

MEDIAZIONE NOTARILE

Forme e linguaggi
tra Medioevo ed Età Moderna

A CURA DI

ALESSANDRA BASSANI - MARTA LUIGINA MANGINI - FABRIZIO PAGNONI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

 Pearson

Mediazione notarile
Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica

Direzione

Giuliana Albini.

Comitato Scientifico

Ross Balzaretto, François Bougard, Renate Burri, Marta Calleri, Cristina Carbonetti, Maria Nadia Covini, Beatrice Del Bo, Jean-Baptiste Delzant, Bianca Fadda, Matteo Ferrari, Andrea Gamberini, Clelia Gattagrisi, Marina Gazzini, Paolo Grillo, Marta Luigina Mangini, Salvatore Marino, Liliana Martinelli, François Mé-nant, Hannes Obermair, Elisa Occhipinti, Fabrizio Pagnoni, Roberto Perelli Cippo, Daniel Piñol Alabart, Andreas Rehberg, Antonella Rovere, Kirsi Salonen, Francesco Senatore, Marianna Spano, Francesca Tinti, Folco Vaglianti, Giacomo Vignodelli, Martin Wagendorfer.

Comitato di Redazione

Francesco Bozzi, Elisabetta Canobbio, Marta Luigina Mangini (segretaria), Fabrizio Pagnoni, Giacomo Vignodelli.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - *Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV)* - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano le spese di pubblicazione.

In copertina: Pieter Brueghel il Giovane, *L'ufficio dell'esattore*, 1615, dettaglio, Art Gallery of South Australia, Adelaide. The Artchives / Alamy Stock Photo

Mediazione notarile
Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna

a cura di Alessandra Bassani, Marta Luigina Mangini, Fabrizio Pagnoni

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Italia

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

ISSN 2612-3606
ISBN 9788891930941 (edizione cartacea)
ISBN 9788891931177 (edizione digitale)
DOI 10.17464/9788891931177

Tutti i diritti riservati
© 2022 Pearson Italia, Milano-Torino

Il presente testo è di proprietà di Pearson Italia la quale non è associata, né direttamente né indirettamente, a eventuali marchi di terzi che venissero richiamati per gli scopi illustrativi ed educativi che ha la pubblicazione.

Per quanto riguarda i volumi pubblicati all'interno di convenzioni con le Università, si fa riferimento a quanto previsto dalla convenzione stessa.

Per i passi antologici, per le citazioni, per le riproduzioni grafiche, cartografiche e fotografiche appartenenti alla proprietà di terzi, inseriti in quest'opera, l'editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti.

È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

Pearson non si assume alcuna responsabilità per i Materiali pubblicati da terze parti sui propri siti Web e/o piattaforme o accessibili, tramite collegamenti ipertestuali o altri "collegamenti" digitali, a siti ospitati da terze parti non controllati direttamente da Pearson ("sito di terze parti"). Per approfondimenti si invita a consultare il sito pearson.it

I nostri libri sono ecosostenibili: la carta è prodotta sostenendo il ciclo naturale e per ogni albero tagliato ne viene piantato un altro; il cellofan è realizzato con plastiche da recupero ambientale o riciclate; gli inchiostri sono naturali e atossici; i libri sono prodotti in Italia e l'impatto del trasporto è ridotto al minimo.

Progetto grafico di copertina: Heartfelt Studio

Realizzazione editoriale: Andrea Astolfi

Stampa: Rotomail, Vignate (MI)

ISBN 9788891931177

www.pearson.it

LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI

Il sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in conformità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** per l'attività di **progettazione, realizzazione e commercializzazione** di: • prodotti editoriali scolastici, dizionari lessicografici, prodotti per l'editoria di varia ed università • materiali didattici multimediali off-line • corsi di formazione e specializzazione in aula, a distanza, e-learning.

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Sommario

Alessandra Bassani - Marta Luigina Mangini - Fabrizio Pagnoni, <i>Premessa</i>	VII
Francesca Pulitanò, <i>Alle origini del ruolo di mediazione del notaio</i>	1
Alessandra Bassani, <i>L'attività di mediazione del notaio nella Summa di Rolandino</i>	27
Marta Calleri, <i>Le 'ultime parole'. Il ruolo di mediatore del notaio nel fine vita</i>	49
Valentina Ruzzin, <i>Segni e disegni dei notai: prime valutazioni sulla documentazione genovese (sec. XII-XIII)</i>	67
Marta Luigina Mangini, <i>Limes/limen. Per una storia delle legature dei registri notarili come spazi di mediazione (secoli XII-XV)</i>	91
Paolo Buffo - Fabrizio Pagnoni, <i>La mediazione notarile nelle contabilità dei poteri due e trecenteschi: un primo questionario</i>	119
Elisabetta Fusar Poli, <i>Opere d'arte e strumenti di diritto. Suggestioni per un dialogo dalle carte notarili d'età moderna</i>	149
Stefania Salvi, <i>Notai di età moderna mediatori? Qualche riflessione sul ruolo del notaio nella Lombardia austriaca (XVIII secolo)</i>	167

Premessa

di Alessandra Bassani - Marta Luigina Mangini -
Fabrizio Pagnoni

in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Italia

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788891930941

ISBN (edizione digitale) 9788891931177

DOI 10.17464/9788891931177_01

Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna
Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN 9788891930941 (edizione cartacea)

ISBN 9788891931177 (edizione digitale)

DOI 10.17464/9788891931177_01

Premessa

Alessandra Bassani
Università degli Studi di Milano
alessandra.bassani@unimi.it

Marta Luigina Mangini
Università degli Studi di Milano
marta.mangini@unimi.it

Fabrizio Pagnoni
Università degli Studi di Milano
fabrizio.pagnoni@unimi.it

Il volume costituisce il primo dei risultati scientifici elaborati nell'ambito del gruppo di ricerca LIMEN (*Linguaggi della Mediazione Notarile tra Medioevo ed Età Moderna*)¹: un progetto presentato nel luglio 2019 al Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano e finanziato con il riconoscimento del *seal of excellence 2020*. Al gruppo afferiscono studiosi appartenenti a quattro diversi dipartimenti dell'Ateneo milanese: Marta Luigina Mangini (che è *principal investigator*) e Fabrizio Pagnoni per il Dipartimento di Studi storici che è il capofila del progetto, Alessandra Bassani per il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Francesca Pulitanò per quello di Diritto privato e storia del diritto e Fabio Scirea per quello di Beni culturali.

Scopo del progetto è quello di promuovere lo studio del notariato italiano ed europeo, con particolare riferimento al ruolo di mediazione svolto dai professionisti della scrittura; a modalità, tempi e spazi in cui tale ruolo si affermò; a forme,

¹ <https://sites.unimi.it/limen/>.

linguaggi, tecniche che veicolano questa peculiare funzione. Come è noto, il notariato costituisce una delle categorie professionali meglio documentate e analizzate nell'esercizio della propria attività grazie ai risultati di oltre due secoli di studi sviluppati *in primis* da parte di diplomatisti, storici e storici del diritto che ne hanno approfondito competenze, funzioni, profili istituzionali, rapporti con il potere, fisionomia sociale e tipologie documentarie contribuendo a tracciare uno sfaccettato prisma identitario della categoria. Tuttavia, nell'ambito delle ampie indagini fin qui sviluppate, il tema delle conoscenze e delle abilità espresse dai notai nell'interpretare e rielaborare concetti e idee (attingendo non solo a strumenti della comunicazione scritta e orale, ma anche a quelli propri della cultura grafica-espressiva-artistica, materiale-artigianale e ragionieristico-contabile) è rimasto sullo sfondo, non assumendo mai al ruolo di chiave interpretativa di approccio all'argomento.

Muovendo da questa constatazione, il progetto LIMEN si è assunto il compito di mettere a fuoco la dimensione operativa del notariato, volutamente intesa nella sua accezione più ampia, con un ventaglio di possibilità che spazia dalla riflessione sul ruolo di mediazione incarnato dai professionisti della scrittura all'analisi delle forme e dei linguaggi in cui questa si sostanzia e si manifesta. Lungi dalla pretesa di voler esaurire tutte le possibili declinazioni di un tema così ampio e per molti aspetti inedito, i contributi raccolti in questo volume intendono perlomeno offrire una prima occasione di riflessione utile ad elaborare un articolato questionario problematizzante.

In effetti, rileggere la storia del notariato a partire da questa prospettiva ha consentito di porre sul tavolo importanti spunti interrogativi e di tematizzare questioni ancora in larga parte inevase. Il concetto stesso di mediazione (che, come avverte nel suo saggio Francesca Pulitanò, «si presta a diversi livelli di lettura») è stato di volta in volta declinato secondo prospettive differenti e al tempo stesso complementari: innanzitutto nella sua dimensione storico-istituzionale, analizzando dunque i contesti entro i quali i notai si incaricarono di dare risposta alle esigenze di gruppi sociali, poteri e istituzioni, i 'contenuti' della mediazione richiesta loro e le modalità con cui essi seppero interpretare questo ruolo nodale. In stretta correlazione a ciò, ampio spazio è stato dedicato alla dimensione tecnica o, se si vuole, alle 'forme' entro le quali questo ruolo di mediazione si esplicitò: da qui l'attenzione per l'ampio ventaglio di stili, linguaggi e saperi messi in campo dai professionisti della scrittura dietro i quali – come nota Marta Mangini – «si scorgono fonti e connessioni che spaziano dall'ambito strettamente artigianale, a quello notarile, o ancora a quello artistico e alla letteratura e, più diffusamente, alla cultura di una realtà» che grazie a questi professionisti venne mediata e in qualche modo ne uscì ritratta.

A tali sollecitazioni si è provato a rispondere mediante un approccio interdisciplinare e complementare per metodi e fonti impiegate e adottando una pro-

spettiva cronologica di lungo periodo: elementi che a nostro modo di vedere costituiscono la condizione necessaria per provare ad avvicinarsi al tema della mediazione notarile, le cui premesse teoriche sono rintracciabili in età classica e tardoantica, ma le cui linee di sviluppo giunsero a maturazione nel medioevo e nella prima età moderna.

Date queste premesse, si sono compiuti affondi in varie direzioni, prendendo le mosse dal riconoscimento proposto da Francesca Pulitanò delle svariate declinazioni assunte nel diritto romano dal concetto di mediazione – tra oralità e produzione dell’effetto giuridico, tra volontà effettiva e contenuto della riproduzione documentale, tra versione scritta dell’atto e funzione probatoria in ambito processuale, tra ignoranza della parte ed efficace redazione dell’atto, e ancora mediazione tra rilevanza privata e pubblica dell’atto stesso – tradottesi in età classica, postclassica e giustiniana in una pluralità di interpreti, di possibilità interpretative e di realizzazioni formali.

Nel caso poi del notaio medievale, come ha sottolineato Alessandra Bassani, il ruolo di «raccordo fra la vita e la pergamena si esplica in modo assai diverso a seconda che la mediazione operata si applichi ad atti *mortis causa*, come i testamenti, o ad atti *inter vivos*, come i contratti». I primi, su cui si sofferma anche il saggio di Marta Calleri, rappresentano senza ombra di dubbio la tipologia documentaria che più di altre si presenta quale «prisma di rifrazione del tessuto dei rapporti umani, culturali e religiosi»², luogo in cui i professionisti della scrittura sono chiamati ad accogliere e insieme elaborare la tensione ideale e al contempo reale tra le *solemnitates* del diritto e la *voluntas* espressa dalla viva voce dei testatori. E se poi dallo studio dei testamenti, che riverberano in modo così nitido le istanze e le contraddizioni tipiche del contesto emotivo, familiare, economico e socio-istituzionale di cui non solo i clienti ma anche i notai erano parte, si volge lo sguardo ad altre tipologie di atti – ad esempio i legati per la restituzione delle usure (*male ablata*) e i contratti di discepolato e di scrittura – si scorge, come nota ancora Bassani, una ancor più ampia e «complessa rete spirituale e culturale che sta al fondo della società medievale, che la sostiene e la innerva, e che rischia di non essere colta ove non la si osservi con le giuste coordinate».

Anche spostando l’attenzione su altri tipi di documentazione, il tema della ‘qualità’ della mediazione offerta dai notai rivela le sue potenzialità. Si pensi ad esempio al rapporto fra notariato, poteri (laici ed ecclesiastici) e contabilità, analizzato in questo volume da Paolo Buffo e Fabrizio Pagnoni entro una cornice comparativa che spazia dalla Francia sud-orientale all’Italia settentrionale bas-

² BARTOLI LANGELLI, *Nota introduttiva*, in *Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia sociale e religiosa*. Atti dell’incontro di studio, Perugia, 3 maggio 1983, a cura di A. BARTOLI LANGELLI, Perugia 1985, pp. IX-XVII: XIV.

somedievali: ne emerge un quadro plurale che consente non solo di riarticolare e porre a verifica l'assunto della centralità notarile nelle prassi contabili dell'epoca, ma anche di comprendere più nel dettaglio le ragioni e finalità per cui i professionisti della scrittura si videro affidare/si ritagliarono uno spazio eminente nella redazione (o nella tenuta) delle scritture amministrative e contabili dell'area.

Analoga ricchezza di prospettive si coglie se dalle tipologie documentarie si volge l'attenzione verso ambiti di indagine inediti. Basti pensare in primo luogo al problema delle materie e delle forme di cui si sostanziano gli strumenti della professione (supporti scrittori, legature, strutture fascicolari etc.) che, come evidenza nel suo saggio Marta Mangini, i notai dimostrano non solo di conoscere, ma anche di saper sfruttare in modo non meno sapiente e calibrato di quanto non facessero con le parole di cui erano composti i loro atti. Ne deriva così un modo inaspettato di osservare, descrivere e valorizzare le legature dei protocolli d'abbreviature, a lungo considerate come *parerga*, secondarie, collaterali rispetto al testo dei documenti e perfino alla struttura fascicolare dei manoscritti cui appartengono. Esse invece, nella loro «natura paradossalmente ambigua e ibrida – al contempo di *limes* e *limen* –», si rivelano ricche di potenzialità euristiche attraverso le quali intravedere l'incredibile ragnatela di fonti e di connessioni che educavano e nutrivano incessantemente la capacità espressiva del notariato medievale italiano.

Muovendosi entro un binario interpretativo simile, un significativo affondo è stato rivolto anche alle capacità grafico-figurative dei notai, frutto tanto della loro formazione specifica quanto «delle istanze più alte della riflessione poetico-teorica» offerta dal mondo artistico nel quale essi erano a vario titolo calati³. In quest'ambito, lo studio di Valentina Ruzzin fornisce una nuova lettura dei variegati segni e disegni derivanti «dall'elaborazione personale o dall'esercizio di copiatura di *signa* propri delle forme di validazione, e poi segni funzionali al dettato, alla sua struttura o, ancora, al corretto esercizio generale dell'attività», quando non anche «all'elaborazione del tutto libera e accessoria, che riguarda la dimensione più personale dello scrivente».

La preziosa funzione sociale e culturale garantita dalla mediazione dei professionisti della scrittura è ribadita da un'angolatura ancora diversa, quella dell'arte vista come oggetto di interesse dell'attività notarile tra XV e XVII secolo. Si inserisce in questa prospettiva l'originale percorso di Elisabetta Fusar Poli, che propone un metodo per indagare il ruolo ricoperto dai notai nel complesso processo che investe opere ed oggetti d'arte (sin dalla fase della committenza e, poi, nelle molteplici modalità della loro circolazione). Gli esiti di questa innovativa

³ M. VALLERANI, *I disegni dei notai*, in *Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna*. Catalogo della mostra (Bologna 2000), a cura di M. MEDICA, Venezia 2000, pp. 75-83: 76.

impostazione rimangono aperti: da un lato, gli atti *inter vivos* appaiono come veri e propri 'cantieri' all'interno dei quali la mediazione fornita dai professionisti della scrittura permette di tradurre le volontà di committenti, contraenti, artisti, nonché di polarizzare una «costellazione di rapporti e interessi» diversi. Dall'altro lato gli atti *mortis causa*, fonti preziose per l'analisi della circolazione di opere e oggetti artistici, si rivelano allo stesso tempo un indicatore di importanti snodi culturali fotografati dall'opera del notaio: si pensi ai «primi significativi esempi di destinazione *ad publicum* dell'opera o delle collezioni d'opere» o più in generale alla «preoccupazione per il valore, non solo individuale o familiare delle opere (in quanto beni), ma anche 'universale' o collettivo delle stesse».

La pluralità di approcci offerti dal tema della mediazione consente di rinnovare lo studio del notariato anche ben al di là della stagione medievale. La multifunzionalità della figura del notaio trova in effetti una sua significativa conferma anche in età moderna, come emerge dall'approfondita ricerca di Stefania Salvi: le risorse dispiegate da questi professionisti, che in antico regime conservano, e forse rafforzano il proprio «ruolo di mediazione non soltanto giuridica, ma pure sociale e culturale» consentirono loro di sopravvivere in un mutato contesto sociale ed istituzionale come «una categoria professionale che oggi definiremmo 'multitasking', tutt'altro che appiattita in un unico sbocco professionale, bensì connotata da una spiccata duttilità».

Molteplici, dunque, sono gli spunti offerti dai saggi qui raccolti: il taglio problematizzante conferito dagli autori ai rispettivi contributi fa di questo volume non un punto di arrivo, ma una prima, importante occasione di confronto interdisciplinare attorno al tema della mediazione notarile, da cui speriamo germigneranno in futuro nuove piste di ricerca e nuovi approfondimenti scientifici.

In conclusione, vogliamo esprimere la nostra gratitudine verso gli enti e le istituzioni che hanno sostenuto quest'iniziativa scientifica, *in primis*, ovviamente, ai dipartimenti di Studi storici, Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Diritto privato e storia del diritto, Beni culturali, nonché ai rispettivi direttori. Un ringraziamento particolare meritano poi l'Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti e il Centro Studi Interateneo *Notariorum Itinera*, che hanno patrocinato le attività scientifiche fin qui organizzate nell'ambito del progetto LIMEN. Un pensiero va infine a Giuliana Albini e al comitato scientifico di *Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica*, che hanno accolto la proposta di pubblicare i risultati della nostra ricerca nei *Quaderni* della rivista.

Alle origini del ruolo di mediazione del notaio

di Francesca Pulitanò

in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Italia

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788891930941

ISBN (edizione digitale) 9788891931177

DOI 10.17464/9788891931177_02

Alle origini del ruolo di mediazione del notaio

Francesca Pulitano
Università degli Studi di Milano
francesca.pulitano@unimi.it

1. *Quale mediazione?*

Prima ancora di dedicare l'attenzione all'emersione storica della figura dei notai, figura che, com'è noto, conosce una propria connotazione soltanto nell'età tarda del diritto romano, si ritiene utile soffermarsi su una questione puramente lessicale. Poiché, infatti, queste brevi note originano dalla necessità di tratteggiare qualche aspetto della mediazione notarile¹, appare imprescindibile fissare in primo luogo la nozione stessa di mediazione, nella consapevolezza che il vocabolo si presta, di per sé, a diversi livelli di lettura.

L'analisi non può che cominciare, allora, mettendosi in luce la connotazione etimologica dello stesso termine 'mediazione': esso evoca in modo neutro lo 'stare in mezzo'², dunque una posizione che non coincide esattamente con nessuno dei due significati che sono talvolta automaticamente collegati al vocabolo, cioè quello di mettere in comunicazione o, da un altro punto di vista, quello di evitare (potenziali) conflitti.

¹ Il presente contributo rappresenta la rielaborazione scritta della relazione tenuta al Convegno *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medio Evo ed età moderna*, svoltosi in data 3-4 dicembre 2020 presso l'Università degli Studi di Milano. Per questa ragione l'informazione bibliografica si limita ad alcuni contributi rilevanti in ordine al tema trattato, senza alcuna pretesa di completezza.

² PIANIGIANI, *Vocabolario*, s.v. *mediatore*.

Uno sguardo al dizionario restituisce la seguente definizione di mediazione: «azione svolta da terzi per il raggiungimento di un incontro e di un accordo tra due parti, in ambito commerciale e diplomatico». Ma non è tutto: la mediazione si può intendere anche come attività che riveste un ruolo centrale nel favorire un *rapporto di conciliazione e compromesso*. L'idea di fondo, in questo caso, è quella, poco sopra richiamata, del «superamento di un contrasto»³. Su un versante particolare si pone, poi, la mediazione linguistica, definita come «processo di comunicazione tra due parti il cui codice non sia condiviso»⁴.

In considerazione di questa ampiezza di significati, una prima, ovvia domanda si affaccia alla mente: il notaio è 'mediatore'? E se lo è, in che senso? Muovendoci nel mondo contemporaneo, con questo interrogativo fotografiamo una realtà in cui il notaio è la figura investita dall'ordinamento della funzione di ricevere atti e di attribuire ad essi una fede pubblica. Una sorta, diremmo, di strumento di comunicazione tra privato e pubblico.

L'esperienza del diritto romano impone, però, di accostarsi al tema con un approccio libero da condizionamenti.

È vero infatti che, volgendo lo sguardo al passato, si scopre che presso alcune popolazioni esistevano soggetti i quali, già in epoca piuttosto remota, svolgevano una funzione – definibile come 'pubblica', o quanto meno pubblicamente rilevante – di mediazione nella redazione di negozi giuridici. Nel diritto romano, tuttavia, una sorta di 'categoria professionale' di notai si delinea soltanto nell'epoca tardo-classica, ma per arrivare a riconoscere l'esistenza di una figura dai connotati analoghi a quella 'moderna' occorre attraversare una serie di passaggi storici. La terminologia che indica quelle funzioni risalenti è variegata e corrisponde anche a diverse modalità di 'assistenza' negoziale (*scriba, notarius, tabellio*)⁵.

Viceversa, in relazione all'età più antica, sembra più corretto ritenere che la mediazione prescindere dall'individuazione di persone fisiche investite di questa prerogativa, nel senso che immediatamente si chiarirà.

2. *L'età arcaica: il negozio a effetti istantanei e il formalismo interno*

La caratterizzazione dei negozi giuridici nelle diverse epoche della storia del diritto romano, cui poco sopra si accennava, si presenta a propria volta strettamente

³ DEVOTO - OLI, *Vocabolario, ad vocem 'mediazione'*.

⁴ In generale, sul tema della relazione tra linguaggio e diritto, v. le pagine di IRTI, *Riconoscersi*, pp. 106 ss.

⁵ Su questo punto, tuttora fondamentali risultano essere gli studi di Mario Amelotti, autore della prima parte di un volume che copre un'estensione temporale molto più vasta, spingendosi fino al periodo medievale: AMELOTI, *Alle origini del notariato italiano*, pp. 5 ss.

connessa con la peculiarità delle fonti del diritto⁶: gioca un ruolo di primo piano, da un lato, la pluralità di ordinamenti propri di quell'esperienza, in primo luogo l'intreccio tra *ius civile* e *ius honorarium*; su un altro versante, è da richiamare il fondamentale apporto dell'attività della giurisprudenza, nel suo complesso e, forse in modo particolarmente rilevante, rispetto al profilo del *cavere*⁷. Ma non si tratta che di due esempi, scelti tra i molti che si potrebbero addurre per tratteggiare le diverse possibili declinazioni della mediazione.

Concentrandoci sull'età arcaica, bisogna immediatamente chiarire come sia privo di senso discutere di mediatori in senso proprio, dovendosi semmai impostare il ragionamento in termini di 'mediazione' tra formalità orali (o gestuali) ed effetto giuridico, perché in questo periodo, e per lungo tempo, furono in realtà le parole solenni a rappresentare l'unica forma di produzione dell'effetto stesso. La mediazione non coincide allora con l'attività di una categoria professionale deputata ad esercitarla, ma si caratterizza, semmai, come tramite tra l'attività negoziale dei privati e l'ordinamento giuridico: non tanto nella prospettiva della determinazione del contenuto del negozio, quanto, piuttosto, come attestazione di conformità al diritto degli atti ritualmente compiuti.

Sotto questo profilo, rileva un gruppo di istituti risalenti, di matrice consuetudinaria, dei quali siamo informati attraverso la Legge delle Dodici Tavole, che hanno come elemento distintivo quello della pronuncia di specifiche parole solenni; l'uso del formulario, che rappresenta il fulcro dello schema negoziale, svolge la funzione di autocertificazione della parte, compiuta secondo forme prestabilite, sovente davanti a testimoni. A questi ultimi non è richiesto null'altro se non di accertare la corretta esecuzione di un rituale dai passaggi predefiniti, perché fissati dal diritto (il *ius civile*, così come riversato nei formulari del Pontefici⁸). In un mondo in cui nella forma è incorporata la volontà, non vi sono altri spazi.

Così nella *mancipatio*, negozio a effetti immediati traslativo del *dominium ex iure Quiritium*⁹; i soggetti coinvolti sono veri e propri attori di una rappresentazione negoziale, all'interno della quale devono recitare *verba* specifici, sotto la supervisione di cinque cittadini romani puberi. Al centro della scena, il *libripens*, davanti al quale si svolgono le fasi salienti della procedura, che vede uno dei suoi

⁶ V., per tutti, SCHULZ, *Storia*.

⁷ V. sotto, § 4.

⁸ Sul ruolo dei Pontefici, per tutti, SCHULZ, *Storia*, pp. 35 ss. e, con particolare riferimento alla funzione notarile, CANNATA, *Aperçu*, p. 428.

⁹ Sulle relazioni tra forma e funzione della *mancipatio*, VOCI, *Diritto ereditario*, pp. 86 ss.; ALBANESE, *Gli atti*, p. 46 e nota 59; BURDESE, *Diritto privato*, p. 302; KASER, *Das römische Privatrecht*, I, p. 557; COPPOLA BISAZZA, *Brevi riflessioni*, p. 167 nota 14; BLANCH NOUGUÈS, *Nuncupare*, pp. 128 ss.; CORBINO, *Mancipatio*, pp. 379 ss.; RANDAZZO, *Leges*, pp. 85 ss. Per la dottrina più risalente, v. ARANGIO-RUIZ, *Intorno*, p. 186.

momenti cruciali nella pesatura del metallo sulla bilancia. Il *libripens* svolge un ruolo, diremmo, statico e fondamentale al tempo stesso, quale 'mediatore', anche in senso visivo, di tutto il rituale¹⁰.

Un altro esempio significativo è quello del processo *per legis actiones*. In esso il formulario rende evidente l'autoattestazione da parte di ciascun litigante della corrispondenza della volontà al gesto (*ius feci sicut vindictam imposui*); la successiva *litis contestatio*, consistente nella formalizzazione del *testes estote*, l'essere testimoni, rappresenta una dichiarazione di conformità al *ius civile* di quanto messo in atto nel corso del rituale processuale¹¹.

In istituti come quelli ricordati, riconosciamo due livelli di controllo di conformità: un primo vaglio 'intrinseco', dato dalla rispondenza o meno dell'atto posto in essere alle norme di *ius civile*; un ulteriore controllo, 'esterno', dato dalla presenza dei testimoni, il cui ruolo è però soltanto quello di accertare la corrispondenza di cui sopra.

È d'altra parte evidente come formalismi di questo genere, che in quel determinato periodo coincidevano con il diritto stesso, poterono durare soltanto fino a quando l'interscambio giuridico restò limitato a una cerchia ristretta di persone, di provenienza omogenea. Per usare le parole di Amelotti: «vero è che i negozi antichi erano orali, ma ciò è possibile solo in un mondo arcaico di rigido impegno morale e di limitato commercio giuridico»¹².

E infatti, a un dato momento, le esigenze cambiano. Con l'evolversi della società e con l'espansione territoriale si fa strada la prassi del documento. A questo periodo rimontano i nutriti archivi di documenti negoziali racchiusi in tavolette cerate. Esse, che hanno valore soltanto probatorio, sono testimonianza di scambi commerciali che si fanno sempre più frequenti e allo stesso tempo della prassi di ricorrere a una specifica categoria di 'mediatori', gli scribi, i quali sono però incaricati soltanto di redigere materialmente il testo¹³.

Sul versante dei negozi *mortis causa*, anche i testamenti diventano scritti: la *mancipatio*, che ne aveva rappresentato il primo nucleo costitutivo, viene riassorbita

¹⁰ Se ne occupa il notissimo Gai. 1.119: «quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est; eaque res ita agitur: adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem conditionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is, qui mancipio accipit, rem tenens ita dicit: HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIVM MEUM ESSE AIO ISQUE MIHI EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA; deinde aere percutit libram idque aes dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretii loco».

¹¹ PUGLIESE, *Le legis actiones*, p. 389; KASER - HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, pp. 69 ss.

¹² AMELOTI, *Alle origini*, p. 6.

¹³ CAMODECA, *L'archivio*, pp. 141 ss. (dello stesso CAMODECA, *Tabulae Herculanaenses*); TALAMANCA, *Documento*, p. 550; LUZZATTO, *Documento*, p. 84.

nel contenuto e diventa clausola di stile¹⁴. Sempre nell'ambito testamentario, come si vedrà a breve, i sigilli dei testimoni vengono a rappresentare il veicolo per la nascita di una diversa e ulteriore forma di 'mediazione', quella del pretore.

3. *Il ruolo del pretore*

Nella evidente impossibilità di occuparsi a tutto tondo dell'attività del pretore romano, la presente trattazione si vuole concentrare, anche in questo ambito, sull'angolo visuale della mediazione. Nelle *legis actiones* (in particolare, nella forma della *legis actio sacramento in rem*) il magistrato svolge un ruolo fondamentale nella cristallizzazione istituzionale della controversia, quando ingiunge alle parti di lasciar andare la cosa litigiosa, attribuendola poi a una delle due in via provvisoria, in attesa della decisione¹⁵.

Nell'esercizio della *iurisdictio* legata al processo formulare, il pretore è mediatore, in prima battuta, quando esercita la funzione di verificare che la situazione litigiosa portata dinanzi a lui dalle parti sia riconducibile ad uno degli schemi processuali contenuti nell'editto¹⁶. Di qui la concessione dell'azione, la *denegatio* della medesima, o, in certi casi, l'individuazione di un'azione *in factum*, o decretale, modellata sul caso specifico¹⁷. Sempre in questo ambito, su un piano logicamente e cronologicamente successivo si pone la mediazione svolta dallo stesso pretore nella redazione della formula processuale e nella fissazione definitiva del

¹⁴ Si veda, ad esempio, il testamento di Antonio Silvano («FIRA», III, p. 47; SCHERILLO - GNOLI, *Il testamento*, pp. 55 ss.), ma ve ne sono anche diversi altri: v. i documenti riportati da AMELOTI, *Le forme*, I, pp. 251 ss. In generale SCHULZ, *Storia*, p. 235; TERRANOVA, *Ricerche*, pp. 131 ss. Lo stesso AMELOTI, *Le forme*, I, p. 64, descrive limpidamente il passaggio accennato nel testo: «il *testamentum per aes et libram* si realizzava almeno in origine, attraverso il rito librare. Quando poi venne acquistando, rispetto a questo, una sua autonomia strutturale, il rito stesso restò senza scopo e si ridusse ad una clausola di stile, sempre meno compresa ed infine trascurata. Il formalismo postclassico è invece 'esterno', nel senso che si aggiunge al compimento del negozio, per la sua genericità può adattarsi agli atti più estranei fra loro e corrisponde a funzioni di pubblicità e di certezza».

¹⁵ Gai. 4.16: «[...] praetor dicebat: MITTITE AMBO HOMINEM, illi mittebant [...]. postea praetor secundum alterum eorum vindicias dicebat, id est interim aliquem possessorem constituebat, eumque iubebat praedes aduersario dare litis et vindiciarum, id est rei et fructuum». Si veda, *ex multis*, NICOSIA, *Il processo*, pp. 146 ss. Se l'ordine pretorio fosse l'emblema di una posizione predominante del magistrato all'interno della procedura, o se, in realtà, il ruolo centrale fosse quello delle parti che si sfidavano reciprocamente al *sacramentum*, è questione dibattuta in seno alla dottrina meno recente. Sia sufficiente, in questa sede, osservare come nessuna delle due ricostruzioni sia incompatibile con l'attribuzione al pretore di una funzione, appunto, di mediazione tra le opposte pretese, rilevante sia sul piano processuale, sia, in via indiretta, sulla successiva decisione nel merito da parte del giudice.

¹⁶ Per tutti, LENEL, *Das Edictum*.

¹⁷ PUGLIESE, *Actio*, pp. 138 ss.

tenore della medesima. Se si ammette, infatti, che la *litis contestatio* abbia nella sostanza una connotazione negoziale, risulta pertinente il richiamo ad essa come esempio di 'atto delle parti', compiuto con l'assistenza di un soggetto terzo, il pretore appunto, che si fa garante dell'espressione della volontà così come racchiusa nella formula¹⁸.

Passando ad un'altra forma di espressione della mediazione pretoria, vale la pena di menzionare il potere del pretore di *dicere vindicias*, cioè di attribuire il possesso provvisorio della cosa litigiosa a uno dei contendenti, nell'ambito del processo di rivendica; da qui, secondo la dottrina dominante, avrebbe tratto origine la *bonorum possessio secundum tabulas*, come espressione dell'assegnazione del possesso dei beni ereditari all'erede istituito in un testamento mancante di qualche requisito formale, ma sigillato da sette testimoni¹⁹. In questo meccanismo rivestiva un ruolo di primo piano la valutazione pretoria, fatta *ex post*, relativa alla conformità del documento ai requisiti di contenuto fissati dall'ordinamento, in presenza di requisiti di forma più sfumati rispetto a quelli civilistici. In altri termini, se il testamento rispettava, nella sostanza, le regole di *ius civile*, la presenza dei sigilli dei testimoni ne 'salvava' la forma²⁰: in tal modo si dava evidenza, da un lato, all'esistenza di una gerarchia di forme, dall'altro all'emergente esigenza che sulla forma del negozio prevalesse il contenuto.

Guardando anche a questa funzione pretoria sotto il profilo della mediazione, si può affermare che il pretore sostituisse ai requisiti rigidi di *ius civile* la propria 'certificazione' di conformità al diritto, ponendosi come garante di una volontà che, in assonanza con quello che accadeva in altri ambiti del diritto, cominciava a rilevare al di sotto dell'involucro formale²¹.

Fino a qui si è parlato di attività pretorie strettamente connesse alla funzione giurisdizionale. Guardandosi, per un momento, all'ambito dei negozi *inter vivos*, si dovrebbe vedere nel pretore il mediatore necessario della prestazione e del corretto contenuto di quelle promesse contrattuali che prendono il nome di 'stipulazioni pretorie'. Con esse un soggetto era obbligato ad assumere con *verborum obligatio* un'obbligazione con prestazione infungibile. Se l'obbligato non avesse obbedito all'ordine del pretore sarebbe incorso in sanzioni indirette (es. la man-

¹⁸ TALAMANCA, *Istituzioni*, pp. 328 ss.; KASER - HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, pp. 285 ss.; a titolo esemplificativo, si rinvia a PUGLIESE, *La litis contestatio*, pp. 37 ss. e BELLOCCI, *La genesis*.

¹⁹ Per una rassegna delle opinioni sull'origine della *bonorum possessio* dalle *vindiciae*, PULITANO, *Cic. In verrem 2.1.45.115*, pp. 571 ss.

²⁰ MANFREDINI, *La volontà*, p. 28; VOCI, *Diritto ereditario*, pp. 130 ss.

²¹ Gli esempi potrebbero essere molteplici: sul piano processuale, lo strumento dell'eccezione permette al giudice di valutare circostanze che non appaiono dalla forma negoziale, come il dolo o il patto; sullo stesso terreno, si può citare l'emersione dei contratti consensuali, con conseguente sempre maggior valorizzazione della *conventio*.

cata prestazione della *cautio damni infecti* portava alla *missio in possessionem*)²². In questo caso il fondamento giustificativo dell'intervento pretorio risiedeva, com'è noto, nell'*imperium* del magistrato, la cui ampiezza permetteva l'individuazione di rimedi volti ad ottenere risultati, ancora una volta, attraverso la 'minaccia' della reazione processuale²³.

4. La mediazione giurisprudenziale

Cambiando prospettiva, sempre con l'intento di compiere una ricognizione 'dall'alto', è imprescindibile volgere lo sguardo anche al ruolo dei giuristi.

Si può pensare che rilevi, in particolare, il versante dell'attività giurisprudenziale rappresentato dal *cavere*²⁴, nella sua duplice valenza di consiglio sulla forma negoziale più appropriata nel singolo caso e assistenza relativa alla conclusione di negozi giuridici conformi al diritto²⁵. Nel mondo classico il *cavere* si esplica anche in ordine alla predisposizione di contenuti negoziali volti a risolvere questioni giuridiche particolari: ne sono esempi, tra gli altri, la *cautio Muciana* e la *stipulatio Aquiliana*, istituti emblematicamente denominati allo stesso modo di chi per primo li aveva ideati²⁶.

Ma non è tutto: a ben vedere, anche le altre due attività proprie della giurisprudenza, l'*agere* e il *respondere*, rappresentano a propria volta altrettanti aspetti della mediazione, poiché da esse il privato trae consiglio, rispettivamente, sull'azione da intentare e sulla migliore soluzione alla propria questione concreta (soluzione che, molto spesso, viene espressa in termini di opportunità di agire in giudizio). In ambedue queste ipotesi, potremmo, forse un po' semplicistica-

²² TALAMANCA, *Istituzioni*, pp. 349 ss.

²³ KASER - HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, pp. 185 ss. Per una recente ricognizione dei rapporti tra *iurisdictio* e *imperium* v. ROMEO, *Dal procedimento*, p. 8 e nota 6, con bibliografia.

²⁴ Per l'attività dei giuristi v. Cic. *De oratore*, 1.48.212: «sin autem quaereretur quisnam iuris consultus vere nominaretur, eum dicerem, qui legum et consuetudinis eius, qua privati in civitate uterentur, et ad respondendum et ad agendum et ad cavendum peritus esset, et ex eo genere Sex. Aelium, M. Manilium, P. Mucium nominarem».

²⁵ In età risalente, talvolta, essa consisteva anche nell'individuazione di combinazioni tra gli stessi volta a perseguire scopi diversi da quelli originari di ciascun negozio. Così, tipicamente, per l'*adoptio* e per l'*emancipatio* si procedeva ad una sequenza di negozi aventi come scopo, prima di tutto, l'estinzione della *patria potestas*, per poi passare al consolidamento della situazione che si voleva produrre (liberazione definitiva dell'*alieni iuris* dalla soggezione al *pater* o passaggio del figlio da una famiglia all'altra).

²⁶ GUARINO, *L'esegesi*, pp. 121 ss.; v. anche CANNATA, *Aperçu*, p. 430.

mente, definire il ruolo del giurista come un tramite tra l'editto del pretore e la realtà concreta dei singoli²⁷.

Dare seguito a considerazioni come quelle appena esposte rischia però di aprire un versante di analisi molto ampio, con conseguente pericolo di indulgere ad eccessive generalizzazioni. Ai fini che qui interessano, alla ricerca, cioè, degli echi di un ruolo più specificamente 'notarile' del giurista, occorre necessariamente restringere il campo di indagine. La scelta esegetica non può allora che ricadere su una fonte emblematica, alquanto peculiare, che pone l'interprete dinanzi ad una fotografia inedita della relazione tra privati e esperti di diritto.

Siamo sul versante del testamento, un terreno d'elezione per le questioni qui affrontate. Il passo da considerare è un famoso responso di Scevola, contenuto oggi in *Scev. 3 resp. D. 31.88.17*²⁸. Esso restituisce la vicenda di un privato che aveva redatto da sé il proprio testamento:

«Lucius Titius hoc meum testamentum scripsi sine ullo iuris perito, rationem animi mei potius secutus quam nimiam et miseram diligentiam: et si minus aliquid legitime minusve perite fecero, pro iure legitimo haberi debet hominis sani voluntas: deinde heredes instituit. Quaesitum est intestati eius bonorum possessione petita, an portiones adscriptae ex causa fideicommissi peti possunt. Respondi secundum ea quae proponerentur posse».

Il testatore, Lucio Tizio, dichiara, tradendo una certa soddisfazione, di avere scritto il proprio testamento senza l'aiuto di un esperto di diritto, ma solamente seguendo le ragioni del proprio animo e dunque privilegiando questo aspetto rispetto a quella che egli definisce un'eccessiva e meschina diligenza. Si cautela poi precisando che se si scoprirà che qualcosa sia stato fatto in modo non conforme alla legge o senza la dovuta perizia, occorrerà interpretare quanto avvenuto nel senso che l'espressione della volontà di un uomo sano sia un diritto legittimo. A questo punto egli procede all'istituzione degli eredi. La questione

²⁷ L'affermazione contenuta nel testo pecca sicuramente di incompletezza. La mediazione così intesa è, per la verità, solamente una delle sfaccettature dell'attività dei giuristi, che si manifesta in modo compiuto anche attraverso l'esplicazione di quella forza creativa che rende unica l'esperienza romana. Non solo: le stesse opere giurisprudenziali, in tutte le loro forme, dai commentari alle raccolte di responsi, alle stesse ricognizioni istituzionali, svolgono una funzione di mediazione tra il diritto e, potremmo dire, gli utenti finali. Ma il tema è complesso e non può essere ridotto a poche battute. Per una disamina del modo in cui il giurista romano, nel responso scritto, depura il caso dagli elementi non rilevanti, si rimanda, per tutti, agli studi di VACCA, *La giurisprudenza*, p. 115; *Id.*, *Metodo*, pp. 165 ss.; più in generale, per limitarsi a pochi classici, se ne occupano L. WENGER, *Die Quellen*; ORESTANO, *Introduzione*, pp. 56 ss.; SCHULZ, *Storia*, pp. 233 ss.

²⁸ Il passo era originariamente collocato nel libro terzo dei responsi di Scevola, titolo *De legatis et fideicommissis*. LENEL, *Palingenesia*, 2, col. 297.

giuridica non è di semplice ricostruzione: viene detto che si era proceduto alla richiesta di *bonorum possessio* dei beni ereditari come se fossero *ab intestato* e si domanda se si possano richiedere le porzioni aggiunte per causa di fedecompresso.

Scevola fornisce una risposta positiva.

Sulla scorta degli studi di Spina, conviene soffermarsi qualche istante sulla precisazione *sine ullo perito*.

Dalla presenza di essa si ricava, senza dubbio, l'esistenza di una prassi – non certo un obbligo – di assistenza dei giuristi alla redazione dei testamenti. Assistenza che, nel caso di specie, non era stata ritenuta necessaria. Spina pone in relazione il testo con un'iscrizione contenente un'espressione analoga, *sine iuris consult...*, da cui si inferirebbe che esistesse, appunto, una categoria di redattori di testamenti non particolarmente esperti di diritto²⁹.

Rinviando alle pagine dell'autrice sopra citata per ulteriori dettagli interpretativi, sia sufficiente ricordare come D. 31.88.17 si presti, in realtà, a letture opposte: quando il testatore dichiara di aver fatto tutto da solo, potrebbe voler significare che aveva operato in ogni caso su consiglio di un esperto di diritto³⁰, al quale si dovrebbe l'idea di apporre anche una clausola codicillare 'di salvaguardia': essa avrebbe permesso, in caso di errore, di far valere il testamento come codicillo. Secondo un'altra lettura, l'espressione *sine ullo perito* indicherebbe, viceversa, una diffidenza nei confronti della classe di esperti. In accordo con questa seconda interpretazione, si potrebbe pensare che i *verba* qui attribuiti al testatore provengano non già dal testatore stesso, ma da un soggetto, profano del diritto, che era stato solamente redattore materiale del documento.

²⁹ SPINA, *Ricerche*, p. 524. Si tratta di CIL. X. 4919, ove si ricorda l'attività di un tale *Pomponius*, il quale aveva scritto testamenti per venticinque anni senza l'intervento di giureconsulti. Secondo un'altra interpretazione, potrebbe trattarsi della precisazione che i testamenti redatti da Pomponio non avevano mai dato adito a controversie. La prassi di farsi assistere da consiglieri non giuristi doveva essere piuttosto diffusa, in un arco temporale ampio, come mostrano alcune fonti, anche non giuridiche (a titolo esemplificativo, *Hor. Sat.* 2.3 r. 87; *Svet., Nero*, 32 r. 9; *Amm. Marc.* 28.4.26). Ancora nel 480 d.C., peraltro, una costituzione di Zenone fa riferimento a questa attività di mera redazione (C. 6.23.22 Imp. Zeno A. Sebastiano P.P.: «*dictantibus testamenta vel aliam quamlibet ultimam voluntatem legatum vel fideicommissum vel quodcumque aliud quolibet legitimo titulo testatorem posse relinquere minime dubitandum est. Testibus etiam ad efficiendam voluntatem adhibitis pro suo libitu quod voluerit testator relinquere non prohibetur*»). V. LUZZATTO, *Tabelliones*, pp. 1014 ss.; DE BUJÁN, *Documentación*, pp. 389 ss.; SCHULZ, *Storia*, pp. 198 ss.; ANKUM, *Le tabellions romaines*; SCACCHETTI, *Notaio*, pp. 241 ss.

³⁰ Anche Svetonio, nel passo citato alla nota precedente, lascia intendere che all'epoca di Nerone esistesse la prassi di far dettare i testamenti ai giuristi, forse assistiti dai *tabelliones*, che li scrivevano materialmente; il testamento di Dasumio – uno dei documenti che ci sono pervenuti in buono stato di conservazione – appare scritto da un giurista, Campano.

Quanto al contenuto, esso, come sopra accennato, non è di agevole comprensione. È verosimile che si tratti di un caso nel quale alcuni coeredi si sentivano sperequati rispetto ad altri relativamente alla porzione ereditata, ma alcuni passaggi della vicenda concreta risultano alquanto sfuggenti³¹. In questo contesto, l'esegesi del frammento ai fini di comprendere appieno lo snodarsi delle regole ereditarie non è tuttavia l'obiettivo primario. Il passo è invece utile per testimoniare un'oscillazione irrisolta, in epoca classica, tra la concezione del giureconsulto come persona che detta il testamento e la prassi della redazione senza giureconsulto, con il solo aiuto di estensori privi di cultura giuridica. Ricorda Amelotti che molti documenti non richiedevano una particolare preparazione, ragion per cui spesso l'assistenza era limitata all'attività di scribi dotati di una certa infarinatura giuridica: ciò avveniva a vantaggio di persone scarsamente letterate, oppure da parte di schiavi presso le famiglie ricche³².

5. Notarius

La situazione poco sopra descritta si rifletteva nell'uso variegato della terminologia impiegata per indicare coloro che prestavano la propria opera di mediazione/assistenza. Questi soggetti venivano, appunto, variamente denominati: afferma testualmente ancora Amelotti che «troviamo dunque al lavoro maestri di lettere, copisti e [...] *notarii*»³³. Prendendo le mosse da questo spunto, vale la pena allora di soffermarsi su alcuni aspetti terminologici.

Notarius è il termine da cui deriva 'notaio'. Esso deriva originariamente da *nota* e risulta usato per indicare persone in grado di tracciare segni, spesso legati all'abbreviazione: la prassi, insomma, della tachigrafia, usata tipicamente per i discorsi degli oratori, ma documentata anche in alcuni testi della giurisprudenza classica³⁴.

³¹ Seguendo SPINA, *Ricerche*, pp. 530 ss., si potrebbe ritenere che, a fronte di un testamento invalido, la *bonorum possessio* fosse stata chiesta dai soggetti che erano stati istituiti eredi nel testamento. Così si erano espressi i Glossatori. Ma è possibile pensare che la controversia opponesse gli *heredes scripti* agli eredi legittimi. Inoltre, l'uso dell'espressione *portiones adscriptae* non appare casuale, poiché il verbo *adscribere* indica tecnicamente le disposizioni codicillari. Ciò potrebbe indurre a ritenere che le *portiones* contestate fossero, appunto, attribuite a mezzo di codicilli.

³² AMELOTI, *Alle origini*, p. 8.

³³ *Ibidem*, p. 6.

³⁴ AMELOTI, *Notaio*, p. 554.

A titolo esemplificativo, si vedano i seguenti:

Paul. 41 *ad ed.* D. 37.1.6.2: «Notis scriptae tabulae non continentur edicto, quia notas litteras non esse Pedius libro vicesimo quinto ad edictum scribit».

Paul. 1 *resp.* D. 29.1.40 *pr.*: «Lucius Titius miles notario suo testamentum scribendum notis dictavit et antequam litteris praescriberetur, vita defunctus est: quaero, an haec dictatio valere possit. Respondi militibus, quoquo modo velint et quo modo possunt, testamentum facere concessum esse, ita tamen, ut hoc ita subsecutum esse legitimis probationibus ostendatur».

Nel primo passaggio Paolo cita Sesto Pedio a proposito dell'applicazione della *bonorum possessio secundum tabulas* per salvaguardare il contenuto di un testamento redatto con *notae*. Il giurista del primo secolo d.C. afferma che le tavole testamentarie così confezionate non sono comprese nell'editto, in quanto le *notae* non sono ritenute assimilabili alle *litterae*³⁵. Giachi commenta il testo ricordandone innanzi tutto l'attinenza al tema generale della *bonorum possession secundum tabulas*, in accordo con la collocazione di esso nel libro 37 del Digesto. L'autrice ritiene che il passo sia testimonianza di una discussione tra giuristi che, già all'epoca di Pedio, coinvolgeva il valore giuridico delle abbreviazioni: «non è inverosimile che la questione del valore giuridico delle abbreviazioni scaturisse da considerazioni di natura diversa, situabili su un piano di teoria del linguaggio applicata alla scrittura»³⁶.

Il secondo testo, ancora di Paolo, descrive il dubbio di un militare che, avendo dettato a un *notarius* il proprio testamento in forma abbreviata, muore prima che sia stata confezionata la versione estesa del medesimo³⁷. Ci si domanda se la *dictatio* possa comunque valere come testamento. La risposta del giurista non è né decisamente positiva, né apertamente negativa, ma sembra introdurre la variabile della prova: è vero che i militari possono fare testamento in qualsiasi modo vo-

³⁵ AMELOTI, *Alle origini*, p. 9 note 11 e 12.

³⁶ GIACHI, *Studi* p. 41. A questo tipo di riflessione si sarebbe unito un interesse di natura grammaticale, come testimonierebbe l'esistenza della raccolta di Valerio Probo *Notae iuris*, nella quale è contenuta l'abbreviazione del nome di un unico giurista, cioè, appunto, Sesto Pedio, al cui commento editto il grammatico si sarebbe appoggiato.

³⁷ Sul testamento militare ARANGIO-RUIZ, *L'origine*, pp. 157 ss.; HERNANDEZ-GIL, *El testamento militar*; SCARANO USSANI, *Il testamentum*, pp. 187 ss.; MEYER-HERMANN, *Testamentum*; DE FALCO, *I giuristi*, pp. 419 ss. V. anche GUARINO, *La forma*, p. 315 e nota 8, per una confutazione della risalenza a Gordiano della possibilità di fare testamento oralmente. L'enunciazione orale, al contrario, sarebbe stata alla base del testamento librato fin dalle origini. Il problema è diverso da quello qui affrontato, ma presenta certamente delle connessioni generali con esso. AMELOTI, *Le forme*, I, pp. 35 ss. dedica un intero capitolo al testamento militare, senza tuttavia menzionare il nostro testo.

gliano (e quindi, per rimanere nella nostra fattispecie, anche solamente con le *notae* di abbreviazione), tuttavia (*tamen*) occorre sempre poter fornire prove legittime di quanto avvenuto³⁸.

Solo in quest'ultimo frammento si specifica che la redazione del documento è avvenuta ad opera di un *notarius*, elemento su cui si intende spendere ancora qualche parola. La presenza del *notarius*, infatti, non è considerata sufficiente dal giurista per attestare la conformità del testamento al diritto, perché si richiede, per dare corso alle disposizioni, una ulteriore prova 'esterna'. Non basta ad escludere questo requisito il fatto che si tratti di un testamento militare, come tale assoggettato a una disciplina assai meno rigida di quella ordinaria. Il *notarius*, insomma, appare qui come un mero estensore materiale, la cui opera di abbreviazione non sostituisce la necessità di aggiungere ulteriori elementi di conferma del documento.

Altri soggetti che rivestono un ruolo nella composizione materiale dei documenti sono quelli che le fonti indicano come *scribi*: si tratta essenzialmente di pratici, per i quali appare sovradimensionato l'appellativo, talvolta ad essi collegato, di *iuris studiosi* o *iuris periti*³⁹. A costoro viene assegnato il compito, ad esempio, di redigere i testamenti: Amelotti ne ricorda il ruolo fondamentale rispetto alla trasformazione del rito librare in clausola mancipatoria solamente scritta⁴⁰.

Altro termine, più specificamente riferito alla materia testamentaria è quello, appunto, di *testamentarius*: esso nelle fonti designa spesso i fabbricatori di testamenti falsi, ma poi si evolve anche in senso positivo. Nel Digesto si rinvengono numerosi passi che mostrano l'uso di questo vocabolo per indicare più in generale i 'redattori di testamenti'⁴¹.

³⁸ PROVERA, *Prova*, p. 392. In questo caso si pensa, forse, a prove testimoniali. Occorre tenere presente quanto affermato, ancora una volta, da AMELOTI, *Le forme*, I, p. 65, e cioè che in età postclassica per alcuni negozi sono richiesti i testimoni, per altri la scrittura, per altri ancora entrambe le cose. In ogni caso tali formalità appaiono «così anonime da non caratterizzare alcun negozio [...]». V. anche G.G. ARCHI, *La prova*, pp. 1 ss.

³⁹ CANNATA, *Qualche considerazione*, p. 433 s. ricorda come alcune fonti, soprattutto epigrafiche, mostrino di attribuire la qualifica di *iurisperiti* non necessariamente a giuristi di professione, ma anche a «operatori giuridici non giuristi, come avvocati e certi funzionari pubblici».

⁴⁰ AMELOTI, *Alle origini*, 12: «è dovere di un notaio rispettare la forma, ma non essere schiavo di vuoti riti». Id., *Il testamento*, pp. 165 ss., 217 ss. per una ricognizione sull'evoluzione dei secoli III e IV d.C.

⁴¹ AMELOTI, *Alle origini*, pp. 10, 73 nota 22. Alcuni dei passi rilevanti sono i seguenti: Ulp. 5 ad Sab. D. 28.5.9.3: «sed si maiorem adscriperit testamentarius vel (quod difficilium est probatione) ipse testator, ut pro quadrante semissem, Proculus putat ex quadrante fore heredem, quoniam inest quadrans in semisse: quam sententiam et Celsus probat. [...] 6. Idem tractat et si testamentarius contra voluntatem testatoris condicionem detraxit vel mutavit, heredem non futurum, sed pro non instituto habendum». Ulp. 48 ad ed. D. 29.6.1 pr.: «qui dum captat hereditatem legitimam vel ex testamento, prohibuit testamentarium introire volente eo facere testamentum vel mutare, divus Hadrianus constituit denegari ei debere actiones denegatisque

Proprio intorno ai testamenti, negozi che per la loro importanza sono molto curati dai *patresfamilias*, si deve ritenere che nel tempo, pur nella varietà di denominazioni documentate, si sia creata una classe ‘specializzata’. Essa si avvaleva largamente di formulari, dei quali siamo edotti attraverso specifici ritrovamenti.

Occorre tuttavia precisare come la figura del notaio/intermediario, che non a caso si viene delineando in modo più definito nei secoli II-III d.C., non sia originariamente romana, ma si possa definire ‘importata’. Erano infatti soprattutto i popoli dell’oriente a fare ampio uso della documentazione scritta; fu a partire dalla *Constitutio Antoniniana* che i notai esistenti presso tali popoli cominciarono ad attrarre la propria attività nell’alveo del diritto romano⁴². Amelotti afferma espressamente che, da questo momento in poi, i notai si trovano a svolgere «una difficile attività d’intermediari». Per rimanere nel rispetto delle norme romane, comincia a farsi strada la prassi della clausola stipulatoria, scritta in greco. Attraverso l’inserimento, in greco, della formula ‘interrogato promisi’, il contenuto negoziale veniva trasfuso, almeno formalmente, in una veste espressiva che richiamava quella della *stipulatio* romana, in tal modo acquistando rilevanza per il diritto romano.

Per i testamenti, che richiedono un grado maggiore di formalismo, si cercano espedienti analoghi, anche se non sempre si riesce a raggiungere lo scopo. In generale, le maggiori difficoltà riguardano il valore da attribuirsi al documento: talvolta, infatti, le parti si rivolgono all’imperatore dichiarandosi certe dell’efficacia del documento rilasciato o ricevuto, sentendosi però opporre la necessità che la realtà dei fatti si provi anche per altra via (ad esempio, con la prova testimoniale⁴³).

In un simile contesto, l’attività di ‘mediazione’ in senso lato notarile opera su un doppio piano: quello della corretta confezione del documento secondo le norme locali, cui si aggiunge l’ormai necessaria mediazione tra l’ordinamento ‘estraneeo’ e quello romano.

ei actionibus fisco locum fore». Ulp. 3 fid. D. 36.1.3.5: «sed et si prohibuerit testamentarium introducere vel testes convenire vel mortem testatoris non defendit vel ex alia causa hereditas fisco vindicata est, aequae quartae quidem commodum ad fisco pertinebit, dodrans vero fideicommissario restitueretur». Call. 1 quaest. D. 48.10.15.6: «si quis duobus heredibus institutus adiecerit, ut, si alteruter heres sine liberis decessisset, ei qui superesset et liberos haberet hereditas redderetur vel, si uterque sine liberis decessisset, hereditas (deinde alia manu) scriptori testamenti restitueretur: placet testamentario poenam legis Corneliae remitti. Sed benignius est, ut etiam ea, quae supra scripta sunt, simili modo consequatur». Paul. lib. sing. ad sc. Lib. D. 48.10.22.10: «si testamentarius servo suo fideicommissam libertatem dederit, videamus, ne extra poenam sit, quoniam nullum ipsius commodum est: nisi ideo adscripserit, ut servus magno pretio redimatur ab eo et manumittatur». Come si vede, talvolta il testamentarius assumeva iniziative individuali, che alteravano il reale contenuto della volontà del testatore, il che poneva il problema delle eventuali sanzioni.

⁴² AMELOTI, *Alle origini*, p. 14; TALAMANCA, *Documentazione*, pp. 556 ss.; SIMON, *Studien*.

⁴³ Su di essa VINCENTI, *Duo genera*, pp. 107 ss.

Ed è proprio in questo torno di tempo, tra il II e il III sec. d.C., dopo un periodo di «caotica attività di scrivani più o meno competenti o incompetenti», che compare la categoria dei *tabelliones*.

Ulpiano usa per la prima volta il termine *tabelliones* in un passo tratto dal *De officio proconsulis*⁴⁴.

Ulp. 10 *de off. proc* D. 48.19.9.4-7: «moris est advocacionibus quoque praesides interdicere. Et nonnumquam in perpetuum interdicunt, nonnumquam ad tempus vel annis metiuntur vel etiam tempore quo provinciam regunt. 1. Nec non ita quoque interdicti potest alicui, ne certis personis adsit. 2. Potest et ita interdicti cui, ne apud tribunal praesidis postulet, et tamen apud legatum vel procuratorem non prohibetur agere. 3. Si tamen apud legatum prohibitus fuerit postulare, credo per consequentias ne quidem apud praesidem relictam illi postulandi facultatem. 4. Nonnumquam non advocacionibus cui interdicitur, sed foro. Plus est autem foro quam advocacionibus interdicere, si quidem huic omnino forensibus negotiis accommodare se non permittatur. Solet autem ita vel iuris studiosis interdicti vel advocatis vel tabellionibus sive pragmaticis. 5. Solet et ita interdicti, ne instrumenta omnino forment neve libellos concipiant vel testationes consignent. 6. Solet et sic, ne eo loci sedeant, quo in publico instrumenta deponuntur, archio [archivo] forte vel grammatophylacio. 7. Solet et sic, ut testamenta ne ordinent vel scribant vel signent».

In questo frammento troviamo l'esplicita elencazione delle attività che il *tabellio* è chiamato a svolgere: sebbene in negativo, come contenuto di una possibile interdizione, esse vengono identificate con la formazione di documenti, la redazione di libelli, l'autenticazione di testimonianze⁴⁵. E ancora, più sotto, con specifico riferimento ai testamenti, si parla di metterne in ordine le clausole, scriverli, firmarli. A questa figura di *tabellio* è attribuita, in età classica, un'effettiva dignità professionale, oltre che una competenza tecnica che finisce per caratterizzare l'intera categoria. Nel divenire del tempo, i *tabelliones* chiedono anche il riconosci-

⁴⁴ Sul testo si consultino, tra gli altri, GABBA - MOMIGLIANO - SCHIAVONE, *Storia*, p. 231; CARRATERRA, *Concezioni epistemiche*, p. 65; ARCHI, *Problemi*, p. 1560; WOJCIECH, *Die Stadtpräfektur*, p. 146. HONORÉ, *Ulpian*, p. 51 nota 144; CANNATA, *Qualche considerazione*, pp. 401 ss.; MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, II, p. 127 cita il passo nel contesto della ricostruzione del contenuto del *De officio proconsulis* ulpiano, con particolare riferimento alle indicazioni derivanti dai lessici del cosiddetto (pseudo)-Filosseno e del Cirillo (siamo tra il V e il VI secolo d.C.). Una delle fonti del Filosseno sarebbe, secondo Rudorff, proprio il *De officio proconsulis* ulpiano, ma si tratta di un'ipotesi non priva di criticità. Il nostro testo, chiarisce Marotta (p. 127 e nota 346), sarebbe da collegarsi alla voce *a ramulariis*, che potrebbe attagliarsi ai soggetti operanti a vario titolo nel foro; v., da ultimo, MAROTTA, *Tra Tiro e Roma*, pp. 9 ss.

⁴⁵ Sull'espressione *iuris studiosi* impiegata per i redattori di atti privati CANNATA, *Qualche considerazione*, p. 435. Vi accenna anche AMELOTI, *Le origini*, p. 15.

mento della propria posizione economica e svolgono la propria attività presso vere e proprie *stationes*⁴⁶.

Insieme a *tabellio* continua a trovarsi anche il termine *notarius*. Entrambi, nel periodo del dominato, vengono attratti nell'organizzazione burocratica e il loro ruolo si cristallizza, divenendo sempre più connesso con le esigenze di pubblicità degli atti.

6. *L'instrumentum e gli albori della funzione pubblica del notaio*

Coerentemente con quanto sopra accennato, nell'età del dominato la mediazione del *tabellio* è prevalentemente trattata dalle fonti sotto il profilo dell'attribuzione al documento del carattere di autenticità e di un valore 'quasi' pubblico: siamo nell'epoca dell'*instrumentum publice confectum*. La fonte emblematica è rappresentata da una nota costituzione di Leone, conservata in C. 8.17(18).11⁴⁷.

C. 8.17.11 «Imperator Leo: Scripturas, quae saepe adsolent a quibusdam secreta fieri, intervenientibus amicis nec ne, transigendi vel paciscendi seu fenerandi vel societatis coeundae gratia seu de aliis quibuscumque causis vel contractibus conficiuntur, quae idiochira graece appellantur, sive tota series eorum manu contrahentium vel notarii aut alterius cuiuslibet scripta fuerit, ipsorum tamen habeant subscriptiones, sive testibus adhibitis sive non, licet condicionales sint, quos vulgo tabularios appellant, sive non, quasi publice scriptas, si personalis actio exerceatur, suum robur habere decernimus. 1. Sin autem ius pignoris vel hypothecae ex huiusmodi instrumentis vindicare quis sibi contenderit, eum qui instrumentis publice confectis nititur

⁴⁶ CANNATA, *Aperçu*, p. 432: i *tabelliones* rappresentano il prototipo dei notai. Essi, di fatto, vanno per così dire a 'riempire il vuoto' lasciato dall'inaridimento della scienza giuridica.

⁴⁷ ARCARIA, *Per la storia*, pp. 183 ss. analizza alcune fonti nelle quali si discorre di testamenti resi pubblici, probabilmente attraverso il procedimento di *insinuatio*. Quest'ultima viene definita dall'autore come qualcosa di molto vicino a una registrazione o una trascrizione, successiva alla redazione del documento tabellionico o privato in senso proprio. In tal modo la *fides* del documento viene salvaguardata anche in caso di distruzione materiale del medesimo, come attestato in C. 6.23.32, una costituzione di Alessandro Severo che risponde al quesito di un privato: costui aveva ricevuto dal padre le tavole testamentarie perché fossero esibite in patria, con l'autorizzazione ad esibirle in provincia e a porre in essere le formalità di *insinuatio* secondo gli usi locali, avvalendosi per una nuova sigillazione di persone individuate sul posto, in assenza dei testimoni che avevano originariamente sigillato le tavole stesse. Da questa e altre fonti si desume lo snodarsi di «quel processo di crescente pubblicizzazione dei testamenti, certamente finalizzato ad una loro migliore conservazione, che [...] supportato ed incoraggiato dalle costituzioni imperiali, si era snodato lungo tutto il III secolo d.C.» (192); accenni all'*instrumentum publice confectum* in TALAMANCA, *Documento*, p. 553 (nt. 50 per la funzione della *completio* e per le differenze tra documento tabellionico occidentale e orientale); SCHIAVO, *Il falso*, pp. 8 ss. (sul nostro testo, p. 10 nota 29). MAS, *El documento* p. 246; BERNAD SEGARRA, *La pluralidad* pp. 78 s.; SCARCELLA, *La legislazione*, p. 212; DE BUJÁN, *Testigos*, pp. 24 ss.; ID., *Documentación*.

praeponi, etiamsi posterior dies his contineatur, nisi forte probatae atque integrae opinionis trium vel amplius virorum subscriptiones isdem idiochiris contineantur: tunc enim quasi publice confecta accipiuntur. * LEO A. ERYTHRIO PP. * <A 472 D. K. IUL. CONSTANTINOPOLI MARCIANO CONS.>»

Da qui in poi si rafforza la funzione probatoria del documento e la produzione normativa imperiale si volge copiosamente all'individuazione di regole volte a *imponere fidem* ad esso. Il documento tabellionico, come detto, si pone a mezza via tra quello pubblico e quello privato⁴⁸. Esempi di questa evoluzione sono la *comparatio litterarum*, cioè il confronto con altri scritti provenienti dalla medesima persona, e l'adduzione dei testimoni, che devono essere almeno tre⁴⁹. Nello stesso senso vanno l'*insinuatio* e le dichiarazioni negoziali davanti all'autorità.

Guardando a questa evoluzione nella prospettiva della mediazione, si può sottolineare l'emersione di un nuovo assetto della trasposizione scritta della volontà del privato: essa resta quasi sullo sfondo, assorbita dalle prevalenti istanze di pubblicizzazione dei documenti. Ciò non significa, però, che il profilo della volontà non esista del tutto. Si ricordano infatti, nell'epoca tra Leone e Anastasio, interventi imperiali volti a coinvolgere la responsabilità del *tabellio* per negozi illeciti da lui documentati⁵⁰. A costui vengono vietati la redazione scritta di traffici di eunuchi, le alienazioni di beni ecclesiastici, le cessioni di beni per ottenere protezione. In tal modo viene richiesta di fatto al *tabellio* una forma di vero e proprio controllo sugli atti privati.

Ma poiché certamente prevalgono, nelle testimonianze a nostra disposizione, le informazioni connesse alla 'burocraizzazione' dei *tabelliones*, data dalla loro organizzazione in una *schola* e dall'attrazione della categoria nella struttura dei *curiales*, possiamo affermare che il volto preminente della mediazione, nel periodo del dominato, sia quello del 'mettere in comunicazione' pubblico e privato. Per il momento di passaggio all'età giustiniana, un provvedimento di data incerta, attribuito a Giustino e Giustiniano (C. 4.21.16), affianca alle regole sulla scrittura materiale del documento anche l'attestazione da parte del *tabellio* dell'autenticità del documento da lui stesso confezionato. La mediazione qui appare

⁴⁸ AMELOTI, *Alle origini*, 29.

⁴⁹ *Ibidem*, 26.

⁵⁰ C. 4.42.2: «[...] poena gravissima statuenda adversus eos, qui hoc perpetrare ausi fuerint, tabellione videlicet, qui huiusmodi emptionis sive cuiuslibet alienationis instrumenta conscripserit [...]»; C. 11.54.1 *pr.*: «Imperatores Leo, Anthemius. Si quis post hanc nostri numinis sanctionem in fraudem circumscriptionemque publicae functionis ad patrocinium cuiuscumque confugerit, id, quod huius rei gratia geritur sub praetextu donationis vel venditionis seu conductionis aut cuiuslibet alterius contractus, nullam habeat firmitatem: tabellionibus, qui talia instrumenta perficere ausi fuerint, bonorum proscriptione plectendis, qui tamen scientes ausi fuerint huiusmodi instrumenta conscribere: vicis etiam vel possessionibus ad patrocinia confugientium publico vindicandis». AMELOTI, *Alle origini*, pp. 24 ss.

duplice: il *tabellio* è espressamente indicato, al contempo, come redattore e come 'controllore'.

La tendenza è segnata: più avanti nel tempo, si ricordano infatti alcuni provvedimenti giustiniani, nel segno di una sostanziale continuità con quanto appena ricordato.

Innanzitutto, C. 4.21.17 del 528: la costituzione si riferisce prevalentemente alla forma del documento, coinvolgendo anche regole relative alla redazione materiale dello stesso da parte del *tabellio*⁵¹; in particolare, l'imperatore fa dapprima riferimento alla *completio*, cioè al fatto che il *tabellio* chiede alle parti se il documento corrisponda alla loro volontà e attesta di aver compiuto tale richiesta, assumendosi la responsabilità per la forma e per il contenuto; ad essa segue l'*absolutio*, vale a dire il rilascio del documento, su cui però c'è incertezza interpretativa. Pare, infatti, che la prassi orientale fosse nel senso di procedere alla *absolutio* come atto di parte. In questo secondo caso, insomma, il documento veniva rilasciato direttamente dalla parte emittente⁵².

In piena età giustiniana, la Novella 44 (*De tabellionibus, ut protocolla dimittant in chartis*, anno 536), nell'ambito di una disciplina articolata dell'attività dei *tabelliones*, sanziona, tra l'altro, l'assenza del notaio e l'ingiustificata delega dell'attività ad altri. Affiora qui, in più di un punto, l'idea di un ruolo del *tabellio* volto a garantire un'assistenza efficace anche a chi non avesse la necessaria preparazione culturale per verificare la correttezza della riproduzione documentale della propria volontà⁵³.

⁵¹ C. 4.21.17: «Imperator Justinianus: contractus venditionum vel permutationum vel donationum, quas intimari non est necessarium, dationis etiam arrarum vel alterius cuiuscumque causae, illos tamen, quos in scriptis fieri placuit, transactionum etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa et postremo a partibus absoluta sint, ut nulli liceat prius, quam haec ita processerint, vel a scheda conscripta, licet litteras unius partis vel ambarum habeat, vel ab ipso mundo, quod necdum est impletum et absolutum, aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare: adeo ut nec illud in huiusmodi venditionibus liceat dicere, quod pretio statuto necessitas venditori imponitur vel contractum venditionis perficere vel id quod emptoris interest ei persolvere».

⁵² AMELOTI, *Alle origini*, p. 35 s. ricorda come, sulla scorta di questa interpretazione orientale dell'*absolutio*, qualche studioso abbia ritenuto di orientare nello stesso senso anche la lettura della costituzione in esame, ritenendo che *partibus* debba essere inteso come un complemento d'agente. In tal modo si uniformerebbe il contenuto del provvedimento giustiniano all'idea dell'*absolutio* di parte. Per TALAMANCA, *Documento*, p. 554, le testimonianze relative all'Oriente che pongono l'*absolutio* dopo la *completio* si riferiscono al lato sostanziale di quest'ultima, mentre quelle che invertono tale rapporto cronologico avrebbero riguardo al lato formale della *completio* stessa.

⁵³ TALAMANCA, *Documento*, p. 554 nota 42, nel riassumere il contenuto della Novella, sottolinea anche come essa testimoni la necessità che sia prevista per il *tabellio* una sorta di autorizzazione statale per esercitare la propria professione.

Connessa alla precedente è la Novella 66 dell'anno 538, la quale ribadisce la necessità di una *vacatio legis* di due mesi, prima dell'entrata in vigore delle relative disposizioni. La *ratio* di tale scelta sembra essere quella di voler 'suggerire' indirettamente al notaio di utilizzare quel lasso di tempo per prepararsi adeguatamente a svolgere il proprio compito. Sulla stessa linea si colloca la Novella 73, sempre del 538, dalla quale emerge la necessità che siano rafforzate le cautele nel caso in cui la parte sia illetterata. La valutazione di queste fonti dall'angolo visuale della mediazione assume connotati articolati, dal momento che occorre considerare separatamente gli aspetti inerenti alla forma e quelli relativi al contenuto, così come risulta da una serie di elementi concomitanti: nel senso di una possibilità non solo concettuale, ma anche concreta, di forme diverse di mediazione depono, ad esempio, il requisito della partecipazione al documento tanto dei *taboularioi* quanto dei testimoni, i primi che scrivano per la parte, i secondi che assistano.

Nella stessa Novella 73, Giustiniano stabilisce che il documento privato abbia valore probatorio soltanto se riconosciuto dalla parte contro la quale si vuole far valere, senza che si possa procedere alla *comparatio litterarum*.

Nell'assetto testimoniato dalle fonti di quest'epoca, è possibile scorgere quello che si potrebbe definire come uno scollamento tra scrittura materiale e attestazione di regolarità formale. A questo proposito, si potrebbero emblematicamente citare alcuni documenti di età giustiniana ritrovati in Egitto e in Palestina: essi sembrerebbero modellati su un archetipo comune, da identificarsi verosimilmente con quello del documento bizantino.

Tra questi sono particolarmente significativi quelli che contengono la *completio* notarile, cioè quell'attestazione della conformità alla volontà delle parti con cui il notaio si assume la responsabilità relativamente alla forma e al contenuto. Resta aperto l'interrogativo relativo a chi fosse l'effettivo redattore del documento, dato che, di fatto, la *completio* rappresenta l'unico elemento che rende nota la presenza del notaio. A questo proposito, infatti, Amelotti commenta: «se è il notaio a raccogliere la volontà delle parti e a dare loro una veste giuridica scritta, nulla di tutto ciò risulta dal contesto»⁵⁴. Una piccola luce sul punto potrebbe essere accesa da alcuni papiri ravennati di età pregiustiniana e giustiniana, ove il notaio dichiara in prima persona di aver scritto il documento su richiesta, alla presenza del venditore e con l'intervento dei testimoni⁵⁵. In generale, però, in Oriente il documento appare come atto di parte, certificato dal notaio e compiuto davanti a testimoni.

⁵⁴ AMELOTI, *Alle origini*, p. 55.

⁵⁵ *Ibidem*, pp. 59 ss. per la descrizione dei papiri ravennati, utile per un confronto con il documento bizantino, almeno fino al 554, data in cui la *pragmatica sanctio* estende la legislazione giustiniana anche ad Occidente.

7. *Osservazioni conclusive: una vicenda circolare*

Dopo questa breve rassegna, è giunto il momento di volgersi a qualche osservazione conclusiva. Il presente contributo ha inteso ripercorrere per punti salienti alcune tappe dell'evoluzione di quella che si potrebbe definire come 'funzione notarile' nell'arco temporale corrispondente al diritto romano. È indubbio come, in questa materia, rivestano ancora un ruolo di primo piano gli studi di Mario Amelotti: essi, pur successivamente ripresi da altri autori, rappresentano a tutt'oggi la più completa trattazione storica sul notariato, ed è per questo imprescindibile continuare a rinviarvi per una fotografia della vicenda notarile in tutti i suoi snodi essenziali. Dandosi allora per presupposta la trattazione del maestro genovese, in queste brevi note conclusive l'attenzione sarà limitata al solo aspetto che attiene al tema della mediazione: esso ha peraltro costituito fin da principio la linea portante della ricerca, guidando di fatto anche la scelta delle fonti richiamate.

Come si è già osservato, parlare di mediazione significa riferirsi ad un concetto multiforme, dai contorni non perfettamente definiti. A questa difficoltà si aggiunge il fatto che, come si è visto, per lungo tempo il diritto romano non abbia conosciuto un'attività notarile dai connotati specifici.

La figura del notaio, anzi, è sostanzialmente ignota al diritto dell'epoca più antica, tanto che non è dato rinvenire, nelle fonti, nemmeno una denominazione tecnica che vi si possa univocamente collegare. Per altro verso, però, fin dagli albori della storia di Roma l'esigenza di certezza delle negoziazioni (e non solo) appare come uno dei capisaldi del diritto. Si tratta, all'inizio, di una certezza racchiusa in formulari, appannaggio di una classe privilegiata di giuristi-pontefici, ma pur sempre concepiti in modo tale da garantire la corretta produzione dell'effetto giuridico. In questa fase la mediazione si manifesta in una prima configurazione attraverso il 'consiglio', da parte del pontefice, del formulario da utilizzare, per poi concretarsi, in un'altra forma, nell'assistenza di testimoni che diano evidenza alla correttezza della procedura.

Ma le diverse fasi di sviluppo, che si connotano anche per il peculiare intreccio delle fonti del diritto, permettono di declinare la mediazione in varie direzioni, individuando di volta in volta figure deputate a esercitarla. Così è mediatore il pretore, non soltanto nella predisposizione di alcuni contenuti negoziali, ma anche e soprattutto nel suo ruolo 'istituzionale' di gestore del processo: in quello per *legis actiones*, attraverso la funzione di attribuzione provvisoria della cosa litigiosa, ad esempio; in quello formulare, mediante la sua attività di assistenza alla redazione della formula e di organo pubblico che induce le parti a perfezionare il proprio assenso attraverso la *litis contestatio*.

La stessa giurisprudenza svolge un ruolo centrale di mediazione a favore dei privati, allorché individua le azioni esperibili o l'assetto negoziale più adatto nel

caso concreto; ma essa interagisce attivamente anche con il magistrato, contribuendo talvolta alla costruzione di azioni nuove.

Soltanto in età tardo-classica, con la definizione dei compiti del *tabellio* la mediazione non si presenta più come immanente all'ordinamento giuridico, ma viene affidata ad una specifica figura professionale. Questo processo va di pari passo con l'acquisizione di una sempre più definita funzione probatoria dei documenti, da un lato, e con l'attribuzione ad essi, per altro verso, di una rilevanza quasi pubblica. Anche in questo quadro, non è sempre chiaro se l'attività dei notai consista nella redazione materiale dell'atto, oppure soltanto nel 'sigillo' finale di esso. Le fonti, come si è visto, permettono di avallare entrambe le ipotesi. Pure in questa fase più tarda, peraltro, resta cruciale il ruolo dei testimoni, anche in sede processuale.

Volendosi tentare una sintesi di quanto fin qui tratteggiato, si dovrebbe affermare che nella realtà romana, più che rinvenirsi la presenza di mediatori, si possono individuare diverse, possibili manifestazioni di un 'principio di mediazione', in origine spersonalizzato, poi collegabile a più di un 'soggetto'.

Il concetto di mediazione si apprezza così in diverse sfaccettature: mediazione tra oralità e produzione dell'effetto giuridico, mediazione tra volontà effettiva e contenuto della riproduzione documentale, mediazione tra versione scritta dell'atto e funzione probatoria in ambito processuale, talvolta mediazione tra ignoranza della parte ed efficace redazione dell'atto, e ancora mediazione tra rilevanza privata e pubblica dell'atto stesso.

Da un altro punto di vista, la linea di sviluppo della mediazione non appare unidirezionale, ma, se così si può dire, 'circolare': al formalismo autoattestante del *ius civile*, rafforzato dai testimoni, abbiamo visto affiancarsi il diverso rapporto di forza tra forma e volontà rappresentato, ad esempio, da istituti come quello della *bonorum possessio*; ancora all'emersione della volontà può essere ricondotto il ruolo attivo dei redattori materiali (*notarii, scribi*), che operano come traduttori della volontà stessa, talvolta in aperta dialettica con le *nimiae subtilitates* dei giurisperiti; questo ruolo viene in parte raccolto dalla figura riconosciuta del *tabellio*, così come descritta da Ulpiano, ma da qui in poi la burocratizzazione e l'irrigidimento delle regole volte a conferire ai documenti la pubblica fede spostano di nuovo il *focus* su una perfezione 'esterna', fatta di adempimenti formali. In questo contesto l'attività del notaio/redattore come mediatore tra la volontà e la sua riproduzione in un documento, pur esistendo, rimane spesso nell'ombra. Come in una specie di paradosso – e sempre valutando questa idea con una certa elasticità, come una linea di tendenza e non come un dogma –, la parte torna ad apparire come la principale autrice del documento, anche se questo aspetto emerge solo a tratti nelle testimonianze a nostra disposizione: con i dovuti *distinguo*, si torna ad uno schema avvicicabile a quello dell'antico *ius civile*, nel quale la volontà viene manifestata dall'interessato e la correttezza di essa dipende da una

solida struttura formale. Quanto al 'notaio', inteso come mediatore, alla luce dell'*excursus* compiuto sembra potersi ritenere che il 'notaio'/persona rappresenti soltanto uno dei volti della mediazione, delineatosi in età relativamente tarda e connesso alla realtà complessiva del dominato (cristallizzazione delle fonti del diritto, burocratizzazione, attrazione della funzione in strutture di rilevanza pubblica).

BIBLIOGRAFIA

- B. ALBANESE, *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo 1982.
- M. AMELOTI, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975.
- ID., *Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I. Le forme classiche di testamento*, Torino 1966.
- ID., *Documentazione privata e prova: dall'epoca postclassica all'età giustiniana*, in *Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia*, III, Napoli 1984, pp. 1164-1172.
- ID., *Documentos y notario en la evolucion del derecho romano*, in «*Anales de la Academia Matritense del Notariado*», 29, 1990, pp. 133-146, ora in ID., *Scritti giuridici*, Torino 1996, a cura di L. MIGLIARDI ZINGALE, pp. 151-164.
- H.A. ANKUM, *Le tabellions romaines, ancêtres directs des notaires modernes*, in *Atlas du Notariat. Le notariat dans le monde. Huit siècles de notariat latin*, Deventer 1989.
- V. ARANGIO-RUIZ, *Intorno alla forma scritta del testamentum per aes et libram*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano e di storia del diritto di Verona (27-28-29 settembre 1948)*, III, Milano 1951, pp. 81-90, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli 1977, pp. 183-194.
- ID., *L'origine del testamentum militis e la sua posizione nel diritto romano classico*, in «*Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*», 18 (1906), pp. 157-196, ora in ID., *Scritti di diritto romano*, I, Napoli 1974, pp. 17-58.
- V. ARANGIO-RUIZ, G. BAVIERA, S. RICCOBONO, *Fontes iuris romani anteiustiniani*, III, Florentiae 1968.
- F. ARCARIA, *Per la storia dei testamenti pubblici romani: il testamentum apud acta conditum ed il testamentum principii oblatum*, in «*Studi per Giovanni Nicosia*», 1, Torino 2007, pp. 163-239.
- G.G. ARCHI, *La prova nel diritto del Basso Impero*, in «*Iura*» 12 (1961), pp. 1-23.
- ID., *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, in ID., *Scritti di diritto romano*, III, *Studi di diritto penale, studi di diritto postclassico e giustiniano*, Milano 1981, pp. 1487-1587.
- ID., *Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a Giustiniano*, in *Scritti di diritto romano in onore di C. Ferrini*, pubblicati dalla R. Università di Pavia, a cura di ID., Milano 1946, pp. 659-727.
- N. BELLOCCI, *La genesi della litis contestatio nel procedimento formulare*, Napoli 1965.
- L. BERNAD SEGARRA, *La pluralidad hipotecaria. Excepciones al principio de prioridad temporal en Derecho Romano y en el Derecho Civil español*, Madrid 2011.
- J.M. BLANCH NOUGUES, *Nuncupare heredem*, in «*Révue Internationale de Droits de l'Antiquité*» 47 (2000), pp. 123-149.
- A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino 2002.
- G. CAMODECA, *L'archivio puteolano dei Sulpicii*, I, Napoli 1992.

- ID., *Tabulae Herculanae. Edizione e commento*, Roma 2017.
- C.A. CANNATA, *Aperçu historique du notariat européen*, in *Scritti scelti di diritto romano*, a cura di L. VACCA, I, Torino 2011, pp. 427-441.
- ID., *Qualche considerazione sull'ambiente della giurisprudenza romana al tempo delle due scuole*, in *Scritti scelti di diritto romano*, a cura di L. VACCA, II, Torino 2012, pp. 401-437.
- A. CARCATERRA, *Concezioni epistemiche dei giuristi romani*, in «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*» 54 (1988), pp. 37- 65.
- A. CORBINO, *Mancipatio e pesatura*, in «*Index*» 45 (2017), pp. 379-400.
- G. COPPOLA BISAZZA, *Brevi riflessioni sulla funzione della mancipatio familiae*, in «*Iura*» 50 (1999), pp. 161-172.
- A.F. DE BUJÁN, *Documentación y notariado en Derecho Romano*, in «*Ruta Cicloturísticas del Románico*», 23 (2005), pp. 256-262.
- ID., *Testigos y documentos en la práctica negocial y judicial romana*, in «*Iura*» 55 (2003), pp. 21-47.
- I. DE FALCO, *I giuristi e il testamentum militis. L'orientamento di Iavolenus Priscus*, in «*Studia et Documenta Historiae Iuris*», 80 (2014), pp. 419-446.
- G. DEVOTO - G.C. OLI, *Vocabolario della lingua italiana*, Firenze 2007.
- E. GABBA - A. MOMIGLIANO - A. SCHIAVONE, *Storia di Roma: l'impero mediterraneo. La cultura e l'impero*, Milano 1992.
- C. GIACCHI, *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l'editto*, Firenze 2005.
- A. GUARINO, *Sull'origine del testamento dei militari nel diritto romano*, in «*Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*» 72 (1939), pp. 346-357.
- A. GUARINO, *La forma orale e la forma scritta nel testamento romano*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, 2 (1956), pp. 53-72, ora in *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli 1995, pp. 314-330.
- A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, Napoli 1968.
- A. HERNANDEZ-GIL, *El testamento militar*, Madrid 1946.
- T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002.
- N. IRTI, *Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico*, Napoli, 2020.
- M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I, München 1971.
- M. KASER - K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1997².
- O. LENEL, *Das Edictum perpetuum*, Leipzig 1927³.
- ID., *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig 1889.
- G.I. LUZZATTO, *Documento (Diritto romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 6, Torino 1960, pp. 84-85.
- ID., *Tabelliones*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 18, Torino 1971, pp. 1014-1015.
- D.A. MANFREDINI, *La volontà oltre la morte*, Torino 1991.
- V. MAROTTA, *Tra Tiro e Roma. Una nota biografica su Ulpiano*, in «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*», 84 (2018), pp. 9-43.
- ID., *Ulpiano e l'Impero*, I, Napoli 2000; II, *Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna tardoantica*, Napoli 2004.
- M. MAS, *El documento público extranjero en España y en la Unión Europea*, 2014.
- J. MEYER-HERMANN, *Testamentum militis. Das römische Recht des Soldatentestament. Entwicklung von den Anfängen bis zu Justinian*, Düren 2012.
- G. NICOSIA, *Il processo privato romano*, I, *Le origini*, Torino 1986.
- O. PIANIGIANI, *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, Roma 1907.
- G. PROVERA, *Prova, sentenza, appello in diritto romano*, in *Atti del colloquio romanistico-canonicistico (febbraio 1978)*, Roma 1979, pp. 391-399.

- G. PUGLIESE, *Actio e diritto subiettivo*, Napoli 2009 (ristampa dell'edizione Milano 1939).
- ID., *Il processo civile romano*, I. *Le legis actiones: corso di diritto romano*, Anno accademico 1961-1962, Milano 1962; II. *Il processo formulare*, Milano 1963.
- ID., *La litis contestatio nel processo formulare*, in «Rivista di Diritto Processuale», 6 (1951), pp. 37-64.
- F. PULITANÒ, *Cic. In Verrem 2.1.45.115 e l'origine della bonorum possessio*, in *Atti del II Convegno sulla problematica contrattuale in Diritto Romano (Milano, 11-12 maggio 1995)*, Milano 1998, pp. 571-611.
- S. RANDAZZO, *Leges Mancipii. Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, Milano 1998.
- S. ROMEO, *Dal procedimento al processo. I percorsi della iurisdictio tra azione e diritto*, in «Teoria e Storia del Diritto Privato», 13 (2020), all'url https://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/wp-content/uploads/2021/12/2020_Contributi_Romeo.pdf.
- M.G. SCACCHETTI, *Notaio nel diritto romano*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, 12, Torino 1995, pp. 241-247.
- V. SCARANO USSANI, *Il testamentum militis nell'età di Nerva e Traiano*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche», Napoli 1983, pp. 187-197.
- A. SCARCELLA, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997.
- A. SCHERILLO - F. GNOLI, *Il testamento. Corso di diritto romano*, Milano 1999.
- S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione*, Milano 2010.
- F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, traduzione italiana a cura di G. NOCERA, Firenze 1968.
- F. SCOTTI, *Il testamento nel diritto romano. Studi esegetici*, Roma 2012.
- D. SIMON, *Studien zur Praxis der Stipulationsklausel*, München 1964.
- A. SPINA, *Ricerche sulla successione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola*, Milano 2012.
- M. TALAMANCA, *Documentazione e documento (Diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, 13, Milano 1964, pp. 556-561.
- ID., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.
- ID., *Processo civile (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, 36, Milano 1987, pp. 1-79.
- F. TERRANOVA, *Ricerche sul testamento per aes et libram (Il ruolo del familiae emptor con particolare riguardo al formulario librare)*, Torino 2011.
- L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Torino 1989.
- ID., *Metodo casistico e sistema prudenziale*, Padova 2006.
- U. VINCENTI, *Duo genera sunt testium*, Padova 1989.
- P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1967².
- L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953.
- K. WOJCIECH, *Die Stadtpräfektur im Prinzipat*, Bonn 2010.

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data dell'ultima consultazione: 11 novembre 2021.

TITLE

Alle origini del ruolo di mediazione del notaio

The origins of the notary's role of mediation

ABSTRACT

Il contributo compie una ricognizione cronologica della mediazione nel diritto romano: dal ruolo prevalente del formalismo negoziale dell'età arcaica si passa all'emersione, nell'età classica, di diverse figure di mediatori, per poi giungere, in epoca postclassica e giustiniana, alla definizione di un sistema di regole di redazione dei documenti. Ciascuna di queste epoche è caratterizzata da un diverso equilibrio tra volontà delle parti, funzione della mediazione e intervento dei testimoni.

The essay makes a chronological recognition of mediation in Roman law: starting with the prevailing role of the negotiating formalism in the archaic age we then find, in the classical age, different figures of mediators, and then arrive, in the postclassical and Justinian age, to the creation of a system of rules for drafting documents. Each of these ages is characterized by a different balance between the will of the parties, the function of mediation and the intervention of witnesses.

KEYWORDS

Notaio, mediazione, formalismo, documento

Notary, Mediation, Formalism, Document

**L'attività di mediazione del notaio
nella *Summa* di Rolandino**

di Alessandra Bassani

in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Italia

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788891930941

ISBN (edizione digitale) 9788891931177

DOI 10.17464/9788891931177_03

L'attività di mediazione del notaio nella *Summa* di Rolandino

Alessandra Bassani
Università degli Studi di Milano
alessandra.bassani@unimi.it

1. *Il notaio mediatore negli atti mortis causa: voluntas e solemnitates*

Il diritto è sistema, astrazione, concettualizzazione. Solo attraverso tali processi intellettuali esso può svolgere il proprio ruolo ordinante garantendo equità e giustizia.

In particolare nelle città medievali l'attività di traduzione/mediazione svolta dal notaio si pone nel gap tra il disordine della vita e lo schema del giurista: tra la vita vera e la rarefazione giuridica c'è il notaio, perché è nelle sue mani e sulla sua pergamena che la vita diventa istituto giuridico¹.

La storiografia giuridica si è occupata in modo approfondito dell'attività di mediazione fra realtà e forma giuridica svolta dai notai attraverso la partici-

¹ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, p. 484: «Il dato più significativo che affiora dalla lettura di queste prescrizioni è quello concernente il ruolo tutt'altro che passivo assegnato da Rolandino al notaio. Figura dinamica fin dall'alto medioevo, in piena età comunale gli si addice ancor di più il rango del protagonista, che vediamo all'opera ora come garante dell'autenticità e della regolarità dell'atto, ora come consulente giuridico del testatore, al quale va suggerita la formula più adatta a tradurre per iscritto la sua volontà». GIANSAnte, *I notai bolognesi* e un vasto e articolato affresco in TAMBA, *Una corporazione*.

zione al processo, la stesura dei testamenti, il confezionamento dei contratti, in particolare a proposito delle opere di Rolandino².

Tale ruolo di raccordo fra la vita e la pergamena si esplica in modo assai diverso a seconda che la mediazione operata dal notaio si applichi ad atti *mortis causa*, come i testamenti, o ad atti *inter vivos*, come i contratti.

Un uomo che si accinga a fare testamento, che entri in questo che è stato definito «spazio esistenziale, oltre che giuridico»³ è posto di fronte alla propria morte, perciò il testamento è un atto di fede, e di speranza⁴, che per avere qualche effetto nel reale deve assumere una forma 'cogente', attraverso le corrette *solemnitates*, cioè una forma che abbia in sé stessa la forza di imporre la volontà che il *de cuius* vi ha riversato⁵.

L'aspetto patrimoniale e quello emotivo trovano in questo atto una sintesi particolare che si deve tradurre in una forma: il notaio assicura, garantisce, rende eterna la *voluntas* di colui che non esiste più, o almeno tenta di farlo.

Questa tensione mi ha colpito: vi è un continuo andare e tornare tra la volontà del testatore e la tecnica del notaio che ben si esprime nelle parole con le quali Giovanni di Matteo Corsini chiude, nel 1430, la stesura delle sue ultime volontà affidandone la redazione al notaio Domenico d'Arigo Mucini: «E al detto ser Domenico die' licenza distendesse detto testamento con quelle parole a lui piacesse più e meno, non uscendo dal tenore di detta mia volontà»⁶

C'è una tensione evidente in questa frase scritta dal Corsini: da un lato il notaio viene lasciato libero di usare le parole, cioè le *solemnitates*, che la sua sapienza legale ritiene più adatte, dall'altra, quasi il testatore non si fidasse del tutto, c'è la raccomandazione di non tradire la sua *voluntas*.

Le «parole che al notaio piacessero» *vs* il tenore della «volontà del testatore».

² Il riferimento è in particolare ai saggi PADOA SCHIOPPA, *Profili del processo civile*; MASSETTO, *Osservazioni in materia di contratti*; DI RENZO VILLATA, *Il volto della famiglia*; SARTI, *Publicare - Exemplare - Reficere*; STORTI STORCHI, *Compromesso e arbitrato*; CHIODI, *Rolandino e il testamento*; SINISI, *Alle origini del notariato latino* tutti pubblicati nel volume su Rolandino e *l'ars notaria* curato da Giorgio Tamba nel 2002. Sulle opere che Rolandino ha dedicato agli atti *mortis causa* v. in particolare CHIODI, *Rolandino e il testamento*, pp. 466-477 e pp. 575-582 dell'*Indice delle fonti*.

³ GIANANTE, *Male ablata*, p. 215.

⁴ DI RENZO VILLATA, *Ai margini della mostra*, p. XLVIII: «Essi sono anche uno strumento per dare uno sguardo retrospettivo alla propria esistenza e fare un bilancio del vissuto guardando al futuro: si pensa alla morte ma anche al destino di chi continuerà dopo di noi la sua esistenza, anello della catena della vita che si sviluppa attraverso le generazioni, proiezione di noi in un domani, di cui forse non vedremo la luce».

⁵ Testimoniano questa commistione fra elemento patrimoniale ed emotivo le arenghe poste in apertura degli atti di ultima volontà: ZAGNI, *Osservazioni sulle subscriptiones*; MOSIUCI, *Le arenghe nei documenti privati*; BARTOLI LANGELLI, *Il regista Urso*; DI RENZO VILLATA, *Ai margini della mostra*, p. XLIX e bibliografia a n. 6. Un sintetico percorso sulle forme testamentarie nei formulari notarili in SINISI, *Forme testamentarie*.

⁶ *Il libro di Ricordanze*, p. 133. Corsini stese l'atto nel 1430 annullando *in toto* quello precedente del 1423: v. *ibidem*, p. 122.

Che tale sia il fulcro dell'attività di mediazione del notaio e il punto dove noi giuristi possiamo apprezzarla si coglie chiaramente nella vicenda che ha per protagonista il notaio Tealdo studiata da Marta Calleri: la lettura dell'atto in presenza del testatore Caracosa de Predi è fondamentale, è il fulcro della sottoscrizione, tanto che in assenza della rilettura, resa impossibile dalla morte improvvisa di Caracosa, Tealdo si rifiuta di sottoscrivere il testamento⁷, perché manca quel momento in cui la *voluntas*, riletta dal notaio e confermata dal moribondo, viene assunta dal notaio stesso che la prende nelle sue mani e ne diventa responsabile: questo passaggio deve avvenire in modo diretto, *vis à vis*, tra lui e il suo cliente ed è il nucleo del suo lavoro, che si sostanzia in un rapporto personale, si potrebbe quasi dire intimo.

Rolandino riflette sulla *voluntas* del testatore⁸: il cliente che riversa i suoi desideri nelle orecchie del notaio quando è perfettamente *compus sui* e ha potuto riflettere con calma su ciò che desidera avvenga dei propri beni dopo la sua morte non crea problemi al professionista quanto all'accertamento della sua volontà. Si tratterà di comprendere come e in quali forme sia più conveniente e sicuro realizzare tali desideri: quale la forma testamentaria più adatta, quali le clausole più sicure, quali e quanti i testimoni.

Ma nel momento in cui un notaio viene chiamato al capezzale di un malato per confezionarne il testamento e si trova di fronte una persona spaventata, forse confusa, che magari fino a quel momento non aveva riflettuto sull'assetto che desiderava dare ai propri beni, il problema della corretta formazione della sua volontà si pone al professionista attento.

Gli aspetti da considerare in questo caso sono due, strettamente intrecciati: il primo consiste nel verificare, anche con l'aiuto di un medico, se il testatore sia 'nel pieno delle proprie facoltà', se ciò che afferma non sia dettato dalla debolezza e dalla confusione mentale indotte dalla malattia. Il secondo profilo, più delicato, attiene alle influenze, più o meno forti, che dai parenti o da altri interessati possano provenire per indirizzare il testatore in un senso piuttosto che in un altro. In casi come questo, accertato che il malato, pur prostrato, è lucido, non può rientrare fra i compiti del notaio fare da arbitro in dispute familiari e correggere le volontà espresse dal cliente, pur se influenzato da amici e parenti: potrà consigliare, mettere in guardia, indurre a riflettere, proporre soluzioni alternative ma il suo compito è realizzare la *voluntas* del testatore, per male indirizzata che sia.

⁷ CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante*, p. 75: «loqui non potuit neque testamentum sive ultimam voluntatem non potuit confirmare ... unde dictus scriba noluit predicta que superius scripta sunt testare»

⁸ Tralascio qui il punto sull'accertamento dell'identità del testatore, un problema comunque tutt'altro che scontato nel contesto medievale e considerato con attenzione da Rolandino, v. CHIODI, *Rolandino e il testamento*, pp. 483-484, in particolare sull'accertamento dell'identità del testatore n. 40 dove vengono riportate le disposizioni dello Statuto bolognese coevo.

Diverso è il discorso qualora da parenti e amici si giunga ad usare la violenza, per esempio non consentendo l'accesso dei testimoni o del notaio stesso al luogo dove si trova il moribondo per impedirgli materialmente di fare testamento.

Il tema della violenza esercitata sulla volontà del testatore era ben presente ai glossatori, che tuttavia non avevano opinioni conformi, e colui che annoterà e completerà l'opera rolandiniana, Pietro d'Anzola, se ne occuperà a fondo, considerando proprio l'ipotesi che l'erede *ab intestato* non consenta al *de cuius* di fare testamento, nel qual caso deve venir diseredato⁹.

Questo tema interessa poco Rolandino¹⁰: il *princeps notariorum* preferisce occuparsi dell'istruzione dei notai 'sempliciotti' (parla proprio di *tabellionum insensata simplicitas*), ma potremmo dire anche superficiali, sciatti, che si fidano degli amici del testatore per accertarne l'identità e verificarne i desideri, mentre il notaio coscienzioso, e che conosce il suo mestiere, deve verificare con scrupolo non solo la sua identità ma anche che la sua volontà non sia offuscata dalla malattia o dalla senescenza.

Ciò da cui Rolandino vuole proteggere il testatore, più che la violenza di parenti e 'amici', è la superficialità e l'imperizia dei notai. È interessante sottolineare l'aspetto 'materiale' delle istruzioni che Rolandino impartisce ai suoi colleghi meno scrupolosi: quel curare che la stanza dove giace il testatore ammalato sia illuminata quando i testimoni vi entrano, l'attenzione a farlo sedere e a fargli pronunciare alcune parole, così che essi possano verificare la sua identità e che sia ancora in condizioni di non totale prostrazione nel momento in cui vengono rilette le sue *voluntates*¹¹.

Fra i doveri del notaio hanno poi grande parte l'attenta selezione dei testimoni, che devono essere almeno sette secondo le formalità del diritto romano, ed anche

⁹ *Ibidem*, pp. 480-481 e n. 35.

¹⁰ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, pp. 479-484, in particolare pp. 480-481: «L'incidenza della violenza sulla validità di un testamento è problema che a Rolandino interessa poco approfondire: ci penserà Pietro d'Anzola a colmare la lacuna prospettando un caso particolare risolto attingendo, come sua abitudine, al pensiero del proprio maestro Francesco d'Accursio, di cui è fervido divulgatore» e n. 34.

¹¹ ROLANDINO, *Flos testamentorum, Quid sit testamentum, et unde dicatur*, f. 240v: «Igitur acutus tabellio intret ad ægrum, et audiet verba plurima, et aliquando repeti faciat, ut bene videat, si ex compoti mente procedant. Non tamen impedimento est si illius egri balbutientis, et somnolenti lingua: verba determinate non proferat, dummodo ex intellectu sano procedere videatur, ut C. de testamentis l. quoniam. Senium vel ægritudo corporis synceritatem mentis tenentibus testamenti factionem certum est non auferre, ut C. qui testa. fa.pos. l. senium. Procuret etiam tabellio un scripto testamento: et uocatis testibus aperiatur fenestra vel accendatur candela, et si possit sedeat æger, et coram testibus aliqua uerba loquatur, ut eum uideant et cognoscant testes, et perpendatur eum sanæ mentis esse. Consulo autem cuiilibet tabellioni fideliter ut nullius ultimam voluntatem scribat, si uel eum notum non habeat uel saltem adhibeantur testes quorum eum aliqui cognoscant: quibusdam enim tabellionibus turpiter super hoc illusum audiui». V. CALLERI in questo volume.

il rigore nelle procedure di convocazione degli stessi, sia nel caso di testamento nuncupativo che di quello *in scriptis*, che il maestro tratta con una certa attenzione nel *Flos*¹².

Rolandino, come i legisti del resto, non deflette da tale severità neanche considerando le due decretali che Alessandro III ha scritto nella seconda metà del XII secolo e che sanciscono la sufficienza di due testimoni¹³: «il minor rigore formale del diritto canonico (la cui interpretazione aveva sollevato molti problemi) e di alcuni statuti è passato sotto silenzio»¹⁴, anzi la raccomandazione è quella di rogare un numero maggiore di testimoni rispetto ai sette previsti, per tutelarsi nel caso di indisponibilità di qualcuno¹⁵.

Già in relazione a questa tipologia di atti il rapporto totalmente fiduciario tra cliente e notaio emerge con chiarezza: la delicatezza del ruolo svolto si unisce alla tecnicità del bagaglio professionale in un modo che esonda dalla sfera prettamente giuridica. Non è solo di un professionista che il testatore ha bisogno, ma di un esperto giurista che abbia a cuore i suoi interessi, e i suoi sentimenti in certi casi, quanto un fratello o un amico, e purtuttavia sappia rimanere neutrale rispetto all'assetto patrimoniale che il suo cliente vuole disegnare nel testamento, progetto che potrebbe risultare sgradito ai parenti o agli amici più vicini, i quali spesso nutrono aspettative sull'assetto del patrimonio che si configurerà dopo la morte del testatore.

Ma gli atti *mortis causa* osservati da questa angolazione restituiscono un'immagine solo parziale del campo di forze di cui il notaio era il fulcro in epoca medievale¹⁶.

Se studiamo la sua attività sotto la lente della mediazione il solo aspetto giuridico ci restituisce infatti un'immagine mutila: più si approfondisce il ruolo di questo 'agente' giuridico più se ne intravedono le potenzialità euristiche rispetto alla complessità del mondo medievale. Se lo studio dei testamenti rivela le istanze e le contraddizioni che attraversavano il mondo emotivo, familiare e sociale con il quale il notaio entrava in contatto e che egli ci restituisce attraverso i documenti,

¹² CHIODI, *Rolandino e il testamento*, p. 485: «Il testamento *in scriptis* rimane comunque una specie all'occorrenza fruibile e Rolandino, nel *Flos*, a differenza che nella *Summa*, non lo trascura, pur essendo convinto della sua minore frequenza, e lo descrive con una certa minuzia». V. ROLANDINO, *Flos testamentorum, De testamento in scriptis*, ff. 266r-267r; SINISI, *Forme testamentarie*.

¹³ X.3.22.9 e 10 (= Comp. I.3.22.9 e 10). Si veda la sintetica ricostruzione di SHEEHAN, *The Will*, pp. 120-135; MIGLIORINO, *In terris ecclesiae*, pp. 145-175 e in particolare pp. 147-149; PADOVANI, *Le fondamenta giuridiche*, pp.180-183; CHIODI, *L'interpretazione del testamento*, pp. 537-556 e CONDORELLI, *Sul ruolo*, pp. 55-92.

¹⁴ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, pp. 485-486, in particolare per la citazione p. 486; BASSANI, *A Coffin for the Will*, pp. 233 e 243.

¹⁵ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, p. 486 e n. 50.

¹⁶ Utili le osservazioni di RAVA, *Volens in testamento vivere*, pp. XV-XVIII.

ove si guardi ad altre tipologie di atti, come i legati, si può scorgere una complessa rete spirituale e culturale che sta al fondo della società medievale, che la sostiene e la innerva, e che rischia di non essere colta ove non la si osservi con le giuste coordinate.

In questo senso sta attirando sempre più l'attenzione degli storici un aspetto dell'attività del notaio che lo avvicina oserei dire al confessore: mi riferisco ai legati per la restituzione di cose acquisite illecitamente, i *male ablata*¹⁷. Tuttavia anche la chiave di lettura spirituale, culturale e religiosa per interpretare questi atti rischia di non essere esaustiva: un volume edito nel 2019 nella collana dell'École Française de Rome lo dimostra chiaramente e invita gli storici, come anche gli storici del diritto, ad ulteriori approfondimenti¹⁸.

Nei saggi raccolti viene messa a tema in modo chiaro la connessione inscindibile fra la sfera spirituale e quella economica. Lo strumento dei legati testamentari è indispensabile per creare un equilibrio tra la vita terrena e ultraterrena, che costituisce una dimensione immanente per l'uomo e la donna medievale, come l'aria che respirano, e il notaio è un agente indispensabile per garantire tale fondamentale equilibrio.

Proprio Rolandino è figura centrale di questo complesso intreccio religioso, culturale ed economico: ci siano guida in questo panorama di ardua decifrazione per lo studioso contemporaneo le interessanti riflessioni sul proemio dello statuto dei cambiatori bolognesi studiato da Giansante. Nel proemio steso da Rolandino già in giovane età notai e cambiatori sono il fulcro dell'architrave che regge la società comunale: costituiscono la spina dorsale di un organismo, la *civitas*, in cui credo religioso, retaggio culturale, alacrità economica, etica professionale e impegno politico sono correlati e inscindibili l'uno dall'altro come gli aspetti della personalità di un organismo vivente¹⁹.

¹⁷ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, pp. 493-496 e GIAN SANTE, *Male ablata*, pp. 183-191, in particolare sulla funzione delle restituzioni pp. 189-191.

¹⁸ GAULIN, *Introduction*, p. 2: «... nombreuses études ont conforté l'idée d'une société médiévale où le crédit (sous des formes multiples) structure les comportements économiques et les relations sociales. Déjà documenté dans l'Occident du haut Moyen Âge, le crédit devient, à partir du XII^e siècle, l'un des motifs du recours plus fréquent à l'écrit, et en particulier à l'écrit notarial. Mais son intense développement ne saurait être étudié en lui-même et sans tenir compte de son interaction avec d'une part l'action de l'Église qui définit et sanctionne le *crimen usurarium* et d'autre part avec des constructions politiques fondées sur des critères d'appartenance parmi les quels les comportements économiques jouaient un rôle important».

¹⁹ GIAN SANTE, *L'usuraio onorato*, pp. 51-77 e TODESCHINI, *I mercanti e il tempio*, pp. 89-185 ed anche ID., *Restituire*, p. 19: «Poiché ogni atto economico ha un significato che va oltre quello particolare della relazione interindividuale, anche la restituzione dev'essere intesa, più che come comportamento mirato a ristabilire l'equilibrio astratto di un "corpo" sociale virtuale, come una prassi reale il cui obiettivo è di migliorare il sistema delle relazioni economiche e civiche all'interno di un "corpo" ben preciso che è quello di una *res publica* specifica».

L'attività di prestito ad interesse fu strumento di arricchimento noto e regolato a Bologna per tutto il Duecento ma vivacemente deplorato soprattutto da parte degli ordini monastici francescano e domenicano²⁰. La Chiesa si occupò intensamente del problema delle usure producendo in particolare alcuni canoni, in occasione del III Concilio Lateranense (c. 25) e del II Concilio di Lione, con i quali venne delineata una disciplina severa che escludeva gli *usurarii manifesti* dalla comunione dell'altare e proibiva la loro sepoltura in terra consacrata, con tutto quello che ciò significava per la vita ultraterrena dell'usuraio defunto e per quella terrena dei familiari, devastata dallo scandalo e dalla vergogna²¹. La proibizione della sepoltura cristiana, veniva specificato nella disciplina dei canoni lionesi, era disposta anche per quegli usurai che avessero dato disposizioni per la restituzione delle somme illecitamente lucrate ma non avessero predisposto tutto quanto era loro possibile per far sì che il maltolto venisse effettivamente restituito: i legati che fossero stati redatti privi delle disposizioni necessarie a realizzare la riparazione dei torti commessi in vita venivano dichiarati invalidi²².

La professionalità dei notai veniva quindi coinvolta pesantemente nel destino ultraterreno del suo cliente 'malfattore' ma ne dipendevano anche l'onore e il benessere sociale ed economico dei parenti che restavano e degli altri aventi causa, corresponsabili della *restitutio*: da ciò derivavano problemi giuridici, oltreché morali, ampiamente dibattuti²³.

Il tema aveva poi un forte impatto in altre molteplici direzioni, perché il reimpiego della ricchezza prodotta illecitamente non rimbalzava solo all'interno delle mura domestiche ma circolava in tutta la *societas christiana*, per lo meno a livello della comunità cittadina. La ricchezza per poter essere eticamente approvata 'doveva' venir reimpiegata, per i poveri, per la cultura, per la *pietas*, per il benessere della comunità e per la sua bellezza artistica: il dovere della restituzione imponeva che, là dove non potevano venir individuati dei precisi beneficiari, il 'maltolto'

²⁰ GIANANTE, Male ablata, p. 189: «Osessivamente ribadita in tutte le opere economiche dei maestri francescani e domenicani, l'inseparabilità della proprietà del denaro dal suo uso chiudeva irrimediabilmente ogni spazio alla possibile legittimazione del prestito a interesse» e RAVA, *Introduzione*, p. XVI: «Alla formazione di questa nuova concezione del testamento contribuirono potentemente gli ordini mendicanti e l'elaborazione dei canonisti. Gli ordini mendicanti svolsero un ruolo centrale e propulsivo nel promuovere coscientemente e programmaticamente, in aperto conflitto con il clero secolare, la pratica testamentaria, intesa come salvezza dell'anima».

²¹ GAULIN, *Introduction*, p. 3: «En effet, les relations entre créanciers et débiteurs sont aussi à replacer dans la problématique plus vaste de l'appartenance des acteurs du crédit à un corps politique. Que l'on se situe à l'échelle du village, de la ville, de la principauté, du royaume, ou de la chrétienté tout entière, le crédit a pu être, selon les cas, source d'inclusion ou d'exclusion sociale». Un esempio eclatante della pressione esercitata dalla 'cattiva reputazione' di usuraio del *de cuius* sulla famiglia nella *quaestio* esaminata da CONDORELLI, *L'usuraio*, pp. 222-223.

²² *Ibidem*, pp. 215-219. Sulla tradizione testuale dei due canoni lionesi v. n. 24.

²³ GIANANTE, Male ablata, pp. 191-195.

fosse destinato alla beneficenza, alle opere di sollievo comunitario come gli ospedali, alla costruzione di edifici utili e al contempo artisticamente significativi. La famiglia dell'usuraio defunto era tenuta a riscattare la peccaminosa origine del proprio benessere investendo parte dell'eredità in favore della comunità²⁴.

Per tutti questi motivi coloro che si arricchivano con questa attività utilizzavano i legati *pro anima* per lavare la propria coscienza e presentarsi candidi all'incontro con il Padreterno.

Delle possibili soluzioni al problema di coscienza dei prestatori di denaro a interesse si erano già occupati i formulari di Ranieri e Salatiele²⁵ ma non con la consapevolezza con cui il problema viene trattato da Rolandino: all'altezza cronologica in cui egli scrive non è più tempo di ipocrisie: anche la sua vicinanza alla spiritualità domenicana²⁶ avrà certamente giocato un ruolo nella scelta del notaio 'docente' di non nascondere più il tema dell'usura sotto la generica formula del legato *pro anima*²⁷.

Rolandino dedica una particolare attenzione ai legati per la restituzione dei *male ablata* perché sua «costante preoccupazione è quella di far conseguire al testatore la salvezza dell'anima. La liberazione del testatore dipende dalla mediazione del notaio»²⁸ perciò dal primo tipo di legato, in cui i vessati sono pochi e le cifre definite, che potrà essere istituito con una formula semplice, si passa a quello in cui il testatore sa di aver compiuto nel tempo così tante estorsioni da

²⁴ *Ibidem*, pp. 190-191. RAVA, Volens in testamento, p. 138: «La Chiesa, per mettersi al riparo dalle conseguenze derivanti da tale colpa, ammetteva che le somme illecitamente guadagnate o delle quali non si conosceva l'esatta provenienza potessero essere convertite ad altri usi nel caso in cui non fosse possibile risalire a tutte le parti lese per provvedere al risarcimento del maltolto, investendo genericamente i *male ablata* e gli incerti nell'esercizio di buone azioni».

²⁵ GIANSAnte, Male ablata, pp. 198-199 e *Id.*, *Restituzioni*, pp. 96-97.

²⁶ GIANSAnte, Male ablata: «Viciniissimo per tutta la sua vita alla spiritualità mendicante, e in particolare a quella domenicana ...» tanto da istituire il convento di S. Domenico proprio erede universale nel suo secondo testamento del 13 agosto 1297: v. TAMBA, *Rolandino nei rapporti familiari*, pp. 111-114.

²⁷ GIANSAnte, Male ablata, pp. 198-201, in particolare p. 201: «Rolandino si dimostra pronto a recepire i principi e giuridici della tradizione teologica e dei canoni sul tema delle restituzioni e a tradurli in sapienti linee operative, in strumenti efficaci di orientamento per la professione: i consigli in materia di restituzioni riservate e il ruolo centrale attribuito alle *religiosae personae* nella destinazione dei *male ablata* incerti sono illuminanti in proposito». In un diverso contesto geografico, quello del vescovado astigiano, parallelo cronologicamente, PIA, *Le confessioni*, p. 111: «Centrale, per comprendere la portata dell'azione della Chiesa nelle dinamiche creditizie, risulta l'intervento dei vicari sulla gestione di usure e *male ablata*. La documentazione pervenuta (confessioni di usure certe e incerte; processi per inadempienze rispetto agli obblighi di restituzione: quietanze nei confronti di chi rispetta gli impegni; processi per contratti che nascondono condizioni usuarie) permette di analizzare la valenza politica ed economica del concetto di usura, categoria che consente di valutare la correttezza dei rapporti creditizi e di definire criteri di inclusione ed esclusione sociale».

²⁸ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, p. 493.

non poter ricordarle tutte. Spetterà ad esecutori appositamente scelti, individuare gli aventi diritto in base alle prove che essi stessi presenteranno.

A metà strada fra le due formule appena descritte ce n'è una escogitata da Rolandino per dare forma a una particolare *voluntas* del suo cliente usuraio: costui si vergogna così tanto di ciò che ha fatto che non desidera che il contenuto e il destinatario del legato finalizzato a restituire il maltolto siano descritti nel testamento, «propter timorem infamię». Secondo la formula suggerita da Rolandino il testatore descriverà perciò la persona (o le persone) destinataria della 'riparazione' e la cifra dovuta in una «cēdula mano sua vel alterius secreto scripta»: tale documento deve venir sigillato in presenza di due testimoni, che non sono a conoscenza del suo contenuto, e consegnato al confessore, o ad un'altra persona fidata. Nel testamento verrà istituito un legato a favore di questa persona, depositaria della cedola sigillata, che dovrà adempiere con discrezione alla volontà del defunto in essa descritta²⁹. Come si vede un complesso 'marchingegno' giuridico che fa convivere il segreto della confessione con la pubblicità del testamento: proprio in riferimento ai legati finalizzati a restituire i *male ablata* e alla scelta della formula più adatta è stato affermato che «è questo il punto in cui il ruolo del notaio si accosta più da presso a quello del confessore o del consigliere spirituale»³⁰.

2. *Il notaio mediatore nei contratti: voluntas dei contraenti e publica utilitas*

Nei contratti, soprattutto in un'epoca di tumultuoso sviluppo economico come il Duecento, il ruolo del notaio è meno intimo: si tratta di venire incontro ad esigenze pratiche ed economiche in continua trasformazione³¹. Qui l'opera di mediazione di Rolandino - che, non va dimenticato, fu figura centrale del notariato bolognese in molteplici campi: professionale, didattico, dottrinale, ma anche po-

²⁹ ROLANDINO, *Flos testamentorum, De legatis factis pro restitutione illicite acquisitorum*, ff. 260v-261r: «Circa restitutiones usurarum et aliorum quæ indebite acquisita sunt: quatuor solent casus contingere ex quorum quolibet et sua forma consurgit. (...) Secundus est quando testator personas, quantitates, res et causas illicitorum propter timorem infamię in testamento exprimi non uult forte: quia a communi suo, vel ab alijs personis ea ex turpibus causis extorsit. Et tunc solet habere ea notata, vel manu sua, vel alterius secreto scripta in aliqua cēdula quam confessori suo, vel alteri personę fidelis sigillatam exhibet coram duobus testibus: licet ignorantibus quid contineatur in ea quo facto in testamento dicitur. Item reliquit de bonis suis tali sacerdoti, uel tali priori centum libras soluendas et conuertendas in his, et circa ea quæ ei in secreto commisit». V. CHIODI, *Rolandino e il testamento*, p. 494 e GIANSANTE, *Male ablata*, p. 200 e ID., *La restituzione*, p. 96.

³⁰ GIANSANTE, *Male ablata*, p. 200 e CHIODI, *Rolandino e il testamento*, nota 63.

³¹ Utili indicazioni, anche bibliografiche, nel saggio di PIERGIOVANNI, *Notariato e rivoluzione commerciale*.

litico³² – agisce considerando fattori maggiormente legati alla *publica utilitas*, nel pieno rispetto di quel ruolo bifronte che ovunque, e in particolare a Bologna, il notaio gioca nella sua attività, come tutore di interessi privati e certificatore della *publica fides*³³.

I contratti di cui vorrei far cenno, il contratto di discepolato e quello di scrittura, sono già stati studiati da Gian Paolo Massetto nel volume dedicato a Rolandino curato da Tamba nel 2002.

Sono questi due contratti che illuminano aspetti fondamentali nelle città italiane, e in particolare nella Bologna del Duecento: da un lato infatti lo sviluppo delle corporazioni di mestiere e lo strutturarsi delle regole di accesso impongono che si presti attenzione alla forma in cui viene regolato il rapporto fra apprendista e maestro così che tutte e tre le parti siano tutelate, il membro dell'arte, il padre e, in parte, il figlio, dall'altra Bologna vive di *Studium* e l'attività di trascrizione dei testi del *Corpus Iuris* non è soltanto culturale e non riguarda solo colui che commissiona la scrittura di una copia del *Codex* o del *Digestum Vetus*, ma è un 'asset' economico fondamentale della città universitaria per eccellenza³⁴.

³² Una sintesi e un panorama bibliografico in BIROCCHI, *Rolandino Passeggeri*. Più estesamente PINI, *Un principe di notai* e TAMBA, *Rolandino nei rapporti familiari*. Il rapporto simbiotico fra Bologna, lo Studio e il notariato è stato illustrato efficacemente da ID., *Una corporazione*, pp. 13-41 (*ibidem*, p. 13: «Studio, comune e notariato operarono a Bologna in una situazione quasi di simbiosi») ma non costituiva un'eccezione: v. per un contesto geografico e politico assai diverso MANGINI, *Il notariato*, p. 15: «Se il collegio notarile della città lariana assunse, fin dal principio, una forte connotazione politica (nel senso etimologico del termine) che gli derivava dall'essere stato costituito come gruppo organizzato, in grado di svolgere un proprio ruolo sia all'interno degli officia amministrativi della città e del *districtus* sia, più in generale, della società comasca, ne consegue che le origini e le ragioni stesse dell'associarsi non possono costituire un autonomo oggetto di studio, ma vanno necessariamente correlate e in parte subordinate a questioni storico-istituzionali di più ampio respiro».

³³ Non è questa la sede per ricostruire i passaggi che hanno portato i notai a rivestire un ruolo fondamentale in relazione all'autenticità dei documenti nel Basso Medioevo. Pagine di sintesi particolarmente efficaci sotto il profilo storico-giuridico in SARTI, *Publicare*, pp. 624-648. Rimando per la completezza della ricostruzione, anche sotto il profilo bibliografico, ai densissimi saggi di DI RENZO VILLATA, *Per una storia*, in particolare pp. 15-45, per l'Italia centro-settentrionale, e di CONDORELLI, *Profili del notariato*, in particolare pp. 65-102, per il Meridione d'Italia.

³⁴ Negli ultimi decenni la storiografia ha osservato le città medievali con la consapevolezza che «Malgrado l'assenza di un centro ordinatore 'statale' quelle diversificate strutture istituzionali ridefinendo processualmente i propri obiettivi e le reciproche posizioni assicuravano tuttavia ordine, soddisfacimento degli interessi e comprensibilità alla società. E corpi, corporazioni, comunità erano parte attiva di tale agire. Facevano politica, poiché come politici erano immediatamente riconosciuti gli interessi collettivi» (MOZZARELLI, *Introduzione*, p. 4). A proposito del legame fra Bologna e l'*Alma Mater* la storiografia è assai vasta: per il profilo storico giuridico resta fondamentale, benché risalente, BELLOMO, *Saggio sull'Università* e v. anche PINI, *I maestri dello Studio* e ID., *La presenza*.

Per entrambe queste tipologie di contratto la tradizione notarile utilizzava lo schema della *locatio-conductio*, senza decidersi stabilmente fra le due alternative della *locatio operarum* e della *locatio operis*³⁵.

Nella prima tipologia locatore era il lavoratore, che dava in locazione i propri servigi – la *res locata* – mentre conduttore era colui che riceveva la prestazione, dirigeva il lavoro e pagava il corrispettivo. Per il secondo schema invece il proprietario di una *res*, il locatore, si impegnava a consegnarla a un lavoratore specializzato, il conduttore, che a sua volta si obbligava a raggiungere un determinato risultato, lavorando o trasformando la *res* (nel caso dello *scriptor* copiandola, nel caso del *magister* istruendo il garzone) in cambio di un corrispettivo, per restituirla poi al locatore: sul conduttore gravava quindi un'obbligazione di risultato³⁶.

A proposito del contratto di scrittura il contributo della categoria dei notai fu intenso: Salatiele, dopo averlo inquadrato nella prima stesura dell'*Ars notarie* nella *locatio operarum*, dove lo *scriptor*-locatore della propria opera si impegna a scrivere *totum Decretum* contro un compenso pattuito da parte dello studente, committente-conduttore, cambia la prospettiva nella seconda stesura e, come Ranieri da Perugia prima di lui, attribuisce allo *scriptor* il ruolo di conduttore, mentre lo studente committente diventa il locatore, così che «oggetto del contratto è quell' 'unum Decretum faciendum', che il conduttore 'promisit ei scribere manu propria', vale a dire lo *opus scripturae*, l'opera finita e che il pagamento della *merces* è effettuato dal locatore-committente al conduttore-*scriptor*»³⁷.

Rolandino inquadra il rapporto fra studente e scrivano nella *locatio operarum*: lo *scriptor*, locatore della sua opera di scrittura, promette solennemente di scrivere, per esempio, un *Digestum Vetus* e di perseverare fino all'ultimazione dell'opera. Il committente, conduttore, promette di pagare, in quattro rate, 40 lire bolognesi. Il *princeps notariorum* sceglie dunque di affidarsi allo schema per il quale lo *scriptor* presta la propria attività professionale, le proprie *operae*, in cambio di una mercede³⁸.

³⁵ La vicenda è stata approfonditamente ricostruita da MASSETTO, *Osservazioni*; v. anche BIRROCCI, *Autonomia privata*, pp. 102-113.

³⁶ Per un inquadramento generale della disciplina romanistica FIORI, *La definizione della locatio-conductio*.

³⁷ MASSETTO, *Osservazioni*, p. 258.

³⁸ ROLANDINO, *Summa*, I, Cap. V, *Instrumentum locationis operarum ad opus scripturæ faciendæ*, f. 119v: «Antonius promisit et convenit solenniter sine aliqua exceptione iuris vel facti se obligando Corra. pro se et suis hæredibus stipu. scribere sibi unum Digestum vetus in textu de tali forma et litera vel æque bona ut fecit, et scripsit in primo folio primi quaterni eiusdem Digesti. Quam quidem literam ostendit, et ad eius similitudinem formam obtulit, et convenit illud Digestum se scripturum, et etiam de meliori si poterit et sciverit, bonafide continuando bene diligenter, et fideliter dictum opus sine sui, vel alterius operis interpositione, usquequo dictum Digestum totum scriptum fuerit et completum. Et hoc pro .xl. lib. bo. de quibus contentus et confessus fuit idem Anto. se a dicto Corra. habuisse et recepisse .xx. lib. bono. Exceptioni sibi

Per valutare la scelta di Rolandino va innanzitutto considerato che una professione centrale nell'economia di una città è sottoposta a tensioni: da un lato ha un forte potere contrattuale e tende ad imporre le proprie regole nel mercato, dall'altro diventa oggetto di interesse e di controllo da parte della politica, per tutelare la *publica utilitas* che deriva da quell'attività: nel caso di Bologna la soddisfazione degli studenti e l'efficace produzione di strumenti indispensabili all'andamento delle lezioni universitarie, una delle principali, se non la principale, 'industria' cittadina.

Così la formula scelta da Rolandino può essere oggetto di valutazioni contrastanti³⁹. Da un lato tale scelta 'fotografa' un mutamento del ruolo dello *scriptor*: egli è ormai titolare di una bottega, nella quale in primo luogo vengono utilizzati strumenti dello *scriptor* e non il materiale scrittorio fornito dal committente, ed inoltre organizza il lavoro degli addetti così che i tempi di realizzazione dell'opera e la qualità del prodotto sono sotto il suo controllo; d'altro canto però la *locatio operarum* rimane pur sempre uno schema che aveva trovato origine nella locazione dello schiavo, i frutti del cui lavoro andavano a vantaggio del conduttore, il committente: tale 'tipo' contrattuale perciò garantiva, anche con mezzi coercitivi, il completamento del lavoro, pur in presenza di una organizzazione degli *scriptoria* ormai protoindustriale⁴⁰.

Su questo ultimo punto conviene soffermarsi: se si guarda al dibattito sorto fra i *doctores* dello *Studium* nella prima metà del Duecento si trova infatti discussa la *quaestio* sulla possibilità per lo *scriptor* di liberarsi dall'obbligo di ultimare l'opera pagando un interesse allo scolaro: la glossa di Accursio sostiene con fermezza «quod scriptor potest cogi precise ad scribendum» ed essere a tal fine posto addirittura in carcere: secondo Accursio, e gli altri *doctores*, si poteva giungere a tal punto «ne turbetur publica utilitas idest studium»⁴¹ e così afferma infatti Rolan-

non datę et non solutę quantitatis omnino renunciants. residuum autem ipsius summę dictus Corra. solenni stipu. promisit ipsi Anto. solvere et dare eidem hoc modo .s.x. lib. bono. duabus partibus ipsius digesti factis. Reliquas vero .x. lib. finito et completo ipso opere. Quę omnia et sing. suprascripta promiserunt vicissim.s. unus alteri ad invicem solemnibus stipu. hincinde intervenientibus firma. et rata habe. et tene. observare et adimplere et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa de iure vel de facto: Sub poena dupli dictę quantitatis pecunię stip. in singu. capitulis huius contractus a quolibet eorum vicissim insolidum promissa. Item reficere et restituere unus alteri adinvicem omnia et singu. damna et expensas, ac interesse litis et extra. Pro quibus omnibus et singu. firmiter observandis obli. unus alteri ad invicem omnia sua bona: et poena soluta vel non, prædicta firma perdurent». V. MASSETTO, *Osservazioni*, p. 287.

³⁹ *Ibidem*, p. 288.

⁴⁰ FINK-ERRERA, *La produzione* e GIANSANTE, *L'usuraio onorato*, pp. 46-47.

⁴¹ ACCURSIO, *Glossa Ordinaria*, gl. *Sive ad D. 39.1.21. § 3 de operis novi nuntiatione*, l. *Stipulatio*, § *Opus autem factum*: «Ex hac litera collige argumentum, quod scriptor potest cogi precise ad scribendum, et poni in compedibus: vel tenetur ad interesse, si hoc placeat scholari ... et ita concordant omnes Doctores Bononienses residentes. et est ratio, ne turbetur publica utilitas. idest studium sicut et hic ne contemnatur edictum prætoris».

dino, riprendendo l'equivalenza accursiana fra lo *Studium* e la *publica utilitas*, nella sua *summa*⁴².

Qui c'è un triangolo: gli scrivani, detentori di un'attività economica essenziale, gli studenti, fonte di ricchezza per la città, e la città stessa, che vuole che i clienti/studenti siano accontentati perché continuino a venire a studiare, e spendere, a Bologna. A mediare tra questi poli c'è il notaio, che deve stendere un contratto che tuteli tutti e che garantisca la *publica fides*, cioè la sicurezza dei rapporti economici: il diritto degli scrivani di lavorare secondo le proprie regole e di venir pagati, e quello degli studenti di ricevere un testo di studio fruibile, nel senso di completo, in tempi ragionevoli.

Altrettanto, se non più complesso, il lavoro dei notai bolognesi per inquadrare il contratto di discepolato, o apprendistato⁴³. Gli studi di Greci hanno concluso che «la prassi del contratto scritto si sia diffusa ampiamente all'inizio del XIII secolo»⁴⁴. Ponendo a monte la dinamicità dell'economia bolognese Greci trae dalla «libertà della proposta rolandiniana», che inquadra l'apprendistato fra i contratti innominati⁴⁵, la dimostrazione di una tendenziale parità delle parti del contratto, il padre e il maestro, che stabilivano «impegni contrattuali basati su una certa qual reciprocità»⁴⁶. Tale mobilità del mercato del lavoro si sarebbe irrigidita già negli ultimi decenni del Duecento, periodo nel quale gli statuti delle Arti, pur con significative differenze, vanno nella direzione di «sottrarre il rapporto di tirocinio dalla sfera della contrattazione individuale avocando alla corporazione un controllo sistematico della materia»⁴⁷.

⁴² MASSETTO, *Osservazioni*, p. 289 e n. 121

⁴³ FRANCESCHI, *Il mondo*, pp. 413-416.

⁴⁴ GRECI, *Il contratto di apprendistato*, p. 183

⁴⁵ BIROCCHI, *Autonomia privata*, p. 102: «È noto che i giuristi medievali non conoscevano il paradigma astratto del contratto: come spesso si afferma, infatti, essi operavano prevalentemente secondo i 'tipi', rientrando i contratti innominati in una categoria residuale sostanzialmente assimilata alla specie dei contratti reali e priva per il resto di speciale attenzione dogmatica da parte della dottrina, e tuttavia l'attenzione per i 'tipi' non era affatto esclusiva (si può parlare di "centralità" dei tipi e non di più). Inoltre, la scienza giuridica medievale, anche quella dedita agli aspetti pratici, manifestò precocemente un'esigenza di ordine rispetto alle infinite varietà dei contratti».

⁴⁶ GRECI, *Il contratto di apprendistato*, p. 184. V. BIROCCHI, *Autonomia privata*, p. 104: «Consideriamo il contratto di garzonato, allora usualmente inserito entro il tipo della 'locazione': magari si discuteva se si trattava di *locatio operis* oppure *operarum*, ma la qualificazione di locazione era indiscussa. Dal canto suo Rolandino si sente libero e costruisce il contratto come una convenzione tra il maestro artigiano e il padre del garzone diretta, da un lato, ad assicurare l'insegnamento dei rudimenti dell'arte al giovane apprendista e, dall'altro lato, a fare in modo che il garzone stesse a bottega, servendo per quanto possibile il maestro: un *facio ut facias*, con l'aggiunta di piccole prestazioni periodiche accessorie di *do ut des* che, come nella prassi, avvenivano in natura ed erano rivolte a soddisfare bisogni essenziali (cibo, calzari)».

⁴⁷ GRECI, *Il contratto di apprendistato*, p. 184 e ID., *L'apprendistato nella Piacenza*, p. 236.

Analizziamo la libertà cui si riferisce Greci della formula rolandiniana⁴⁸ che, come studiato da Gian Paolo Massetto, abbandona lo schema tradizionale della *locatio-conductio* e inquadra il contratto di discepolato fra i contratti innominati.

L'impostazione di Rolandino costituisce una novità. Se si guarda il percorso compiuto da Salatiele si ritrovano i ripensamenti che abbiamo già osservato per il contratto di scrittura: in un primo tempo aveva infatti optato per la *locatio operarum*, dove era il maestro a locare la sua opera docente all'apprendista *pro certa mercede* e in una seconda versione dell'*Ars notariae* per la *locatio operis*, in cui era il padre che dava al *magister* in locazione il figlio, la *res locata*, perché lo formasse⁴⁹.

La scelta del contratto innominato da parte di Rolandino negli anni immediatamente successivi alla metà del Duecento è significativa⁵⁰: lo schema della *locatio-conductio* non riusciva a contenere la molteplicità e la varietà delle prestazioni che le due *voluntates*, quella del maestro e quella del *pater familias*, facevano incontrare nella mobile realtà economica della metà del Tredicesimo secolo⁵¹.

Nel contratto di discepolato formalizzato da Rolandino il padre promette solennemente di assumere su di sé degli obblighi di *dare*, cioè il figlio e somme in denaro e beni in natura, e di *facere*, far sì che egli non scappi o non rovini gli strumenti che gli vengono affidati, nel qual caso vengono stabilite delle penali. Altrettanto il *magister* promette di *fare*, istruire il ragazzo, e di *dare*, fornirgli vestiti, mezzi di sostentamento, strumenti di lavoro. Non vi è più traslazione del *dominium utile* sulla *res*, cioè il ragazzo nella *locatio operis* o i frutti dell'opera prestata dal maestro nella *locatio operarum*, secondo lo schema della *locatio-conductio*, bensì

⁴⁸ La libertà e la sicurezza di Rolandino discendevano certo dalla sua autorevolezza ma costituivano un tratto caratterizzante di tutta la categoria, non solo in un centro come Bologna ma anche in zone più 'provinciali'. Significative in proposito le conclusioni dello studio sul notariato bolognese e romagnolo di BRUSCHI, *Nella fucina*, p. 237: «Avvertendosi un soggetto creativo, sicuro di sé, il notaio non si sente, più di tanto, succube della dottrina. Per quanto si può notare, questo atteggiamento indipendente non è rivolto solo verso i maestri di *ars notaria*: su alcuni temi l'autonomia del notariato (a volte, soprattutto, la sua disattenzione o indifferenza verso certe riflessioni della scienza) creerà qualche imbarazzo alla dottrina successiva».

⁴⁹ MASSETTO, *Osservazioni*, p. 257.

⁵⁰ *Ibidem*, pp. 260-262.

⁵¹ BIROCCHI, *Autonomia privata*, pp. 104-105: «Rolandino ritiene che la gabbia della locazione sia troppo stretta per racchiudere un tipo di rapporto che era ormai frequentissimo nella vita quotidiana delle città duecentesche – era un prodotto tipico della società corporativa – e che peraltro era variamente connotato sia in relazione al mestiere di volta in volta in gioco, sia alle condizioni delle parti e in definitiva al loro assetto di interessi. Si trattava di comprendere e valorizzare un rapporto complesso, giacché chi andava a bottega imparava, ma contemporaneamente serviva e più o meno presto diventava utile al maestro nel compiere operazioni dell'ars; in particolare importava gestire giuridicamente il tempo – i contratti erano infatti di lunga durata – perché si era in una fase in cui esso cominciava ad essere considerato un bene economico».

vi è uno scambio di promesse, di reciproche prestazioni di *dare* e di *facere*: si tratta di due prestazioni corrispettive⁵².

Nota infatti sottilmente Massetto che l'*instrumentum* predisposto da Rolandino è messo in atto attraverso lo schema della *stipulatio*⁵³, la cui sussistenza è provata dalla locuzione «promittens solenniter» riferita al padre, così come dall'utilizzo dei *verba de futuro* («se facturum et curaturum» - «quod dabit et deferet») nonché dalla parte finale del contratto: «Quae omnia et singula suprascripta promiserunt vicissim, scilicet unus alteri ad invicem solennibus stipulationibus hincinde intervenientibus».

In questo modo il contratto innominato viene messo in forma di *stipulatio*, che è una promessa vicendevole di fare o dare qualcosa nel futuro. Anche nel mondo romano la promessa vicendevole, prestata attraverso lo scambio rituale di parole precise e solenni, era utilizzata largamente per contrarre obbligazioni.

Nell'alto medioevo la *stipulatio* ebbe vario uso, perché la sua ritualità «aveva il potere di evocare un'energia formale, una *solemnitas* considerata erogatrice di *firmitas*»⁵⁴.

In mano ad un notaio bassomedievale, cui è attribuita dalla comunità/città *publica fides*, la *firmitas* della *stipulatio* non risiede tanto nella ripetizione di formule rituali, che infatti parzialmente si perdono, ma si trasferisce su reciproche pro-

⁵² ROLANDINO, *Summa*, I, Cap. V, *Instrumentum locationis seu conventionis factæ de aliquo qui futurus sit disciplulus in aliqua arte*, f. 125v: «Antonius posuit et ex pacto dedit Micha. filium suum magistro Corra. cerdoni ad addiscendam et operandam artem calzolarie hinc ad. V. annos proximos. Promittens solenniter sine aliqua exceptione iuris, vel facti se obligando dicto Cor. pro se et suis hæredibus stip. se facturum et curaturum quod dictus Michael eius filius hinc ad dictum terminum perseuerabit, et continue cum dicto magistro Cor. morabitur, et fideliter, et studiose faciet, et operabit quæcunque dictus magister sibi circa doctrinam et exercitium ipsius artis perceperit, et res eius et cuiuscunque alterius que essent penes eum, bona fide custodiet et saluabit, et furtum non faciet, vel discedet ab eo hinc ad terminum supradictum. Quod si aliquod eorum fecerit, satisfaciet de hoc ipse Anto. dicto Corra. et eum indemnem seruabit, et specialiter faciet et curabit, quod ipse Mi. quot diebus ante terminum præter ipsius magistri voluntatem discedet, vel se remouebit a continuo exercitio dictæ artis ei reficiet, et restaurabit in eodem opere et exercitio ad suam voluntatem post terminum supradictum, quod dabit et deferet eidem magistro domui sue unum anferem .s. et duas fogacias, et duos capones quolibet anno in sexto Sancti Stephani. Et hoc ideo quia contradictus magister Corra. promisit dicto Anto. Pro se et suis hæredibus uice e nomine dicti Michaelis stip. quod docebit et instruet ipsum Michaellem bonafide in arte prædicta, et dabit eidem quolibet anno duos subtulares. Quæ omnia e sing. suprascripta promiserunt vicissim, scilicet unus alteri ad invicem solennibus stipu. hincinde intervenientibus et c. ut supra habes in primo instrumento huius capituli».

⁵³ MASSETTO, *Osservazioni*, pp. 251-252 e nn. 2-7 e, con riferimento al contratto di discepolato, p. 261.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 254 e n. 21.

messe dai contorni mobili, che accolgono la *voluntas* delle due parti⁵⁵: il ragazzo vivrà o non vivrà a casa del *magister*, che gli fornirà, o non gli fornirà, vestiti e strumenti, e sarà o non sarà pagato, il padre ricompenserà il *magister* in denaro, oppure gli porterà due capponi, o un capretto, ogni anno in occasione di determinate festività, etc.

Le due *voluntates* delle parti trovano riparo, assicurazione, *firmitas*, nella traduzione che il notaio stende sulla carta: la *fides* dei due contraenti è assicurata dall'opera di trascrizione del professionista. Non basta la stretta di mano, lo scambio di parole, l'accordo raggiunto dopo una discussione tra le parti. Il rapporto personale, la *fides* che i contraenti avrebbero dovuto trarre dalla conoscenza precedente, dalla reputazione nella comunità, sono sostituite dal ruolo che il notaio ha assunto nella vita sociale e politica della città. Un ruolo di cui Rolandino fu interprete consapevole e abilissimo e che riuscì a giocare, anche in veste di professore e di politico, con rigorosa attenzione sia all'*humanitas* del suo cliente che all'*utilitas* della sua città⁵⁶.

Per tutti questi motivi lo spazio occupato dal notaio nella città come mediatore, che costituisce il punto di osservazione del presente contributo, come degli altri contenuti in questo volume, si afferma come prospettiva ermeneutica indispensabile per la connessione inter e multidisciplinare fra gli studi che da molteplici e differenziati angoli di osservazione approfondiscono il tema del notariato in età medievale.

BIBLIOGRAFIA

- A. BARTOLI LANGELI, *Il regista Urso (Perugia, 995)* in ID., *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006, 37-59.
- A. BASSANI, *A Coffor for the Will in Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries*, ed. by M.G. DI RENZO VILLATA, Cham 2018, pp. 231-247.
- M. BELLOMO, *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*, Catania 1979.
- I. BIROCCHI, *Autonomia privata tra ordini e mercato: leggendo Rolandino, Domat e Portalis in Tradizione civilistiche e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, a cura di F. MACARIO - M.N. MILETTI, Milano 2006, pp. 95-136.
- ID., *Rolandino Passeggeri (Passaggeri)*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX sec.)*, Bologna 2013, pp. 1717-1720.

⁵⁵ BIROCCHI, *Autonomia privata*, p. 105: «... il notaio rinuncia alla presunta chiarezza dello schema della locazione e preferisce aggirarsi nel mare aperto dell'accordo; come di consueto, poi, per rafforzare il negozio e metterlo al riparo dall'incerto contorno delle promesse, suggella l'atto evocando la rassicurante funzione di due *stipulationes*, rese reciprocamente dalle parti»

⁵⁶ *Ibidem*, p. 107: «Il formulario di Rolandino è addirittura scintillante nel cogliere e proporre le autonomie creative che venivano emergendo nella prassi».

- U. BRUSCHI, *Nella fucina dei notai. L'ars notaria fra scienza e prassi a Bologna e in Romagna (fine XII-metà XIII secolo)*, Bologna 2006.
- M. CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante, un notaio del secolo XIII al servizio del comune di Genova in Notariorum Itinera. Notai liguri del Basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018, pp. 55-83.
- G. CHIODI, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori*, Milano 1996.
- ID., *Rolandino e il testamento in Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 459-582.
- O. CONDORELLI, *L'usuraio, il testamento e l'Aldilà. Tre quaestiones di Marsilio Mantighelli in tema di usura in Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington*, ed. by W.P. MÜLLER - M.E. SOMMAR, Washington D.C. 2006, pp. 211-223 e appendice documentaria, pp. 223-228.
- ID., *Profili del notariato in Italia meridionale, Sicilia e Sardegna (secoli XII-XIX)* in *Handbuch zur Geschichte des Notariats* [v.], pp. 65-123.
- ID., *Sul ruolo del ius decretalium nella diffusione della cultura del ius commune in Europa. Ricerche intorno a una decretale di Innocenzo III indirizzata all'arcivescovo di Lund (Ex litteris, X.1.4.2, 1198)*, in «*Rivista Internazionale di Diritto Comune*» (2010) pp. 55-92.
- M.G. DI RENZO VILLATA, *Ai margini della mostra. Tra la vita e la morte, tra passato, presente e futuro. Riflessioni sparse su testamenti, poesia, sentimenti e... interessi attraverso i secoli, in E viene il tempo della pietà. Catalogo della mostra, 5 novembre 2009-26 febbraio 2010*, Milano 2009, pp. XLV-LXVIII.
- EAD., *Il volto della famiglia medievale tra pratica e teoria nella Summa torius artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 377-458.
- EAD., *Per una storia del notariato nell'Italia Centro-settentrionale* in *Handbuch zur Geschichte des Notariats* [v.], pp. 15-64.
- G. FINK-ERRERA, *La produzione di libri di testo nelle università medievali in Libri e lettori nel Medioevo. Guida storica e critica*, a cura di G. CAVALLO, Bari 1983, pp. 131-165.
- R. FIORI, *La definizione della locatio conductio: giurisprudenza romana e tradizione romanistica*. Napoli 1999.
- F. FRANCESCHI, *Il mondo della produzione urbana: artigiani, salariati, Corporazioni in Storia del lavoro in Italia. Il Medioevo: dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, a cura di ID., Roma 2017, pp. 374-420.
- J.-L. GAULIN, *Introduction. La restitution des bien mal aquis, une question historiographique in Male ablata* [v.], pp. 1-14.
- M. GIANSAnte, *I notai bolognesi in età comunale. Tra cultura letteraria e impegno ideologico, «I Quaderni del M.A.E.S.» 3 (2000)*, pp. 65-88.
- ID., *La restituzione del maltolto nei testamenti bolognesi dai documenti dell'Archivio di Stato in Male ablata* [v.], pp. 87-109.
- ID., *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna 2008.
- ID., *Male ablata. La restituzione delle usure nei testamenti bolognesi fra XIII e XIV secolo*, in «*Rivista Internazionale di Diritto Comune*» 22 (2011), pp. 183-216.
- R. GRECI, *Il contratto di apprendistato nelle corporazioni bolognesi in Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna 1988, pp. 157-223.
- ID., *L'apprendistato nella Piacenza tardo-comunale tra vincoli corporativi e libertà contrattuali in Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna 1988, pp. 225-281.
- Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, herausg. M. SCHMOECKEL - W. SCHUBERT, Baden-Baden 2009.
- Il libro di Ricordanze dei Corsini (1362-1457)*, a cura di A. PETRUCCI, Roma 1965.

- Male ablata. *La restitution des bien mal aquis (XII^e-XV^e siècle)*, Études runies par J.-L. GAULIN - G. TODESCHINI, Roma 2019.
- M.L. MANGINI, *Il notariato a Como. Liber Matricule Notariorum Civitatis et Episcopatus Cumarum (1427-1605)*, Varese 2007.
- G.P. MASSETTO, *Osservazioni in materia di contratti nella Summa totius artis notariae in Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, a cura di G. TAMBA, Milano 2002, pp. 249-328.
- F. MIGLIORINO, *In terris ecclesiae. Frammenti di ius proprium nel Liber Extra di Gregorio IX*, Roma 1992.
- L. MOSIICI, *Le arenghe nei documenti privati pistoiesi (secc. VIII-XII)* in «Buletino Storico Pistoiese», s. 3, vol. 11 (1976), pp. 3-36.
- C. MOZZARELLI, *Introduzione in Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di ID., Milano, 1988, pp. 1-5.
- A. PADOA SCHIOPPA, *Profili del processo civile nella Summa artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 583-610
- A. PADOVANI, *Le fundamenta giuridiche del testamento nella dottrina medievale*, in *Actes à cause de mort - Acts of Last Will, Troisième Partie/Third Part, Europe Médiévale et moderne - Medieval and Modern Europe*, Bruxelles 1993, pp. 173-196.
- E.C. PIA, *Le confessioni relative a usure e male ablata. Struttura documentaria, relazioni sociali e uso politico (Asti, secolo XIII e inizio XIV)* in *Male ablata* [v.], pp. 111-128.
- V. PIERGIOVANNI, *Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 235-248.
- A.I. PINI, *Città comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986.
- ID., *I maestri dello Studio nell'attività amministrativa e politica del comune bolognese in Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo*. Atti del convegno di Bologna, 20-21 maggio 1988, a cura di O. CAPITANI, Bologna 1990, pp. 151-178.
- ID., *La presenza dello Studio nell'economia di Bologna medievale in L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a cura di ID., Bologna 1987, pp. 85-111.
- ID., *Un principe di notai in una 'Repubblica di notai'. Rolandino Passeggeri nella Bologna del Duecento*, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, a cura di P. RACINE, Piacenza 1999, pp. 29-46.
- E. RAVA, *Volens in testamento vivere. Testamenti a Pisa 1240-1320*, Roma 2016.
- Rolandino e l'Ars Notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del Notariato, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002.
- ROLANDINO, *Flos testamentorum in Summa* [v.], ff. 238r-272v.
- N. SARTI, *Publicare - Exemplare - Reficere. Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo* in *Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 611-667.
- M.M. SHEEHAN, *The Will in Medieval England. From the Conversion of the Anglo-Saxons to the End of the Thirteenth Century*, Toronto 1963.
- L. SINISI, *Alle origini del notariato latino. La Summa Rolandina come modello di formulario notarile* in *Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 163-234.
- ID., *Forme testamentarie e formulari notarili nell'età del diritto comune: note brevi su un lungo percorso*, «Rivista di storia del diritto italiano» 92/1 (2019), pp. 5-22.
- Summa totius artis notariae Rolandini Rudolphini Bononiensis, Venetiis apud Iuntas 1546* (rist. anast. Bologna 1977).

- G. TAMBA, *Rolandino nei rapporti familiari e nella professione*, in *Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 75-118.
- ID., *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998.
- G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2002.
- ID., *Restituire l'incalcolabile. La reintegrazione del buon nome sottratto (XIV-XV secolo)* in *Male ablata* [v.], pp. 15-23
- L.F. ZAGNI, *Osservazioni sulle subscriptiones nei testamenti nuncupativi a Milano dagli Statuti cittadini del 1396 sin dopo le Constitutiones domini Mediolanensis 1541*, in «Studi di Storia Medioevale e Diplomatica» I (1976), pp. 263-274.

TITLE

L'attività di mediazione del notaio nella Summa di Rolandino

The activity of mediation by notary in Rolandino's Summa

ABSTRACT

Il saggio esplora il ruolo di mediatore fra diritto, economia e società del notaio medioevale nei testamenti, nei legati per la restituzione delle usure (*male ablata*) e nei contratti di discepolato e di scrittura per illuminare il ruolo fondamentale giocato dal notariato nelle città medievali. Emerge dallo studio dell'opera di Rolandino e dalla bibliografia come la conoscenza approfondita della categoria professionale dei notai costituisca uno strumento indispensabile alla interpretazione della società, dell'economia e della cultura che caratterizzarono le città italiane in epoca medioevale.

The essay investigates the mediation activity conducted by medieval notary between law, economy and society in testaments, in bequest for the repayment of usury (*male ablata*) and in training and writing contracts: the aim is enlightening the crucial role played by notary in medieval cities. The contribution shows by the study of Rolandino's works and bibliography that the deep knowledge of this professional group is an essential tool for understanding society, economy and culture in medieval Italian cities.

KEYWORDS

Notaio, testamento, *male ablata*, contratti, Rolandino Passeggeri

Notary, Testament, *male ablata*, Contracts, Rolandino Passeggeri

**Le 'ultime parole'.
Il ruolo di mediatore del notaio nel fine vita**

di Marta Calleri

in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Italia

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788891930941

ISBN (edizione digitale) 9788891931177

DOI 10.17464/9788891931177_04

Le 'ultime parole'. Il ruolo di mediatore del notaio nel fine vita

Marta Calleri

Università degli Studi di Milano

marta.calleri@unimi.it

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso gli atti di ultima volontà sono stati oggetto di una riscoperta da parte della medievistica italiana¹. In quest'ultimo cinquantennio gli studi dedicati a questa tipologia documentaria si sono infatti moltiplicati in modo esponenziale² poiché i testamenti sono stati considerati una fonte preziosa e inesauribile di informazioni tanto per la storia religiosa quanto per quella socio-economica e una particolare attenzione, più di recente, gli è stata riservata anche nell'ambito della storia di genere³. Il testamento è infatti un documento «tagliante e vitale quant'altri mai, prisma di rifrazione di tutto il tessuto dei rapporti umani, culturali e religiosi in cui è inserito il testatore»⁴.

È intorno alla metà del XII secolo, dopo la lunga parentesi altomedievale, che si assiste in Italia, grazie al rinascimento giuridico, alla riscoperta del testamento romano disciplinato dalle numerose norme presenti nella compilazione giustiniana⁵.

¹ BERTRAM, *Mittelalterliche Testamente*, p. 5.

² A titolo esemplificativo v. EPSTEIN, *Wills and Wealth in Medieval Genoa*; Nolens intestatus decedere; BERTRAM, *Hundert bologneser Testamente*; ID., *Bologneser Testamente. I*; ID., *Bologneser Testamente. II*; RAVA, *Volens in testamento vivere*.

³ *Margini di libertà*; MAINONI, *Il potere di decidere e le bibliografie citate*. Per quanto riguarda Genova si rinvia a GUGLIELMOTTI, *Inclusione, esclusione, affezione*; PETTI BALBI, *Donna et domina*.

⁴ BARTOLI LANGELI, *Nota introduttiva*, p. XIV.

⁵ ROSSI, *Il testamento nel medioevo*.

Gli stessi maestri di *ars notariae* del Duecento, a partire da Ranieri da Perugia⁶ e Salatiele⁷, dedicano ampi spazi nelle loro *Summae* al *testamentum* soffermandosi, in particolar modo Rolandino nel *Flos testamentorum* o *Flos ultimorum voluntatum*, sul ruolo centrale che riveste il notaio nella registrazione delle 'ultime parole' del disponente. A questo professionista spetta infatti un compito di primo piano poiché «il testamento rappresenta l'atto che più di ogni altro esige nel suo artefice materiale perizia e diligenza»⁸. *Industria et cautela* scrive Rolandino nell'orazione iniziale al suo trattato e il maestro prosegue ricordando che la presenza di eventuali vizi o nullità rischiano di inficiarne la validità e di tradire la volontà del *de cuius* con la possibilità di provocare così danni irreparabili non solo alle sue sostanze, ma anche alla coscienza del notaio stesso: «Ex quo potest artificis conscientia graviter affici cum ipsius ignorantia, que profecto extra culpam non est, multorum iura ledantur»⁹.

In questo breve contributo si intende analizzare il ruolo di mediatore del notaio tra la viva voce del testatore e la forma entro la quale la manifestazione della sua volontà deve necessariamente essere inserita affinché l'atto abbia pieno valore attraverso alcuni esempi di testamenti *sine scriptis*¹⁰ o nuncupativi.

1. Il testamento

Il fondo notarile genovese, ben noto per la sua antichità e ricchezza¹¹, offre la possibilità concreta di poter osservare questi professionisti al lavoro a partire dalla seconda metà del secolo XII, proprio quando il ritorno al testamento romano con tutte le caratteristiche dell'atto formale di matrice romanistica incomincia a essere attestato¹². I protocolli che si sono conservati contengono infatti numerosi atti di ultima volontà strutturati secondo il cosiddetto modello bolognese¹³ che

⁶ RANIERI DA PERUGIA, *Die Ars notariae*, rubr. CCCV-CCCXVI, pp. 176-197.

⁷ SALATIELE, *Ars Notariae*, II, lib. III, pp. 166-207.

⁸ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, pp. 470-471.

⁹ ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa*, *Flos testamentorum*, *Oratio*, f. 238r-v.

¹⁰ Sui più solenni testamenti *in scriptis* si rinvia a CALLERI, *Quodammodo alienum* e alla bibliografia citata.

¹¹ PUNCUH, *Gli archivi notarili genovesi*; GUGLIELMOTTI, *La scoperta dei notai liguri*; RUZZIN, *Sperimentazioni di lettura dei cartolari notarili genovesi*.

¹² SINISI, *Una presenza costante: il testamento*, p. 161.

¹³ Per studi dedicati a particolari e più tarde procedure locali si rinvia per Milano a ZAGNI, *Osservazioni sulle subscriptiones*; per Venezia a FOLIN, *Procedure testamentarie* e per Verona a ROSSI, *Volentes falsitatibus obviare*.

prevede un preciso ordine di successione per le sei parti – tre necessarie e tre facoltative¹⁴ – dalle quali è composto¹⁵.

La prima, imprescindibile, è l'arena contenente le generalità del testatore e le informazioni sul suo stato di salute. La seconda dedicata ai *legata*, ovvero le disposizioni che per Rolandino «ad Dei reverentiam et animarum salutem noscuntur»¹⁶, è opzionale ma pressoché sempre presente. Questa parte costituisce l'importante novità introdotta dal notariato rispetto all'istituto romano poiché riflette la pressante preoccupazione per la salvezza della propria anima tipica dell'uomo medievale¹⁷: il testamento è, secondo la nota definizione di Jacques Le Goff, «il passaporto per il cielo»¹⁸.

In questa *comptabilité de l'au-delà*, come è definita da Jacques Chiffolleau nel suo studio sulla cultura della morte ad Avignone¹⁹, gli uomini prima di occuparsi dei beni terreni devono assicurarsi quelli eterni. In questa parte vengono infatti registrate le disposizioni in merito al luogo prescelto per la sepoltura, l'ammontare di quanto disposto per coprire le spese per le esequie²⁰ e le messe di suffragio²¹, i legati per la restituzione dei *male ablata*²², i lasciti pii nei confronti di chiese,

¹⁴ ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *Quot et quae sint principales et necessariae testamenti partes et quae et quot causales et voluntariae*, f. 246r-v. Sull'argomento v. CHIODI, *Rolandino e il testamento*.

¹⁵ ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *De testamentis*, *Notula*, f. 232r; rubr. *De ordine partium testamentorum*, f. 246v.

¹⁶ *Ibidem*, rubr. *De ordine partium testamentorum*, f. 246v.

¹⁷ La letteratura sul tema è vasta, tra i tanti si rinvia a LIBORIO FERRUCCI, *Il sentimento della morte e a ARIÈS, L'uomo e la morte*.

¹⁸ LE GOFF, *La civilisation de l'Occident médiéval*, p. 240.

¹⁹ CHIFFOLEAU, *La comptabilité de l'au-delà*.

²⁰ Le spese per la sepoltura e le somme destinate ai parenti fino al terzo grado e ai domestici a Genova sono esenti dalla tassa di successione: SIEVEKING, *Studio delle finanze genovesi*, p. 90. Una rara rendicontazione delle spese sostenute da Ansaldo Bavario per il funerale della moglie Aimelina in Petrus Rufi (*Genova, 1213-1214*), n. 127.

²¹ CHIFFOLEAU, *Sur l'usage obsessionnel de la messe pour les morts*.

²² Il 22 novembre 1262 spetta a Contessa, vedova ed esecutrice testamentaria di Enrico Contardo, provvedere alla restituzione di 170 lire frodate dal marito al comune di Genova: «mihi precipiens et me rogans quod ... distribuere in male receptis que ipse maritus meus receperat et specialiter in comune Ianue» (ASGe, *Notai Antichi*, 71, f. 127r). Il genovese *Paxiolus*, figlio del fu Guglielmo *Batifolium* di Sant' Ambrogio, nel proprio testamento rogato a Pera nel luglio 1281 dichiara «quod dantur de bonis meis et restituantur Marino Martino de Marsilia libras septem Ianuensium quas dico me habuisse ab eo sub specie usurarum», v. BRATIANU, *Actes des notaires Gênois*, n. 37. La formula adottata dal notaio per *Paxiolus* corrisponde a quella suggerita da Rolandino «... quando testator pauca habet indebita, et memor est personarum et rerum quas et a quibus extorsit», forma che «est via tutissima ad plenam animę liberationem». Gli altri tre modi descritti dal maestro per restituire i *male ablata* riguardano i casi in cui «... testator personarum, quantitates, res et causas illicitorum propter timore infamię in testamento exprimi non vult forte» (su questa modalità si rinvia al contributo di Alessandra Bassani in questo volume); «... testator multo tempore fecit usuras, et multa extorsit indebita, quae impossibile foret particulariter in testamento exponere ...»; «... testator scit de conscientia se habere indebita. Sed

monasteri, ospedali, infermi, poveri o orfani *pro remedio animae* insieme ad altri *ad personam*, solitamente parenti, amici, servitori²³. A seguire è talvolta presente anche l'elenco più o meno dettagliato dei debiti ancora da saldare e/o dei crediti esigibili. È compito del notaio ricordare al cliente eventuali obblighi locali²⁴ come, nel caso genovese, quello stabilito il 6 febbraio 1174 dai consoli del Comune di destinare la decima parte dei legati *pro anima* e la metà delle decime percepite dai canonici alla costruzione della cattedrale di S. Lorenzo sino al suo completamento. Nello stesso lodo infatti

«fecerunt iurare predicti consules notarios Ianue quod deinceps testamentum aut ultimam alicuius Ianuensis voluntatem non scriberent in qua, sicut dictum est, testator decimam illius quantitatis quam sibi per animam destinaret operi eiusdem matris ecclesie non relinquat et hoc usque dum prefectum opus ad complementum et perfectionem pervenerit»²⁵.

Il punto nodale e assolutamente necessario di tutto il documento – «quoniam ipsius testamenti est fundamentum et caput et sine qua non valet testamentum»²⁶ – è l'*haeredit institutio*, la quale si trova in terza posizione poiché «illud solum est haereditis quod superest deducto ere alieno et funeris impensa, et deductis legatis factis»²⁷. Per l'istituzione dell'erede, benché sia il nucleo fondamentale dell'atto,

tamen a quibus habuerit incertus est ...», v. ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *De legatis factis pro restitutione illicite acquisitorum*, ff. 260v-261r. Sul tema v. CECARELLI, *L'usura nella trattativa teologica* e i saggi raccolti in Male ablata.

²³ L'ordine osservato dai notai genovesi nella disposizione dei lasciti pii e dei legati segue quello suggerito da Rolandino nel *Flos testamentorum*: ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *Quo loco et ordine quaelibet legati species scribenda sit*, ff. 243v-244r; rubr. *De formis legatorum*, ff. 260v.

²⁴ Sugli obblighi locali, ad esempio, ancora presenti nei testamenti lombardi del Settecento si rinvia al contributo di Stefania Salvi in questo stesso volume.

²⁵ *I Libri iurium*, I/1, n. 230. In seguito il *decenium* verrà esteso durante il capitanato di Oberto Spinola e Oberto Doria (1270-1286) a favore del porto: «De decennio quod ecclesia operis Sancti Laurentii colligitur in opere moduli expendendo» (*Leges Genuenses*, n. VIII, coll. 31-32). Sempre in ambito ligure analoga disposizione a Savona dove vengono fissati, probabilmente intorno al 1197 quando si intraprende la costruzione di un nuovo porto artificiale, lasciti per l'*opus portus et moduli*: «CXVI. De testamentis componendis. Item teneatur facere iurare scribas Saone quod non faciant nec scribant testamentum alicuius civis Saone, masculi sive femine, neque districtus Saone si testamentum ascenderit ultra soldos C, scilicet de eo quod dederit pro anima sua nisi dimiserit comuni ad opus portus decimam partem ...»: CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, p. 164; v. anche p. 134. Sull'equiparazione del porto con annesso molo alle opere pie si rimanda a PIERGIOVANNI, *Dottrina e prassi*.

²⁶ ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *Quot et quae sint principales et necessariae testamenti partes et quae et quot causales et voluntariae*, f. 246r. V. anche Wernerii formularium, p. 32; sull'errata attribuzione ad Inerio si rimanda a BESTA, *L'opera di Irnerio*, pp. 181-184.

²⁷ ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *Quo loco et ordine quaelibet legati species scribenda sit*, f. 243v.

i notai ricorrono in genere a un formulario essenziale: «Relinquorum bonorum meorum ... mihi heredem instituo ...». Sconosciuta è di norma la consistenza patrimoniale che non viene mai esplicitata, questa si trova descritta *post mortem* in modo analitico negli inventari redatti a cura dei tutori o curatori degli eredi²⁸ o richiesti dallo stesso disponente, come nel caso di Armano *pelliparius* che nell'atto di ultima volontà del 4 novembre 1238²⁹ dispone che l'inventariazione dei beni presenti nella sua *apotheca* venga fatta *in die funeris*, cosa che avverrà il 30 novembre³⁰. Costituisce invece un'eccezione il lunghissimo testamento di David da Sant' Ambrogio, notaio e scribe del Comune³¹, del 9 agosto 1264, da lui poi annullato il 2 aprile 1266³²: l'atto, più di 6 fogli nella fitta e minuta scrittura del collega Enrico *de Porta*, contiene un elenco minuzioso e dettagliato di ogni suo bene³³. Unico nel suo genere è inoltre il fogliettino, una sorta di post-it, di mano dello stesso testatore nel quale ricorda al redattore di 'aggiornare' l'atto cassando *in meo testamento l'item* relativo a un credito dato che il debitore, Andriolo, lo ha saldato.

Facoltative la quarta e quinta sezione relative, rispettivamente, a disposizioni di natura sostitutiva e all'istituzione di eventuali tutori o esecutori testamentari. Chiude il documento l'indispensabile clausola codicillare finale che consente di superare l'eventuale invalidità dell'atto a causa di qualche difetto nelle formalità, ad esempio un numero insufficiente di testimoni, in altre tipologie, come il codicillo *ab intestato*, che ne richiedono un numero decisamente inferiore o quella relativa alla cassazione di precedenti testamenti.

Questioni centrali, entrambe di esclusiva competenza del notaio, sono l'accertamento dell'identità del testatore e delle sue capacità mentali. Il controllo della generalità può avvenire attraverso conoscenza personale o dei testimoni, il cui numero, stabilito di solito dagli statuti cittadini, oscilla a seconda delle diverse

²⁸ Per questa particolare tipologia, limitatamente a Genova, si rimanda a ROVERE, *Manuele Locus*, pp. 316-320; CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante*, pp. 70-73; RUZZIN, *Inventarium conficere*.

²⁹ VITALE, *Documenti sul castello di Bonifacio*, n. 30.

³⁰ L'inventario è redatto dallo stesso notaio il 30 novembre: *ibidem*, n. 107. Su Armano *pelliparius* si rinvia a PISTARINO, *Un'azienda del Duecento*; *Id.*, *Armano pelliparius*.

³¹ David di Sant' Ambrogio è scribe dei consoli di giustizia *civitatis* nel 1266 e l'anno successivo (1267) dei consoli *in palacio foritanorum*: *Annali genovesi*, pp. 85, 100; v. anche ROVERE, *Cancellaria e documentazione*, p. 911, nota 11.

³² ASGe, *Notai antichi*, 21/II, ff. 169r-172r.

³³ I notai genovesi sono soliti rivolgersi ai colleghi per la stesura del proprio testamento perché «a notary who drew up his own will had a fool for a client»: EPSTEIN, *Wills and Wealth in Medieval Genoa*, p. 33. Costituisce un'eccezione il notaio Simone *Vatacii*: è olografo il primo testamento nuncupativo del 1289, mentre per il secondo del 1300 ricorre al collega Damiano da Camogli con il quale è in stretti rapporti: BEZZINA, *Il notaio Simone Vatacii*, p. 135 e ss.

realtà tra i cinque, come a Genova³⁴, e i sette come nel diritto romano³⁵. Nella *notitia testium* non a caso si trovano con frequenza famigliari, spesso le stesse persone che il testante ha nominato tutori o fedecomissari. Il consiglio di Rolandino ai colleghi è quello di non scrivere nulla senza aver prima verificato dal momento che è a conoscenza di casi in cui il notaio «turpiter super hoc illusum»³⁶.

Indispensabile è inoltre sincerarsi che le intenzioni provengano effettivamente dalla libera volontà del disponente, ovvero che non siano frutto di alcuna costrizione, e che sia sano di mente.

Responsabilità del notaio è infatti quella di assicurarsi, prima di redigere l'atto, che quanto registrato coincida effettivamente con quanto voluto dal testatore e per far ciò può ricorrere all'aiuto degli amici ma, ricorda ancora Rolandino, è a lui solo che compete l'accertamento che «omnia tamen debent disponi de singulari voluntate testatoris, quae est a tabellione antequam scribat solcite inquirenda et multis verbis et inditiis exploranda»³⁷. Il suggerimento nel caso di disponente malato è quello di farlo parlare il più possibile facendogli anche ripetere quanto appena detto per essere certi che le parole provengano da persona nel pieno possesso delle capacità mentali: «Igitur acutus tabellio intret ad aegrum et audiet verba plurima et aliquando repeti faciat, ut bene videat, si ex compoti mente procedant»³⁸.

L'importanza di ciò è attestata dalle diverse inchieste testimoniali da parte dell'autorità volte ad accertare le reali disposizioni testamentarie del *de cuius*³⁹.

Emblematica è in tal senso quella svolta l'8 febbraio 1238 dai castellani di Bonifacio in Corsica, castellania genovese, per appurare le ultime volontà di Caracosa *de Predi*⁴⁰. La deposizione di Crescenbene *de Fossato*, verbalizzata dallo scriba Tealdo da Sestri Levante⁴¹, consente di assistere, in differita di quasi otto secoli,

³⁴ «CXLIV. De testamentis sive ultimis voluntatibus. Si quis contemplacione ultime voluntatis qui testamentum facere possit rerum suarum fecerit dispositionem, sed instituciones vel substitutiones secundum leges non fecerit tamen dispositiones illas firmas habebit si in publico instrumento notarii in quo sint V ydonei testes vel V ydoneis testibus rationabiliter probate fuerint»: *Statuti della colonia genovese di Pera*, p. 686. Gli statuti di Pera riguardano in realtà Genova e riportano norme risalenti all'età consolare a partire dal 1195: PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali*, p. 10.

³⁵ C. 6. 23. 21.

³⁶ ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *Quid sit testamentum et unde dicatur*, f. 240v.

³⁷ *Ibidem*, f. 240r.

³⁸ *Ibidem*, f. 240v.

³⁹ *Oberto Scriba de Mercato*, 1186, n. 248; *Guglielmo da Sori*, nn. 287, 431, 531; *Giovanni di Guiberto*, n. 1956; VITALE, *Documenti su Bonifacio*, nn. 124, 245, 250, 252; *Atti rogati a Ventimiglia*, n. 119; ASGe, *Notai Antichi*, 4, ff. 150v, 221r.

⁴⁰ VITALE, *Documenti sul castello di Bonifacio*, n. 250.

⁴¹ Su questo professionista si rinvia a CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante*.

agli avvenimenti di quel giorno e di osservare nella pratica il ruolo di garante dell'autenticità e della regolarità dell'atto rivestito dal notaio. Crescenbene dichiara che il disponente, benché infermo, era nel pieno possesso delle sue facoltà poiché «videbat et audiebat, sane mentis erat et bone memorie quia dicebat et respondebat» al notaio, lo stesso Tealdo che redige il verbale, il quale «predicta omnia scripsit». La situazione precipita al momento della rilettura e della ratifica finale poiché Caracosa «loqui non potuit neque testamentum sive ultimam voluntatem non potuit confirmare» e pertanto il rogatario «noluit predicta que superius scripta sunt testare» benché, come riferisce il testimone, quanto da lui registrato corrisponda esattamente a ciò che «dixit et ordinavit dictus Caracoxia» il quale, conferma il *testis*, «erat sane mentis et bone memorie et a suo ore dicebat et non in dictatu alterius persone».

Momento essenziale per la validità dell'atto è infatti la sua lettura al disponente per l'approvazione definitiva, tanto che un notaio non ancora identificato a margine del testamento di Andriolo Gambaro *de Agio* di Struppa del 27 febbraio 1348 annota «dictum testamentum compositum fuit sed non lectum»⁴².

2. *Il ruolo di mediatore del notaio*

Armando Petrucci in un intervento del 1983, ricordando come in regime di *instrumentum* bassomedievale la stesura di ogni testo documentario si articolava in media attraverso tre redazioni (minuta, imbreviatura, *mundum*), avverte come questi «stadi di elaborazione ... allontanavano progressivamente sempre di più il momento dell'azione giuridica, e perciò dell'esplicitazione della volontà dell'autore dell'azione stessa, dal momento della documentazione scritta di essa, di cui restava arbitro, per un lungo periodo, e attraverso fasi successive di ripensamenti e di riscrittura, il solo notaio»⁴³.

Quanto affermato dallo studioso trova puntuale riscontro dal confronto tra alcune minute e il successivo sviluppo in imbreviatura: il lavoro di sistemazione compiuto dal redattore nelle registrazioni in protocollo è infatti evidente nei frequentissimi depennamenti di parole o di intere frasi e nelle numerose aggiunte inserite nell'interlinea e nei margini laterali.

⁴² ASGe, *Notai Antichi*, 332/I, f. 171; il cartolare contiene inoltre i frammenti dei notai Emanuele Aymenezio (1345-1346) e Guidotto Bracelli (1353). In modo analogo si comporta il vogherese Giovanni *de Acursio* nella seconda metà del secolo XIV poiché nei registri contenenti la prima stesura (*Note breviariorum*) cassa numerosi testamenti «con l'esplicita motivazione che non si era potuto procedere alla rilettura delle ultime volontà al moribondo perché quest'ultimo era caduto in delirio», BARBIERI, *Frammenti e registri notarili*, p. 166.

⁴³ PETRUCCI, *Note sul testamento come documento*, p. 12.

Un esempio è offerto dai testamenti simultanei dei coniugi *Orabonus Pezolius* e *Richelda* rogati il 29 aprile 1214 da *Oberto scribe de Mercato*⁴⁴. Il testo delle prime redazioni⁴⁵, ovvero gli appunti presi dal notaio nel momento stesso in cui riceve dal committente la manifestazione della sua volontà, ridotto com'è all'essenziale, è di una estrema sinteticità:

«Orabonus Richelde uxori mee. Testes Cunradus Sergius, Vasallus, Donatus et Martinus de Sancto Georgio. Et omnia guarnimenta et lectum.

Ego Richelda medietatem mearum terrarum usufructuet dum vixerit. Testes Cunradus, Balduinus de Quarto, Willelmus et Donumdei eius fratres, Donatus et Martinus».

Nelle relative imbreviature, la seconda redazione in registro, gli atti sono entrambi contraddistinti dalla lettera *T* maiuscola, *T(estamentum)*, posta, come è consuetudine del notariato genovese, nel margine⁴⁶. Le ultime volontà dell'uomo risultano ampliate con l'aggiunta di precisazioni assenti nella minuta, a cominciare dal cognome e dal *nomen iuris*, e con l'inserimento sia pur in forma ecceterata della clausola testamentaria finale oltre che della data topica e cronica:

«T(estamentum). Ego Orabenus Pezolius de ultima voluntate lego uxori mee Richelde omnes suas vestes et guarnimenta de dosso et adoso et lectum meum cum guarnimentis lecti, si decesero antequam ipsa. Hec est mea ultima voluntas et cetera. Testes Sergius, Grimaldus eius filius, Vasallus de Sancto Georgio, Martinus de Sancto Georgio et Donatus de Albario.. Actum in fundico. Ea die ante tertiam»⁴⁷.

In quello della donna la disposizione in favore dei propri figli alla morte del coniuge, assente nella prima redazione, svela la ragione per la quale *Richelda*, evidentemente al suo secondo matrimonio, ha lasciato a *Orabenus* soltanto l'usufrutto sulla metà dei suoi terreni:

«T(estamentum). Richelda de ultima voluntate volo quod Orabonus Pezolius vir meus, si obiero antequam ipse, usufructuet dum vixerit medietatem omnium mearum terrarum; post eius obitum sit filiorum meorum cum proprietate et usufructu. Actum ubi superius. Ea die et ora. Testes Cunradus de Quarto, Donatus de Albario, Martinus de Sancto Georgio, Baldoinus de Quarto, Donumdei et Willelmus eius fratres»⁴⁸.

Ancora concise e stringate le altre prime redazioni di atti di ultima volontà dello stesso notaio *Oberto*, delle quali però non si è conservata la corrispondente im-

⁴⁴ Su questo notaio si rinvia a CALLERI, *Un notaio genovese tra XII e XIII secolo*.

⁴⁵ MORESCO - BOGNETTI, *Per l'edizione dei notai liguri*, nn. 7, 8, pp. 133-134.

⁴⁶ Sull'argomento v. *ibidem*, p. 63; ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile*, p. 309.

⁴⁷ MORESCO - BOGNETTI, *Per l'edizione dei notai liguri*, p. 133.

⁴⁸ *Ibidem*, pp. 133-134.

breviatura, le quali, ricche di aggiunte interlineari e depennamenti, testimoniano comunque il lavoro di elaborazione operato⁴⁹.

Analoghe considerazioni suggerisce il testamento del facoltoso uomo d'affari Simone Barlaria del 17 gennaio 1214 dove risulta evidente la revisione praticata in fase di registrazione dal notaio Pietro *Rufi* che aggiunge, cancella, modifica il testo⁵⁰. Questi interventi, concentrati non a caso nella sezione relativa ai lasciti pii e ai legati e in quella destinata alle disposizioni sostitutive, rivelano come nella redazione in registro il notaio sia intervenuto per ricomporre entro lo schema prefissato le volontà espresse in maniera disorganizzata dal disponente e da lui conseguentemente verbalizzate nella minuta nello stesso ordine in cui venivano manifestate.

L'analisi delle imbreviature genovesi dimostra inoltre che sin dalla seconda metà del secolo XII, così come è documentato, ad esempio, per Pisa tra fine Duecento e inizi Trecento⁵¹, i professionisti adottano ciascuno una personale formula iniziale che mantengono uguale nel corso di tutta la loro attività professionale. Si tratta in genere di formulari standardizzati a seconda dell'esigenza – testatore in salute oppure infermo, in partenza per un viaggio o per un pellegrinaggio etc. – in linea con quelli proposti da Ranieri da Perugia⁵². Lo stesso Rolandino nella *Summa* dichiara la necessità di utilizzare proemi che siano da scriversi *succincte et breviter* e consiglia dunque al notaio di scegliere un «prooemium quam brevis poteris»⁵³.

Le occasionali e rare deroghe alla ripetitività della formula iniziale scelta dai singoli professionisti sono pertanto da un lato spiragli attraverso i quali è talvolta possibile intravedere la personalità, la cultura o i timori del testatore, dall'altro testimoniano la capacità dei notai a recepire e modificare all'occorrenza il personale formulario per andare incontro alle istanze del committente.

È questo il caso del testamento di Ottone, «divina permissione Ianuensis archidiaconus», del 7 aprile 1206⁵⁴. Il notaio Giovanni di Guiberto abbandona l'usuale esordio «sua ultima voluntate iudicat pro anima / sua ultima voluntate

⁴⁹ *Oberto Scriba de Mercato. 1186, n. 289. ASGe, Notai Antichi, 2, tra ff. 118-119; Notai Antichi, 4, allegato P (terza colonna; edito in MORESCO - BOGNETTI, Per l'edizione dei notai liguri, n. 21, p. 126) e allegato BB.*

⁵⁰ *Petrus Rufi (Genova, 1213-1214), n. 313.*

⁵¹ *RAVA, Volens in testamento vivere, p. 92 e ss.*

⁵² *RANIERI DA PERUGIA, Die Ars notariae, rubr. CCCVIII-CCCXII, pp. 188-189.*

⁵³ *ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. De testamentis, Notula, f. 232r.*

⁵⁴ *Giovanni di Guiberto, n. 1884.* Tra le imbreviature del 23 ottobre 1203 (*ibidem*, n. 938) è registrato l'*incipit* di un precedente testamento dell'arcidiacono Ottone che si apre significativamente nello stesso modo: «Ego Otto, divina permissione Ianuensis archidiaconus, videns humanam naturam voleo umbram transire id circo mea ultima».

instituit»⁵⁵ per aprire con una meditazione personale dello stesso arcidiacono modellata su reminiscenze bibliche, i Salmi e il primo libro dei Critici: «videns umanam naturam velud umbram transire»⁵⁶.

Ancora più significativi sono i due testamenti, uno del 29 dicembre 1258⁵⁷ e l'altro del 28 agosto 1264⁵⁸, redatti a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio per il collega Ugo Botario. È su richiesta del disponente Ugo, forse per dare sfoggio della propria cultura o forse perché più probabilmente è il proemio utilizzato da lui stesso in veste di redattore, che il notaio Giovanni pone in apertura al primo atto una arenga tratta dal libro di Giobbe – «Cum homo, natus de muliere, brevi tempore vivens, multis miseriis subito repleatur et fugiat velut umbra»⁵⁹, non est in prosperitate momentanea ullatenus confidendum ...»⁶⁰ – per proseguire poi con l'abituale formula «sane mentis et corporis, timens ne decedam intestatus et pro remedio anime mee ...»⁶¹. Il secondo è redatto a quasi sei anni di distanza dal precedente. La situazione è cambiata. Ugo ora è infermo – «corporali infirmitate detentus, sanus tamen sensu et mente, et in bona memoria et dispositione constitutus ...» – ed è dunque comprensibile che non ci sia più il tempo e soprattutto la voglia di impressionare i posteri con il proprio sapere. L'atto è infatti privo di esordio ma ancora una volta il rogatario è pronto a cambiare leggermente il formulario consueto per dare voce alle preoccupazioni del testatore il quale «timens, si decederem intestatus, ne, occasione hereditatis et rerum mearum, aliqua contendo seu litigium inter aliquos oriretur». Un'eventualità concreta che Ugo cerca di prevenire inserendo nella sezione dedicata alle disposizioni sostitutive la revoca dei legati disposti a favore del fratello Guglielmo e del di lui figlio Ughetto nel caso in cui costoro «inquietaverint seu aliquis eorum inquietaverit predictam uxorem meam de rebus meis vel de hereditate».

Altri timori manifesta Costanza, moglie del *magister* Amico *phiscus* di San Matteo, anch'essa malata, che fa inserire nel suo testamento del 9 marzo 1261 al notaio Angelino da Sestri Levante la singolare clausola «quod si contingerit me mori ex infirmitate ista, quod maritus meus non possit nec debeat molestari ab heredibus meis infrascriptis». Una precisazione insolita che fa sorgere il sospetto che

⁵⁵ *Ibidem*, nn. 152, 193, 351, 390, 685, 688, 1161, 1423, 1461, 1669, 1697, 1790, 1814, 1909, 1910, 1912, 1915, 1916, 1937, 1962, 2066.

⁵⁶ Sl, 39, 7 e ICr, 29, 15.

⁵⁷ *Atti rogati a Ventimiglia*, n. 2.

⁵⁸ *Ibidem*, n. 641.

⁵⁹ *Gb*, 14, 1-2.

⁶⁰ Questa arenga è infatti suggerita da Ranieri da Perugia per i testatori in salute: RANIERI DA PERUGIA, *Die Ars notariae*, rubr. CCCX, *Pro sanis testamentibus*, p. 188.

⁶¹ *Ibidem*, nn. 54, 147, 203, 219, 264, 324, 334, 401, 417, 433, 531, 571, 592, 593, 618, 626, 650.

la donna temesse per il coniuge l'accusa di cure inadeguate o, peggio ancora, di avere facilitato la sua fine⁶².

Irrituale e commovente è invece l'appassionata dichiarazione per la donna amata che spezza il rigido e ripetitivo formulario testamentario utilizzato dal notaio Guglielmo *Sapiens*⁶³. Il 12 giugno 1212 Bertolino *de Leo* istituisce suoi eredi i figli naturali Armanino e Leonardino insieme al ventre gravido di *Lucentia Guertia* «concubina mea, quam solam et unicam in domo mea tenere et tenuisse confiteor», «mea unica et sola et indubitato affectu mihi coniuncta ad quam solam naturalem consuetudinem habebam»⁶⁴. Resta la curiosità, destinata purtroppo a rimanere tale, di conoscere le ragioni per le quali Bertolino e *Lucentia*, nonostante il saldo e forte legame che li univa, non abbiano potuto legalizzare il loro rapporto.

MANOSCRITTI

Genova, Archivio di Stato (ASGe), *Notai antichi*, 2, 4, 7, 61, 21/II, 71, 332/I.

BIBLIOGRAFIA

- Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLI al MCCLXXIX*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Genova 1926.
- Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264*, a cura di L. BALLETO, Genova 1985.
- PH. ARIÈS, *L'uomo e la morte dal Medioevo ad oggi*, Bari 1985.
- E. BARBIERI, *Frammenti e registri notarili pavesi e vogheresi del Trecento presso l'Archivio di Stato di Pavia*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* [v.], I, pp. 163-182.
- A. BARTOLI LANGELI, *Nota introduttiva*, in *Nolens intestatus decedere* [v.], pp. IX-XVII.
- A. BASSANI, *L'attività di mediazione del notaio nella Summa di Rolandino*, in *Mediazione notarile* [v.], pp.
- M. BERTRAM, *Bologneser Testamente. I. Die urkundliche Überlieferung*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 70 (1990), pp. 150-233.
- ID., *Bologneser Testamente. II. Sondierungen in den Libri Memoriali*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 71 (1991), pp. 195-240.
- ID., *Hundert bologneser Testamente aus einer Novemberwoche des Jahres 1265*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 69 (1989), pp. 80-110.

⁶² ASGe, *Notai Antichi*, 61, f. 283r-v.

⁶³ *Ibidem*, 7, f. 55r-v.

⁶⁴ Sulla storia dei sentimenti si rimanda a ROSENWEIN, *Generazioni di sentimenti*; BOQUET - NAGY, *Medioevo sensibile*; RICUPERATI, *Emozioni, passioni, sentimenti*.

- ID., *Mittelalterliche Testamente. Zur Entdeckung einer Quellengattung in Italien*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 68 (1988), pp. 509-545.
- E. BESTA, *L'opera di Irnerio*, Torino 1896.
- D. BEZZINA, *Il notaio Simone Vatacii: carriera notarile e mobilità sociale a Genova tra Due e Trecento*, in *Notariorum itinera* [v.], pp. 117-152.
- D. BOQUET - P. NAGY, *Medioevo sensibile. Una storia delle emozioni (secoli III-XV)*, Roma 2018.
- G.I. BRATIANU, *Actes des notaires Génois de Péra et de Caffa de la fin du treizième siècle. 1281-1290*, Bucarest 1927.
- M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XXXVII/II (1997), pp. 115-212.
- EAD., *Quodammodo alienum. Il testamento in scriptis di Enrico Detesalve (Genova, 21 settembre 1220)*, in «Scrineum Rivista», 16 (2019), pp. 169-203.
- EAD., *Tealdo da Sestri Levante: un notaio di metà Duecento al servizio del comune genovese*, in *Notariorum itinera* [v.], pp. 55-83.
- EAD., *Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba de Mercato*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* [v.], I, pp. 303-324.
- G. CECCARELLI, *L'usura nella trattatistica teologica sulle restituzioni dei male ablata (XIII-XIV secolo)*, in *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XIV)*. Convegno internazionale, Trento, 3 settembre 2001, a cura di D. QUAGLIONI - G. TODESCHINI - G.M. VARANINI, Roma 2005, pp. 3-23.
- J. CHIFFOLEAU, *La comptabilité de l'au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen-Age (vers 1320-vers 1480)*, préface de J. LE GOFF, Roma 1980.
- ID., *Sur l'usage obsessionnel de la messe pour les morts à la fin du Moyen Age*, in *Faire croire: modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XII au XV siècle. Actes de la table ronde*, Rome 16-19 maggio 1979, Roma 1981, pp. 234-256.
- G. CHIODI, *Rolandino e il testamento*, in *Rolandino e l'Ars Notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del Notariato, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002, pp. 459-582.
- S. EPSTEIN, *Wills and Wealth in Medieval Genoa, 1150-1250*, Cambridge (Mass.), London 1984.
- M. FOLIN, *Procedure testamentarie e alfabetismo a Venezia nel Quattrocento*, in «Scrittura e Civiltà», XIV (1990), pp. 143-170.
- Giovanni di Guiberto. 1200-1211*, a cura di M.W. HALL COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1939-1940.
- Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di † G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015.
- P. GUGLIELMOTTI, *Inclusione, esclusione, affezione: le disposizioni testamentarie femminili nel contesto ligure dei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di P. GUGLIELMOTTI, Genova 2020, pp. 347-413.
- EAD., *La scoperta dei notai liguri negli studi medievistici tra Otto e Novecento*, in *Concetti, pratiche e istituzioni di una disciplina: la medievistica italiana nei secoli XIX-XX*, a cura di R. DELLE DONNE, Napoli 2020, pp. 455-499.
- Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, 3 voll., Genova 2019.

- Leges Genuenses, inchoaverunt CORNELIUS DESIMONI - ALOISIUS THOMAS BELGRANO, explevit et edidit VICTORIUS POGGI, Augustae Taurinorum 1901.
- J. LE GOFF, *La civilisation de l'Occident médiéval*, Paris 1964.
- M. LIBORIO FERRUCCI, *Il sentimento della morte nella spiritualità dei secoli XII-XIII*, in *Il dolore e la morte nella spiritualità dei secoli XII e XIII*, Todi 1967, pp. 46-65.
- I Libri iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova-Roma 1992.
- P. MAINONI, *Il potere di decidere. Testamenti femminili pugliesi nei secoli XIII-XIV*, in «*Con animo virile*». *Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV)*, a cura di P. MAINONI, Roma 2011, pp. 197-261.
- Male ablata. *La restitution des biens mal aquis (XII^e-XV^e siècle)*, Études runies par J.-L. GAULIN - G. TODESCHINI, Rome 2019.
- Margini di libertà. Testamenti femminili nel medioevo*. Atti del convegno internazionale, Verona, 23-25 ottobre 2008, a cura di M.C. ROSSI, Verona 2010.
- Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BASSANI - M.L. MANGINI - F. PAGNONI, Milano 2022.
- M. MORESCO - G.P. BOGNETTI, *Per l'edizione dei notai liguri del sec. XII*, Genova 1938.
- Nolens intestatus decedere. *Il testamento come fonte della storia sociale e religiosa*. Atti dell'incontro di studio, Perugia, 3 maggio 1983, a cura di A. BARTOLI LANGELI, Perugia 1985.
- Notariorum itinera. *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni (secoli XIII-XV)*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018.
- Oberto Scriba de Mercato. 1186, a cura di M. CHIAUDANO, Genova 1940.
- G. PETTI BALBI, *Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV*, in *Margini di libertà* [v.], pp. 153-182.
- A. PETRUCCI, *Note sul testamento come documento*, in *Nolens intestatus decedere* [v.], pp. 11-15.
- Petrus Rufi (*Genova, 1213-1214*), a cura di C. BOEM - M. CALLERI, Genova 2021.
- V. PIERGIOVANNI, *Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese, in Il sistema portuale della Repubblica di Genova. Profili organizzativi e politica gestionale (secc. XII-XVIII)*, a cura di G. DORIA - P. MASSA PIERGIOVANNI, Genova 1988, pp. 9-36.
- ID., *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.
- G. PISTARINO, *Armano pelliparius mercante a Bonifacio nel primo Duecento*, in «*Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria*», n.s. XIV (1980), pp. 39-48.
- ID., *Un'azienda del Duecento nella Corsica genovese*, in «*Rassegna Storica della Liguria*», I (1974), pp. 9-51.
- D. PUNCUH, *Gli archivi notarili genovesi: un patrimonio culturale eccezionale*, in «*Atti della Società Ligure di Storia Patria*», n.s. LVI (2016), pp. 279-308.
- RANIERI DA PERUGIA, *Die Ars notariae des Rainerius Perusinus*, a cura di L. WAHRMUND, Innsbruck 1917.
- E. RAVA, *Volens in testamento vivere. Testamenti a Pisa, 1240-1320*, Apparati a cura di A. BARTOLI LANGELI, Roma 2016.
- G. RICUPERATI, *Emozioni, passioni, sentimenti: per una possibile storia*, in «*Rivista Storica Italiana*», 128/2 (2016), pp. 472-715.
- ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1546 (rist. anast. Sala Bolognese 1977).
- B.H. ROSENWEIN, *Generazioni di sentimenti. Una storia delle emozioni, 600-1700*, Roma 2016.

- G. ROSSI, *Il testamento nel medioevo fra dottrina giuridica e prassi*, in *Margini di libertà* [v.], pp. 45-70.
- M.C. ROSSI, *Volentes falsitatibus obviare ac lite removeere occasione testamentorum: forme di tutela e pratiche di registrazione degli atti di ultima volontà. Il caso veronese*, in *Medioevo. Studi e documenti*, a cura di A. CASTAGNETTI - A. CIARALLI - G.M. VARANINI, Verona 2007, pp. 351-370.
- A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del Convegno internazionale dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Spoleto 2012, pp. 301-335.
- EAD., *Cancelleria e documentazione a Genova (1262-1311)*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna (1916-2000)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 909-942.
- EAD., *Manuale Locus de Sexto: un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. LVI (2016), pp. 309-327.
- V. RUZZIN, *Inventarium conficere tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* [v.], III, pp. 1157-1181.
- EAD., *Sperimentazioni di lettura dei cartolari notarili genovesi per lo studio del territorio (secoli XII-XIV)*, in «Scrineum Rivista», 16 (2019), pp. 115-167.
- SALATIELE, *Ars Notariae*, II, a cura di G. ORLANDELLI, Milano 1961.
- S. SALVI, *Notai di età moderna mediatori? Qualche riflessione sul ruolo del notaio nella Lombardia austriaca (XVIII secolo)*, in *Mediazione notarile* [v.], pp.
- H. SIEVEKING, *Studio delle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla Casa di S. Giorgio*. Traduzione dal tedesco di O. SOARDI riveduta dall'autore, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXXV/I (1905).
- L. SINISI, *Una presenza costante: il testamento nei formulari notarili fra Medioevo ed età dei codici*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*. Atti dei Convegni, Roma, 18 marzo 2016 - Genova, 27 maggio 2016 - Vicenza, 1° luglio 2016, Milano 2016, pp. 161-170.
- Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, in «Miscellanea di Storia Italiana», XI (1870), pp. 513-780.
- V. VITALE, *Documenti sul castello di Bonifacio nel secolo XIII*, in «Atti della Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria», LXV/I (1936).
- Wernerii formularium tabellionum*, a cura di G.B. PALMIERI, in *Scripta anecdota glossatorum*, Bologna 1913, pp. 11-45.
- L.F. ZAGNI, *Osservazioni sulle subscriptiones nei testamenti nuncupativi a Milano dagli statuti cittadini del 1386 sin dopo le Constitutiones domini Mediolanensis (1541)*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 1 (1976), pp. 263-274.

TITLE

Le 'ultime parole'. Il ruolo di mediatore del notaio nel fine vita

The 'last words'. The notary's mediating role in the end of life

ABSTRACT

Il fondamentale ruolo di mediatore svolto dal notaio nella redazione dei testamenti è analizzato attraverso il ricco fondo notarile dei secoli XII e XIII conservato presso l'Archivio di Stato di Genova. I protocolli che sono pervenuti contengono numerosi atti di ultima volontà strutturati secondo il cosiddetto modello bolognese e offrono dunque la possibilità di osservare questi professionisti al lavoro a partire dalla seconda metà del secolo XII, proprio nel momento in cui il ritorno al testamento romano incomincia ad essere attestato.

The fundamental role of the notary as mediator in drafting wills is analyzed through the rich collection of notarial documents dating from the 12th and 13th centuries and preserved in the Archivio di Stato di Genova. The registers that have come down to us contain numerous last wills structured according to the so-called Bolognese model and thus offer the possibility of observing these professionals at work from the second half of the 12th century onward, precisely when the Roman will was rediscovered.

KEYWORDS

Testamenti, mediazione notarile, Genova, secc. XII-XIII

Wills, Notarial Mediation, Genoa, 12th-13th Centuries

**Segni e disegni dei notai:
prime valutazioni sulla documentazione genovese
(secoli XII-XIII)**

di **Valentina Ruzzin**

in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Italia

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788891930941

ISBN (edizione digitale) 9788891931177

DOI 10.17464/9788891931177_05

Segni e disegni dei notai: prime valutazioni sulla documentazione genovese (secoli XII-XIII)

Valentina Ruzzin

Università degli Studi di Genova

valentina.ruzzin@unige.it

In anni recenti, alcuni studiosi hanno cominciato a rivolgere la propria attenzione al concetto, in sé assai complesso, di patrimonio grafico-figurativo in relazione alla figura del notaio medievale. Alcuni enti di conservazione hanno organizzato allestimenti tematici espressamente dedicati all'esposizione ragionata di unità archivistiche interessate da specifiche tipologie di disegni, in alcuni casi anche molto complessi¹. D'altronde, ciò si inserisce entro la tendenza, anch'essa recentemente in espansione, a studiare la figura del notaio in modo più possibile completo, un modo cioè che colga il maggior numero di aspetti culturali riferibili a questi professionisti tanto importanti per il nostro medioevo: notai cronachisti, notai poeti, notai copisti e quindi, perché no?, anche notai capaci di produrre una vasta gamma di espressioni grafiche, che altro non sono, infatti, che uno degli aspetti della cultura di chi aveva accesso agli stimoli nonché agli strumenti e ai supporti materiali adatti. Notai veri «mediatori culturali delle istanze più alte della riflessione poetico-teorica» offerta dal mondo artistico².

¹ Il caso certamente più notevole è per ora quello di Piacenza (GENNARI, *I disegni*), ma preceduto ad esempio da Bologna (VALLERANI, *I disegni*) e Firenze (WOLFF, *Visualizzazioni giuridiche*). Naturalmente diverso, ed interessante, filone è quello dedicato alle esposizioni di disegni 'tecnici' acclusi a certe tipologie specifiche di atti, e attestati per l'età moderna (per Benevento v. MAUTA, *Benevento*, per Roma v. In presentia mei notarii). L'Archivio di stato di Genova raccoglie un ampio numero di disegni di questo tipo, compresi anche diversi bozzetti pregiati, ma che non sono mai stati oggetto di una pubblicazione specifica.

² VALLERANI, *I disegni*, p. 76.

Quando ci si riferisce a capacità grafico-figurative si intende infatti un'ampissima gamma di accorgimenti, che, nel caso della professione notarile, diviene quasi difficile richiamare o prevedere. Il notaio è sempre artefice, per sua stessa formazione, di un gran numero di segni necessari, quindi si può dire sviluppi una consuetudine professionale al tratto grafico, anche elaborato e complesso: simboli che derivano dall'elaborazione personale o dall'esercizio di copiatura di *signa* propri delle forme di validazione, e poi segni funzionali al dettato, alla sua struttura o, ancora, al corretto esercizio generale della sua attività. I supporti scrittorii, inoltre, sono a loro volta variegati e versatili: originali e registri di imbreviature in pergamena o cartacei, e poi copertine, minute, spazi lasciati originariamente bianchi, materiale d'uso personale o destinato alla condivisione con colleghi funzionari; a ciascuna di queste aree può corrispondere una attribuzione del (di)segno molto variabile, che spazia cioè dalla produzione, a titolo d'esempio, di una complessa *invocatio* simbolica all'elaborazione del tutto libera e accessoria, che riguarda la dimensione più personale dello scrivente.

Va da sé che, in questo argomento tanto ampio, la più istintiva delle verifiche in merito al concetto stesso di cultura grafica di un notaio sia quella sulla abilità grafica tout-court, ovvero sulla capacità di uno scrivente di aderire, e quanto, ai modelli più o meno codificati propri della sua epoca. Come già stato rilevato, a livello documentario forse il miglior campo di osservazione generale su questo tipo di potenzialità espresse dal gruppo notarile è quello offerto dai libri *iurium*, cioè là dove da un lato le prassi di autenticazione sono talvolta molto complesse e gli antigrafici dei documenti in copia spesso offrono una variegatissima gamma di simboli e di caratteri speciali con cui confrontarsi, dall'altro i caratteri di particolare solennità e volontà di auto-rappresentazione da parte dei comuni rendono la cura grafica un elemento preponderante della redazione. Lo stesso pool di redattori dei genovesi *Liber 1229* e *Vetustior*, ad esempio, non sembrerebbe essere formato tutto dai notai cittadini più in vista, né sempre da coloro che già rivestano da tempo ruoli pubblici: l'accuratezza del tratto grafico forse prevarica, nel criterio di scelta, il prestigio professionale o il lungo servizio³. Un approfondimento

³ Sulla base di ciò che finora abbiamo potuto ricostruire, dei 6 notai che costituiscono il nucleo originario dei redattori dei due libri più antichi (Azzo Piacentino, Simone *Donati*, Lantelmo e Tomaso di San Lorenzo per il perduto *liber* del 1229; Nicolò di San Lorenzo e Iacopo *Bonaccursi* per *Vetustior*), soltanto Simon *Donati* è attivo lungamente per il comune, mentre, per quanto riguarda la produzione di natura privata, risultano traditi solo brevissimi frammenti dello stesso Simone *Donati*, di Lantelmo e di Nicolò. In questa mancata trasmissione può aver avuto peso il caso, ma sembra appunto anche plausibile immaginare una limitata produzione di tipo privato per i professionisti coinvolti a lungo nel progetto comunale, dato che tutto sommato la stessa cosa si osserva per lo *scriptor* di *Duplicatum* (Rolandino *de Ricardo*). Opposto è invece il caso di *Settimo*, che è affidato a due notai molto prolifici dal punto di vista della produzione privata, Guglielmo di San Giorgio e Giberto di Nervi, sul primo dei quali v. oltre. Per tutto questo: PUNCUH - ROVERE, *I Libri iurium, ad indicem*.

dimento simile, però, richiederebbe da solo anni di studio, e quindi in questo contesto mi limito a osservare soltanto che una valutazione di cosa si possa intendere con 'sapere grafico' non può prescindere, là dove possibile, dal verificare l'eventuale capacità di un notaio di scegliere e proporre stili diversi in relazione a diversi ambiti di impiego documentale della scrittura. Per la realtà genovese alludo, ad esempio, alle grandi doti appunto mostrate da quelli che sono stati forse i due notai più rilevanti del XII secolo, e cioè naturalmente Giovanni scriba e il suo collega e cancelliere Guglielmo *Caligepallii*, che recentemente sono stati oggetto di studi anche in questo senso: capacissimi entrambi di modulare la qualità del proprio apporto scrittorio in relazione agli aspetti formali del documento che compongono, secondo cioè i gradi diversi di solennità che riflettono la natura giuridica documentale: non solo una ragionevole distinzione tra *imbreviatura* e *mundum*, ma anche, in quest'ultimo tipo di produzione, tra documento privato, documento 'genericamente' pubblico, trattato internazionale, scrittura contabile⁴.

Abbandonando quindi gli aspetti più prettamente paleografici, è noto che l'ambito notarile genovese medievale abbia conosciuto una ricchissima produzione di *signa*, cioè di simboli grafici riconducibili sia all'esercizio della professione privata, sia alla dimensione comunale e, in genere, istituzionale. Già con Giorgio Costamagna e poi, e soprattutto, in anni recenti con Antonella Rovere, ci si è rivolti a tentare di comprendere l'evoluzione, la diffusione e la pregnanza di questi due filoni paralleli di segni apposti dai notai⁵. Richiamo brevemente ciò che abbiamo potuto osservare: a Genova, dove il percorso alla *publica fides* si è concluso molto presto, nel XII secolo entrambe le categorie di *signa* sono attestate e presto poi codificate; sul finire degli anni '30, cioè, compaiono i primi *instrumenta* perfetti e dunque le prime sottoscrizioni dotate di *signum* personale e di categoria, lontanissimo dalle forme altomedievali; negli anni '50 compare il primo *signum* comunale, che invece probabilmente richiama ancora rimanenze tironiane⁶.

⁴ In particolare, si è potuto riscontrare una diversificazione dell'apporto grafico nel caso della preparazione, piuttosto laboriosa e prolungata nel tempo, dei dossier documentari necessari agli ambasciatori genovesi per affrontare la particolare circostanza che separa il comune e l'impero bizantino; il duo Giovanni scriba e Guglielmo *Caligepallii* produsse un corpus di scritture diverse con funzioni differenti, ricorrendo, appunto, a un apporto grafico molto vario: v. CALLERI - RUZZIN, *Trattati e dintorni*.

⁵ Le prime valutazioni in COSTAMAGNA - PUNCUH, *Mostra storica*, a margine delle riflessioni sulla figura del notaio nella vita pubblica genovese; lo stesso in AMELOTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*; espressamente dedicato a questi argomenti è naturalmente ROVERE, *Signa*.

⁶ Su quest'ultimo v. soprattutto COSTAMAGNA, *Note di diplomatica*.

Non intendo in questa sede ripercorrere la lunga strada compiuta dall'istituto notarile e dai *signa*, documentali, dall'evoluzione cioè degli apparati sottoscrittivi in stretta relazione con concetti di *fides*, istanza dispositiva, esigenza probatoria o la progressiva simbolizzazione dell'imposizione della mano fino all'erosione del ruolo testimoniale attivo che era proprio della *charta*⁷. Tutto questo ormai a Genova è superato già negli anni 30-40 del XII e così, da lì in avanti, si è trattato, per il documento privato, di una fioritura ininterrotta per oltre tre secoli, basata sempre sullo stesso concetto, ovvero l'elaborazione grafica del pronome *Ego*; nel caso della produzione comunale, invece, si è trattato di una progressiva creazione e diffusione di *signa* propri delle magistrature via via nascenti, anch'essi abbastanza stabili nelle forme poi per quasi due secoli, cioè fino alle riforme istituzionali del Quattrocento⁸.

Dunque ciascun notaio genovese, almeno per la sottoscrizione personale prevista nel documento privato, all'inizio della propria carriera dovette ricercare da sé la forma grafica più soddisfacente per le tre lettere che compongono il pronome *Ego*, che in tal modo avrebbe accompagnato la sua professione per sempre. Le risposte, come è noto, furono molteplici: lettere una dentro all'altra, in nesso, sovrapposte, in verticale, in orizzontale, e poi in forme più o meno ricorrenti (a cuore, rotonde, quadrate, spigolose, entro strutture etc.)⁹. Centinaia di *signa* diversi uno dall'altro e irripetibili, nei quali tuttavia si possono intravedere fenomeni plausibili di imitazione tra colleghi, magari per ragione di scuola, e di diffusione generalizzata di un gusto a epoche precise, come ad esempio sembrerebbe accadere sul finire del Trecento con una frequente attestazione di *signa* entro strutture geometriche¹⁰. Questa centralità prolungata e rigida del pronome *Ego* però inibì di fatto la produzione di altre simbologie o il ricorso ad altre immagini: a Genova non si sviluppano *signa* parlanti, se non tardissimo e in modo molto occasionale, e persino la simbologia di matrice cristiana fatica ad assestarsi¹¹.

Nell'ambito comunale si osserva ancor meno varietà di forme e molta più stabilità, il che è anche abbastanza comprensibile, divenendo il *signum* specifico di una magistratura il riferimento cui attribuire riconoscibilità a colpo d'occhio. Ciò che è rilevante, in questo caso, credo sia l'esigenza stessa di elaborazione di un *signum*, che da solo, ad esempio, è sufficiente a roborare un mandato, una comu-

⁷ Il rimando obbligato, per un tema tanto cruciale e studiato della storia del documento privato genovese, è a COSTAMAGNA, *La triplice*; Id., *Il notaio a Genova*, pp. 33-95, e AMELOTTI - COSTAMAGNA, *Alle origini*, pp. 205-269.

⁸ Si vedano a titolo di esempio le tavole IV-XII in *Appendice documentaria* a *Ego signavi et roboravi*.

⁹ ROVERE, *Signa*, pp. 9-14. Per alcuni esempi v. Tav. I.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 31-32.

¹¹ *Ibidem*, p. 34.

nicazione, nonché addirittura l'estratto, se forse non si può definirlo *mundum*, di una delibera¹². Per il comune, quindi, si trovarono segni semplici e ripetitivi, basati in larga parte sulle lettere che compongono il nome della magistratura attraversate spesso da una barratura orizzontale, tanto stabili nelle forme da indurre ad esempio un notaio trecentesco, che non riveste alcun ruolo funzionale, ad elaborare un *signum* appositamente modulato su quelli per sottoscrivere di aver correttamente ricevuto un mandato del podestà¹³. Forme e riferimenti grafici che quindi risultano ben introiettati dalla categoria.

Il discorso naturalmente si allarga e cambia se si abbandona la sfera dell'originale in pergamena, che è soggetto per natura ad alcuni formalismi destinati ad essere visti dal prossimo, o comunque della scrittura di circolazione, e ci si rivolge alla confezione di registri di abbreviature private o di atti comunali, spazio scritto assai diverso, soggetto a esigenze differenti e di limitata o nessuna fruizione altrui. In questo contesto, l'identità del cartolare, oggetto particolare, difficile da definire e però indubitabilmente proprietà intellettuale di qualcuno, sposta l'attenzione sulla sottile differenza tra capacità del singolo e introiezione di eventuali riferimenti culturali, tra sapere personale e modello generale. Se infatti è forse più istintivo considerare i notai come intermediari procedurali tra la dottrina e realtà concreta, e come *transductores*, proprio coi *signa* adatti, della forza di validazione e della sua inoppugnabilità, meno immediato finora è stato considerarli autori anche di prodotti culturali, e nello specifico di prodotti culturali omogenei e coerenti quale sono invece i protocolli.

Volendo dunque rivolgere l'attenzione al grande patrimonio dei registri genovesi, il mio contributo non può che essere per necessità un velocissimo sorvolo, un primo tentativo di approccio all'argomento, e si rende però necessario richiamare subito un fatto noto, ovvero che nessuno di questi protocolli è pervenuto nelle sue condizioni originali, ma frammentato in fascicoli rilegati improvvidamente, senza attenzione ad anni o paternità. Ciò significa, nel contesto di questa indagine preliminare, che il ben conosciuto rimaneggiamento subito dai cartolari genovesi ha privato le unità proprio di quello spazio scritto particolare, diverso, cui in questo stesso volume Marta Mangini attribuisce il concetto di *limen/limes*¹⁴, e che si configura di solito come luogo d'elezione per la maggior parte degli interventi legati alla sfera creativa dell'individuo, ovvero la coperta e le carte di guardia, altrove teatro anche di capolavori. Ad oggi infatti i cartolari genovesi risultano trasmessi in un condizionamento tardo-secentesco, identico per

¹² In questo caso accompagnato anche dalla sottoscrizione notarile ma priva, appunto, di *signum* privato: COSTAMAGNA - PUNCUH, *Mostra storica*, pp. 92-93.

¹³ ASGe, *Notai Ignoti*, 5/64 B/2; v. Tav. I.

¹⁴ MANGINI, *Limes/limen*.

tutti, quello cioè messo in opera dal Collegio dopo il bombardamento subito dall'archivio notarile nel 1684, e dovuto quindi all'intervento dei due famigerati *iuvenes*, collaboratori che lavorarono in fretta e senza adeguata remunerazione – parole loro – per salvare il materiale disperso dalla bomba francese¹⁵.

Diversa è stata la sorte conservativa di un pur non molto consistente numero di registri di matrice comunale¹⁶, unità che al contrario sono pervenute con discreta frequenza nella loro condizione originaria, o comunque, in parte salvaguardata. Si tratta di piccoli spezzoni di serie molto più ampie, la cui trasmissione sussultoria non consente particolari riflessioni, ma solo di sfiorare l'argomento: essi restituiscono infatti qualche risultato interessante, pur non paragonabile nel numero e nella qualità con le esperienze riscontrate altrove¹⁷. Si tratta di elaborazioni libere, nel vero senso della parola, come quelle dei volti disegnati entro alcune lettere delle intestazioni dei manoscritti – la D di *Diversorum*, la C di *Cartularium*¹⁸ – o della figura, forse non brillante ma efficace, di un san Giorgio che trafigge il drago o ancora del profilo di una grande imbarcazione¹⁹; libera ma orientata dalla natura della magistratura – come accade anche a Bologna – nel caso dell'unico vero e proprio disegno figurativo completo: una rappresentazione di un faro, presumibilmente la Lanterna, munito anche di gabbiano e vessillo al vento, sulla coperta di un registro dei magistrati che proprio della sua manutenzione si occupano²⁰. Chiudono il gruppo l'abbozzo di qualche disegno forse di matrice araldica e tratti genericamente ornamentali²¹.

¹⁵ L'evento, notissimo nella storiografia genovese e negli studi di diplomazia sul complesso notarile della città, è approfondibile soprattutto in MORESCO - BOGNETTI, *Per l'edizione*; COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova*, pp. 149-249 e in *Per l'edizione*, pp. 9-25.

¹⁶ I fondi di riferimento dell'Archivio di Stato di Genova per questo tipo di spoglio sono *Archivio Segreto* e *Antico Comune*. In *Archivio Segreto* si trovano per lo più i registri di delibere o di lettere del consiglio degli Anziani e del Doge a partire dalla fine del XIV secolo, materiale dunque affidato alla mano dei cancellieri. In *Antico Comune* sono riunite invece diverse serie di produzione delle magistrature comunali minori, per lo più trecentesche, frammiste tuttavia a registri di altro genere, che prevedevano cioè il deposito presso il comune, come i registri delle galee, e nessuna di queste è pervenuta comunque né ordinata né numericamente sufficiente per trarre vere e proprie conclusioni: POLONIO, *L'Amministrazione*.

¹⁷ Oltre 200 i risultati di Bologna e 250 quelli Piacenza, su cui v. nota 1. Per il caso genovese sarebbe interessante aggiungere lo spoglio di altre unità ancora non considerate, come quelle di natura contabile e fiscale, che tuttavia seguono altri percorsi di elaborazione e conservazione, e rimandano numeri di ordine molto superiore, quasi inviccinabili.

¹⁸ Rispettivamente: ASGe, *Archivio segreto, Diversorum*, 559 (1462) e 564 (1458); v. Tav. II.

¹⁹ È possibile che il volto dentro la C, la figura di san Giorgio e l'imbarcazione di cui a Tav. II. siano dovuti allo stesso autore, trovandosi essi all'interno dello stesso registro (*ibidem, Antico Comune*, 447). Il manoscritto è riconducibile al tribunale del podestà della Valle del Polcevera e risulta redatto dai notai scribi Antonio di Fontanegli e Bartolomeo de Canitia.

²⁰ *Ibidem, Antico Comune*, 195 (1372); v. Tav. III.

²¹ Come quelli in ASGe, *Antico Comune* 433 (1379) e 678 (1413), o il cappello tratteggiato sulla coperta di *ibidem, Antico Comune* 727 (1385).

Il fatto che le coperte di questi registri comunali, e i fogli di guardia, ospitano tali sporadici tentativi di espressività creativa – dovuti presumibilmente ai notai-funzionari responsabili dei registri stessi – lascia immaginare che anche quelle dei protocolli privati potessero talvolta proporre analoghe elaborazioni. L'ipotesi trova riscontro nell'evidenza che qualche cartolare, pur privo appunto di coperta, rimanda comunque, nel piccolo spazio ricavato dai margini delle carte, qualche esempio di disegno 'libero', secondo un grado che, essendo il protocollo un prodotto di limitatissima circolazione al di fuori della sfera personale del notaio, a me pare di maggiore estemporaneità e istintività rispetto a ciò che è apposto sulla coperta, che comunque è involucro esterno²². Si tratta di soggetti banali, di poca fantasia, e in genere di stentata realizzazione, ma interessanti sotto l'aspetto dell'espressività soggettiva. La maggior parte di questi si deve infatti ad un unico notaio, il già ricordato *scriptor* di *liber iurium*, ovvero Guglielmo di san Giorgio: alcune galee, la coppia di uccelli in volo, una figura vagamente floreale, la figurina di un ecclesiastico, tonsurato e reggente una croce²³. Nessuna di tali rappresentazioni ha attinenza con il testo degli atti cui sono giustapposte, o perlomeno, non l'ha evidente, a parte l'ultimo disegno citato: il contratto cui è affiancato è effettivamente stipulato da un frate. Altri due, più complessi, emergono dai frammenti del notaio Bonvassallo *de Cassino*: un gradevole cigno e un rigido armigero, entrambi sul margine inferiore della pagina²⁴. Particolare, infine, l'unico caso di vero e proprio riutilizzo sistematico di alcune carte lasciate originariamente bianche entro un'unità in formato di manuale, occupate da circa 8 disegni distinti: un cavaliere passante, imbarcazioni ritratte di fronte e di lato, una scena, presumibilmente, di assedio, il profilo di un faro o di una torre, una figura araldica o mostruosa²⁵. La presenza, accanto a questi disegni, di lacerti di frasi, ripetute e in una grafia non matura, che alludono al fatto di frequentare una *schola* e un maestro, spingono a pensare che si possa trattare di un giovane, forse un bambino, presumibilmente parente del notaio intestatario dell'unità: dichiara di chiamarsi Giovanni *de Nuce*, mentre il frammento appartiene al cancelliere di inizio XV secolo Bartolomeo Senarega²⁶.

²² Secondo forse quella 'nevrosi' tipica degli scriventi cui si fa cenno in VALLERANI, *I disegni*, p. 77 e richiamata in GENNARI, *I disegni*, p. 35.

²³ ASGe, *Notai Antichi*, 70, f. 225v; *ibidem*, *Notai Antichi*, 72, ff. 92r, 240r; *ibidem*, *Notai Antichi*, 75/II, f. 145r; v. Tav. IV.

²⁴ *Ibidem*, *Notai Antichi*, 24, ff. 75r, 175r; v. Tav. IV.

²⁵ *Ibidem*, *Notai Antichi*, 19, ff. 127v, 128r, 128v, 129v. Per il manuale a Genova v. G. COSTAMAGNA, *La triplice*, p. 16; v. Tav. IV.

²⁶ Frammisto ai disegni si trova infatti specificato «Ister (*così*) liber est mei Iohanes (*così*) de Nuce qui vadit ad scholas domino (*così*) et magister Luduovicus de Grastas qui est bonus homo...» (*ibidem*, *Notai Antichi*, 19, f. 129r).

Mi pare che per chiudere il cerchio di questa primissima indagine, nel caso specifico dei protocolli di imbreviature, al fine di offrire una valutazione più generale delle potenzialità espresse a Genova dalla categoria, si possa includere un altro tipo di contributi grafici, oltre a quelli appena ricordati della libera espressività, ovvero il grado di cura - che può includere anche elementi del tutto accessori e ornamentali - che i notai immettono nel redigere gli elementi d'apparato che contribuiscono a rendere il registro più facilmente fruibile. Mi riferisco a quella vasta gamma di accorgimenti che servono a facilitare il reperimento di una singola imbreviatura (rubricazione e numerazione delle carte, lineatura orizzontale di separazione tra gli atti, cartiglio per i nomi dei contraenti o per i *nomina iuris*, evidenziazione dei capolettera, evidenziazione dell'invocazione simbolica etc.) o, più in generale, a rendere maggiormente consultabile l'intero protocollo (testatine interne al cambio dell'anno, indicazioni della variazione del computo indizionale o del mese etc.), che offrono al notaio la possibilità di esprimere preferenze estetico-creative molto personali. Campionando allora i frammenti dei protocolli di oltre 50 notai diversi, dalla metà del XII secolo a tutto il secolo seguente²⁷, si osserva che l'unico di questi interventi funzionali - giova ricordare solo che per il caso genovese nessuno di tali accorgimenti sarebbe davvero imposto attraverso la legislazione²⁸ - presente con buona frequenza è la lineatura divisoria tra le singole imbreviature, perlopiù a mano libera e in forma semplice, e solo occasionalmente con blandissimi elementi di decorazione (riccioli, sbuffi etc.), secondo tuttavia una quasi netta suddivisione cronologica: presente molto spesso fino alla metà del XIII, scompare quasi del tutto nella seconda parte del secolo, forse in relazione anche all'attestarsi di diverse tipologie di atto, dal dettato più esteso. Probabilmente per conseguenza di tale fenomeno, è proprio dalla seconda metà del Duecento che comincia a comparire l'uso di ingrandire, scurire ed a volte impreziosire l'incipit di ciascuna imbreviatura (segnatamente la *I* dell'invocazione *In nomine Domini*), che diventerà poi sempre più frequente nel corso del Trecento, dando talvolta luogo a interessanti casi di pregevole fattura²⁹.

²⁷ L'elenco generale dei notai che ho considerato è stato posto in *Appendice* per non appesantire il testo.

²⁸ È però necessario a tale proposito sottolineare anche che risultano perdute tutte le fonti normative interne al Collegio dei Notai di Genova prima della seconda metà del XV secolo, quando risultano invece sopravvissuti invece alcuni capitoli dello statuto del 1462, editati da PUNCUH, *Gli Statuti*. Nella *Addenda* seconda delle aggiunte allo Statuto del 1470, tuttavia, si fa riferimento all'obbligo per i custodi del collegio di inserire apposite cedole recanti estremi cronologici e paternità entro i cartolari e le filze conservate presso l'ente, il che lascia appunto intendere che i notai titolari dei protocolli non fossero troppo attenti a segnalare tali dati (*ibidem*, p. 588).

²⁹ Anzi, nel corso di quel secolo si rinvengono anche veri e propri capolettera con elementi ornamentali o persino figurativi, come nel caso del 'serpente' che mi pare si intraveda nell'apertura del primo atto in ASGe, *Notai Antichi*, 145, f. 1r; v. Tav. V.

Lo stesso comportamento, comunque, si osserva con la marginatura, singola o raddoppiata, a tutta pagina o in colonna: essa è presente nei soli frammenti di XII e primo XIII secolo, mentre scompare col tempo, lasciando posto all'utilizzo, più o meno sistematico, della pagina piena e senza limitazioni di spazio, che di norma conferisce al protocollo un aspetto più genericamente trasandato e confuso³⁰. Rarissima risulta in generale la presenza di cartigli, talvolta blandamente ornati, per richiamare i nomi dei contraenti, attestati nell'appena 2% dei casi, o di simboli di rimando tra contratti diversi stipulati dal medesimo cliente³¹; molto sporadica anche la produzione di più elaborate invocazioni simboliche³², mentre assai più frequente e generalizzata emerge l'abitudine di riportare, per lo più nei margini superiore o esterno delle carte, elementi propri della datazione, come il cambio del computo indizionale o del mese. In tale, sola, prassi, infatti, i notai genovesi mostrano di ricorrere con buona frequenza a grafie più pregiate e di gradevole impatto estetico, o all'uso di monogrammare le lettere; in un caso, anche al ricorso a vere proprie immagini ornamentali, forse floreali³³.

Globalmente, quindi, sono molto pochi gli interventi 'estetici' a supporto della consultabilità del cartolare: pragmatismo o scarsa circolazione di modelli, è assai difficile sbilanciarsi. L'impressione generale è che i notai genovesi considerino il cartolare soprattutto uno strumento di lavoro, cui non destinare troppo sforzo di altro genere; qualche riflessione è però possibile anche su questi dati scarni: alcuni

³⁰ Fanno naturalmente eccezione singoli casi specifici, soprattutto a partire dal tardo Trecento: ad esempio, eclatante è quello del notaio Giovanni *de Alegro*, attivo proprio tra i secc. XIV-XV, e titolare di protocolli la cui cura grafica è appunto evidentissima, essendo tra l'altro egli 'possessore' di una grafia tanto posata e curata da essere assimilabile talvolta al gusto librario (a titolo di esempio ASGe, *Notai Antichi*, 307).

³¹ Soli casi sistematici sono quelli di Oberto scriba *de Mercato* (su cui CALLERI, *Un notaio genovese*) e del coevo Raimondo Medico. L'accorgimento rappresenta dunque una prassi molto soggettiva, che risente, con tutta evidenza, della tipologia di clientela propria di un determinato notaio. A tale proposito, segnalo il caso molto tardo, quattrocentesco, del notaio Benedetto *Pilosius* nell'esercizio di scriba dei *viceduces*, il quale, al fine di confezionare veri e propri dossier tra le pratiche del tribunale – ormai in regime di foglio sciolto di filza – dedica a ciascuna causa un apposito disegno (ornamento o anche figurativo) che funga da rimando tra i fogli: ne ho censiti ben oltre 50 differenti (ASGe, *Notai giudiziari*, 30).

³² È necessario a questo proposito sottolineare che il segno di croce, anche in forma semplice, non è un'occorrenza particolarmente frequente nella produzione genovese, e non soltanto per le abbreviature, che ragionevolmente possono presentare un numero di caratteri estrinseci particolarmente ridotto, ma anche negli originali in pergamena. Ad ogni modo, qualche sporadico cenno di decorazione è riscontrabile soprattutto nei casi in cui l'invocazione stessa rivesta un particolare significato, cioè nei testamenti e negli inventari, atti per i quali assume anche funzione sottoscrittoria (RUZZIN, *Inventarium conficere*); v. Tav. V.

³³ È il caso di Nicolò Durante, che appunta sul margine superiore il nome del mese, in corrispondenza del giorno di inizio, corredato di un simbolo apposito; v. Tav. V.

dei professionisti più attenti a tali tipi di interventi sono anche quelli attestati in lunghe, o più qualificate, esperienze professionali al servizio del comune³⁴.

Ben diverso, intrinsecamente e per funzione, mi pare che sia il caso del *signum* sottoscrittorio riportato talvolta nei frontespizi dei cartolari stessi³⁵. La prassi di confezionare frontespizi al registro, sulla prima carta disponibile, di norma prevede l'apposizione di quegli elementi percepiti come essenziali, da parte di ciascun notaio, alla corretta fruizione generale del proprio protocollo. È questo infatti uno spazio appositamente ritagliato alla destinazione 'altra', preliminare, rispetto agli atti; anzi, uno spazio che in verità dialoga anche con la produzione di originali e con l'esercizio generale della professione notarile. È abbastanza vario, quindi, il contenuto delle informazioni eventualmente fornite in queste parti (istruzioni sul sistema di lineatura, avviso della presenza di rubrica, datazione generale etc.), ma assume particolare interesse se esso racchiude appunto anche una riproduzione fedele della sottoscrizione del notaio cui appartiene il protocollo, completa di *signum* personale³⁶. Uso volontariamente il termine riproduzione perché per il sistema genovese non è prevista alcuna forma di validazione del registro delle imbreviature; essa, dunque, se presente in apertura del registro, ha una funzione diversa, assimilabile a quella di una matrice con la quale eventualmente confrontare gli esempi della sottoscrizione in circolazione. L'esistenza di tale accorgimento, piuttosto, riaccende il non risolto tema di un'eventuale forma di deposito del *signum* personale del notaio almeno presso il Collegio dei No-

³⁴ Su tutti spiccano infatti gli apporti di Simon *Donati*, di Maggio, di Urso, Guglielmo di San Giorgio, tutti attivi per il comune a vario titolo (per cenni su alcuni di loro: ROVERE, *Cancellaria*). Per gli esempi tratti dai loro cartolari v. Tav. VI.

³⁵ Già ROVERE, *Signa*, pp. 63-65.

³⁶ Globalmente, soltanto una piccola parte dei cartolari genovesi è pervenuta dotata dei suoi frontespizi, i quali, separati ormai dai protocolli cui appartenevano, si possono talvolta fortunosamente reperire come fogli sciolti in alcune unità di Notai Ignoti. Prototipi possono essere considerati quello di Damiano di Camogli (ASGe, *Notai Antichi*, 148, f. 1r) che è strutturato in modo asciutto: invocazione verbale («In nomine Domini amen»), indicazione della natura degli atti («cartularius instrumentorum»), paternità («manu Damiani de Camulio notarii») anno di riferimento («M^oCC^oLXXXXLXXXXVIII^o»), sottoscrizione («S.T. Ego Damianus de Camulio notarius rogatus scripsi»); e quello, più completo di Riccobono *de Savignono*: «Millesimo CCLXXII^o. In nomine Domini nostri Yesus Christi et beate virginis Marie. Cartularius contractuum sive instrumentorum de voluntate partium compositorum ut infra per manum mei Riccoboni de Savignono millesimo CCLXXII^o, tali die et hora sicut in instrumentis seu contractibus scriptum seu appositum reperitur, que instrumenta in fine tali signo per me Ricobonum de Savignono notarium predictum estant signata dicto anno: (S.T.) Ego Ricobonus de Savignono notarius rogatus scripsi. Illa vero instrumenta lineata una sola linea intellegantur extracta et in pergamento data, alia instrumenta quidem ex pluribus lineas lineata intellegantur et sunt de voluntate partium cassa et vacua et nulius valoris». Molto interessante, infine, quello di Oberto Foglietta *senior*, anche se relativo al XIV secolo avanzato (*ibidem*, *Notai Antichi*, 348, sul quale RUZZIN, *Scheda*, pp. 428-430.) che è corredato anche di istruzioni sul significato delle principali clausole di rinuncia ricorrenti nel *tenor* delle imbreviature; v. Tav. VII.

tai della città, cioè l'esistenza di una matricola simile a quelle che si sono conservate altrove³⁷, di cui tuttavia per ora non si è mai trovata traccia. La funzione del *signum* in questo contesto fornirebbe quindi una partenza indubitabile per la procedura della *comparatio litterarum*, nell'ottica di un riconoscimento della forma grafica presente entro la sottoscrizione di un dato notaio, il suo specifico 'Ego', lasciato del tutto al cliente e agli altri interlocutori: è forse un sistema che evidentemente di norma si tiene da sé, senza intervento chiaro di un ente garante. Lo spazio della prima carta del fascicolo o, talvolta, delle carte lasciate in origine prive di scritto, è d'altronde anche quel luogo dove possono trovare posto gli appunti di genere più disparato, la cui natura varia in base alla volontà del possessore: annotazioni connesse ai clienti e ai loro pagamenti, prove di penna, brani di orazioni e preghiere, versi poetici, scongiuri, frammenti di lettere; uno spazio molto personale, quindi, che segue l'indole del proprietario-redattore³⁸. In quest'ottica, è opinione assolutamente personale che l'opera di riportare il *signum* di sottoscrizione in apertura del registro possa anche incontrare un'esigenza di auto rappresentazione, di affermazione di sé³⁹.

Tale riflessione sembrerebbe trovare conferma, se si abbandona l'osservazione dei protocolli privati e si torna a quella dei, pur pochi, registri comunali pervenuti⁴⁰. Se in essi è abbastanza frequente la presenza di frontespizi, anche piuttosto completi per quanto riguarda alcuni dati, appare globalmente rara la ripetizione del *signum* appartenente alla magistratura titolare del volume. Nei casi in cui si attesta, è quasi sempre inserita all'interno di una sottoscrizione del notaio-scriba responsabile del registro, che correttamente la preferisce a quella della professione privata: sembra quindi rispondere più a un'esigenza del notaio-funziionario che a una prassi utile, consigliata o virtuosa.

³⁷ ROVERE, *Signa*, pp. 63-65.

³⁸ Ad esempio, il frontespizio di Giovanni *de Mandolexio* (ASGe, *Notai Antichi*, 56, f. 1r) che reca un breve componimento dedicato proprio al suo essere scriba a Ventimiglia «Instrumentorum liber hic est compositorum / famine Iohannis, Domini currentibus annis / undecies pentis uno bis mille ducentis / ac iterum tantis uno plus his quoque quantis. / Laus tibi cunctorum fere, Vintimilia, quorum / scriba tui stando depinxi talia quando. / Principio flamen sit Sancti Sirri, amen. / Pro cuius laude cartas faciam sine fraude. / Quamvis in principio huius notarie, / Iohannes de Mandolexio, parve sum sophie, / posco tamen filio Virginis Marie / quod sit in sufragio mihi recte vie» (anche in *Acti rogati a Ventimiglia*).

³⁹ Accade infatti che a tale intestazione non venga riconosciuta sufficiente 'sacralità' da parte dello stesso notaio redattore, che magari, sulla medesima carta, fa seguire proprio quell'ampia gamma di altri interventi scrittorii cui facevo cenno (appunti di penna etc.), come proprio nel caso appena richiamato di Damiano di Camogli (v. nota 36), che vi imbrovia l'inizio di un atto; viceversa, si rinvencono frontespizi elaborati e anche abbastanza solenni privi tuttavia di *signum*, come quello di Giovanni *Vegius* in ASGe, *Notai Antichi*, 20/II.

⁴⁰ V. nota 16.

Nel contesto di questa mia prima indagine, quindi, pur tenendo in considerazione la perdita sistematica di quello che altrove si è dimostrato essere il supporto d'eccellenza per l'elaborazione artistica, avverto l'impressione che il notariato genovese nel suo complesso non sia particolarmente attento alla qualità grafica dei protocolli e ancor meno ceda all'espressività artistica. Nessuna 'emergenza' di categoria: le poche occorrenze appaiono legate a singole individualità, forse dotate di maggiore facilità – o interesse – ai vari canali dell'espressività personale.

APPENDICE

La produzione di alcuni notai è stata indagata nella sua interezza, mentre per altri si sono campionati soltanto alcuni frammenti. Le attribuzioni che seguono, con l'eccezione di quelle dei frammenti dei notai Macobrio e *Marsilius*, che sono personali, sono state ricavate sulla base di *Cartolari notarili* e *Notai ignoti*, ai quali si rimanda per i dati di consultazione più completi.

XII secolo:

Giovanni scriba (*Notai Antichi*, 1); Macobrio (*Notai Antichi*, 1, *Appendice*); Guglielmo Cassinese (*Notai Antichi*, 6; *Notai Ignoti*, 1/V); Notaio Ignoto del 1176 (*Notai Ignoti*, 1/III); Oberto scriba de Mercato (*Notai Antichi*, 2; *Notai Antichi*, 4; *Notai Ignoti*, I/I-II); *Marsilius* (*Notai Ignoti*, 1/IV); Oberto di Piacenza (*Notai Antichi*, 56; *Manoscritto*, 102); Guglielmo da Sori (*Notai Antichi*, 3/II; *Notai Ignoti*, 1/VIII; *Manoscritto*, 102); *Bonusvillanus* (*Notai Antichi*, 6); Lanfranco (*Notai Antichi*, 3/I; *Notai Antichi*, 3/II).

XIII secolo:


Andreas (*Notai Antichi*, 14; *Notai Ignoti*, I/XXXV); Ansaldo di Piazzalunga (*Notai Antichi*, 58; *Notai Ignoti*, I/XXX-XXXII); Bartolomeo Fornari (*Notai Antichi*, 27; *Notai Antichi*, 29; *Notai Antichi*, 30/II); Bonaventura de Savio (*Notai Antichi*, 147/I); Bongiovanni di Langasco (*Notai Antichi*, 16/II; *Notai Antichi*, 119); Bonvassallo de Casina (*Notai Antichi*, 17; *Notai Antichi*, 21/I; *Notai Antichi*, 24; *Notai Antichi*, 26/I); Bonvassallo de Maiori (*Notai Antichi*, 3/II; *Notai Antichi*, 20/I; *Notai Antichi*, 22; *Notai Antichi*, 55/I); Bonvassallo de Olivastro (*Notai Antichi*, 16/II; *Notai Antichi*, 35; *Notai Antichi*, 102); Damiano di Camogli (*Notai Antichi*, 148); David di Sant' Ambrogio (*Notai Antichi*, 76; *Notai Antichi*, 129); Enrico de Bisamne (*Notai Antichi*, 11); Enrico di Guglielmo Rosso (*Notai Antichi*, 10); *Facius* di San Donato (*Notai Antichi*, 3/II; *Notai Antichi*, 69); Federico de Sigestro (*Notai Antichi*, 16/I); Gandolfo di Sestri (*Notai Antichi*, 18/II; *Notai Ignoti*, 1/XXVI-VII); Giovanni di Corsi (*Notai Antichi*, 16/II; *Notai Antichi*, 82; *Notai Antichi*, 83); Giovanni di Guiberto (*Notai Antichi*, 6; *Notai Antichi*, 7); Giovanni di Mandolexio (*Notai Antichi*, 56; *Notai Antichi*, 57); Giovanni

di Ravecca (*Notai Antichi*, 18/II; *Notai Antichi*, 1/XXVIII); Giovanni Finamore (*Notai Antichi*, 122); Giovanni Vatacio (*Notai Antichi*, 16/II; *Notai Antichi*, 111); Guglielmo di Pegli (*Notai Ignoti*, 20/181); Guglielmo di San Giorgio (*Notai Antichi*, 70; *Notai Antichi*, 72); Guglielmo sapiens (*Notai Antichi*, 7); Iacopo Taraburlo (*Notai Antichi*, 7; *Notai Ignoti*, 1/XIX); Ianuinus de Predono (*Notai Antichi*, 18/II; *Notai Antichi*, 30/I; *Notai Antichi*, 34); Ingo Contardo (*Notai Antichi*, 7, *Notai Antichi*, 16/II; *Notai Antichi*, 23/I); Lantelmo (*Notai Antichi*, 11; *Notai Antichi*, 18/II); Lanfranco Cazanous (*Notai Antichi*, 13/II; *Notai Antichi*, 122; *Notai Antichi*, 130); Maggio (*Notai Antichi*, 11; *Notai Ignoti*, 1/XVIII); Manuel de Albara (*Notai Antichi*, 9/II); Nicolaus (*Notai Antichi*, 7); Nicolaus Durantis (*Notai Antichi*, 67); Nicolaus Ferrarius (*Notai Antichi*, 56; *Notai Ignoti*, 1/XXII); Nicolaus de Porta (*Notai Antichi*, 34; *Notai Ignoti*, 22/214); Oliviero di Giovanni (*Notai Ignoti*, 1/XI-XV); Palodino di Sestri (*Notai Antichi*, 21/I; *Notai Antichi*, 34; *Notai Antichi*, 22; *Notai Antichi*, 16/II; *Notai Ignoti*, 14/126; *Notai Ignoti*, 25/22); Parentino da Quinto (*Notai Antichi*, 8; *Notai Antichi*, 9/I, *Notai Antichi*, 9/II; *Notai Antichi*, 10; *Notai Antichi*, 16/II); Petrus Rufi (*Notai Antichi* 7; *Notai Ignoti* 1/XVI, per il quale v. Petrus Rufi); Raimondo Medico (*Notai Antichi*, 5; *Notai Ignoti*, 1/XVII); Riccobono de Savignono (*Notai Antichi*, 67; *Notai Antichi*, 109); Salmonus (*Notai Antichi*, 14, *Notai Antichi*, 15; *Notai Ignoti*, 1/XXXV-XXXVI); Simone de Palazolo (*Notai Ignoti*, 1/XXIV); Simone Donati (*Notai Antichi*, 11; *Notai Ignoti*, 1/XX); Tealdo de Sigestro (*Notai Antichi*, 25); Urso (*Notai Antichi*, 16/II; *Notai Ignoti*, 1/XXIII).

Tav. I Esempi di sottoscrizione notarile genovese in documenti privati


1. 
2. 
3. 
4. 

Sottoscrizione a un mandato da parte del notaio *Henricus Bochinis*, composta sull'esempio dei *signa* comunali

5. 

1. ASGe, Archivio Segreto, 1509, doc. 195.
2. *Ibidem*, 1509, doc. 121.
3. *Ibidem*, 1527 E, doc. 394.
4. *Ibidem*, 1527 M, doc. 676.
5. ASGe, *Notai Ignoti*, 5/64 B/2.

Tav. II Disegni figurativi dai registri comunali



1. ASGe, Archivio Segreto, 559.
2. ASGe, Antico Comune, 447.
3. *Ibidem.*
4. *Ibidem.*
5. ASGe, Archivio Segreto, 564.





Tav. III Disegni figurativi dai registri comunali

1.






1. ASGe, *Antico Comune*, 195.

Tav. IV Disegni figurativi nelle unità notarili








1. ASGe, *Notai Antichi*, 70, f. 225v.
2. *Ibidem*, 72, f. 92r.
3. *Ibidem*, 24, f. 175r.
4. *Ibidem*, 24, f. 75r.
5. *Ibidem*, 19, f. 129v.
6. *Ibidem*, 19, f. 127v.
7. *Ibidem*, 75/II, f. 145r.
8. *Ibidem*, 19, f. 127v.
9. *Ibidem*.

Tav. V Segni, ornamenti e disegni accessori alla consultabilità dei cartolari notarili

1. A manuscript page featuring a central decorative floral ornament with three lobes. The text is written in a cursive hand, with some words appearing to be 'In nomine domini' and 'Ego'.
2. A manuscript page with a decorative cross ornament on the left. The text is written in a cursive hand, starting with 'Ego' and mentioning 'Turchi' and 'voluntate'.
3. A manuscript page with a decorative cross ornament. The text is written in a cursive hand, with some words appearing to be 'In nomine domini' and 'Ego'.
4. A manuscript page with a decorative cross ornament. The text is written in a cursive hand, starting with 'Curculant' and mentioning 'Jony boni de Blaria'.




1. ASGe, *Notai Antichi*, 67, f. 209r.
2. *Ibidem*, 11, f. 16v.
3. ASGe, *Notai Ignoti*, 1/XI-XV.
4. ASGe, *Notai Antichi*, 145.

Tav. VI Testatine interne ed elementi in rilievo accessori alla consultabilità dei cartolari notarili



1. ASGe, *Notai Antichi*, 11, f. 16v.
2. *Ibidem*, 16/II, f. 70v.
3. *Ibidem*, 20/I, f. 23r.
4. ASGe, *Notai Ignoti*, 12, f. 170r.
5. ASGe, *Notai Antichi*, 11, f. 1r.
6. *Ibidem*, 16/II, f. 21r.

Tav. VII Frontespizi di cartolari notarili



- 1. ASGe, *Notai Antichi*, 448.
- 2. *Ibidem*, 57.
- 3. *Ibidem*, 109.

BIBLIOGRAFIA

- M. AMELOTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975.
- Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258*, a cura di L. BALLETO, Genova-Bordighera 1993.
- Appendice documentaria*, a cura di V. RUZZIN, in *Ego signavi et roboravi* [v.], pp. 67-78.
- M. CALLERI, *Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba de Mercato*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* [v.], pp. 303-324.
- M. CALLERI - V. RUZZIN, *Trattati e dintorni: Genova e Bisanzio nella seconda metà del secolo XII*, in *Les sources des relations 'internationales' entre les centres politiques de l'Europe et de la Méditerranée (800-1600): Lettres - Actes - Traités*, XV^e Congrès International de Diplomatie, Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 4-6 Oktober 2018, in corso di stampa.
- Cartolari notarili genovesi. Inventario*, a cura di G. COSTAMAGNA, Roma 1956-1961.
- G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Milano 1970.
- ID., *Note di diplomazia comunale. Il signum communis e il signum populi a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1964, pp. 105-115.
- ID., *La triplice redazione dell'instrumentum genovese, con Appendice di documenti*, Genova 1961.
- G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, *Mostra storica del notariato medievale ligure*, XIII Congresso nazionale del Notariato. Genova, maggio-giugno 1964, Genova 1964 (= «Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie», IV/1 1964).
- Ego signavi et roboravi. Signa e sigilli notarili nel tempo*, a cura di A. ROVERE, Genova 2014.
- F. GENNARI, *I disegni dei notai: primi risultati di un'indagine sui registri del fondo Notarile dell'Archivio di Stato di Piacenza (secc. XIV-XV)*, in *In signo notarii. Atti della giornata di studi*, Piacenza, Archivio di Stato, 24 settembre 2016 / Giornate Europee del Patrimonio 2016, a cura di A. RIVA, pp. 32-69.
- Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, Genova 2019.
- In presentia mei notarii. Piante e disegni nei protocolli dei notai capitolini, 1605-1875*, repertorio a cura di O. VERDI, con la collaborazione di F. CURTI - S. PIERSANTI, Roma 2009.
- M.L. MANGINI, *Limes/limen. Le legature dei registri notarili come spazi di mediazione (secoli XII-XV)*, in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BASSANI - M.L. MANGINI - F. PAGONI, Milano 2022, in questo volume.
- L. MAUTA, *Benevento nei disegni dei notai (secc. XVII-XIX)*, Benevento 2018.
- M. MORESCO - G.P. BOGNETTI, *Per l'edizione dei notai liguri del sec. XII*, Genova 1938.
- Notai ignoti. Frammenti notarili medievali*, a cura di M. BOLOGNA, Roma 1988.
- Petrus Rufi (Genova, 1213-1214)*, a cura di C. BOEM - M. CALLERI, Genova 2021.
- V. POLONIO, *L'amministrazione della res publica genovese tra Tre e Quattrocento. L'archivio 'Antico Comune'*, Genova 1977 (= «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XVII/I, 1977).
- D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (= «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XLVI/1 2006).
- ID., *Gli statuti del collegio dei notai genovesi nel secolo XV*, in *Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco*, Genova 1966, pp. 267-310, anche in ID., *All'ombra della Lanterna*, II [v.], pp. 557-592.
- D. PUNCUH - A. ROVERE, *I Libri Iurium della Repubblica di Genova. Introduzione*, Genova-Roma 1992.

- A. ROVERE, *Cancellaria e documentazione a Genova (1262-1311)*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 909-942.
- EAD., *Signa notarili nel Medioevo genovese e italiano*, in *Ego signavi et roboravi* [v.], pp. 3-65.
- V. RUZZIN, *Inventarium conficere tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* [v.], pp. 1157-1181.
- EAD., *Scheda 18*, in *Catalogo della mostra documentaria* a cura di A. ASSINI, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006, pp. 428-430.
- M. VALLERANI, *I disegni dei notai*, in *Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna*. Catalogo della mostra (Bologna 2000), a cura di M. MEDICA, Venezia 2000, pp. 75-83.
- R. WOLFF, *Visualizzazioni giuridiche in pietra e su pergamena. Gli stemmi dei podestà di Firenze*, in *L'arme segreta. Araldica e storia dell'arte nel Medioevo* (secoli XIII-XV), a cura di M. FERRARI, introduzione di A. SAVORELLI, Firenze 2015, pp. 208-220.

TITLE

Segni e disegni dei notai: prime valutazioni sulla documentazione genovese (secoli XII-XIII)
Notaries' signs and drawings: first assessments of Genoese documentation (12th-13th centuries)

ABSTRACT

Il contributo si delinea come un primo e preliminare approccio al complesso argomento della capacità grafica espressa dal notariato genovese, soprattutto in relazione all'accertamento della presenza di elaborazioni figurative, a tema più o meno libero, all'interno della produzione prodotta dalla categoria, sulla scia di quanto emerso in altre realtà territoriali italiane, anche limitrofe.

The paper aims to be a first and very preliminary approach to the complex topic of the graphic ability expressed by the Genoese notaries, especially in relation to the presence of figurative elaborations, free drawings or influenced ones, within the documnetary production of the category, following up what emerged in other Italian territorial realities, including neighboring ones.

KEYWORDS

Cartolari notarili, *signa* notarili, comune di Genova, secolo XII-XIII, cultura grafica medievale

Notarial Protocols, Notarial *signa*, Genoa commune, XIIth and XIIIth Centuries, Medieval Graphic Design

Limes/limen.
**Per una storia delle legature dei registri notarili
come spazi di mediazione (secoli XII-XV)**

di Marta Luigina Mangini

in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Italia

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788891930941

ISBN (edizione digitale) 9788891931177

DOI 10.17464/9788891931177_06

Limes/limen. Per una storia delle legature dei registri notarili come spazi di mediazione (secoli XII-XV)

Marta Luigina Mangini
Università degli Studi di Milano
marta.mangini@unimi.it

Da quando, a partire dal XII secolo, i registri d'abbreviature rappresentano lo snodo fondamentale delle diverse fasi di elaborazione e conservazione dei prodotti dell'attività notarile, essi divengono anche spazi più o meno consapevolmente sfruttati dagli stessi professionisti della scrittura per trasmettere messaggi disparati nelle forme, nei linguaggi e nelle funzioni, consentendoci di penetrare attraverso la loro analisi «una storia a sé stante rispetto a quella narrata nel testo»¹. Su questi manoscritti e, più in particolare sulle loro coperte di legatura e sui fogli di guardia posti a protezione della compagine testuale, si affastellano *signa* e *notę cautę et secretę* – elementi di convalida, signature archivistiche, dispositivi di accesso, disegni, annotazioni *extravagantes* e *probationes calami* – che già secondo Pietro d'Anzola «nihil significant, sed ad comparationem faciunt»². Elementi attraverso i quali emergono non solo gli usi e le tecniche professionali, ma anche la cultura e la vita dei notai medievali³.

¹ MCKENZIE, *Il passato è il prologo*, p. 22.

² «Post signum speciale et nomen consueverunt tabelliones quasdam alias suas notas cautas et secretas facere ... que tamen notę nihil significant, sed ad comparationem faciunt» v. PETRI DE UNZOLA *Tractatus notularum*, p. 474.

³ Si tratta di una prospettiva di ricerca ancora poco frequentata da paleografi e diplomatici (SIGNORINI, *Scritture avventizie e volgare* e MANGINI, *Signa e notę cautę et secretę*) e dagli storici *tout court* e, di contro, già molto sfruttata da chi si occupa di storia della lingua e da tempo conosce quali tesori si celano tra i fogli di guardia, le coperte flosce, le pagine inutilizzate e financo i margini dei libri dell'attività notarile, v. ANTONELLI - MARCON - MORELLI, *L'uso e il ri-uso delle fonti archivistiche*.

Seguire questo filone d'indagine è complesso: non molti archivi conservano registri notarili anteriori al Trecento e, persino laddove si può contare su una fortunata e risalente tradizione – come per la Liguria e la Toscana –, i protocolli conosciuti rappresentano oggi solo una parte di quelli un tempo effettivamente prodotti⁴ e tra questi pochi ancora meno sono quelli per i quali è conservata la legatura originale⁵. Significativa in tal senso la proporzione emersa in seguito a una recente indagine di codicologia d'archivio condotta da Matilde Silla Sgarbi che ha preso in esame i più antichi registri notarili conservati all'interno degli Archivi di Stato di nove città dell'Italia centro-settentrionale scelte per importanza storica e per il significativo ruolo assunto nello sviluppo delle vicende notarili tra XII e XIII secolo, al fine di indagarne le caratteristiche fisiche e materiali, la struttura e la prassi redazionale, contribuendo a chiarire metodo e modalità di lavoro del loro allestimento e utilizzo. Ebbene, dei 120 cartulari notarili anteriori al XIV secolo individuati e catalogati in corso di ricerca presso gli archivi di Genova, Pisa, Lucca, Prato, Firenze, Bologna, Siena e Arezzo soltanto 6 recano ancora la legatura primaria (5% del totale)⁶.

⁴ Per un *excursus* relativo all'Italia v. MEYER, Felix et inclitus notarius; mentre per una panoramica delle ragioni sottese all'attuale geografia conservativa degli archivi notarili v. GIORGI - MOSCADELLI, *Archivi notarili*.

⁵ Infatti «la legatura può essere un elemento aggiunto a completamento dell'unità del registro/libro perfettamente omologo agli altri, ma può anche prescindere da tutte le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche ed essere, anche di molto, posteriore o anteriore», v. PETRUCCI NARDELLI, *La legatura italiana*, p. 13. In generale lo studio delle legature soffre sia della difficoltà di individuare legature primarie – numericamente inferiori rispetto a quelle rimaneggiate e rilette in epoche successive (FEDERICI, *La legatura medievale*, p. XIII) – sia del prevalente interesse storiografico per il recupero e la valorizzazione di singoli frammenti di reimpiego (PETRUCCI NARDELLI, *Legatura e scrittura*, pp. 1-13) come testimoni unici e irripetibili di un tutto andato perduto (*Frammenti di un discorso storico*). È invece quasi tutto da affrontare uno studio che, sulla scorta di quanto fatto per le legature dei libri a stampa (FOOT, *La legatura*), avvii un'analisi a tutto tondo sulle legature dei registri notarili – e più in generale dei manoscritti – considerandoli alla stregua di 'materie parlanti' non solo perché recanti testi (PETRUCCI NARDELLI, *Legatura e scrittura*) ma anche perché frutto di soluzioni tecniche di per sé capaci di illuminare aspetti inediti del bagaglio culturale dei notai medievali insieme allo scopo e al contesto per il quale e in seno al quale i singoli manufatti sono stati concepiti, realizzati, usati e conservati (ADAM, *La reliure*).

⁶ ASBo, *Archivio Notarile*, 1.2, registro del notaio Manfredo di Enrichetto da Sala, 1264 -1270 (SILLA SGARBI, *Codicologia d'archivio. I più antichi protocolli notarili dell'Italia centro-settentrionale*, scheda 3); ASFi, *Notarile Antecosimiano*, 2476, registro del notaio Benvenuto di Alberto Dalla Castellina, 1280 - 1285 (SILLA SGARBI, *Codicologia d'archivio. I più antichi protocolli notarili dell'Italia centro-settentrionale*, scheda 12); ASFi, *Notarile Antecosimiano*, 2276 sezione I, registro del notaio Bencivenni (o Bencio) Dandi da Montelupo, 1292 (SILLA SGARBI, *Codicologia d'archivio. I più antichi protocolli notarili dell'Italia centro-settentrionale*, scheda 9); ASFi, *Notarile Antecosimiano*, 11484, Lapo di Gianni Ricevuti, 1298 - 1328 (SILLA SGARBI, *Codicologia d'archivio. I più antichi protocolli notarili dell'Italia centro-settentrionale*, scheda 42); ASFi, *Notarile Antecosimiano*, 21109, Vigoroso di Paradiso da Loro, 1287 - 1289 (SILLA SGARBI, *Codicologia d'archivio. I più antichi protocolli notarili dell'Italia centro-settentrionale*, scheda 56); ASSi, *Notarile Antecosimiano*, 5, registro attribuito al notaio Orlando di Guglielmo, 1289 (SILLA SGARBI, *Codicologia d'archivio. I più antichi protocolli no-*

Le ragioni di tale sproporzione non sono direttamente connesse all'ammontare dei registri conservati quanto piuttosto alle prassi di conservazione, organizzazione e condizionamento subite dal materiale documentario nel momento della sua produzione e poi nel corso della sua trasmissione⁷. Va infatti innanzitutto segnalato che in molti centri – Milano, Genova e Roma tra quelli meglio studiati – i notai erano soliti conservare i propri cartolari in fascicoli indipendenti gli uni dagli altri, riservandosi di procedere alla legatura di più unità fascicolari in libro solo al cessare dell'attività o nemmeno in quel momento⁸. Presso altre realtà invece la normativa e le evidenze documentarie mostrano che il ricorso alla legatura era contestuale o al più avveniva a breve distanza di tempo rispetto alla redazione delle imbreviature. In questi casi è indubbio che la percentuale di coperte originarie cresce provando ad allargare la forbice cronologica del campione considerato fino a includere i registri dei secoli XIV e XV – a Bergamo, ad esempio, dove pure il numero complessivo di quelli anteriori alla prima metà del XIV secolo arriva a contare solo 26 unità, si conservano 4 coperte originarie (15,3% del totale)⁹ –.

È però altrettanto evidente che laddove le prassi archivistiche si 'limitarono' ad assolvere compiti di custodia e tutela 'passiva' delle scritture le legature hanno più facilmente mantenuto pressoché intatte forme, strutture e materie – esempi su tutti sono i registri notarili basso medioevali dell'Archivio Notarile di Vercelli presso il locale Archivio Comunale e quelli del Notarile di Piacenza e di Bobbio presso il relativo Archivio di Stato –, mentre dove furono attuate scelte esecutive e realizzati interventi di riorganizzazione archivistica, scarto, copiatura e/o in genere ricondizionamento fisico del materiale – con l'intento di uniformare, «gestire e disciplinare in prospettiva panottica» i protocolli¹⁰ oppure di restaurarli –, le legature risultano oggi raramente o molto più difficilmente leggibili nel loro aspetto originario¹¹.

tarili dell'Italia centro-settentrionale, scheda 120). Alcuni dei risultati della ricerca dottorale di Silla Sgarbi sono stati aggiornati e pubblicati in SILLA SGARBI, *Codicologia d'archivio. I più antichi protocolli notarili dell'Archivio di Stato di Firenze*.

⁷ Per un approccio ai problemi legati alla conservazione delle legature d'archivio v. PROSPERI, *Restauro e recupero delle legature d'archivio*; EAD., *Le legature d'archivio*.

⁸ ZAGNI, *La redazione dei protocolli*, pp. 44-46; ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile*, pp. 333-334; *Il protocollo notarile di Anthonius*, p. XI.

⁹ CAPELLI, *Imbreviature notarili a Bergamo*, pp. 81, 87, 139 e 149.

¹⁰ KETELAARL, *The Panoptical Archive*, p. 145; un caso emblematico è studiato in PEZZOLA, *Dalla frammentazione all'archivio panottico*.

¹¹ Così accadde a Genova in seguito al bombardamento del 1684 che colpì l'archivio notarile (ASSINI, *L'archivio del collegio notarile genovese*; BOLOGNA, *Il bombardamento di Genova del 1684*, pp. 215-233; ROVERE, *Aspetti della professione notarile*, p. 333) e, per ragioni diverse, lo stesso avvenne ad esempio a Como a cavaliere tra il XVI e il XVII secolo (DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile*) e nelle valli alpine lombarde (PEZZOLA, *Dalla frammentazione all'archivio panottico*), solo per citare alcuni casi che ho esaminato direttamente.

Altrove il ricondizionamento è avvenuto in fase di restauro: a ciò, infatti, si deve l'illeggibilità della originale struttura e organizzazione materiale di alcuni protocolli italiani, da Nord – presso l'Archivio di Stato di Como, dove le coperte sono state staccate senza aver cura di segnalare i protocolli cui per secoli erano state adese – a Sud – si vedano i casi dei più antichi registri notarili pugliesi studiati da Corinna Drago Tedeschini, oggetto di ricondizionamenti scellerati –.

Per complicare ancora di più il quadro va detto che entro questa geografia a 'macchia di leopardo', dove ampie aree geografiche potenzialmente di notevole interesse sono per forza di cose rimaste ai margini delle iniziative scientifiche¹², scarsa applicazione ha fin qui trovato l'approccio codicologico¹³. Poco o nulla si è infatti riflettuto sul fatto che i registri d'abbreviature appartengono di diritto «à même réalité matérielle du codex: des feuilles de papier ou de parchemin pliées, réunies en cahiers puis assemblées et potégées par une couverture»¹⁴ e dunque che non solo il contenuto all'interno della loro compagine testuale¹⁵, ma anche le loro forme e materie possono costituire un fertile terreno d'indagine a cavaliere tra diverse discipline – codicologia e diplomatica innanzitutto, ma anche paleografia, filologia e la frammentologia¹⁶ – dalla cui prospettiva guardare all'universo notarile.

Di fatto le legature dei protocolli notarili sono finora state considerate come *parerga*, elementi secondari, collaterali, posticci rispetto ai manoscritti cui appartengono, tipologicamente attribuibili alla variegata fenomenologia delle legature d'archivio, vale a dire sotto l'aspetto strutturale e materiale solitamente caratterizzate da cuciture prive di nervi, unenti i singoli fascicoli al dorso piatto e tutt'uno con le coperte flosce o semiflosce, quest'ultime spesso realizzate ricorrendo a materiali di reimpiego. Manufatti non a caso sovente definiti come poveri e che, per quanto attiene all'ambito italiano, sono rimasti deliberatamente esclusi dal progetto nazionale di censimento delle legature medievali avviato nel 1985 dall'allora Istituto Centrale per la Patologia del Libro¹⁷, nonché presso-

¹² Per un quadro aggiornato delle iniziative scientifiche e del dibattito storiografico rimando alle attività e alle pubblicazioni del *Centro studi interateneo Notariorum Itinera*, <https://notariorum.itinera.eu/>, in merito al quale v. CALLERI - MANGINI, *Il Centro studi interateneo Notariorum Itinera*.

¹³ «Limp bindings that were so ubiquitous in archive receive too little attention», SZIRMAI, *The archeology of medieval bookbinding*, p. 286.

¹⁴ KRICHE, *Les reliures des registres d'archives*, p. 249 cui rimando anche per una sintesi della bibliografia in materia.

¹⁵ BERTRAND - HERMAND, *Livres et archives*.

¹⁶ TRISTANO, *Presentazione*; LANCIONI, *Il tutto, in parte*; BUTTÒ, *Il programma MANUS e la catalogazione di frammenti*; BERNARDI - ELEUTERI, *Presentazione della pagina web Fragmenta Italica Manuscripta*; MARCHIARO, *Frammenti e antichi inventari*; ANTONELLI - MARCON - MORELLI, *L'uso e il ri-uso delle fonti archivistiche*.

¹⁷ FEDERICI, *Un progetto di censimento*; ID., *Dalla tecnologia antica al moderno restauro*; ID., *Il censimento delle legature medievali*; ID., *La legatura medievale*, pp. XII-XIV; ID., *Italian Census of Medieval Bookbindings*.

ché ignorati dalle opere di sintesi sull'argomento¹⁸, con qualche rara eccezione in area anglosassone – penso alle pionieristiche pagine di Janos Szirmai specificatamente dedicate alle *limp bindings* nel suo *The archeology of medieval bookbinding*¹⁹ – e franco-olandese – con le più recenti indagini di Agnes Scholla²⁰ e Miryam Kriche²¹.

1. *Legature come limes*

I pochi affondi fin qui tentati sono stati concentrati sull'analisi delle materie e sulle tecniche impiegate per la realizzazione delle legature e non arrivano a superare l'enunciazione descrittiva per provare a comprendere ciascuno degli elementi analizzati in relazione ai differenti contesti d'origine e alla molteplicità di funzioni che le legature dei protocolli notarili assolvono²².

Una pluralità e una complessità che invece, guardando alle fonti, appare del tutto evidente fin dalle espressioni impiegate nella normativa corporativa dei secoli XIII-XV. Sono infatti numerosi i testi statutari medievali che prescrivono ai notai di provvedere all'assemblaggio in forma di codice delle proprie imbreviature al fine di assicurare loro unitarietà, protezione nei confronti delle sollecitazioni determinate dalla quotidiana consultazione e, più in generale, dai problemi connessi alla tenuta nel tempo, e infine isolamento rispetto a ciò che non è da riconoscere come attribuibile alla responsabilità dell'agire di professionisti dotati di *publica fides*.

Proprio la necessaria attenzione alle legature in termini di *limes* – ossia come elementi di unione, protezione, conservazione, separazione dei documenti imbreviati all'interno dei registri notarili – è ad esempio implicitamente sottolineata a Como, quando nel 1208 il comune stabilisce che i notai scrivano «in bonis quaternis bonarum chartarum novarum, non raspatarum a scarnicio, sed bene raspatarum a pillo, et non in aliis imbriviaturis»²³; a Catania dove le consuetudini cittadine integrative rispetto alle *Constitutiones* federiciane del 1231²⁴ prevedono che ciascun professionista debba «quolibet anno in quaternis eorum per eos de novo faciendis et non in cartulis scribere»²⁵; e lo stesso viene precisato a Piacenza

¹⁸ PETRUCCI NARDELLI, *La legatura italiana*, pp. 9-12; FEDERICI, *La legatura medievale*, pp. 145-148.

¹⁹ SZIRMAI, *The archeology of medieval bookbinding*, p. 285-317.

²⁰ SCHOLLA, *Libri sine asseribus*.

²¹ KRICHE, *Les reliures des registres d'archives*.

²² BERTRAND, *Une codicologie des documents d'archives*; CALDELLI, *I frammenti*, p. 19.

²³ *Liber statutorum*, col. 59.

²⁴ Sulle dinamiche tra normativa centrale del Regno Siciliae citra Pharum e consuetudine v. CARAVALE, *La legislazione statutaria* e MINEO, *Norme cittadine*. Per quanto più specificatamente riguarda la legislazione notarile v. CARAVALE, *La legislazione del regno di Sicilia sul notariato*.

²⁵ LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, p. 148, n. 72; MOSCONE, *Notai e giudici*, p. 24.

nel secolo XIV – «breviaturas quas fecerit ... in quaterno ponere»²⁶ –, a Trento dove il principe-vescovo Alessandro di Masovia (1425) obbliga i notai a imbreviare «in libris et non in cedula»²⁷, in Sicilia dove nel 1440 i capitoli *De tabellionibus* promulgati da Alfonso il Magnanimo dispongono «quod acta debeant annotari in bastardello et non in pitacii», vale a dire non su fogli sciolti, e più specificatamente prescrivono che «quinterniolum sive bastardellum unusquisque notarius apud se teneat»²⁸, e ancora a Genova dove nel 1470 il Governatore ducale e il Consiglio degli Anziani ordinano ai notai conservatori dell'archivio delle imbreviature di «bene et fideliter» custodire i *cartularia* provvedendo «pro ligaturis et copertis ac aliis necessariis»²⁹.

I termini più frequentemente impiegati per indicare la struttura dei manoscritti esito degli interventi di legatura sono *liber*, *cartularius*, *protocollus*, *quaternus*, *quinternus/quinterniolus*: essi identificano le scritture sul piano formale, facendo riferimento a un insieme di fogli organizzati in fascicoli legati tra loro. Sono cioè vocaboli generici, il cui significato è da intendersi per lo più come opposto «to unbound quires in the same way as *non ligatus* was used»³⁰ dal momento che anche quando vengono usate parole precise come *quaternus* o *quinternus*, non solo la struttura non permette di ritenere sempre valida la corrispondenza tra queste e la quantità di quattro o cinque bifogli, ma è la stessa normativa ad avvertire che ciò che importa non è la consistenza di ciascun fascicolo, quanto piuttosto che ciascun documento sia scritto su un foglio legato ad altri: «imbreviatum fuerit in quaterno vel quinterno vel saltem in cartis compositis et formatis ad modum quaterni»³¹.

I metodi e i materiali impiegati per legare, proteggere, delimitare ciò che sta dentro al protocollo da ciò che sta fuori non sono quasi mai oggetto di norma, ma l'analisi codicologica fornisce indicazioni in merito alle scelte compiute dai singoli professionisti e i risultati di tali osservazioni costituiscono uno strumento di conoscenza straordinario, un punto di accesso inedito per cercare di penetrare nell'universo notarile e tratteggiare singoli contesti culturali di appartenenza, così come per verificare la padronanza di specifici saperi tecnico-artigianali o provare a ipotizzare i circuiti di approvvigionamento dei supporti utilizzati.

I sondaggi recentemente compiuti da prospettive diverse sui protocolli notarili dei secoli XII-XIV in numerosi archivi dell'Italia centro-settentrionale – penso

²⁶ «Et breviaturas quas fecerit preter breviaturas testamentorum in scriptis bona fide infra mensem in quaterno ponere», v. PECORELLA, *Statuti notarili*, p. 79.

²⁷ CASETTI, *Il notariato trentino*.

²⁸ La citazione dal cap. CCLVII. *Quod acta debeant annotari in bastardello et non in pitacii* delle *Regis Alphonsi capitula CCLIV-CCXCI* si trova in *Capitula Regni Siciliae*, ff. 287-302: f. 289; v. anche ROMANO, *Registrazione notarile*.

²⁹ PUNCUH, *Gli statuti del Collegio*, al capitolo 12.

³⁰ SZIRMAI, *The archeology of medieval bookbinding*, p. 286.

³¹ *Statuti notarili di Bergamo*, p. 78.

agli studi di Pezzola per Sondrio³², a quelli di Cova per Trento³³, di Scalon per Udine³⁴, di Canobbio per Vercelli³⁵, alle indagini già citate di Silla Sgarbi per Genova, Pisa, Lucca, Prato, Firenze, Bologna, Siena e Arezzo³⁶ e a quelle da me condotte e/o coordinate per Como³⁷, Milano³⁸, Bergamo³⁹, Cremona⁴⁰ e Piacenza⁴¹ – mostrano metodi di assemblaggio e cucitura dei fascicoli per la stragrande maggioranza dei casi riconducibili alla tipologia delle cosiddette *tacketed bindings*⁴². Secondo questo metodo ciascuna unità è cucita in modo indipendente dalle altre direttamente alla coperta pergamenacea o al più su frammenti di cuoio o pergamena di rinforzo per mezzo di cordini intrecciati di pergamena⁴³: una soluzione priva di nervi, a nodi piani, di per sé tecnicamente semplice che raggiunge però anche alti livelli di complessità come ad esempio nella produzione del notaio Raimondo Stradella di Piacenza che lega ciascuno dei 31 fascicoli del proprio *liber imbreuiaturarum* del biennio 1325-1327 annodando ben 62 tenie pergamenacee fuoriuscenti sul dorso in quattro differenti punti d'attacco⁴⁴.

Con altrettanta evidenza le sopracitate indagini mostrano che la maggior parte dei registri di abbreviature dei secoli XIII-XIV giunti a noi ancora protetti dalle legature originali, a prescindere che il supporto scrittorio della compagine testuale sia cartaceo o pergamenaceo, impiega coperte membranacee flosce⁴⁵ e nei casi in cui le dimensioni di quest'ultime sono risultate sovrabbondanti rispetto

³² PEZZOLA, *Pergamene sciolte dell'Archivio Notarile*, ha preso in considerazione 918 pergamene un tempo reimpiegate come coperte di legatura dei protocolli notarili, staccate e in parte restaurate nel corso dei secoli XIX e XX.

³³ COVA, *Frammenti di manoscritti*.

³⁴ SCALON, *Libri, scuole e cultura*.

³⁵ CANOBBIO, *Notai a Vercelli*; sulle migliaia di protocolli e minutari conservati presso l'Archivio storico del comune di Vercelli v. *Inventario dell'Archivio Storico*, mentre sulle potenzialità euristiche di questo materiale v. BARBERO, *Introduzione*, p. 13.

³⁶ SILLA SGARBI, *Codicologia d'archivio*.

³⁷ Per l'Archivio della Mensa Vescovile di Como v. MANGINI - PEZZOLA, *Pergamene*; mentre per l'Archivio notarile conservato presso l'Archivio di Stato di Como v. CASTELLI, *Il fondo Pergamene di recupero*.

³⁸ MANGINI, *Nuovi itinerari di ricerca*.

³⁹ CAPELLI, *Abbreviature notarili a Bergamo*.

⁴⁰ MANGINI, *Materiali minori?* e EAD., *Non solo parole, non solo formule*.

⁴¹ EAD., *Dal registro alla legatura, e ritorno* e ONETA, *I frammenti di reimpiego nel fondo notarile*.

⁴² *Kneep en Binding*, pp. 69-70.

⁴³ MANGINI, *Dal registro alla legatura, e ritorno*, p. 17.

⁴⁴ Piacenza, Archivio di Stato, *Atti dei notai*, b. 30/6, v. MANGINI, *Dal registro alla legatura, e ritorno*, pp. 20, 28-29.

⁴⁵ A una conclusione diversa erano invece giunte le indagini di Kriche che analizzando le legature dei registri d'archivio conservati in tre differenti fondi degli Archives Nationale de France a Parigi aveva rilevato una correlazione tra differenti tipologie di legatura e natura del supporto scrittorio: i registri pergamenacei per la maggior parte protetti con assi rigide, mentre quelli cartacei coperti da legature flosce in pergamena, v. KRICHE, *Les reliures des registres d'archives*, p. 258.

quelle dei fascicoli, il materiale in eccesso è stato utilizzato a mo' di ribalta⁴⁶ oppure ripiegato internamente andando a costituire rimbocchi di rinforzo sfruttati per l'ancoraggio di dispositivi di chiusura o per pulire lo strumento scrittorio come, ad esempio, accade di vedere nelle legature dei protocolli del cremonese Oliverio *de Salarolis* (1250-1267)⁴⁷.

Gesti che dicono di manualità fine e precisa, di conoscenza e sapiente gestione dei materiali impiegati e di attenzione per la loro resa ottimale che si evidenzia anche nella scelta delle pelli utilizzate come coperte. Tra queste si annoverano sia pergamene vergini, con una certa preferenza per le membrane che presentano difetti di lavorazione – ad esempio occhi apertisi in fase di trazione/essicazione o zone con peli residui – tali da renderle inadatte alla scrittura, sia pergamene di reimpiego, vale a dire supporti risultanti da operazioni di «smembramento di libri o di materiale documentario, al fine di riutilizzare le parti risultanti (più o meno estese), opportunamente adattate (in genere senza eraderne il testo scritto originario), come copertura, protezione o rinforzo» di altri manoscritti⁴⁸.

Proprio lo studio di questi frammenti – che conta ormai una cospicua storiografia e non è qui la sede per riprendere⁴⁹ – ha in molti casi portato a confermare che sovente erano gli stessi notai a sovrintendere le operazioni di legatura dei propri registri, ricorrendo alla sfascicolazione di manoscritti, documentari e non, in loro possesso. Le ricerche condotte negli ultimi anni a Trento e a Piacenza hanno per esempio accertato il consistente ricorso a membrane recanti atti – imbreviature e *munda* – redatti dagli stessi notai responsabili del reimpiego⁵⁰, nonché escerti tratti da testi di diritto civile e canonico, tra cui le *Institutiones*, i *Digesta* e il *Codex* di Giustiniano, oltre ai *Decretalia* di Gregorio IX, in numero tale da far pensare che nella maggior parte dei casi il riutilizzo abbia riguardato «testi che i notai tenevano presso di sé e che costituivano strumenti imprescindibili per lo studio e lo svolgimento della loro attività»⁵¹. D'altra parte analizzando singoli casi e fermo restando il preferenziale criterio di scelta dei materiali in funzione

⁴⁶ Per alcuni esempi in tal senso, v. PEZZOLA, *Pergamene sciolte*, fig. 20-21.

⁴⁷ Costui peraltro, a differenza di molti suoi colleghi, non si limita ad annodare gli estremi dei lacci di chiusura del proprio registro con semplici tenie pergamenee, ma arrotola strettamente su sé stessa la parte terminante di una delle due correggiòle fino a formare un alamaro attorno al quale ancora l'altra: Mantova, Archivio di Stato, *Archivio Gonzaga*, b. 79, fasc. 18a, ff. 128v, 183r, 184v, 235r; v. MANGINI, *Non solo parole, non solo formule*, pp. 12 e 24 e figure 6 e 12.

⁴⁸ PETRUCCI, *La descrizione del manoscritto*, p. 132.

⁴⁹ Per un quadro bibliografico aggiornato v. CALDELLI, *I frammenti*, pp. 1-27 e *Frammenti di un discorso storico*.

⁵⁰ MANGINI, *Dal registro alla legatura, e ritorno*, pp. 16-21. Proprio su questo tema si è svolto il *Convegno internazionale. Documenti scartati, documenti reimpiegati. Forme, linguaggi e metodi per nuove prospettive di ricerca*, organizzato da M.L. MANGINI, M. MODESTI, G. DE GREGORIO, i cui atti sono in corso di pubblicazione.

⁵¹ COVA, *Frammenti di manoscritti*, p. 35.

dell'immediata reperibilità/disponibilità in loco, non stupisce che altri notai abbiano riutilizzato codici recanti testi assolutamente stravaganti rispetto alla loro professione: come avviene a esempio per reimpieghi tratti da codici musicali di area romagnola o comasco-valtellinese provenienti da contesti liturgici riconoscibili come gli stessi di appartenenza dei notai⁵²; o ancora per alcuni manoscritti di Ippocrate e Galeno appartenuti al «celebre medico et scriptore» Andrea Gallo, vissuto nella seconda metà del Quattrocento, e riusati da suo nipote, il notaio Girolamo Gallo, come coperte dei propri protocolli⁵³.

Considerati i singoli elementi individuati grazie ai pur limitati e desultori affondi fin qui tentati tra le legature dei registri notarili dei secoli XIII-XV e la loro evidente potenzialità di impliciti strumenti di mediazione per la conoscenza dei contesti culturali e artigianali e dei circuiti di approvvigionamento dei materiali necessari per la loro realizzazione, non vi è chi non veda che un'analisi codicologica su campioni quantitativamente significativi di questo tipo di manufatti potrebbe riservare ampi margini di sviluppo e aprire prospettive del tutto inedite sull'universo notarile.

2. *Legature come limen*

Qualche ulteriore – seppur ancora una volta preliminare e problematizzante – spunto di riflessione può però forse fin d'ora essere ricavato tornando a leggere la normativa. Infatti, sebbene questa generalmente non indugi su tecniche e materiali impiegati per la confezione delle legature dei registri notarili e, come abbiamo visto, presenti preferenzialmente tali manufatti in termini di *limes*, a ben guardare talvolta emergono anche scopi e compiti che vanno al di là della sole funzioni di protezione, unione e separazione e fanno piuttosto riferimento a necessità di segno opposto, vale a dire *in primis* esigenze comunicative-rappresentative. Ciò risulta implicitamente manifesto in tutti quei casi in cui i provvedimenti colpiscono le violazioni rispetto alla norma di legare i documenti *in libris*, proibendo cioè la redazione di abbreviature notarili su fogli sciolti o legati soltanto *in filça*⁵⁴.

Quest'ultima in particolare, cui a partire dal XV secolo ricorrono molti notai in virtù della sua facilità di gestione ed estrema economicità in termini di tempo,

⁵² RAINOLDI - PEZZOLA, *Apes debemus imitari*; I^{id.}, *Apes debemus imitari. II*; I^{id.}, *Apes debemus imitari. III* e CHIARELLI, *Disiecta membra in musica*.

⁵³ COVA, *Frammenti di manoscritti*, pp. 51-52.

⁵⁴ A quest'ultima – consistente in un insieme di fogli o bifogli sciolti, generalmente piegati in due in senso verticale, contenenti ciascuno la redazione di uno o più documenti – viene data consistenza unitaria facendo passare al centro dei fogli una corda munita di un lungo ago e proteggendo i supporti che rimangono in posizione esterna con due piatti di pergamena o cartone pressato, al centro dei quali viene annodata la corda.

tecnica e materiali impiegati per la confezione⁵⁵ – è osteggiata non solo e non tanto perché considerata un sistema di gestione rischioso e «labile, trattandosi di singoli fogli, tra i quali è facile introdurre fraudolentemente documenti falsi, se non sono adeguatamente tutelati da una conservazione sicura»⁵⁶, ma soprattutto perché in contrasto rispetto alla «propensione della dottrina a considerare, a partire dal XIV secolo, *originalis scriptura* la redazione contenuta nel protocollo [...] dal momento che “in eo continetur intitulatio in principio libri cum signo notarii, que referentur ad omnes contractus ibi descriptos”»⁵⁷.

All’inizio del secolo XVI perentori divieti all’utilizzo di tale metodo si levano, peraltro senza successo, anche a Genova – «intra mensem a die rogati instrumenti teneatur describere et seu describi facere fideliter sine cassaturis in libro seu cartulario bene composito, numero cartarum et per quinterna distinto et non amplius illa conservare in foliatis» (1536)⁵⁸ – dove fino ad allora la filza era stata ritenuta ammissibile se «in quolibet foliatio ab extrema ponere cedula in qua scriptum sit nomen illius notarii cuius ea fuerint ac millesimum et annum»⁵⁹, ossia unicamente nel caso in cui oltre al primario ruolo protettivo-unitivo riconosciuto a questo particolare tipo di legatura fosse stato garantito anche quello identificativo del notaio responsabile della redazione delle abbreviature ‘in-filzate’.

Il divieto di legare in filza o di non legare affatto le proprie abbreviature conservandole su fogli sciolti⁶⁰ trova dunque la sua ragion d’essere non solo o non tanto perché si tratta di una modalità di gestione documentaria che non fornisce le necessarie garanzie di salvaguardia nel tempo, di unione della compagine testuale e non rende tangibile il confine fra pubblico e privato – tornando alla metafora del titolo, non funge adeguatamente da *limes* – ma perché, all’opposto, non presenta le condizioni adatte a garantirne il corretto accesso – *limen* –, portando cioè su di sé informazioni atte a certificare l’appartenenza di ciascuna abbreviatura a un preciso rogatario – solitamente individuabile attraverso il *signum* e l’ intestazione vergati in apertura, sul primo foglio o sui piatti di legatura⁶¹ – e

⁵⁵ Perlomeno quando non si doveva più estrarre originali dalle abbreviature legate in filza o si presupponeva esistesse una bassissima possibilità di doverlo fare. La legatura in filza infatti risulta impossibile da adottare in fase corrente di redazione delle abbreviature dal momento che lo stress causato al supporto dal ripetuto passaggio dell’ago e del filo danneggia in modo evidente e irrimediabile la parte dei fogli circostante il foro di legatura, v. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile*, pp. 328-335.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 330, v. anche SINISI, *Formulari e cultura giuridica*, pp. 105-110.

⁵⁷ ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile*, p. 333 da PAULI CASTRENSIS *Consiliorum sive responsorum*, f. 89.

⁵⁸ *Tra Siviglia e Genova*, pp. 553-557; ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile*, p. 329.

⁵⁹ PUNCUH, *Gli statuti del Collegio*, cap. 12.

⁶⁰ V. *supra* testo di cui alle note 22-30.

⁶¹ Secondo Baldo degli Ubaldi «scriptura tabellionis non dicitur perfecta, nisi ea subscripta, scilicet a tabellione, unde dicunt doctores quod abbreviaturae quae in iure appellantur schedae

a reperirle agevolmente – «ut melius et facilius quesita inveniantur» – ogni qualvolta gli aventi diritto ne facciano richiesta⁶².

Nella stragrande maggioranza dei casi in cui sono state avviate ricerche in ordine alla presenza di questi dispositivi di accesso e di identificazione, le analisi hanno dimostrato che essi venivano per lo più apposti sulle legature dei protocolli quando quest'ultimi erano ancora nella piena responsabilità dei rispettivi rogatari⁶³. I segni grafici e le stringhe di testo più risalenti rintracciabili sulle coperte dei registri notarili sono infatti riconducibili ai medesimi archi cronologici di redazione degli atti imbreviati all'interno della compagine testuale⁶⁴. A questa fase di elaborazione appartengono innanzitutto annotazioni il cui scopo è, come detto, essenzialmente quello di esplicitare – o ribadire – l'esistenza di un vincolo esclusivo tra il rogatario e le imbreviature legate in protocollo: per questo in posizione preminente sulla coperta e/o sul primo foglio *recto* dei registri si legge un'intitolazione che esplicita la riferibilità di ciascun documento imbreviato alla *publica fides* del notaio. I dati che assicurano tale legame sono il *signum*, il nome, la paternità, la qualifica e il luogo di residenza del professionista, spesso accompagnati da elementi cronologici, alla cui indicazione dell'anno iniziale vengono *in progress* aggiunte quelle delle annate seguenti⁶⁵. Inoltre, talvolta l'intensità, la continuità o la particolarità del rapporto professionale tra notaio e clienti rendono necessarie soluzioni particolari volte ad assicurare una maggiore razionalizzazione nell'ordinamento delle scritture, funzionalmente basate sulla tenuta di registri 'specializzati'. In questi casi le intestazioni si arricchiscono di informazioni in merito all'autore e/o alla tipologia dei negozi giuridici, come risulta particolarmente evidente nel caso di notai che lavorano al servizio di particolari istituzioni e/o clienti, i cui protocolli sono destinati ciascuno ad accogliere atti della stessa natura⁶⁶ o relativi alla stessa *res*, ovvero a più *res* che insistono su un medesimo territorio⁶⁷.

non probant ubi non est subscriptio tabellionis», BALDI UBALDI *Commentaria*, ff. 72v-73r; v. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile*, pp. 328-335; SINISI, *Formulari e cultura notarili*, pp. 110-114: in particolare p. 110 e note 25 e 26; PEZZOLA, *Dalla frammentazione all'archivio panottico*, p. 229 e relative note.

⁶² PUNCUH, *Gli statuti del Collegio dei notai*, cap. 12.

⁶³ Oltre alla bibliografia già citata relativa ai casi di Vercelli, Sondrio, Como e Piacenza, v. anche BARBIERI, *Frammenti e registri notarili pavesi e vogheresi*, pp. 165-166.

⁶⁴ Per esempio, un'analisi puntuale è stata condotta per le legature dei protocolli notarili dei secoli XIII-XIV di Piacenza, v. MANGINI, *Dal registro alla legatura, e ritorno*, pp. 18-19.

⁶⁵ *Ibidem* e note 38-39.

⁶⁶ Come accade di vedere a Genova, Palermo, Messina e Barcellona nei casi di professionisti dediti alla redazione di contratti commerciali e marittimi, che sono soliti riservare appositi protocolli a ciascuna tipologia di negozio giuridico, v. CALLERI - PUNCUH, *Il documento commerciale*, pp. 282-283 e 367-368.

⁶⁷ MANGINI, *Tabelliones scribunt de foris*, pp. 10-11.

Accanto a questo tipo di annotazioni identificative su cui in parte la storiografia si è già soffermata, sulle coperte dei protocolli notarili si rintracciano sovente anche veri e propri dispositivi di accesso, avvertenze mediante le quali il rogatario informa colleghi e, più in generale, fruitori delle tecniche redazionali frutto delle proprie scelte professionali⁶⁸: così ad esempio, ancor prima di aprire i registri, le annotazioni poste in apertura dai notai genovesi Simone Vatacio, Gioachino Nepitella e Oberto Foglietta che avvisano i lettori come interpretare correttamente gli elementi grafici del sistema di lineatura⁶⁹, i criteri d'ordine delle abbreviature⁷⁰ e fanno memoria delle clausole più frequentemente impiegate⁷¹. Analogamente il notaio Oliverio *de Solarolis* di Cremona nel terzo quarto del XIII secolo sfrutta i piatti interni delle proprie coperte non solo – al pari della maggior parte dei suoi colleghi cremonesi e non – come spazi disponibili a essere costellati di prove di penna, minute e conti, ma anche – in modo del tutto originale – per redigervi speciali legende, ossia elenchi di clienti abituali ripartiti in base all'insegna della *societas* cui aderiscono; disegni che si rintracciano identici nei margini lasciati liberi a sinistra dei singoli atti abbreviati e che nelle intenzioni del notaio svolgono dunque la funzione di chiavi d'accesso per la consultazione e l'orientamento all'interno della sua massa documentale: il segno di una «G» sormontata da una croce vale ad esempio a indicare tutti gli atti rogati per la «societas Iacobi Synebaldi»; una croce racchiusa entro una cornice aperta sul lato inferiore segnala quelli per la «societas Henrici de Dolzamore»; uno scudo triangolare ripartito in quattro bande e sormontato da una croce contrassegna quelli per la «societas Astalerii de Recuvraschata»; una scala a sette gradini terminante con una croce identifica altri atti per la «societas Venture de Lacorse»; uno scudo

⁶⁸ *Ibidem*, pp. 11-14.

⁶⁹ «(SN) Ego Jachinus Nepitella de Bisanne notarius rogatus scripsi. Et notetur quod illa instrumenta que extracta fuerint de cartulario in pergameno..... habebunt hanc literam F una vel plures et illa instrumenta que canzellata erunt in cartulario habebunt et canzellata erunt in hunc modum de istis duobus lineis X», ASGe, *Notai antichi*, 60/1, f. 1r; v. COSTAMAGNA, *La triplice redazione*, p. 24, n. 58 e *Mostra storica del notariato*, pp. 60-61.

⁷⁰ «Cartularius instrumentorum compositorum manu Simonis Vataccii de Predono notarii, MCCLXXXI, diebus mensibus et oris prout inferius continetur. Omnia instrumenta huius cartularii scripta sunt per abecedarium, inquire abecedarium et invenies omnia instrumenta que volueris in quolibet omnia vero instrumenta huius cartularii in quibus est tirata linea una sunt extracta scilicet hoc modo, omnia alia vero instrumenta huius cartularii que sunt canzellata pluribus lineis hac forma /// sunt cassata, alia vero in quibus non est aliqua linea non sunt extracta nec cassata nec canzellata», ASGe, *Notai Antichi*, 40/1, f. 1r; v. COSTAMAGNA, *La triplice redazione*, p. 22, n. 57 e *Mostra storica del notariato*, pp. 60-61.

⁷¹ «† Millesimo trecentesimo nonagesimo primo. Cartularium instrumentorum compositorum per me Obertum Follietam notarium, anno predicto videlicet M°CCCLXXX primo. Signum vero quo utor in instrumentis per me compositis est tale: (SN) Ego Obertus Follieta quondam Francisci, sacri Imperii notarius, predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi. Renuntiationes que fiunt per mulieres et facere habent sunt ...», ASGe, *Notai Antichi*, 448, f. 1r; v. Hinc publica fides, pp. 428-430.

triangolare ripartito in sei bande, l'ultima delle quali abitata da un elemento non identificabile e il tutto sormontato da una croce, contrassegna invece gli atti degli aderenti alla «societas Anselmi Clarentini»; il segno di una «B» sul cui tratto verticale si innesta perpendicolarmente una croce quelli della «societas Baldi Belincase»; mentre il disegno di una salsiccia individua le imbreviature redatte per la «societas Bonati Luchoti»⁷².

Pensate come scritte di corredo allo scopo di agevolare la consultazione e la fruizione nel tempo dei protocolli sono anche le numerose segnature numeriche, alfabetiche o per segni grafici in posizione di assoluta evidenza sui piatti e/o sulla costa di legatura che rappresentano vere e proprie chiavi d'accesso alle singole unità codicologiche⁷³. Il sistema più comunemente impiegato consiste nell'attribuire a ciascun protocollo un numero, in ordine crescente mano a mano che l'attività professionale del notaio procede: tra gli esempi più risalenti si annoverano quelli liguri di inizio Duecento del cosiddetto notaio Lanfranco⁷⁴ e di Bonvassallo *de Maiori*⁷⁵, ma simili occorrenze si rintracciano a un'altezza cronologica di poco successiva anche a Pavia⁷⁶ e nel resto dell'Italia centro-settentrionale⁷⁷. L'utilizzo con uguale scopo di lettere in successione alfabetica è meno frequente, ma comunque attestato: si vedano in proposito le segnature attribuite dai notai toscani Palmerio di Corbizo da Uglione (1237-1238)⁷⁸, Matteo di Biliotto (1294-1296)⁷⁹, ser Vigoroso (1259-1299)⁸⁰, quelle di Bongiovanni di Bonandrea attivo per la sede episcopale di Trento dalla fine del secolo XIII fino al 1321⁸¹, o ancora quelle del valtellinese Abbondiolo *de Gaifaxiis* (1383-1430) ben valutabili per continuità – si contano infatti un «quaternus B imbreviaturarum»⁸², un «liber de C imbreviaturarum»⁸³, un «liber D instrumentorum»⁸⁴, una «rubrica quaterni E»⁸⁵ e un «qua-

⁷² MANGINI, *Non solo parole, non solo formule*, pp. 24-26.

⁷³ MANGINI, *Tabelliones scribunt de foris*, pp. 11-14.

⁷⁴ «Secundus cartularius huius voluminis instrumentorum factorum currente millesimo ducentesimo quadagesimo primo, indicione tertiadecima», *Lanfranco 1202-1226*.

⁷⁵ *Mostra storica del notariato*, pp. 44-45.

⁷⁶ «In nomine Domini, amen. Primus quaternus. (ST) Breviarium Iacobi de Cigognola .MCLXXV. indictione .III.» (ASMi, *Fondo di Religione*, Parte antica, b. 6111, fasc. 1, f. 1r), «Secundus quaternus. (ST) Breviarium Iacobi de Cigognola .MCLXV. indictione tertia» (*ibidem*, fasc. 2, f. 1r); «Tercius quaternus. (ST) Breviarium Iacobi de Cigognola .MCLXV. indictione tertia» (*ibidem*, fasc. 2, f. 1r).

⁷⁷ Ad esempio, a Como (*Scripture per notarium in quaternis*, pp. 177-178), Torino (OLIVIERI, *Protocolli vescovili*, pp. 694-695) e Roma (*Il protocollo notarile di Pietro*, p. 3).

⁷⁸ *Palmerio di Corbizo*, p. VII.

⁷⁹ *Ser Matteo di Biliotto*, pp. XXI-XXII.

⁸⁰ GHIGNOLI, *I quaterni di ser Vigoroso*, p. 492.

⁸¹ *Il quaternus rogacionum*, pp. 71, 74-75.

⁸² ASSO, *Archivio Notarile*, b. 51, f. 9r.

⁸³ *Ibidem*, b. 53, f. 11r.

⁸⁴ *Ibidem*, b. 54, f. 1r.

⁸⁵ *Ibidem*, b. 56, f. 1r.

ternus de G»⁸⁶ – e ricchezza di rimandi tra un *quaternus* e l'altro, nonché tra questi e il formulario da lui redatto⁸⁷.

Oltre a coperte recanti segnature alfanumeriche, ve ne sono altre che ricorrono al sistema dell'acrostico⁸⁸, sfruttando testi selezionati dal singolo rogatario sulla base di propri interessi culturali e di personali afflatti spirituali: ad esempio, alla fine del secolo XV Giorgio Marliani di Varese, notaio e – non a caso – membro della locale confraternita di *Scolari Disciplinati*⁸⁹, predispone in sequenza cronologicamente ascendente i singoli fascicoli componenti il suo *liber*, scrivendo su ciascuna coperta, a iniziare dalla prima, un verso del *Te Deum*, la cui notorietà riteneva avrebbe in caso di sfasciolazione assicurato a chiunque la possibilità di ricollocare nel corretto ordine le unità codicologiche⁹⁰. In altri casi ancora le segnature individuabili in posizione preminente sulle legature impiegano elementi grafici: dai più semplice – a esempio asterischi e croci⁹¹ –, alla pressoché infinita varietà di soggetti desumibili da flora, fauna, figure umane e stemmi araldici⁹². Esempari in questo senso sono le arme presenti sui registri notarili bolognesi⁹³, fiorentini⁹⁴, valtelinesi⁹⁵, oppure la serie di fiori a più petali (1375-1376)⁹⁶ e ghian-de (1377)⁹⁷ riprodotti al centro del piatto anteriore delle coperte flosce dei registri di alcuni notai vercellesi o la sequenza di animali – un cane (1392), un elegante volatile, forse una gazza (1393), una scimmia (1394), un irsuto cinghiale (1395) e

⁸⁶ *Ibidem*, b. 58, f. 2r.

⁸⁷ A titolo esemplificativo: in calce a una *forma codicillorum* contenuta nel suo formulario (ASSo, *Fondo Manoscritti della Biblioteca civica Pio Rajna*, D-I-3-26, f. 353r) si legge: «Nota. Si vis videre formam codicillorum respice in libro D sub anno .MCCCCII., die .XXI. octubris», cui effettivamente corrisponde ai ff. 162v-163v del suo *liber D* il testamento di «Paganus dictus Fontana de Petiis habitans comunis Morbegni, filius condam Orlandi» (MANGINI, *Infrascripta sunt necessaria*, p. 331).

⁸⁸ Nel periodo preso in esame, l'uso dell'acrostico è un espediente consueto per occultare o viceversa per sottolineare in modo peculiare informazioni talvolta molto importanti, v. CASSINI, *Acrostici palesi e criptati*. Il sistema dell'acrostico è impiegato a questa stessa altezza cronologica anche nell'ambito delle scritture pubbliche in Italia e non solo, v. LAZZARINI, *Materiali per una didattica delle scritture pubbliche*, p. 67.

⁸⁹ *Notai del contado milanese*, pp. 470-472.

⁹⁰ ASMi, *Archivio Notarile*, bb. 2101-2104.

⁹¹ Ad esempio la croce potenziata e incasellata del «Liber protocoli Lanfranci Gezii de +», ASSo, *Archivio Notarile*, b. 8.

⁹² Il campionario al momento più interessante che io conosca per varietà, quantità e qualità delle immagini è quello fornito dai piatti di legatura dei protocolli notarili piacentini, v. ZANICHELLI, *I codici miniati*, pp. 73-79 e 206-208 e GENNARI, *I disegni dei notai*.

⁹³ VALLERANI, *I disegni dei notai*.

⁹⁴ WOLFF, *Visualizzazioni giuridiche*.

⁹⁵ ASSo, *Archivio Notarile*, Pergamene sciolte, n. 485 e relativo protocollo ASSo, *Archivio Notarile*, b. 1386.

⁹⁶ Vercelli, *Archivio Storico Comunale, Archivio Notarile*, bb. 801-802.

⁹⁷ *Ibidem*, b. 803.

un asino (1397) – disegnati al piede del piatto anteriore delle coperte di legature di un pressoché coevo collega piacentino⁹⁸.

Accanto a questi disegni realizzati da notai che mostrano di costruire in modo meditato il *layout* a loro disposizione, mantenendo tratti estremamente puliti, grafiche ordinate, distanti da qualsivoglia idea di sperimentalismo causale e invece frutto di decorazioni programmate che non lasciano spazio a correzioni e ripensamenti, vi è poi una varietà di immagini, stili e concezioni estemporanee⁹⁹. Penso ad esempio ai disegni che si rintracciano su numerosi protocolli piacentini grazie ai quali si dispiega in tutta la sua varietà e complessità il microcosmo iconografico del tempo, «con una freschezza e un'immediatezza proprie più dello schizzo che non della miniatura»¹⁰⁰.

In altra sede, grazie alla valutazione combinata di elementi stilistici, di posizione nell'economia delle singole *mise en page* e di riferimenti di contesto, è stato dimostrato che le datazioni di luogo e di tempo della stragrande maggioranza delle immagini rinvenute sui registri notarili piacentini sono coeve e ascrivibili alla medesima provenienza delle abbreviature contenute nei manoscritti che le hanno accolte¹⁰¹. Sono dunque state realizzate su carte di guardia, fogli rimasti bianchi o coperte di legatura di protocolli mentre questi erano verosimilmente ancora in gestione dei rogatari o, al più, di colleghi che al cessare dell'attività dei primi erano stati individuati come responsabili della conservazione dei loro archivi. Ciò considerato, sebbene sia oggi pressoché impossibile accertare l'identità degli autori di ciascun disegno appare del tutto verosimile l'ipotesi che questi fossero notai avvezzi all'uso della penna non solo per scrivere documenti ma anche per disegnare. I soggetti da loro impiegati spaziavano da persone, animali e oggetti osservati dal vero ad altri desunti molto probabilmente dai bestiari medievali, ad altri ancora del più vasto catalogo di *signa* impiegati per il riconoscimento visivo delle singole unità codicologiche che era patrimonio culturale ben conosciuto dai professionisti della scrittura perché rintracciabile alla stessa altezza cronologica anche in molti testi di dottrina giuridica per segnalare ripetizioni o collegamenti nel testo nonché per facilitare la fruizione e l'individuazione dei contenuti¹⁰². E ancora, immagini invocative accanto a scene cortesi verosimilmente ispirate alla letteratura romanza, come quella che Giovanni da Pontenure ritrae sul piatto anteriore esterno del proprio protocollo degli anni 1371-1374 dove mette in scena un elegante corteggiamento, nel quale un uomo, inginocchiato e con le braccia in-

⁹⁸ Si tratta dei protocolli d'abbreviature del notaio Giacomo Bombarone di Piacenza (1392-1397), conservati in ASPC, *Atti dei notai*, bb. 574-578, v. la descrizione alle schede 10-13 a cura di Federica Gennari in *I misteri della cattedrale*, pp. 98-105.

⁹⁹ MANGINI, *Drawings on Parchment*.

¹⁰⁰ GENNARI, *I disegni dei notai*, p. 34.

¹⁰¹ *Ibidem*, pp. 67-69.

¹⁰² GIBBS - L'ENGLE, *Illuminating the law*.

crociate sul petto, si prostra davanti a una donna che ricambia il gesto appoggiando dolcemente la mano sul capo dell'ammiratore, in segno di accettazione¹⁰³. Altri notai sembrano più interessati alla realtà quotidiana tanto da scattare quasi istantanee di vita vissuta, come il monaco nell'atto di suonare la campana ritratto dal notaio Pietro da Groppo sul piatto posteriore esterno del protocollo degli anni 1420-1421¹⁰⁴, oppure il *dominus Ianinus* che batte il terreno con la verga raffigurato dal notaio Giovanni Figlimichele nella medesima posizione sul suo registro del 1318¹⁰⁵, o ancora il suonatore di flauto che fa mostra di sé sulla coperta di legatura del cartolare del notaio Pietro Mazzucchi (1395-1398)¹⁰⁶ o la bottega del fabbro disegnata dal notaio Michele Dalmazio (1336-1337)¹⁰⁷. Altri notai ancora raffigurano sulle coperte dei propri protocolli più o meno cruenti episodi di combattimento¹⁰⁸ e scene di caccia movimentate da inseguimenti tra cavalli, lupi e cinghiali¹⁰⁹, oppure elementi architettonici e abbozzi di scorci paesaggistici come il castello cinto da mura e torri finestrate con beccatelli e merlatura guelfa tratteggiato dal notaio piacentino Giovanni Datari (1364-1368)¹¹⁰ o la torre campanaria dei monaci del cenobio di S. Ambrogio di Milano riprodotta sul piatto anteriore esterno del *Charitorium* redatto entro la prima metà del secolo XIV dai notai al servizio del monastero¹¹¹. E altri ancora spaziano tra soggetti allegorici, fito-zoomorfi e financo immagini simboliche legate all'universo erotico come la serie di falli ossessivamente riprodotti dal notaio Giovanni Guslini sulla coperta del suo protocollo del 1335¹¹², o la donna seduta con le gambe divaricate che, raccogliendo la veste in grembo, mette in mostra con spudoratezza il sesso che lo stesso professionista ritrae a piena pagina sulla legatura del proprio registro del 1346¹¹³.

¹⁰³ ASPc, *Atti dei notai*, b. 405.

¹⁰⁴ *Ibidem*, b. 481/8.

¹⁰⁵ *Ibidem*, b. 48/85.

¹⁰⁶ *Ibidem*, b. 524/5.

¹⁰⁷ *Ibidem*, b. 78/1.

¹⁰⁸ Giovanni Guslini (1354-1355) rappresenta un uomo armato dalle braccia sollevate, in atto di scagliare una lancia (*ibidem*, b. 70/22); Pietro da Bilegno (1420-1421) ritrae la decapitazione di un soldato per mano del suo avversario (*ibidem*, bb. 751-753).

¹⁰⁹ Il notaio Raimondo Stradella sulla coperta del registro del 1314 disegna più volte profili di cinghiali, singoli o in branchi (*ibidem*, b. 28), così come Ludovico Stanforte (1352-1355) riproduce un inseguimento tra animali con un cavallo, un cane (forse un lupo) e una lepre (*ibidem*, b. 222), v. *I misteri della cattedrale*, p. 104.

¹¹⁰ *Ibidem*, b. 339/1.

¹¹¹ ASMi, *Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi*, b. 348, è verosimile che l'occasione di produzione del disegno sia legata a un procedimento di arbitrato dal momento che alla destra della torre campanaria si legge l'annotazione: «Istud est campanille monasterii Sancti Ambrosii Mediolani de arbitratum (*sic*) fuit debere dari canonicis in restauratione cuiusdam canonicis qui fuit iactatus infra de gradu dicte ecclesie per unum ex monachis taliter quod dictus canonicus obiit».

¹¹² ASPc, *Atti dei notai*, b. 64/4.

¹¹³ *Ibidem*, b. 68/14.

Materie, forme, strutture, segnature e disegni del *corpus* piacentino, come anche quelli di pochi altri fondi fin qui studiati, celano potenzialità euristiche sorprendenti per capacità di fungere da *limen* attraverso il quale intravedere l'incredibile ragnatela di fonti e di connessioni che educavano e nutrivano incessantemente la capacità espressiva del notariato medievale italiano. Ancora più espliciti in tal senso sono le brevi stringhe di testo che talvolta si affastellano sulle coperte e che poco o nulla hanno a che vedere con canoni di testualità seriale e/o programmata: si tratta infatti nella maggior parte dei casi di note autobiografiche, preghiere, imprecazioni, ricette, appunti di spiccia contabilità domestica, testi avventizi redatti di getto in occasione di prove di penna e nondimeno in grado di riflettere il vissuto personale di ciascun rogatario, fino quasi a ritrarne i gesti quotidiani e le preoccupazioni più venali. Sono tracce costituite da *signa* e *notę cautę et secrete*, da tempo ricercate da parte di chi si occupa di storia della lingua – penso ad esempio alle numerose ricerche condotte in questa direzione nell'ambito del progetto *Chartae Vulgares Antiquiores* – ma che costituiscono un terreno ancora troppo poco esplorato da parte dei diplomatisti, dei paleografi e degli storici *tout court*¹¹⁴. Ed è un peccato perché ciò che emerge da queste scritture, come dalle immagini di cui sopra si è detto, è un universo fatto non solo di citazioni più o meno colte¹¹⁵, ma anche di dati che pur nella loro estrema brevità ed episodicità appaiono improvvise lame di luce, bagliori grazie ai quali scorgere, per un attimo, notai alla ricerca del «delectoso amore», di soluzioni per porre fine ai propri malanni fisici¹¹⁶ e alle inimicizie personali, quando non ancora più prosaicamente ai propri debiti¹¹⁷.

A differenza dei dispositivi di convalida, di gestione archivistica e di primo accesso a cui si è fatto cenno nella prima parte del contributo, questi ultimi dise-

¹¹⁴ PETRUCCI, *Storia e geografia delle culture scritte* e STUSSI, *Tracce*.

¹¹⁵ Sulle legature e le carte di guardia dei protocolli notarili come luogo di fortunata tradizione avventizia di liriche altrimenti ignote v. SIGNORINI, *Scritture avventizie e volgare* e ANTONELLI - FEO - MODESTI, *Filologia e diplomatica*.

¹¹⁶ Per un esempio di ricerca avviata nel campo della storia della farmacopea e della medicina a partire dai testi rintracciati sulle coperte di legatura e le carte di guardia dei protocolli notarili v. BALLETO, *Medici e farmaci*.

¹¹⁷ Così, ad esempio, Ribaldo *de Allo* di Piacenza, responsabile del più antico registro notarile che si sia conservato per la cittadina emiliana (1257-1259), durante la sua lunga carriera (è ancora attivo nel 1277, v. Piacenza, Archivio Basilica di S. Antonino, *Diplomatico, Atti privati*, b. 12) lavora per numerosi enti ecclesiastici – tra cui la basilica di S. Antonino presso il cui archivio ancora sono custodite le sue scritture – e per alcuni usurari (Piacenza, Archivio Basilica di S. Antonino, protocollo notaio Ribaldo *de Allo*, f. 83v), rimanendone in qualche modo vittima tanto da ricorrere al piatto posteriore interno della coperta di legatura del proprio protocollo per tenere memoria di rate, date e quietanze di pagamento dei numerosi debiti contratti (Piacenza, Archivio Basilica di S. Antonino, protocollo notaio Ribaldo *de Allo*, piatto posteriore interno della legatura floscia in pergamena, rinforzata all'esterno nel corso del XIX con un foglio cartaceo di reimpiego tratto dal registro delle puntazioni della basilica); altri esempi in MANGINI, *Signa e notę cautę et secrete*.

gni e scritte potrebbero sembrare apparentemente slegati dal contenuto delle imbreviature cui si accompagnano, ma in realtà a ben guardare non sono del tutto avulsi da un contesto come quello delle imbreviature notarili destinate a durare nel tempo. Le coperte dei protocolli potrebbero anzi essere state scelte dai notai – cui non mancava la disponibilità di altri supporti scrittori – proprio perché ritenuti spazi adeguati allo scopo di lasciare un'efficace e duratura traccia di sé: dunque legature considerate luoghi affidabili, testimoni attivi nella trasmissione di testi scritti e figurati di diversa tipologia e scopo¹¹⁸.

Nel complesso da questi primi affondi problematizzanti e affatto conclusivi mi pare emerga un ventaglio di espressioni tipologiche davvero ampio per stili, linguaggi espressivi e tecniche impiegate¹¹⁹, dietro i quali si scorgono fonti e connessioni che spaziano dall'ambito strettamente artigianale, a quello professionale, o ancora a quello artistico e alla letteratura e, più diffusamente, alla cultura di una realtà che in qualche modo grazie alle legature dei protocolli notarili viene mediata e ne esce ritratta. Un panorama che apre dunque molteplici e quasi del tutto inediti orizzonti di ricerca e incoraggia a immaginare una storia delle legature dei protocolli d'imbreviature che si incarichi di censire i manufatti originari ancora superstiti e li ponga finalmente al centro di indagini sistematiche per mostrare attraverso la loro natura paradossalmente ambigua e ibrida – al contempo di *limes* e *limen* – le straordinarie capacità di gestione di materie, strutture e spazi nonché l'ampia conoscenza di forme e linguaggi comunicativi di cui i notai medievali disponevano e la profonda sensibilità nel servirsene. Una storia delle coperte dei registri non solo quindi come elementi funzionali all'esercizio dell'*ars notarie*, ma anche come spazi di mediazione disponibili alla trasmissione più o meno programmata e libera di capacità percettive ed esecutive per il resto regimentate entro il più o meno rigido schematismo dei formulari giuridici¹²⁰.

MANOSCRITTI

Bologna, Archivio di Stato (ASBo), *Archivio Notarile*, 1.2.

Firenze, Archivio di Stato (ASFi), *Notarile Antecosimiano*, 11484, 21109, 2276 sezione I, 2476.

Genova, Archivio di Stato (ASGe), *Notai Antichi*, 40/1, 60/1, 448.

Mantova, Archivio di Stato, *Archivio Gonzaga*, b. 79, fasc. 18°.

¹¹⁸ MILANI - VALLERANI, *Esperienza grafica*, p. 323.

¹¹⁹ WOLFF, *Visualizzazioni giuridiche*, p. 217; GENNARI, *I disegni dei notai*, p. 34.

¹²⁰ MILANI - VALLERANI, *Esperienza grafica e cultura notarile*, p. 323.

Milano, Archivio di Stato (ASMi),

- *Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi*, b. 348;
- *Fondo di Religione, Parte antica*, b. 6111;
- *Archivio Notarile*, bb. 2101-2104.

Piacenza, Archivio di Stato (ASPC), *Atti dei notai*, bb. 28, 48/85, 64/4, 68/14, 70/22, 78/1, 222, 339/1, 405, 481/8, 524/5, 574-578, 751-753.

Piacenza, Archivio Basilica di S. Antonino,

- *Diplomatico, Atti privati*, b. 12;
- *Protocollo notaio Ribaldo de Allo*.

Siena, Archivio di Stato (ASSi), *Notarile Antecosimiano*, 5.

Sondrio, Archivio di Stato (ASSo),

- *Archivio Notarile*, bb. 8, 51, 53, 54, 55, 56, 1386;
- *Archivio Notarile, Pergamene sciolte*, 485;
- *Fondo Manoscritti della Biblioteca civica Pio Rajna*, D-I-3-26.

Vercelli, Archivio Storico Comunale, *Archivio Notarile*, bb. 801-803.

BIBLIOGRAFIA

- C. ADAM, *La reliure, un savoir-faire médiéval* in *L'innovation technique au Moyen Âge*. Actes du VIe Congrès international d'Archéologie Médiévale (1-5 Octobre 1996, Dijon - Mont Beuvray - Chenôve - Le Creusot - Montbard) Caen 1998, pp. 283-284, all'url https://www.persee.fr/doc/acsam_0000-0000_1998_act_6_1_1163.
- A. ANTONELLI - G. FEO - M. MODESTI, *Filologia e diplomatica: un modello bolognese dall'edizione di documenti in volgare (secc. XIII-XIV)*, in *Regionale Urkundenbücher. Die Vorträge der 12. Tagung der Commission Internationale de Diplomatie*, St. Pölten 2010, pp. 50-86.
- A. ANTONELLI - G. MARCON - G. MORELLI, *L'uso e il ri-uso delle fonti archivistiche tra storia, diritto e poesia*. in *Il passato davanti a noi. 140 anni dell'Archivio di Stato di Bologna (1874-2014)*. Bologna, 20-21 novembre 2014, II, a cura di E. ARIOTI - S. ALONGI, Bologna 2016, pp. 83-128.
- A. ASSINI, *L'archivio del collegio notarile genovese e la conservazione degli atti tra Quattro e Cinquecento*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*. Atti del Convegno internazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane organizzato dal consiglio notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato (Genova, 12 - 14 marzo 1992), a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994, pp. 215-228.
- BALDI UBALDI *Commentaria in quartum et quintum Codicis libros*, Augusta Taurinorum, apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1576.
- L. BALLETO, *Medici e farmaci, scongiuri e incantesimi, dieta e gastronomia nel medioevo genovese*, Genova 1986.

- A. BARBERO, *Introduzione in Vercelli fra Tre e Quattrocento*. Atti del Sesto Congresso Storico Vercellese Vercelli, Aula Magna dell'Università A. Avogadro, Cripta dell'Abbazia di S. Andrea, 22-24 novembre 2013, a cura di A. BARBERO, Vercelli 2014, pp. 11-16.
- E. BARBIERI, *Frammenti e registri notarili pavesi e vogheresi del Trecento presso l'Archivio di Stato di Pavia*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, Genova 2019, I, pp. 163-182.
- F. BERNARDI - P. ELEUTERI, *Presentazione della pagina web Fragmenta Italica Manuscripta (BIM/FIM) in Frammenti di un discorso storico* [v.], pp. 507-510.
- P. BERTRAND - X. HERMAND, *Livres et archives dans le diocèse de Liège, XIVe-XVIe siècle. Pour une approche globale de l'écrit dans le monde ecclésiastique médiéval*, in «Gazette du Livre Médiéval», 35 (automne 1999), pp. 1-9, all'url <https://doi.org/10.3406/galim.1999.1454>.
- P. BERTRAND, *Une codicologie des documents d'archives existe-t-elle?* in «Gazette du Livre Médiéval», 54 (2009), pp. 10-18.
- M. BOLOGNA, *Il bombardamento di Genova del 1684: i danni all'archivio ed il suo recupero*, in «Archivum», 42 (1996), pp. 215-233.
- S. BUTTÒ, *Il programma MANUS e la catalogazione di frammenti di codici in Italia in Frammenti di un discorso storico* [v.], pp. 473-480.
- E. CALDELLI, *I frammenti della Biblioteca Vallicelliana. Studio metodologico sulla catalogazione dei frammenti di codici medievali e sul fenomeno del loro riuso*, Roma 2012.
- M. CALLERI - D. PUNCUH, *Il documento commerciale in area mediterranea*, in *Libri, documenti, epigrafi medievali. Possibilità di studi comparativi*. Atti del convegno di studi, Bari, 2-5 ottobre 2000, a cura di F. MAGISTRALE - C. DRAGO - P. FIORETTI, Spoleto 2002, pp. 273-376.
- EAD. - M.L. MANGINI, *Il Centro studi interateneo Notariorum Itinera*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. I (2017), pp. 261-275, all'url: <https://doi.org/10.17464/9788867742752>.
- E. CANOBBIO, *Notai a Vercelli nel XV secolo. Appunti a margine di un progetto di ricerca*, in «Bollettino Storico Vercellese», 92 (2019), pp. 5-34.
- A. CAPELLI, *Imbreviature notarili a Bergamo (secc. XIII-XIV). Censimento e descrizione analitica*, tesi di laurea in Scienze Storiche, Università degli Studi di Milano, a.a. 2016-2017, relatore M.L. MANGINI.
- Capitula Regni Siciliae*, a cura di F. TESTA, I, Panormi 1741.
- M. CARVALE, *La legislazione del regno di Sicilia sul notariato durante il Medioevo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982, pp. 95-176.
- ID., *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in ID., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998, pp. 167-200.
- A. CASSETTI, *Il notariato trentino e l'istituzione dei più antichi archivi notarili in Trento. L'archivio (vecchio) dei morti e l'archivio (nuovo) dei vivi (A. 1595-1607)*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», XXXI/3-4 (1952), pp. 242-286.
- S. CASSINI, *Acrostici palesi e criptati in alcune poesie più o meno note dell'umanesimo italiano in Scritture nascoste, scritture invisibili. Quando il medium non fa 'passare' il messaggio. Miscellanea internazionale multidisciplinare*, a cura di A. CAMPUS - S. MARCHESINI - P. POCCHETTI, Verona 2020, pp. 211-222.
- E. CASTELLI, *Il fondo Pergamene di recupero dell'Archivio di Stato di Como (sec. XIII - XIV)*, tesi di laurea in Storia, Università degli Studi di Milano, a.a. 2016-2017, rel. M. CALLERI.

- A. CHIARELLI, *Disiecta membra in musica: da frammenti di codici perduti a un'ipotesi di ricostruzione*, in «Quaderni Estensi», IV (2012), all'url http://www.archivi.beniculturali.it/archivi_old/asm/QE_4/index.html.
- G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, Genova 1961.
- M. COVA, *Frammenti di manoscritti medievali nell'Archivio di Stato di Trento*, in «Studi Trentini. Arte», 2 (2012), pp. 29-60.
- M. DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile. Le scritture della mensa vescovile presso l'archivio storico della diocesi di Como (prima metà del XV secolo)*, in «Archivio Storico della Diocesi di Como», 11 (2000), pp. 23-71.
- C. FEDERICI, *Un progetto di censimento informatizzato delle legature medievali italiane*, in «Gazette du Livre Médiéval», 8 (1986), pp. 10-13.
- ID., *La legatura medievale. Bordereau*, Roma-Milano 1993.
- ID., *Dalla tecnologia antica al moderno restauro. Il censimento delle legature medievali come paradigma di una nuova conservazione*, in *Problemi del restauro in Italia. Atti del Convegno nazionale* (Roma, 3-6 novembre 1986), Udine 1988, pp. 91-196.
- ID., *Il censimento delle legature medievali conservate nelle biblioteche italiane*, in *Tutela e conservazione del materiale librario. Atti del Convegno* (Torino, 26-27 gennaio 1987), Torino 1989, pp. 123-128.
- ID., *Italian Census of Medieval Bookbindings*, in *Book and Paper Conservation Proceedings* (Ljubljana, 3-5 July 1996), ed. by J. VODOPIVEC - N. GOLOB, Ljubljana 1997, pp. 119-127.
- M.M. FOOT, *La legatura come specchio della società*, Milano 2000.
- Frammenti di un discorso storico. Per una grammatica dell'aldilà del frammento*, a cura di C. TRISTANO, Spoleto 2019.
- F. GENNARI, *I disegni dei notai: primi risultati di un'indagine sui registri del Fondo Notarile dell'Archivio di Stato di Piacenza (secc. XIV-XV)*, in *In signo notariorum* [v.].
- A. GHIGNOLI, *I quaterni di ser Vigoroso (1259-1299)*, in *Storie di cultura scritta. Studi per Francesco Magistrale*, a cura di P. FIORETTI con la collaborazione di A. GERMANO - M.A. SICILIANI, Spoleto 2012, pp. 479-502.
- R. GIBBS - S. L'ENGLE, *Illuminating the law. Medieval manuscripts in Cambridge collections*, London 2001.
- A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Archivi notarili e archivi di notai. Riflessioni sulle forme di conservazione e tradizione delle carte dei notai italiani (secoli XVI-XIX)*, in *Il notariato nell'arco alpino* [v.], pp. 19-83.
- Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del convegno internazionale di studi storici organizzato dal Consiglio Notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato. Genova - Capitale Europea della cultura, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006.
- Inventario dell'Archivio Storico del comune di Vercelli*, all'url <https://www.comune.vercelli.it/amministrazione/archivio-documenti/1731>.
- E. KETELAAR, *The Panoptical Archive*, in *Archives, Documentation and Institutions of Social Memory. Essays from the Sawyer seminar*, ed. by F.X. BLOUIN jr. - W.G. ROSENBERG, Ann Arbor 2006, pp. 144-150.
- Kneep en Binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden voor het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap samengesteld door*, by W.K. GNIRREP - J.P. GUMBERT - J.A. SZIRMAI, Den Haag 1992.
- M. KRICHE, *Les reliures des registres d'archives médiévales XIV^e-XV^e siècles. Premiers résultats*, in *Matériaux du livre médiéval*. Actes du colloque du Groupement de Recherche

- (GDR) 2836 Matériaux du livre medieval, Paris, CNRS, 7-8 novembre 2007, éd. par M. ZERDOUN BAT-YEHOUDA - C. BOURLET avec la collaboration de C. MELIN, Turnhout 2010, pp. 249-268.
- V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Messina 1993.
- T. LANCIONI, *Il tutto, in parte, in Frammenti di un discorso storico* [v.], pp. 1-14.
- Lanfranco 1202-1226, II, a cura di H. C. KRUEGER - R. L. REYNOLDS, Genova 1951.
- I. LAZZARINI, *Materiali per una didattica delle scritture pubbliche di cancelleria nell'Italia del Quattrocento*, in «Scrineum Rivista», 2 (2004), pp. 1-85.
- Liber statutorum comunis Novocomi, a cura di A. CERUTI, Torino 1876.
- M.L. MANGINI - R. PEZZOLA, *Pergamene dell'Archivio della mensa episcopale di Como (secc. XI-1666)*, in «Archivio Storico della Diocesi di Como», 15 (2003-2005), pp. 31-82.
- M.L. MANGINI, *Infrascripta sunt necessaria sciri ad artem notarie. Un formulario notarile valtellinese della fine del XIV secolo*, in «Archivio Storico Lombardo», 130, 2004, pp. 305-350.
- EAD., *Nuovi itinerari di ricerca sui protocolli milanesi del XIII secolo. Un frammento del quaternus del notaio Giacomo (1275)*, in *Sit liber gratus* [v.], pp. 549-563.
- EAD., *Scripture per notarium in quaternis imbrevientur et conserventur. Imbreviature notarili tra Como e le Alpi (secc. XII-XVI)*, in *Il notariato nell'arco alpino* [v.], pp. 161-198.
- EAD., *Tabelliones scribunt de foris. Captions and their functions in Italian notarial records (XIIth-XVth century)* in «Manuscripta», 60.1 (2016), pp. 1-29.
- EAD., *Signa e notę cauteę et secreteę. Tracce di sé nei libri professionali dei notai dei secoli XIII-XV*, in «Bibliologia», 12 (2017), pp. 53-60.
- EAD., *Dal registro alla legatura, e ritorno. Reimpieghi notarili tra Bobbio e Piacenza (secoli XIII-XIV)*, in *In signo notarii* [v.].
- EAD., *Materiali minori? L'Ambrosiano R 61 sup. e i suoi reimpieghi*, in *Milano medioevale. Studi per Elisa Ochchipinti*, a cura di G. ALBINI, Milano 2018, pp. 171-190 all'url: <https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/article/view/11406>.
- EAD., *Drawings on Parchment and Paper of Medieval Italian Notaries (12th-15th Centuries)* in *Works of Art on Parchment and Paper. Interdisciplinary Approaches*, edited by N. GOLOB - J. VODOPIVEC TOMAŽIČ, Ljubljana 2019, pp. 57-65, all'url <https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/183>.
- EAD., *Non solo parole, non solo formule. Le imbreviature di Oliverio de Salarolis (Cremona, 1250-1267)*, in *Oliverio de Salarolis. Percorsi di studio su un notaio cremonese del Duecento*, a cura di E. FILIPPINI, Selci-Lama 2020, pp. 11-46.
- M. MARCHIARO, *Frammenti e antichi inventari in Frammenti di un discorso storico* [v.], pp. 541-550.
- Ser Matteo di Biliotto notaio. Imbreviature. 1° registro, anni 1294-1296*, a cura di M. SOFFICI - F. SZNURA, Firenze 2002.
- D.F. MCKENZIE, *Il passato è il prologo. Due saggi di sociologia dei testi*, Milano 2003.
- A. MEYER, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen 2000.
- E.I. MINEO, *Norme cittadine, sviluppo istituzionale, dinamica sociale: sulla scritturazione consuetudinaria in Sicilia tra XIII e XIV secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001, pp. 379-399.
- I misteri della cattedrale. Meraviglie nel labirinto del sapere*, Piacenza-Milano 2018.
- M. MOSCONE, *Notai e giudici cittadini dai documenti originali palermitani di età aragonese (1282-1391)*, Palermo 2008.

- Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», nuova serie IV/1, 1964.
- Notai del contado milanese in epoca Viscontea (1347-1447)*, a cura di M. LUNARI - G.P. SCHARF, Milano 2009.
- Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*. Atti del convegno Trento, 24-26 febbraio 2011, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - D. QUAGLIONI - G.M. VARANINI, Milano 2014.
- A. OLIVIERI, *Protocolli vescovili, uffici notarili ed emolumenti professionali a Torino tra XIV e XV secolo*, in *Sit liber gratus* [v.], pp. 693-709.
- F. ONETA, *I frammenti di reimpiego nel fondo notarile dell'Archivio di Stato di Piacenza (1292-1470)*, tesi di laurea in Scienze Storiche, Università degli Studi di Milano, a.a. 2018-2019, relatore M.L. MANGINI.
- Palmerio di Corbizo da Uglione notaio. Imbreviature, 1237-1238*, a cura di L. MOSIICI - F. SZNURA, Firenze 1982.
- PAULI CASTRENSIS Consiliorum sive responsorum, Augustae Taurinorum, apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1580.
- C. PECORELLA, *Statuti notarili piacentini del XIV secolo*, Milano 1971.
- PETRI DE UNZOLA Tractatus notularum, in *Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis*, Venezia 1546 (rist. anast. Bologna 1977).
- A. PETRUCCI, *Storia e geografia delle culture scritte: dal sec. XI al sec. XVIII*, in *Letteratura italiana, II/1-2, L'Età moderna*, Torino 1988, pp. 1193-1292.
- ID., *La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli*, Roma 2011².
- F. PETRUCCI NARDELLI, *La legatura italiana. Storia, descrizione, tecniche (XV-XIX secolo)*, Roma 1989.
- EAD., *Legatura e scrittura. Testi celati, messaggi velati, annunci palesi*, Città di Castello 2007.
- R. PEZZOLA, *Dalla frammentazione all'archivio panottico. Una storia per immagini dei quaterni imbreviaturarum di Valtellina e dei contadi di Bormio e Chiavenna*, in *Il notariato nell'arco alpino* [v.], pp. 199-270.
- EAD., *Pergamene sciolte dell'Archivio Notarile di Sondrio (secoli XI-XVII)*, Morbegno 2012 <http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/rp-assosciolte/copertina.html>.
- C. PROSPERI, *Restauro e recupero delle legature d'archivio*, in «Rassegna dei Beni Culturali», II, 10 (1986), pp. 48-49.
- EAD., *Le legature d'archivio tra conoscenza e valorizzazione*, in «Bollettino dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro», 44/45 (1990-1991), pp. 181-185.
- Il protocollo notarile di Anthonius Goioli Petri Scopite (1365)*, a cura di R. MOSTI, prefazione di J.C. MAIRE VIGUEUR, Roma 1991.
- Il protocollo notarile di Pietro di Nicola Astalli (1368)*, a cura di I. LORI SANFILIPPO, Roma 1989.
- D. PUNCUH, *Gli statuti del Collegio dei notai genovesi nel secolo XV*, in *Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco*, Genova 1966, pp. 267-310 anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (= «Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie», XLVI/1, 2006), pp. 557-592.
- Il quaternus rogationum del notaio Bongiovanni di Bonandrea, 1308-1320*, a cura di D. RANDO - M. MOTTER, Bologna 1997.
- F. RAINOLDI - R. PEZZOLA, *Apes debemus imitari. Ricerca sui frammenti liturgici della chiesa di Como*, in «Archivio Storico della Diocesi di Como», 13 (2002), pp. 9-58.

- ID., *Apes debemus imitari. Ricerca sui frammenti liturgici della chiesa di Como. II*, in «Archivio Storico della Diocesi di Como», 14 (2003), pp. 11-92.
- ID., *Apes debemus imitari. Ricerca sui frammenti liturgici della chiesa di Como. III*, in «Archivio Storico della Diocesi di Como», 15 (2004-2005), pp. 9-29.
- A. ROMANO, *Registrazione notarile degli atti in Sicilia fra Medioevo ed Età Moderna*, in *I protocolli notarili tra Medioevo ed Età Moderna. Storia istituzionale e giuridica, tipologia, strumenti per la ricerca*. Atti del convegno, Brindisi, Archivio di Stato, 12-13 novembre 1992, a cura di F. MAGISTRALE, Firenze 1993, pp. 61-77.
- A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del Convegno internazionale dell'Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, con la collaborazione di G. CAPRIOLO - M. D'AMBROSI, Spoleto 2012, pp. 301-335.
- C. SCALON, *Libri, scuole e cultura nel Friuli medioevale*. Membra disiecta dell'Archivio di Stato di Udine, Padova 1987.
- A. SCHOLLA, *Libri sine asseribus. Zur Einbandtechnik, Form und Inhalt mitteleuropäischer Koperte des 8. bis 14. Jahrhunderts*, Dissertation, Universität Leiden, 2002.
- In signo notarii. Atti della giornata di studi Piacenza, Archivio di Stato, 24 settembre 2016 - Giornate Europee del Patrimonio 2016, a cura di A. RIVA, Genova 2018, pp. 32-69, all'url https://notariorumitineri.eu/NI_vs_contenitore.aspx?Id_Scheda_Bibliografica_Padre=5975&Id_Progetto=0.
- M. SIGNORINI, *Scritture avventizie e volgare. Verifica di una ipotesi*, in «Critica del Testo», XII/1 (2009), pp. 261-278.
- M. SILLA SGARBI, *Codicologia d'archivio. I più antichi protocolli notarili dell'Italia centro-settentrionale*, tesi di dottorato in Studi storici, Università degli studi di Firenze, a.a. 2015-2018, tutor T. DE ROBERTIS, coordinatore R. MINUTI.
- EAD., *Codicologia d'archivio. I più antichi protocolli notarili dell'Archivio di Stato di Firenze*, in *Change in Medieval and Renaissance Scripts and Manuscripts*. Proceedings of the 19th Colloquium of the Comité International de Paléographie Latine, Berlin, September 16-18, 2015, edited by M.J. SCHUBERT - E. OVERGAAUW, Turnhout 2019, pp. 269-276.
- L. SINISI, *Formulari e cultura notarili nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano 1997.
- Sit liber gratus, quem servulus est operatus. *Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012.
- Tra Siviglia e Genova. Notaio, documento e commercio nell'età colombiana*. Atti del Convegno, Genova, 12-14 marzo 1992, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano, 1994.
- A. STUSSI, *Tracce*, Roma 2001.
- J.A. SZIRMAI, *The archeology of medieval bookbinding*, Aldershot 1999.
- Statuti notarili di Bergamo*, a cura di G. SCARAZZINI, Roma 1977.
- C. TRISTANO, *Presentazione in Frammenti di un discorso storico [v.]*, pp. IX-XI.
- M. VALLERANI, *I disegni dei notai*, in *Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna*, a cura di M. MEDICA - S. TUMIDEI, Venezia 2000, pp. 75-83.
- R. WOLFF, *Visualizzazioni giuridiche in pietra e su pergamena. Gli stemmi dei Podestà di Firenze*, in *L'arme segreta. Araldica e storia dell'arte nel Medioevo (secoli XIII-XV)*, a cura di M. FERRARI, Firenze 2015, pp. 207-220.
- L. ZAGNI, *La redazione dei protocolli notarili a Milano nel secolo XIV*, in «Studi di Storia Medioevale e Diplomatica» VII (1982), pp. 43-53.
- G. ZANICHELLI, *I codici miniati a Piacenza tra XIV e XV secolo*, in *Il Gotico a Piacenza: maestri e botteghe tra Emilia e Lombardia*. Catalogo della mostra, Piacenza, Palazzo Gotico, 21

marzo-28 giugno 1998, a cura di P. CESCHI LAVAGETTO - A. GIGLI, Milano 1998, pp. 73-79 e 206-208.

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data dell'ultima consultazione: 11 novembre 2021.

TITLE

Limes/limen. *Per una storia delle legature dei registri notarili come spazi di mediazione (secoli XII-XV)*

Limes/limen. *For a history of the notarial registers bindings as mediation spaces (12th-15th centuries)*

ABSTRACT

Il contributo analizza la natura paradossalmente ambigua e ibrida – al contempo di *limes* e *limen* – delle legature dei protocolli notarili medievali, attraverso cui è possibile scorgere le straordinarie capacità di gestione di materie, strutture e spazi nonché l'ampia conoscenza di forme, linguaggi comunicativi e stili espressivi di cui i notai medievali disponevano.

The aim of the paper is to analyse the paradoxically ambiguous and hybrid nature – at the same time *limes* and *limen* – of the bindings of medieval notarial registers, through which it is possible to discern the extraordinary medieval notaries' ability to manage materials, structures and spaces as well as their wide knowledge of forms, communicative languages and expressive styles.

KEYWORDS

Legature, protocolli d'abbreviature, notai, secoli XII-XV

Bindings, Notarial Registers, Notaries, 12th-15th Centuries

**La mediazione notarile nelle contabilità
dei poteri due e trecenteschi:
un primo questionario**

di Paolo Buffo e Fabrizio Pagnoni

in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Italia

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788891930941

ISBN (edizione digitale) 9788891931177

DOI 10.17464/9788891931177_07

La mediazione notarile nelle contabilità dei poteri due e trecenteschi: un primo questionario *

Paolo Buffo
Università degli Studi di Bergamo
paolo.buffo@unibg.it

Fabrizio Pagnoni
Università degli Studi di Milano
fabrizio.pagnoni@unimi.it

1. *Il problema*

Nell'ambito di una riflessione collettiva su contenuti e forme della mediazione notarile, sembra utile fornire qualche spunto di discussione sul tema dell'incidenza del notariato nella messa a punto di prassi e forme documentarie per la gestione corrente delle finanze dei poteri bassomedievali. La congiuntura storiografica per una tale discussione è favorevole. In anni recenti, con un'accelerazione nell'ultimo decennio, il solido filone degli studi italiani sul notaio come ufficiale dei poteri di tradizione pubblica¹ si è aperto a indagini di carattere non occasionale sul lavoro dei notai come produttori non solo di *instrumenta*, bensì di un

* Sebbene l'intero articolo sia il risultato di una riflessione comune, i paragrafi 1-3 sono stati redatti da Paolo Buffo, i paragrafi 4-6 da Fabrizio Pagnoni.

¹ Per una visione di insieme su questa tradizione storiografica si rimanda sinteticamente a PUNCUH, *La diplomazia comunale*; BARTOLI LANGELI, *La documentazione negli stati italiani*; ai saggi raccolti in *Notariato e medievistica* e *Legittimazione e credito*.

ampio spettro di scritture amministrative, per esempio di natura giudiziaria²; sul ruolo dei notai-ufficiali come garanti del nesso funzionale tra produzione, fruizione, selezione e conservazione dei documenti, fossero notarili *stricto sensu* o «pragmatici»³; sui parallelismi e sulle specificità che emergono da una comparazione tra le cerchie dei notai comunali – oggetto di studio tradizionale della diplomatica italiana – e gli *entourages* delle curie episcopali e delle cancellerie signorili⁴. Nel frattempo, i percorsi professionali degli scribi attivi come ufficiali di principi territoriali in varie regioni europee sono stati esplorati nell’ambito di grandi campagne di studio a trazione francese, come *GEMMA* (incentrata sulla genesi delle tecniche amministrative di ambito soprattutto contabile) ed *Euro-pange* (dedicata alla prosopografia degli ufficiali nello spazio politico angioino), o spagnola, come *NotMed* (sul notariato nel Mediterraneo occidentale)⁵. Iniziative, queste, che hanno favorito una migliore conoscenza della figura del notaio-ufficiale entro i suoi molteplici ambiti d’azione: da un lato il contesto sociale e professionale, dall’altro il contesto globale delle attività di redazione, uso e conservazione del documento, al cui interno la produzione di *instrumenta* occupava un settore soltanto.

È tuttavia sinora mancato un questionario generale utile a confrontare, zona per zona, i livelli di incidenza e la tipologia dei contenuti della mediazione tecnica che i notai spesero nella messa a punto di strumenti contabili. Solo in tempi relativamente recenti, per esempio, gli studi italiani – formati nell’alveo di una tradizione di ricerche incentrata sui comuni – hanno incominciato a esplicitare da un lato la portata europea delle trasformazioni bassomedievali del documento amministrativo, dall’altro la pervasività locale di una «cultura scritta pragmatica»⁶ le cui mutazioni bassomedievali toccarono, oltre alle istituzioni urbane di tradizione pubblica, anche la vasta tipologia dei soggetti locali: dalle signorie rurali ai monasteri e ai conventi, passando per solidarietà laiche ed enti di assistenza⁷. Le ricerche appena evocate, poi, hanno lasciato in chiaroscuro problemi che

² *La documentazione degli organi giudiziari; I registri della giustizia.*

³ Tra i molti testi interessanti sul punto v. per esempio *Archivi e comunità*; DE VIVO - GUIDI - SILVESTRI, *Introduzione*; LAZZARINI, *L’ordine delle scritture.*

⁴ Sulle cerchie dei notai episcopali v., oltre ai testi citati oltre, alla nota 18, le riflessioni di carattere storiografico presentate in PAGNONI, *L’episcopato di Brescia*, pp. 14-19, 123-131 e PIA, *La giustizia del vescovo*, pp. 20-22; sulle cancellerie signorili v., tra gli altri, LAZZARINI, *Materiali per una didattica.*

⁵ V. rispettivamente <https://anr.fr/Projet-ANR-10-BLAN-2011>; <https://angevine-europe.huma-num.fr/ea/fr>; <https://www.ub.edu/notmed/?idioma=es>.

⁶ L’espressione è analizzata in LAZZARINI, *L’Italia degli stati territoriali*, p. 9.

⁷ Per i poteri signorili si rimanda alla sintesi storiografica proposta in BUFFO, *Forme e funzioni*; sulla documentazione amministrativa di monasteri, conventi e canoniche v. oltre, note 23 e 58 e testi corrispondenti. Su solidarietà laiche ed enti di assistenza v. per esempio CAMMAROSANO, *Italia medievale*, pp. 249-253 e i saggi riuniti in *L’ospedale, il denaro.*

risultano invece centrali ai fini dell'allestimento di un questionario su notariato e contabilità: mentre conosciamo approfonditamente gli effetti che l'impiego dei notai come ufficiali di poteri pubblici ebbe sull'autenticazione dei loro *instrumenta*, è spesso mancato un approccio genuinamente diplomatico ai documenti contabili, che permettesse di valutare l'apporto di tecniche collegate ai saperi notarili nella loro sperimentazione⁸.

L'insieme di questioni che qui proponiamo sarà appunto incentrato sui due aspetti dell'incidenza e dei contenuti della mediazione notarile nella genesi di serie documentarie di contabilità corrente presso i poteri bassomedievali. Affrontare il primo tema entro una prospettiva globale consentirà un raffronto tra gli esiti, sostanzialmente univoci, del rapporto tra notariato e istituzione in ambito comunale – affidamento totale ai notai dell'intera procedura contabile, sin dalla sua prima messa a punto – e la grande varietà di soluzioni adottate da poteri di altra natura, le cui prassi contabili prevedero livelli di intervento notarile fortemente eterogenei, come eterogenei erano i bisogni delle committenze sui piani della gestione finanziaria e della spendibilità dei documenti prodotti. Non solo, come vedremo, il contributo notarile alla redazione delle contabilità non comunali poteva riguardare alcune fasi operative soltanto (le attività di calcolo, la scrittura o singoli momenti di essa, la conservazione): i tempi stessi del coinvolgimento dei notai nella tenuta di contabilità correnti variarono da territorio a territorio, comportando ora un coinvolgimento nella creazione stessa di un «sistema» di scritture amministrative, ora un avvicendamento tardo a gruppi di ufficiali dalla fisionomia non notarile⁹. Quanto, invece, al tema dei contenuti della mediazione notarile, sarebbe utile accertare se i notai, quando coinvolti nella tenuta di contabilità correnti, lo fossero perché ovvi protagonisti della cultura scritta amministrativa nei rispettivi territori o, piuttosto, perché le istituzioni di riferimento intendessero sfruttare contenuti specifici della loro professionalità. Dapprima ci interrogheremo sui possibili livelli di impiego, nella messa a punto di strumenti documentari per la gestione contabile corrente, di tecniche collegate in modo peculiare all'esercizio del notariato (convalida degli atti, uso di formulari ricollegabili a quelli dell'*instrumentum*); osserveremo quindi il ricorso a saperi, di natura per esempio archivistica, che non erano specificamente notarili, ma dei quali i notai risultavano detentori privilegiati nei contesti di applicazione. Dediccheremo infine qualche rapida osservazione al problema dei percorsi professio-

⁸ Tale approccio, sollecitato per esempio in CIARALLI, *Alle origini del documento*, è stato adottato in studi di area francofona come BECK, *Archéologie d'un document*; VAN CAMP, *La diplomatique*.

⁹ Un approccio sistemico alla documentazione bassomedievale, suggerito in PETRUCCI, *Medioevo da leggere*, p. VIII e ss., è stato recentemente sviluppato, per esempio, in LAZZARINI, *L'ordine delle scritture*, pp. 13-33 e, con riferimento all'Italia meridionale, in SENATORE, *Sistema documentario*.

nali dei notai-ufficiali contabili, domandandoci come la padronanza di tecniche legate all'amministrazione delle finanze e alla scrittura dei conti potesse incidere sulla costruzione delle reti di relazioni tra i notai e i vari poteri delle rispettive aree di azione.

Mentre è quasi scontato individuare, come ambito cronologico del questionario, il periodo compreso tra l'esplosione duecentesca della documentazione amministrativa e l'assestamento trecentesco della tipologia delle scritture che da quell'esplosione ebbero origine¹⁰, la necessità di prendere in considerazione un insieme vasto di contesti locali suggerisce di usare, come ambito geografico di analisi, i territori dell'Italia del nord e della Francia sud-orientale (Provenza, Savoia, Delfinato). Un confronto tra macroregioni che oggi non ha più connotati di novità, soprattutto dopo che studiosi come Simone Balossino hanno efficacemente comparato i rapporti che intercorrevano, in entrambi i contesti, fra notai, istituzioni locali e poteri regionali¹¹. Quanto, infine, alla tipologia dei soggetti politici presi in considerazione, si approfitterà della maggiore solidità del filone di studi sulle prassi dei notai-ufficiali comunali¹² per dare spazio ad ambiti finora meno percorsi, come le cerchie che producevano documenti contabili per signorie laiche ed enti religiosi, pur sviluppando sempre un confronto con le forme e le tecniche dell'amministrazione contabile dei comuni.

2. Livelli dell'intervento del notaio

Un'indagine di carattere generale sul tema qui proposto non dovrebbe prescindere dall'allestimento di una cronologia e di una pur schematica tipologia delle forme di intervento notarile nel contesto delle prassi contabili dei poteri. Per quanto riguarda la cronologia del coinvolgimento notarile nella gestione di contabilità correnti, è utile osservare come non sempre una centralità già chiara dei notai come redattori di documenti autentici abbia comportato un loro immediato reclutamento preferenziale come contabili o redattori di conti.

Al protagonismo, subito forte, dei notai nella messa a punto delle scritture contabili comunali – temperato dal parallelo e ben studiato collocamento di espo-

¹⁰ Per una periodizzazione di queste congiunture v. MAIRE VIGUEUR, *Révolution*; BERTRAND, *Les écritures ordinaires*.

¹¹ BALOSSINO, *I podestà sulle sponde del Rodano*.

¹² Sul tema v., oltre ai testi citati sopra, alla nota 1, anche le bibliografie presentate in CAMMAROSANO, *Italia medievale*, pp. 198-203; LAZZARINI, *L'Italia degli stati territoriali*, pp. 40-42; v. inoltre i testi riuniti in *Kommunales Schriftgut; Scritture e potere*.

nenti degli ordini mendicanti ai vertici di certi uffici finanziari¹³ – fecero riscontro, per esempio, le oscillazioni che l'incidenza della componente notarile ebbe in seno agli *entourages* contabili di principati territoriali come quelli angioino e sabauda, che pure avevano già a disposizione solide cerchie di notai attive nella produzione di *instrumenta*. In quei contesti la tenuta dei conti, pur implicando da subito l'intervento occasionale di notai, prevede inizialmente il ricorso privilegiato a tecniche e personale collegati piuttosto al mondo ecclesiastico. Il primo registro corrente delle entrate degli Angiò come conti di Provenza, degli anni 1249-1254, fu redatto da un notaio, Raimondo di Aix, il cui reclutamento come contabile fu peraltro incoraggiato dalla sua attività parallela al servizio degli arcivescovi di Aix; lo stesso Raimondo e un notaio-chierico furono procuratori fiscali angioini intorno al 1270. Per il resto, molti degli ufficiali che attesero alla contabilità provenzale nella seconda metà del Duecento – non soltanto sul piano del calcolo, ma anche con incombenze documentarie *stricto sensu*, come la scrittura di quietanze, la raccolta in volumi della documentazione intermedia e la stesura di inventari – provennero dal clero delle città, le cui chiese avevano eseguito investimenti importanti sulla tenuta di registri contabili¹⁴. Nei domini sabaudi, una contabilità corrente esisteva dagli anni Quaranta del Duecento ed era parzialmente debitrice degli ambienti ecclesiastici tanto per forme quanto per redattori: negli anni Settanta, per esempio, fu il cappellano comitale a incassare i proventi degli uffici locali e a redigere la contabilità dell'*hôtel* dei conti¹⁵.

Fu verso il 1300 che i notai acquisirono un peso elevato negli apparati contabili dei principati dell'area, di pari passo con il moltiplicarsi e il formalizzarsi degli uffici e con l'acquisizione, da parte dei poteri centrali, di una piena 'autosufficienza' nella formazione di cerchie autonome di ufficiali contabili, ormai slegata da catalizzatori esterni come le cattedrali. In Provenza, dove una camera dei conti nacque nel 1288, già nel decennio precedente erano reclutati tra i notai i clavari, che amministravano le finanze delle circoscrizioni e ne redigevano la contabilità; dal 1290 notai già legati ai principi operarono centralmente come *auditores rationum*; intorno al 1300 la direzione degli uffici contabili centrali, sino allora attribuita di preferenza a ecclesiastici, passò a *magistri* laici, coadiuvati da uffici pensati specificamente per notai, come quello del notaio di tesoreria¹⁶. A inizio Trecento in Delfinato, benché gli uffici contabili centrali fossero detenuti tanto

¹³ V. per esempio le osservazioni sul personale dell'ufficio senese della Biccherna in F. BALLE, *Gestion marchande*. Un'estesa panoramica sull'Italia centro-settentrionale in *Churchmen and Urban Government*.

¹⁴ Per tutte queste vicende v. PÉCOUT, *Aux origines d'une culture*.

¹⁵ CHIAUDANO, *La finanza sabauda*, II, pp. 158-160; ANDENMATTEN - CASTELNUOVO, *Produzione documentaria*; CASTELNUOVO - GUILLERÉ, *Les finances*.

¹⁶ PÉCOUT, *Aux origines d'une culture*; BONNAUD, *Le processus*, pp. 241-253.

da notai quanto ancora da giudici, nobili e *familiars* del principe, furono i primi a figurare sempre, con almeno un rappresentante, nelle *équipes* dei revisori dei conti¹⁷. L'impiego di notai comitali nella contabilità centrale era frequente, in quel periodo, anche per i conti di Savoia, mentre un caso limite è costituito dall'appannaggio di Savoia-Acaia, che fu creato in Piemonte nel 1295 e il cui titolare affidò da subito solo a notai le operazioni di calcolo e stesura dei conti¹⁸.

Un altro insieme di questioni riguarda, come anticipato, i livelli della catena operativa contabile – dal calcolo alla verifica dei conti, dalla scrittura all'uso e alla conservazione dei documenti – sui quali si collocava l'intervento dei notai. Se lo studio degli *entourages* principeschi sembra portare alla luce una tendenza a ricorrere *in toto* al notariato per la gestione delle finanze, allineandosi in tal modo alla situazione comunale, presso i poteri locali gli andamenti della componente notarile entro l'insieme delle procedure contabili furono più eterogenei e oscillarono tra gli estremi opposti della totale egemonia o dell'assenza del notariato, passando attraverso due tipi di situazioni intermedie: l'affidamento ai notai di singole fasi di procedure per il resto gestite da altri ufficiali; il ricorso alla mediazione notarile per la documentazione contabile concernente rapporti con soggetti terzi, la produzione non notarile delle scritture riguardanti gli affari finanziari interni. Analizziamo brevemente alcuni casi riferibili a questi quattro possibili livelli di intervento.

Entrambe le situazioni estreme sono riscontrabili, per esempio, nell'ambito delle contabilità correnti di enti religiosi. Non stupisce, da un lato – se si considera la propensione di quel tipo di istituzione a dotarsi già nel Duecento di cerchie notarili di curia¹⁹ – l'affidamento a notai dell'insieme delle prassi contabili di molti episcopati, dalla stesura al controllo dei conti, specialmente ove tali prassi avessero nel tempo acquisito una configurazione alquanto verticalizzata nell'ambito degli uffici curiali. A Brescia tanto la stesura quanto le operazioni di verifica e controllo sulla contabilità erano affidate agli *episcopalibus curie notariis*: i professionisti della scrittura costituivano il terminale di una fittissima rete di informazioni prodotte da ufficiali, gastaldi e funzionari vescovili sparsi sul territorio diocesano, attentamente ordinate e riversate sui *libri receptionum* dai notai. A partire dagli anni Quaranta del Trecento, la redazione di queste scritture fu ulteriormente riorganizzata, assegnando a un solo professionista la responsabilità della stesura dei rendiconti episcopali²⁰. Anche per Milano le analisi condotte sui

¹⁷ LEMONDE, *Le premier banc*.

¹⁸ BUFFO, *La documentazione*, pp. 246-295.

¹⁹ Sul tema del notariato delle curie episcopali v., oltre al fondativo CHITTOLINI, *Episcopalibus curie notarius*, anche i saggi riuniti in *I registri vescovili e Chiese e notai*. Segnaliamo, tra i contributi più recenti, la ricerca dottorale di Francesco Borghero presso l'università di Firenze, dal titolo *Carriera professionale e ascesa sociale di un notaio toscano al servizio degli enti ecclesiastici. Ser Lando di Fortino da Cicogna*.

²⁰ PAGONI, *L'episcopato di Brescia*, pp. 85-93.

libri contabili superstiti della seconda metà del XIV secolo hanno permesso di comprendere il ruolo decisivo svolto dai notai (e al contempo *negotiorum gestores*) arcivescovili nella gestione contabile della cattedra ambrosiana e di scorgere, anche in questo, i segni tangibili del processo di «burocratizzazione dell'amministrazione contabile» avviato a Milano sin dalla metà del Trecento²¹.

Vi furono, d'altra parte, enti religiosi, specialmente di natura collegiale – capitoli cattedrali, canoniche regolari, monasteri e conventi – le cui procedure contabili ordinarie paiono essersi svolte prescindendo del tutto dall'opera di notai. In questi casi, l'assenza di mediazione notarile era generalmente surrogata da un impegno diretto di chierici e religiosi nella stesura e tenuta dei conti, secondo orientamenti e assetti assai diversi da caso a caso. A Padova, fra Tre e Quattrocento, la gestione dei tre rami della mensa capitolare (*sacrestia, canipa, canevetta*) era affidata a massaro e tesoriere e concretamente delegata a chierici nominati dai canonici, mentre le operazioni di revisione erano effettuate da una speciale commissione comunque interna al capitolo²². A Parma invece tutte le procedure contabili della cattedrale erano affidate al solo massaro, scelto annualmente fra i canonici, ma le *rationes* conclusive coinvolgevano l'arcidiacono e l'intero gremio capitolare²³. Il protagonismo dei medesimi membri delle comunità ecclesiastiche nella gestione contabile costituì probabilmente una delle spinte più forti che determinarono il consolidamento di processi di rendicontazione di natura collettiva: nel convento servita veronese di S. Maria della Scala ad esempio i frati deputati alla tenuta dei registri, al termine del loro mandato, effettuavano la *ratio* «coram priore et fratribus», secondo una prassi collegiale ampiamente attestata anche in altri monasteri e conventi (sia maschili che femminili) della Penisola²⁴. Atteggiamenti simili a quelli appena descritti sono stati riscontrati anche in territori transalpini caratterizzati da una diffusione pervasiva del notariato: se per esempio, come abbiamo visto, già nella prima metà del Duecento i notai vescovili di Aix-en-Provence attendevano alla tenuta della contabilità corrente della mensa, la canonica regolare di Saint-Maurice d'Agaune, che apparteneva all'area di influenza sabauda, optò entro gli anni Ottanta del secolo per una produzione interna, non notarile, di un sistema di documenti contabili ordinari che comprendeva quaderni cartacei di entrate e uscite e *computi* consuntivi su rotolo pergameneo, ricalcati sul modello della contabilità principesca e stesi come esito della verifica dei primi²⁵.

²¹ In camera deputata rationibus; MANGINI, In isto libro grosso.

²² MELCHIORRE, *I libri di conti*, pp. 53-54, 64.

²³ Parma, Archivio Capitolare, reg. 27 (*Liber massarie* del capitolo, a. 1415); ZAROTTI, *Codici e corali della Cattedrale di Parma*.

²⁴ Sul caso veronese v. ALBERTI - LEARDINI - ROSSI, *L'azienda convento*, pp. 141, 153, 199. Per una comparazione, almeno CARBONETTI VENDITTELLI, *Le scritture contabili*; DUVAL, *Scrivere, contare, gestire*. Sulla *ratio* come cerimoniale pubblico almeno BUFFO, *Prassi documentarie*, p. 232.

²⁵ DORTHE, *La plus ancienne comptabilité*; BUFFO, *Forme e funzioni*.

Per altri poteri, religiosi e laici, l'intervento notarile riguardò alcune fasi soltanto della produzione contabile. In vari casi, per esempio, esso si collocò al termine della procedura, innestandosi su una serie di passaggi preliminari e intermedi gestiti da agenti che non erano notai. Una situazione di questo tipo è riscontrabile a Belluno, dove tutta la trafila contabile dei canonici di cattedrale era affidata alla cura del massaro capitolare e l'intervento notarile si collocava solo nella parte terminale del processo: le uniche attività delegate dal massaro al professionista al servizio dell'ente erano infatti costituite dalla redazione in bella copia della contabilità e dal calcolo dei bilanci, procedure che venivano formalmente concluse con l'apposizione delle sottoscrizioni sui registri da parte del medesimo notaio²⁶. Era invece anonima la redazione di conti consuntivi per il capitolo degli ospitalieri a Manosque, in Provenza, affidata nel Duecento a notai e svolta a partire da documenti intermedi compilati, di nuovo, dai religiosi stessi²⁷. Un caso interessante di ripartizione 'orizzontale' delle incombenze redazionali tra religiosi e notai riguardò invece l'abbazia piemontese di S. Giusto di Susa. Entro il secondo quarto del Trecento l'ente, che disponeva di una propria cerchia di notai-ufficiali, avviò la produzione di due tipi distinti di contabilità ordinaria: da un lato, i conti giornalieri relativi all'approvvigionamento e all'amministrazione economica centrale del cenobio, scritti in registri cartacei dai monaci stessi incaricati di tali azioni in qualità, per esempio, di *cellerarii*; dall'altro una contabilità consuntiva su rotolo, che riguardava l'operato finanziario degli ufficiali che governavano i vari luoghi sottoposti alla signoria abbaziale (castellani, mistrali) ed era ricalcata, come per Saint-Maurice, sul modello sabauda. La tenuta di questo secondo gruppo di conti, che spettò nei primi anni a notai parallelamente impegnati con funzioni analoghe presso i principi dei Savoia-Acaia, fu dagli anni Quaranta appannaggio di notai-ufficiali autoctoni²⁸. Non sempre, peraltro, la partecipazione di notai alla tenuta di una contabilità corrente si concentrò sistematicamente su uno stesso tipo di operazioni: all'inizio del Quattrocento, per esempio, nella redazione di un *liber computorum* dei signori di Vallaise (radicati tra Piemonte e valle d'Aosta), si avvicendarono più volte un notaio attivo come ufficiale signorile e un membro della famiglia signorile stessa²⁹.

Un ultimo tipo di atteggiamento può essere ravvisato nella scelta di gestire con personale interno, non notarile, quasi tutti i passaggi contabili, ricorrendo però ai professionisti della scrittura per quelle azioni che prevedevano l'interazione con soggetti esterni, nell'ambito delle quali risultava dunque maggiormente

²⁶ MELCHIORRE, *I libri di conti*, p. 54 e n.

²⁷ CARRAZ - BOURCHARDT, *Les pratiques comptables*.

²⁸ BUFFO, *Gérer la diversité*, pp. 407-411.

²⁹ ARAO, *Fonds Vallaise*, cat. 299, m. 1, n. 4.

spendibile un documento autentificato da un notaio. Soluzioni di questo tipo potevano essere il frutto di esigenze estemporanee e del tutto peculiari, oppure avere un carattere più organico rispetto alle pratiche documentarie dell'ente. Alla prima possibilità è forse riconducibile il caso del monastero Maggiore di Milano: nel gennaio del 1281, in circostanze purtroppo difficili da ricostruire data la consistenza della documentazione superstite, le monache scelsero di ricorrere ai servizi di Giovannibello Bentevoglio – un notaio vicino all'istituzione ambrosiana – per tradurre in pubblica forma il delicato momento della revisione del consuntivo dell'anno precedente effettuato dalla badessa Pietra *de Osiis* di fronte al capitolo monastico mediante pubblica lettura. L'atto, in cui il notaio dava puntualmente conto delle poste presenti sui libri di entrata e uscita precedentemente redatti dall'amministrazione monastica, si concludeva con l'approvazione della *ratio* da parte delle monache presenti³⁰. A pratiche meglio formalizzate sembra rimandare la situazione del capitolo cattedrale di Aosta, che tra fine Tre e Quattrocento ebbe un proprio sistema di registri concernenti la gestione ordinaria delle finanze, compilati tutti da canonici tranne uno, in cui erano raccolte le quietanze ai fornitori, redatte e sottoscritte da notai³¹.

3. *Contenuti della mediazione notarile: convalida e spendibilità dei documenti*

Dopo avere formulato una schematica tipologia dei livelli su cui si situava l'intervento notarile nelle procedure contabili, è il momento di interrogarci sui contenuti di tale intervento. Iniziamo con il constatare che raramente, nelle situazioni fin qui enunciate, l'apporto peculiare dei notai si collegò all'aspetto che più immediatamente tenderemmo ad associare alla loro professionalità: la potestà di convalida dei documenti. Anche nei casi in cui l'intera trafila delle operazioni di stesura e controllo dei conti fosse gestita da notai – si pensi alla documentazione vescovile più volte evocata – i registri contabili sono spesso privi di qualsiasi esplicitazione formale del loro intervento in qualità di agenti dotati di *publica fides*. Benché la documentazione contabile bassomedievale non fosse affatto, come in passato si tendeva a ritenere, una documentazione informale, priva di ambizioni di spendibilità entro i propri ambiti d'uso³², gli strumenti intrinseci ed estrinseci su cui poggiava la «funzione certativa delle procedure»³³ contabili erano solita-

³⁰ Sull'atto e sui rapporti fra notaio e monastero v. *I quaterni imbreviaturarum*, pp. XIV-XVII, 176-182.

³¹ DAL TIO, *Il Liber magnus*, pp. 255-278.

³² V. sopra, nota 7 e testo corrispondente.

³³ L'espressione è in NICOLAJ, *Gli acta giudiziari*, p. 21.

mente altri. La pluralità di tali strumenti spinge a interrogarsi sulla coesistenza, nel basso medioevo, di differenti 'culture' del documento contabile, non tanto per ciò che riguarda il tema (pure importante) della circolazione dei diversi saperi ragionieristico-computistici, quanto piuttosto con riferimento alla varietà dei presupposti sulla base dei quali la funzionalità dei documenti contabili e la loro capacità di innescare obblighi di natura finanziaria entro i rispettivi ambiti d'uso potevano essere garantite.

Quando tale garanzia non era ricercata *ratione archivii*, sfruttando cioè la cornice protocollare stessa dell'archivio dell'ente produttore³⁴ – come era normale per le *rationes* di molti comuni – ai notai che redigevano i conti fu spesso imposto o sollecitato l'uso di forme di convalida estranee alla loro professione. Nella Provenza angioina, per esempio, i quaderni relativi alla contabilità corrente delle circoscrizioni, pur tenuti da clavari normalmente reclutati in seno al notariato, erano convalidati tramite sigillo³⁵; i clavari e i notai da essi dipendenti sfruttavano raramente gli strumenti propri del loro mestiere, come il *signum* e la *completio*, per consolidare la *fides* di documenti contabili: lo facevano soprattutto in scritture destinate non all'esame degli uffici centrali, ma a un uso interno alla cerchia degli agenti della circoscrizione e dei loro interlocutori locali³⁶. Quelle parti della contabilità del capitolo aostano e dei signori di Vallaise che furono tenute da notai³⁷, poi, furono da costoro sottoscritte non con la *completio* parallelamente usata nella redazione di *instrumenta*, ma con la sola enunciazione del proprio nome in forma di paraffa, secondo l'uso dei notai-segretari sabaudi.

Un esempio concreto della varietà di declinazioni che la presenza professionale del notaio poteva assumere nell'allestimento di documenti da immettere entro una catena di gestione e controllo dei conti proviene dall'insieme dei registri dei subcollettori delle decime apostoliche prodotti a fine Duecento. Come è noto, l'esazione di questo tipo di imposte era effettuata su base diocesana da membri del clero locale (generalmente canonici di cattedrale), cui era affidato il compito di trasmettere al collettore generale non solo il denaro riscosso, ma anche i relativi rendiconti finanziari delle operazioni³⁸. La fortunata conservazione di un buon numero di registri prodotti dai subcollettori locali nell'ambito delle decime indette da Bonifacio VIII permette di comprendere come, pur in presenza di una decisa spinta all'omogeneizzazione di queste scritture promossa in quegli anni

³⁴ Sul punto NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica*, I, p. 180.

³⁵ BONNAUD, *Le processus*.

³⁶ V. per esempio AD13, B 1590, B 1600 (f. inserto).

³⁷ V. sopra, note 28 e 30.

³⁸ LUNT, *Papal Revenues*; FAVIER, *Les finances pontificales*; SCHUCHARD, *Die päpstlichen Kollektoren*; PAGNONI, *I limiti del potere*.

dalla Camera apostolica³⁹, sui banchi dei collettori generali venisse gradualmente affastellandosi una massa assai eterogenea di scritture. Eterogeneità che non investiva soltanto i caratteri materiali di questi registri (il formato, il ricorso alla pergamena o alla carta) ma anche significativi aspetti formali. Alcuni rendiconti (come quelli inviati dai subcollettori aquileiesi) erano privi di titolazione e di informazioni sull'identità dell'estensore; altri invece (come il *liber* relativo alla diocesi di Mantova) erano forniti di una titolazione, nella quale tuttavia non si faceva alcuna menzione del redattore; altri ancora (il *liber* modenese) erano provvisti di intitolazione, indicazione del notaio scrivente e relativo segno di tabellionato. La pluralità di approcci espressa nei diversi contesti locali nella redazione di questi registri traspare ulteriormente dalle forti divergenze sia dal punto di vista dell'ordinamento dei dati (presenza o assenza di ripartizioni gerarchiche o topografiche dei dati), sia sul piano della *mise en page* (colonna singola o doppia colonna, spazio dedicato all'indicazione dei censi riscossi)⁴⁰.

La collaborazione dei notai al consolidamento della funzione «certativa» di testi contabili – e della conseguente spendibilità nella formalizzazione di obblighi finanziari tra il potere e i suoi interlocutori – non si espresse necessariamente attraverso l'uso di strumenti di convalida, ma poté anche legarsi a un'opera di costruzione e sistematizzazione dei formulari. L'esigenza di enunciare, secondo forme standardizzate, una serie di notizie relative alle modalità di espletamento delle varie fasi della procedura contabili emerse con forza sempre maggiore di pari passo con la stabilizzazione delle procedure stesse, specialmente entro l'ambito della verifica delle azioni finanziarie degli ufficiali, e comportò, tanto presso i comuni quanto presso signorie laiche ed enti religiosi⁴¹, un progressivo aumento di ampiezza dei testi documentari; tendenza, questa, favorita da un'organizzazione testuale tripartita, che ricordava quella dell'*instrumentum* e consentiva lo sfruttamento dell'*incipit* come cornice protocollare per l'inserimento di nuove informazioni di contesto⁴². Così, mentre fino agli anni intorno al 1300 le *rationes* di ufficiali signorili ed ecclesiastici sono spesso introdotte da *incipit* brevi, che solitamente designano solo gli agenti oggetto o soggetto della verifica contabile e la cronologia dell'esercizio a cui si riferisce il controllo, nella documentazione

³⁹ Istanze che appaiono evidenti, ad esempio, dalla lettura dell'*intitulatio* del registro redatto nel 1297 dai subcollettori della decima in diocesi di Padova, allorché si diede conto che la struttura del *liber* rispecchiava la «formam eisdem collectoribus traditam per dominum collectorem antedictum»: *Rationes decimarum*, p. 105.

⁴⁰ AAV, *Collect.*, 131, ff. 80-106 (Aquileia: una breve titolazione, senza indicazione dell'estensore, è tuttavia presente sulla coperta pergamenea del registro); ff. 107-112 (Mantova); ff. 113-120 (Modena). Per un confronto v. anche PERELLI CIPPO, *La diocesi di Como e la decima*.

⁴¹ V. per esempio BUFFO, *Prassi documentarie*, pp. 232-240; ID., *La documentazione*, pp. 246-260.

⁴² BUFFO, *Forme e funzioni*.

più tarda le parti iniziali dei conti si aprono a narrazioni più o meno vaste, che descrivono in modo puntuale lo svolgimento delle operazioni di calcolo e il loro contesto di rapporti giuridici tra ufficiale e potere. Tale ampliamento è riscontrabile con particolare chiarezza nei testi messi a punto da notai piemontesi per i rendiconti di ufficiali comunali, principeschi e signorili, i cui *incipit* inglobarono via via elementi necessari ad accertare la regolarità delle procedure, enunciando puntualmente i nomi delle persone a vario titolo coinvolte, i luoghi e le date delle verifiche contabili, i rimandi intertestuali agli atti di nomina, i riferimenti ai giuramenti prestati dagli ufficiali coinvolti⁴³. È il caso di esemplificare tale andamento comparandone gli effetti sulla documentazione contabile, sempre redatta da notai, di tre soggetti diversi per tradizioni istituzionali, appartenenti a quello stesso territorio. Confrontiamo, anzitutto, gli *incipit* di due *rationes* di esattori delle taglie del piccolo comune di Moncalieri, vicino Torino, rispettivamente nel 1286 e un ventennio più tardi:

«Anno Domini millesimo ducentesimo LXXXVI, indicione XIII. § Dominus Iohannes de Alavardo iudex fecit et traxit racionem cum Uberto Duco colectore talee unius oboli astensis pro libra, que adscendit ad racionem regesti lib. XXXVIII miliarum CCCXXXVI, sol. VI et valet ad dictam racionem: lib. LXXVIII, sol. XVII, den. IIII»⁴⁴.

«In nomine Domini, amen. Cum quedam talea fuerit imposita per comune Montiscalerii super registo ipsius comunis ad racionem denariorum sex astensium pro libra, pro solvendo salarium milicie equarum nuper imposite per ipsum comune, silicet XXX equarum et XXX roncinarum, dando pro salario cuiuslibet eque cum roncina libras XLV astensium; ad quam taleam recipiendam et excuciendam fuerunt constituti collectores et excussores et massarii Thomas Longus filius Guillelmini Longi et Iohannetus filius condam domini Manuelis de Caburreto. Ideo prefati Thomas et Iohannetus fecerunt et traxerunt computum et racionem cum domino Guillelmino de Çignino castellano et iudice Montiscalerii et cum racionatoribus comunis loci eiusdem, quorum nomina inferius continentur, de omni eo quod ipsi receperunt et excuserunt de dicta talea et de expensis et libratis per ipsos prout inferius continentur. Summa quidem magna tocius regesti Montiscalerii, scripta in libro summarum ipsius regesti, est: lib. XXXXIII^M VIII^C LXI, sol. X, silicet de IIII quarteriis, sine summis forensium, que sunt ultra ipsos quarterios»⁴⁵.

Ecco invece le parti protocollari di due *computi* di ufficiali dell'abbazia di S. Giusto di Susa, degli anni 1340 e 1397:

⁴³ Id., *La documentazione*, pp. 246-260; Id., *Prassi documentarie*, pp. 226-240.

⁴⁴ ASCM, *Serie D*, 1/1, f. 38v.

⁴⁵ *Ibidem*, *Serie E*, 1, f. 8r.

«Computus Iohannis de Bardonesca habitatoris Boçoleni maystralis in valle Secuxie pro reverendo in Christo patre domino M. Dei gratia abbate monasterii Sancti Iusti de Secuxia de omnibus et singulis redditibus, exitibus et obventionibus receptis et de libratis et expensis factis per ipsum a XXIII^a die mensis ianuarii MCCCXXII usque ad eandem diem anno Domini millesimo CCCXL, videlicet de octo annis, receptus apud Secuxiam in presencia dicti domini abbatis per manum Rubey Mahonerii familiaris domini principis»⁴⁶.

«Computus nobilis Manuelli Bartholomei de Secusia castellani castris Capriarum et tocuis mandamenti eiusdem pro reverendo in Christo patre et domino domino Iacobo Dei et apostolice sedis gratia abbate monasterii Sancti Iusti de Secusia, de omnibus et singulis redditibus, fictis, serviciis, firmis et obventionibus et de omnibus et singulis receptis et libratis in dicto castellanie officio per eundem castellanum vel alium eius nomine pro dictis domino abbate et monasterio, videlicet a die VII^a mensis septembris inclusive anno Domini millesimo CCC^o LXXXX^o VI^{to} usque ad annum Domini millesimo CCC^o LXXXX^o VII^o, die VII^a mensis septembris exclusive; et sic computat de uno anno integro; receptus apud Secusiam per Iohanem Brutini de Rippollis et Iohanem Rifferii alias dictum Nicol de Secusia notarios et clericos necnon secretarios eiusdem domini abbatis et sui monasterii, computatores in hac parte a predicto domino abbate electos, scriptusque per me Ogerium de Ogerio de Clusa notarium et clericum ipsius domini abbatis apud Capriis, videlicet de eius domini precepto. Qui quidem castellanus promixit in manibus predicti domini abbatis et corporaliter tactis evangelii Dei sacrosanctis iuravit et sub pena C florenorum de bene et fideliter computare et debitam rationem reddere de omnibus et singulis per eundem castellanum vel alium eius nomine receptis et libratis in dicto castellanie officio pro eisdem domino abbate et monasterio prenominate quavis occasione, titulo et colore, videlicet de quibus actenus in computis precedentibus computare solitum fuit et tenetur»⁴⁷.

Ecco, infine, come iniziano tre *computi* di ufficiali dei principi di Savoia-Acaia. Il primo, del 1297, riporta semplicemente nome, ufficio e periodo di esercizio; nel secondo, del 1311, sono esplicitati i nomi dei contabili, il luogo di verifica e la presenza del principe alle operazioni di controllo; il terzo, del 1390, aggiunge ulteriori informazioni, come il rimando alle patenti di nomina e il richiamo al giuramento pronunciato al momento dell'ingresso in funzione.

«Computus Berlionis de Ponte castellani Vigoni a X die mensis septembris, anno Domini MCC nonagesimo sexto, usque ad diem sabati, vigesimam septimam diem

⁴⁶ ASTO, *Camerale Piemonte*, art. 706, par. 19, m. 2, n. 3.

⁴⁷ *Ibidem*, *Camerale Piemonte*, art. 706, par. 19, m. 2, n. 38, f. 1r.

mensis iulii, anno nonagesimo septimo, videlicet de decem mensibus et decem septem diebus»⁴⁸.

«Computus Ardicionis de Albrieto clavarii et receptoris reddituum et obventionum illustris viri domini Philippi de Sabaudia principis Achaye apud Pinarolium a prima die mensis iunii, anno MCCCX, usque ad primam diem eiusdem mensis, anno Domini MCCCXI, videlicet de uno anno integro, receptus apud Pinarolium per manus Symundi de Canalibus notarii domini, de mandato eiusdem domini principis presentis ad computum»⁴⁹.

«Computus nobilium virorum Burnonis et Ribaldi fratrum condominorum Rippalte castellanorum et clavariorum Peruxie et vallis de redditibus et exitibus dicte castellanie et clavarie a die quarta inclusive mensis maii anno Domini MCCC octuagesimo nono, qua die castrum, villam et officium predicti receperunt a Berthino Provana condomino Villarii castellanum ibidem ante ipsos et vigore litterarum domini de constitutione ipsorum castellanorum, sub salario quinquaginta florenorum et omne familia consueta, datarum Pinerolii, die XXIII mensis aprilis anno predicto, quas ostendit, usque ad eandem diem quartam exclusive mensis maii anno revoluto MCCC nonagesimo, videlicet de uno anno integro, receptus in castro Pinerolii, domino ibidem existente, de mensibus maii et iunii anno predicto per Iohannem Canalis et Iohannem de Lompris clericos domini et redditus per predictum Ribaldum et Franciscum Vayreti locumtenentem et clavarium Peruxie, clausus et examinatus die XXIII iunii, anno predicto, per Guillelmum de Caluxio consiliarium et thesaurarium domini. Qui Ribaldus et Franciscus Vayreti de Vigono dictorum castellanorum locumtenens et clavarius iuraverunt et sub pena viginti quinque librarum tociens comitenda per ipsos castellanos quociens contrarium reperiretur bene et fideliter computare de omnibus receptis et libratis factis per ipsos aut alium eorum nomine ratione dictorum officiorum pro domino quoquo modo castrum et edificia que dominus habet ibidem ad sostam tenere, sumptibus domini moderatis»⁵⁰.

A patto di non interpretare questi andamenti come l'effetto di una spontanea e irriflessa tendenza al complicarsi dei formulari, occorrerà riconoscere ai gruppi di notai attivi nella gestione contabile dei tre poteri lo sviluppo di una comune sensibilità verso l'esplicitazione standardizzata di obblighi e situazioni giuridiche che facevano da cornice al dipanarsi dei rapporti economici tra il potere e i suoi ufficiali. Tale considerazione, insieme con quelle condotte per esempio da Antonio Ciaralli, sulla ricerca di una «rilevanza ... *iuxta propria principia*»⁵¹ da parte dei redattori di scritture con funzioni di rendiconto, non fa che confermare l'uti-

⁴⁸ *Ibidem*, *Conti delle castellanie*, art. 81 Vigone, m. 1, n. 1.

⁴⁹ *Ibidem*, *Conti delle castellanie*, art. 60 Pinerolo, par. 1, m. 1, n. 4.

⁵⁰ ASTO, *Camerale Piemonte, Conti delle castellanie*, art. 57 Perosa e valle, par. 1, m. 5, n. 39.

⁵¹ CIARALLI, *Alle origini del documento*, p. 25.

lità di un approccio non occasionale alle contabilità bassomedievali come oggetto di una stringente analisi diplomatica⁵².

Se non esistevano nessi automatici tra l'impiego di notai per la redazione di documenti contabili correnti e l'effettivo impiego di prassi di ascendenza notarile nella loro convalida, è altrettanto vero che l'assenza di mediazione notarile a qualsiasi livello della gestione dei conti non va necessariamente interpretata quale assenza di preoccupazione su come conferire adeguata garanzia e validità alle azioni contabili. La ricchezza di soluzioni adottate su questo punto da quegli enti che sceglievano di amministrare i propri conti senza ricorso ai professionisti della scrittura (per ragioni diverse: profilo istituzionale, ampiezza del volume di affari...) apre squarci interessanti sulla circolazione di tecniche e strumenti utili a rispondere alle necessità e responsabilità insite nello sviluppo di una pratica amministrativa. Si pensi, sempre con riferimento a formulari e prassi scritte, all'uso di soluzioni imitative del dettato notarile, attestato sui quaderni contabili di alcuni conventi domenicani, laddove occorre dare massima pubblicità alle interpolazioni effettuate a distanza di tempo da parte non dei professionisti della scrittura bensì degli stessi membri delle comunità religiose; soluzioni adottate anche nei libri contabili della cattedrale di Parma o in quelli della pieve di Gemona che, come è stato sottolineato, «lasciano trasparire la forte influenza o l'imitazione della professionalità notarile»⁵³. Proprio nei conti dei canonici parmensi, all'inizio del Quattrocento, è attestata una cultura della *fides* del documento contabile imperniata sull'intervento autografo dei membri del capitolo e sulla riconoscibilità della mano di colui che, annualmente, era deputato alla registrazione e alla conservazione dei libri di entrata e uscita⁵⁴. Alla necessità di ricostruire il corretto espletamento delle procedure e di definire le responsabilità individuali va indubbiamente ascritto anche il fenomeno di vera e propria 'esplosione' degli elementi paratestuali (titolature, note marginali...) all'interno dei quali trovavano spazio tutte le informazioni utili a garantire adeguata riconoscibilità ai fatti contabili riportati sui registri. Una tecnica, quest'ultima, rispetto alla quale come si dirà la mediazione notarile poté fornire importanti contributi, ma che conobbe ampia circolazione e diffusione anche nella documentazione contabile redatta senza evidente ricorso ai professionisti della scrittura.

⁵² V. i testi citati sopra, alla nota 7.

⁵³ CARBONETTI VENDITTELLI, *Le scritture contabili*, p. 103; TILATTI, *I conti in ordine*, p. 22.

⁵⁴ Tanto che, nel luglio del 1418, il canonico e massaro Amedeo Gabrielli, «quia in scribendo non sum bene praticus et eciam ad presens sum ipsius capituli negociis incessanter impeditus, per presentem paginam manu propria scriptura in testimonium infrascriptorum omnibus inspecturis» delegava il canonico Armano Loschi alla stesura di una parte del registro di quell'anno, dandone evidenza nell'*intitulatio* del registro medesimo. Parma, Archivio Capitolare, reg. 27, f. 167r.

4. *Contenuti della mediazione notarile: gestione della documentazione e saperi archivistici*

Un altro importante contenuto della mediazione offerta ai poteri dai notai come redattori di documenti contabili, collegato all'impiego di saperi tecnici di cui quella categoria era detentrica privilegiata, fu quello del dominio intellettuale dei «sistemi» documentari⁵⁵. In un contesto europeo di crescente tendenza a «contrarre» i testi degli atti di argomento finanziario, isolando e riorganizzando entro scritture «pragmatiche», «ordinarie», i dati di interesse contabile, il controllo dei conti e la redazione di consuntivi comportarono la sintesi di informazioni provenienti da insiemi sempre più vasti di documenti eterogenei, collegati gli uni agli altri da nessi funzionali e intertestualità⁵⁶. Nessi, questi, che connettevano le scritture amministrative correnti fra loro e con la documentazione puntuale, in gran parte notarile, che il potere conservava perché utile ad accertare i suoi proventi.

Il rapporto tra l'esplosione, quantitativa e tipologica, della documentazione amministrativa e la messa a punto di prassi e uffici collegati alla sua gestione archivistica, affidati a personale notarile, è stato ripetutamente sottolineato per i comuni italiani⁵⁷. Per fare un solo esempio, il coinvolgimento diretto del notaio nella gestione archivistica delle scritture contabili, non solo come operatore della conservazione ma anche in qualità di soggetto conservatore, è espresso con chiarezza già a fine Duecento nelle riformazioni del consiglio bolognese che imponevano, per i libri di «introytus et exitus», la redazione di due copie, da tenersi l'una nella *camera actorum* del comune, l'altra «penes ... notarios»⁵⁸. Una simile interconnessione tra funzioni redazionali e archivistiche dei notai-ufficiali è stata riscontrata anche a proposito delle cerchie collegate agli enti religiosi, impegnate in attività parallele di redazione di cartulari, spoglio di registri di abbreviature e tenuta di registri contabili⁵⁹. Il notaio Raimondo che, come abbiamo visto, operò a metà Duecento nella stesura di conti principeschi ed ecclesiastici in Provenza, non solo giustappose nel suo registro testi contabili di diversa natura e relativi a più poteri (la cui fruizione era impossibile senza, appunto, il dominio intellettuale da parte

⁵⁵ V. sopra, nota 8.

⁵⁶ BERTRAND, *Les écritures ordinaires*, pp. 103-149.

⁵⁷ V. i testi citati sopra, alla nota 3; un'interessante ricognizione del patrimonio di documenti di natura fiscale posseduto da un singolo comune è in *Archivio di Stato di Arezzo*. Per l'area lombarda, si può fare riferimento almeno al caso milanese, sul quale GRILLO, *Reperitur* in libro (con un accento particolare sulle scritture fiscali); MANGINI, *Il principio dell'iceberg* (con riferimento alla documentazione di tipo giudiziario).

⁵⁸ CONTI, *La spesa pubblica*, ma v. anche ID., *Providus et discretus vir*; più in generale, per la documentazione del comune di Bologna, v. ROMITI, *L'armarium comunis*.

⁵⁹ PUNCUH, *Cartulari monastici*.

dal redattore) ma conservava egli stesso, nella propria casa di Aix, una parte dei *quaterni, registra, cartularia* da cui le informazioni contabili erano estrapolate⁶⁰.

Le potenzialità offerte dai notai nella gestione di sistemi documentari complessi emergono con molta chiarezza nel caso delle contabilità episcopali di area lombardo-padana. Le indagini rivolte nel corso dell'ultimo decennio ai registri di conti prodotti in ambito vescovile hanno evidenziato il forte grado di interdipendenza esistente fra queste tipologie documentarie e la galassia di scritture non solo di carattere corrente (contabilità intermedie, lettere, cedole prodotte da gastaldi e altri funzionari locali) ma anche ricognitivo e più propriamente notarile (libri dei feudi, inventari, cartulari, protocolli), su cui era imperniata l'amministrazione del patrimonio episcopale. In alcuni casi, anzi, la definizione di una vera e propria prassi documentaria in ambito contabile va posta in stretta relazione con processi di ricostruzione generale della memoria archivistica dell'ente.

Fu anzi spesso tale attività di ricostruzione, che prendeva le mosse da operazioni globali di spoglio della documentazione anteriore di natura patrimoniale, a fornire e a sistematizzare le basi informative a partire dalle quali si svolse, tra fine Duecento e inizio Trecento, il passaggio delle contabilità delle mense vescovili e di altre chiese da insiemi «statici» di liste di redditi a registrazioni correnti di entrate e uscite⁶¹. Così a Bergamo, ove la valorizzazione in chiave contabile di un patrimonio archivistico vescovile interessato da frequenti riorganizzazioni ebbe come esito, nel Duecento, la registrazione compendiosa entro un *rotulus* di centinaia di atti e la redazione ordinaria di quaderni impiegati nelle operazioni periodiche di prelievo dei censi. Nel Trecento – in parallelo con il recupero della documentazione notarile di pertinenza episcopale e la sua concentrazione presso la sede diocesana – tutto ciò fece da premessa all'avvio di nuove serie contabili (i libri dei redditi) dedicate al monitoraggio dei cespiti di spettanza episcopale⁶². Qualcosa di analogo si verificò a Volterra, ove a inizio Trecento tanto gli atti notarili quanto la documentazione relativa alle inchieste fiscali dei gastaldi furono oggetto di uno spoglio capillare, inteso alla compilazione di un «*Liber afflictum, pensionum, reddituum et proventuum*» della mensa episcopale, su cui si sarebbe da lì in avanti basata la redazione delle scritture utili al prelievo⁶³.

Protagonisti di simili operazioni, in quelle due sedi così come in altri luoghi (a Vercelli e a Brescia, ad esempio), furono in primo luogo gli *episcopalis curie notarii*, il cui controllo gestionale sulla documentazione dell'ente non si espresse

⁶⁰ PÉCOUT, *Aux origines d'une culture*, pp. 49-55.

⁶¹ Un'analisi dal punto di vista diplomatico del passaggio dalla stesura di inventari di beni e diritti a una vera e propria contabilità corrente è eseguita in CARBONETTI VENDITTELLI, *Scrivere per amministrare*.

⁶² MAGNONI, *Le rendite*, pp. 42, 48-50.

⁶³ PAGANELLI, *Un vescovato allo specchio*, pp. 94-97.

solo nella capacità di recuperare e riorganizzare informazioni disperse, ma anche nel farle dialogare fra loro nella pratica amministrativa corrente: un dato, questo, ben evidenziato dall'ampio ricorso all'intertestualità e dall'abbondanza di riman-di interni che accomunano buona parte dei registri contabili episcopali tre e quat-trocenteschi superstiti⁶⁴.

All'abilità notarile di poter offrire una visione d'insieme su grandi complessi documentari va probabilmente ricondotta la possibilità che le scritture contabili potessero talora piegarsi a funzioni ulteriori e più profonde rispetto a quelle più immediatamente pragmatico-amministrative, rispondendo a specifiche rivendica-zioni e ambizioni politiche degli enti coinvolti. Lo si può rilevare, ad esempio, nel caso dei registri dei conti della mensa arcivescovile milanese negli anni Set-tanta del Trecento: scritture indubbiamente «destinate a un fine pratico» (la map-patura e il monitoraggio corrente delle obbligazioni nei confronti della cattedra ambrosiana, rese possibili, anche in questo caso, da un paziente lavoro condotto dai notai e fattori episcopali su un'ampia massa di scritture correnti e atti notarili) e al contempo concepite per veicolare «un'efficace autorappresentazione dell'isti-tuzione». Un aspetto, quest'ultimo, che si coglie non solo nell'adozione di signifi-cative scelte redazionali (monumentalità, solennità), ma soprattutto nelle intro-duzioni apposte all'inizio delle partite contabili dedicate alle diverse aree della diocesi, in cui i redattori intesero ricapitolare i beni e diritti arcivescovili in quelle località, recuperando le informazioni da registri e atti notarili più antichi. Un chiaro tentativo di contrastare l'oblio di *iura* e poteri spettanti agli arcivescovi, in una fase di complessiva riorganizzazione della gestione patrimoniale e tem-porale della cattedra ambrosiana⁶⁵.

Sensibilità analoghe sono riscontrabili – con una molteplicità di esiti che ri-specchia la varietà di ambizioni politiche e bisogni pratici – nelle prassi ammini-strative di quei *dominatus* rurali laici che scelsero di dotarsi di strumenti per una tenuta corrente della contabilità. Si pensi, per citare un solo caso, alla documen-tazione che riguarda la signoria valdostana degli Challant⁶⁶. Negli anni Settanta del Trecento quei signori si servirono di uno stesso notaio per redigere, da un lato, gli atti dei *consignamenta* di fitti e canoni signorili a essi dovuti entro i territori

⁶⁴ NEGRO, *Quia nichil*; PAGNONI, *L'episcopato di Brescia*. Tracce di questa attività sui (perduti) libri contabili episcopali si possono intravedere anche nel caso comasco analizzato da DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione*, p. 114.

⁶⁵ In camera deputata rationibus, p. XVIII-XIX; MANGINI, In isto libro grosso, p. 270 (anche per le citazioni nel testo). Per una contestualizzazione rispetto alle vicende della cattedra am-brosiana nell'ultimo quarto del XIV secolo, CADILI, *Saluzzo Antonio*; GAMBERINI, *Il contado di Mi-lano nel Trecento*, pp. 197-199.

⁶⁶ Sulla documentazione amministrativa degli Challant v. DEL BO, *A proposito della rendita*, pp. 243-258.

dominati, dall'altro cedole contenenti le liste dei debitori e delle somme dovute ai *domini*, usate come base informativa per il prelievo annuale dei canoni. Tale operazione fu seguita, a pochi anni di distanza, da uno spoglio generale degli atti notarili conservati, in *mundum* o in imbreviature, nell'archivio familiare: atti dai quali furono estrapolate informazioni sintetiche relative ai censi spettanti ai signori, che furono riportate in un registro accanto all'indicazione delle segnature archivistiche dei rispettivi documenti⁶⁷.

5. *Detenzione di uffici e percorsi professionali*

È il caso di toccare, almeno in maniera sintetica, un ultimo aspetto che riteniamo centrale nell'allestimento di un questionario sulle implicazioni della mediazione notarile nella costruzione di procedure contabili: il problema, cioè, dei possibili nessi tra detenzione di uffici collegati alla contabilità e percorsi professionali dei notai, tra possesso di competenze tecniche di natura contabile e opportunità di avanzamento sociale o di 'carriera'. Sono temi che occorre affrontare entro il contesto problematico dei fondamenti del più o meno effettivo «prestigio e potere» di chi esercitava il notariato nel basso medioevo⁶⁸. Uno spunto di riflessione sembra provenire dalla ricognizione prosopografica degli ufficiali angioini recentemente eseguita nell'ambito del già menzionato programma *Europange*. Un confronto tra i percorsi professionali di alcune centinaia di ufficiali in possesso di una qualifica notarile, attivi nelle circoscrizioni e negli uffici centrali delle contee di Provenza e di Forcalquier tra metà Duecento e fine Quattrocento⁶⁹, pare confermare quanto emerge dagli studi più recenti sulle fortune dei notai italiani, che hanno ridimensionato, rispetto a interpretazioni novecentesche, il peso politico attribuito al notariato nel governo delle istituzioni comunali⁷⁰. Pressoché nessun caso di significativo innalzamento entro i ranghi dell'officialità principesca è direttamente ricollegabile al semplice possesso di competenze tecniche negli ambiti della scrittura e del calcolo. La mobilità verticale di quei professionisti in seno agli apparati di governo, tanto in Italia quanto in Provenza e in altre regioni, dovette sfruttare anche altri non meno rilevanti fattori, quali per esempio il grado di osmosi fra notariato, istituzioni comunali e potere signorile nel contesto delle

⁶⁷ Questi documenti sono ora rilegati in volume in ARAo, *Fonds Challant*, vol. 179.

⁶⁸ La citazione riprende ovviamente il titolo di COSTAMAGNA, *Il notaio*.

⁶⁹ I dati, riferiti a una popolazione di poco più di quattrocento ufficiali, sono disponibili all'url <http://base.angevine-europe.huma-num.fr/prosopange/>.

⁷⁰ Sono i temi sviluppati in GRILLO, *Repubbliche di notai*.

pratiche finanziarie, o il peso decisivo esercitato dal favore concesso dal principe sulle carriere dell'officialità statale⁷¹.

D'altra parte, proprio le competenze tecniche in ambito contabile eventualmente vantate dai notai si rivelarono talora efficaci nell'estendere, su un piano orizzontale, la loro rete di relazioni professionali, che andarono a toccare altri poteri, con esigenze simili in termini di produzione contabile. Il problema della circolazione di saperi contabili eventualmente favorita dalla mobilità notarile orizzontale costituisce, come noto, una questione storiografica aperta, affrontata negli ultimi anni soprattutto dal punto di vista della diffusione di modelli di scrittura e tecnologie (metodi partiduplistici, cifre indoarabiche), colta talora in relazione a processi di 'acculturazione' contabile incentivati da specifiche trasformazioni di carattere politico-istituzionale⁷². Meno indagato risulta invece il ruolo giocato dai notai nella trasmissione e rielaborazione di questi saperi entro i diversi ambiti d'uso: un fenomeno che traspare con relativa chiarezza proprio nei casi di significative carriere 'orizzontali' costruite attorno al possesso di competenze in ambito contabile.

È quanto emerge, per esempio, dalla parabola professionale dei notai-ufficiali dei principi di Savoia-Acaia, la cui circolazione tra gli uffici centrali principeschi, le istituzioni comunali dominate e i poteri signorili della regione piemontese ebbe l'effetto di disseminare tecniche contabili presso soggetti politici con tradizioni istituzionali e amministrative differenti: alla vicenda già menzionata dell'abbazia di Susa, che negli anni Venti del Trecento ricorse ai notai del principe per avviare una produzione di conti degli ufficiali su rotolo ispirati a quelli sabaudi, si aggiunse, a metà secolo, un tentativo di segno analogo da parte dell'episcopato torinese⁷³. Una situazione simile si riscontra nel caso (recentemente indagato) del notaio bresciano Francesco Cortesi, professionista molto vicino alle istituzioni comunali sul finire del Trecento e protagonista, nel primo decennio del secolo successivo, di una discreta carriera in seno agli uffici della corte di Pandolfo Malatesta, in particolare nella Camera signorile. Negli stessi anni il Cortesi, anche a ragione delle significative competenze acquisite in ambito contabile e nella riorganizzazione di grandi complessi documentari, si vide affidare il delicato compito di mettere mano agli

⁷¹ Fattori a cui richiamano l'attenzione da ultimi LAZZARINI, *Speroni e quaterni*, pp. 325-326; LUONGO, *Notariato e mobilità*, pp. 257-258; GAMBERINI, *Officialdom*. Al rapporto fra saperi contabili e processi di mobilità (intesa soprattutto in senso verticale) sono dedicati i contributi raccolti nel volume *Les comptables au Moyen Âge*.

⁷² È il caso, ad esempio, delle contabilità degli episcopati via via assorbiti (nel primo Quattrocento) entro la dominazione della Repubblica di Venezia, con riferimento alle quali è stata riscontrata la parallela adozione del sistema tabulare in stile veneto: ORLANDO, *Pratiche di scrittura*, pp. 289-290 (Padova); PAGNONI, *Un polo documentario*, p. 43 (Brescia); MAGNONI, *Le rendite*, p. 63 (Bergamo).

⁷³ BUFFO, *Gérer la diversité*, p. 411.

archivi delle due principali istituzioni assistenziali della città (gli ospedali di S. Cristoforo e S. Maria della Misericordia). Nel nuovo assetto gestionale e documentario conferito ai due enti, grande attenzione fu posta (soprattutto nel secondo caso) dal notaio alla ridefinizione delle prassi di redazione dei registri contabili: scritte la cui produzione fu centralizzata e impostata su un modello analogo a quello offerto dai registri della Camera signorile (non soltanto dal punto di vista grafico, ma anche sul piano delle tecniche computistiche adottate)⁷⁴.

6. Conclusioni

Applicare a una macroregione europea un questionario anche elementare e schematico, come quello qui proposto, circa i livelli e i contenuti della mediazione notarile nelle pratiche connesse all'amministrazione contabile è utile a fare emergere le complessità del tema non soltanto entro il campo, più arato, dell'evoluzione degli apparati e delle prassi amministrative, ma anche su piani che sono intimamente connessi alle domande della diplomazia.

La mediazione dei notai in quest'ambito poteva esprimersi su fronti che non erano direttamente collegati alle funzioni peculiari della scrittura e dell'autenticazione di atti giuridici: l'uso di tecniche di ragioneria, certo, ma anche l'innovazione funzionale e formulare dei testi e il dominio archivistico di sistemi documentari complessi. Se è vero che alcune delle competenze che il notaio possedeva in virtù dell'esercizio della sua professione – abilità scrittoria, padronanza linguistica – contribuivano a metterlo a proprio agio nella redazione di scritte contabili, è anche vero che l'efficacia della mediazione tecnica che offriva non poteva prescindere da una formazione di carattere più specifico, con contenuti per esempio di ambito tecnico-computistico, i cui contorni risultano però ancora tutti da ricostruire⁷⁵. Il fatto stesso, poi, che alcuni dei saperi messi a disposizione entro le procedure contabili non fossero, di per sé, assolute prerogative notarili comportava la possibilità che non ovunque e non sempre quella mediazione fosse richiesta a loro.

⁷⁴ Sul notaio PAGNONI, *Per il buon governo*. Per il confronto fra le scritte contabili: SASFA, *Codici malatestiani*, reg. 57, ff. 136r-137v; ASBs, *Ospedale Maggiore*, b. 205, ff. 111r-124v. Per un quadro complessivo CIAMBOTTI - FALCIONI, *Il sistema amministrativo*.

⁷⁵ Sul tema riflette YANTE, *Du «scribe»*. Per l'area lombarda v. le considerazioni formulate da DELLA MISERICORDIA, *Figure di comunità*, pp. 65-67. Quanto alla diffusione entro il mondo notarile dei saperi tecnico-computistici e alla loro spendibilità presso poteri differenti, v. il caso di studio recentemente indagato da Marta Mangini: *Mafeo de Mercato*, p. XI (anche per il rinvio alla bibliografia complessiva sul tema).

Appunto in virtù di tale assenza di automatismi, le variazioni di incisività dell'intervento notarile, sia sul piano quantitativo sia sul piano qualitativo – le abbiamo presentate soprattutto nel secondo paragrafo di questo lavoro – non possono ricevere spiegazioni monocausali, basate sulla connessione, a prima vista ovvia, con un'eventuale preponderanza dei notai nell'ambito dell'autenticazione degli atti giuridici entro i vari territori. Certo, la presenza di un cospicuo bacino locale di notai, entro cui reclutare ufficiali contabili, fu condizione necessaria della messa a punto di apparati a trazione notarile. Ma la richiesta o meno della loro mediazione non fu mai disgiunta da altre variabili: la struttura istituzionale e le ambizioni dei poteri committenti; il loro rapporto con i propri agenti e con i territori controllati; l'entità dei loro proventi e delle loro interazioni economiche; la possibilità di ricorrere ad altre 'risorse interne', spesso sfruttata dagli enti religiosi, che in molti casi furono veri centri di diffusione di saperi contabili⁷⁶; l'organizzazione della loro memoria scritta e, in generale, dalla loro cultura documentaria di riferimento.

MANOSCRITTI

Aosta, Archives régionales (ARAO),
– *Fonds Vallaise*, cat. 299, m. 1, n. 4;
– *Fonds Challant*, vol. 179.

Brescia, Archivio di Stato (ASBs), *Ospedale Maggiore*, b. 205.

Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano (AAV), *Collect.*, 131.

Fano, Sezione di Archivio di Stato (SASFa), *Codici malatestiani*, reg. 57.

Marseille, Archives départementales des Bouches du Rhône (AD13), B 1590; B 1600.

Moncalieri, Archivio storico del Comune (ASCM),
– *Serie D*, n. 1/1;
– *Serie E*, n. 1.

Parma, Archivio Capitolare, reg. 27.

Torino, Archivio di Stato (ASTo),
– *Camerale Piemonte*, art. 706, par. 2, m. 3, 38.
– *Camerale Piemonte, Conti delle Castellanie*, art. 57 Perosa e valle, par. 1, m. 5, n. 39; art. 60 Pinerolo, par. 1, m. 1, n. 4; art. 81 Vigone, m. 1, n. 1.

⁷⁶ V., oltre ai testi riuniti in *De l'Autel*, anche LENOBLE, *L'exercice*.

BIBLIOGRAFIA

- G. ALBERTI - C. LEARDINI - G. ROSSI, *L'azienda convento nei registri contabili di Santa Maria della Scala a Verona. 1345-1355*, Padova 2008.
- B. ANDENMATTEN - G. CASTELNUOVO, *Produzione documentaria e conservazione archivistica nel principato sabauda, XIII-XV secolo*, in «Buletto del'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 110/1 (2010), pp. 279-343.
- Archivi e comunit  tra medioevo ed et  moderna*, a cura di A. BARTOLI LANGELI - A. GIORGI - S. MOSCADELLI, Roma 2009.
- Archivio di Stato di Arezzo. Fonti per la storia del sistema fiscale urbano (1384-1533). Inventari*, a cura di P. BENIGNI - L. CARBONE - C. SAVIOTTI, Roma 1985.
- F. BALLE, *Gestion marchande et gestion publique au Moyen  ge. La Biccherne de Sienne, in De l'autel   l' critoire* [v.], pp. 323-345.
- S. BALOSSINO, *I podest  sulle sponde del Rodano: Arles e Avignone nei secoli XII e XIII*, Roma 2015.
- A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione negli stati italiani nei secoli XIII-XV. Forme, organizzazione, personale*, in *Culture et id ologie dans la gen se de l' tat moderne. Actes de la table ronde organis e par le CNRS et l' cole fran aise de Rome* (Rome, 15-17 octobre 1984), Rome 1985, pp. 35-55 (ora in *Le scritte del comune. Amministrazione e memoria nelle citt  dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998, pp. 155-171).
- P. BECK, *Arch ologie d'un document d'archives. Approche codicologique et diplomatique des recherches des feux bourguignons (1285-1543)*, Paris 2006.
- P. BERTRAND, *Les  critures ordinaires. Sociologie d'un temps de r volution documentaire (entre royaume de France et empire, 1250-1350)*, Paris 2015.
- J.-L. BONNAUD, *Le processus d' laboration et de validation des comptes de clavaire en Provence au XIV  si cle*, in * crit et pouvoir dans les chancelleries m di vales: espace fran ais, espace anglais*. Actes du colloque international (Montr al, 7-9 septembre 1995), a cura di K. FIANU - D. GUTH, Louvain-la-Neuve 1997, pp. 241-253.
- P. BUFFO, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione*, Torino 2017.
- ID., *Forme e funzioni della documentazione contabile nelle signorie rurali italiane (secolo XIII-inizio secolo XV): appunti per un questionario*, in *La signoria rurale nel XIV-XV secolo. Per ripensare l'Italia tardomedievale*, Roma, 7-9 ottobre 2020, in corso di stampa.
- ID., *G rer la diversit . Les comptables des Savoie-Achaie face aux comptabilit s urbaines et eccl siastiques*, in *De l'autel   l' critoire* [v.], pp. 393-411.
- ID., *Prassi documentarie e gestione delle finanze nei comuni del principato di Savoia-Acaia (Moncalieri, Pinerolo, Torino, fine secolo XIII-prima met  secolo XIV)*, in «Scrineum Rivista», 11 (2014), pp. 217-259.
- A. CADILI, *Saluzzo Antonio da*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 89, Roma 2017, pp. 766-769.
- P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.
- C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Le scritte contabili delle domenicane di San Sisto in Roma negli anni 1398-1430*, in *Incorrupta monumenta Ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano*, a cura di A. GOTTMANN - P. PIATTI - A.E. REHBERG, Citt  del Vaticano 2018, pp. 89-106.
- EAD., *Scrivere per amministrare il patrimonio a Roma nei secoli XII e XIII*, in «Buletto del'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 121 (2019), pp. 139-169.

- D. CARRAZ- K. BORCHARDT, *Les pratiques comptables de l'ordre de l'Hôpital en Provence. Le cas de la commanderie de Manosque (années 1260-1350)*, in *De l'autel à l'écritoire* [v.], pp. 131-157.
- G. CASTELNUOVO - C. GUILLERÉ, *Les finances et l'administration de la maison de Savoie au XIII^e siècle*, in *Pierre II de Savoie. 'Le petit Charlemagne' († 1268)*. Colloque international (Lausanne, 30-31 mai 1997), a cura di B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI - E. PIBIRI, Lausanne 2000, pp. 33-125.
- M. CHIAUDANO, *La finanza sabauda nel secolo XIII, II, I rotuli e i computi della corte di Filippo I conte di Savoia e di Borgogna dal 1269 al 1285*, Torino 1934.
- Chiese e notai (secoli XII-XV)*, Verona 2004 (= «Quaderni di storia religiosa», 11, 2004).
- G. CHITTOLINI, *Episcopalis curie notarius. Cenni sui notai di curie vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, I, pp. 221-232.
- Churchmen and Urban Government in Late Medieval Italy, c. 1200 - c. 1450. Cases and Contexts*, ed. by F. ANDREWS, Cambridge 2013.
- M. CIAMBOTTI - A. FALCIONI, *Il sistema amministrativo e contabile nella signoria di Pandolfo III Malatesti, 1385-1427*, Milano 2013.
- A. CIARALLI, *Alle origini del documento mercantile. Postille intorno al «Rendiconto navale» pisano*, in «Filologia Italiana», 6 (2009), pp. 21-49.
- Les comptables au Moyen Âge. Parcours collectifs et individuels*, dir. J.-B. SANTAMARIA, in «Comptabilité(s)», 9 (2017), all' url <https://journals.openedition.org/comptabilites/2122>.
- M. CONTI, *Providus et discretus vir. La charge du depositarius des comptes à Bologne de la fin du XIII^e siècle au début du XV^e siècle*, in *Les comptables au Moyen Âge* [v.], all' url <http://journals.openedition.org/comptabilites/2146>.
- Id., *La spesa pubblica bolognese alla fine del XIII secolo. Prime indagini sul Liber expensarum del 1288*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», 128/2 (2016), all' url <https://journals.openedition.org/mefrm/3329>.
- G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970.
- R. DAL TIO, *Il Liber magnus confessionum, fonte contabile del capitolo della cattedrale*, in *Ecclesia pulchra. La cattedrale di Aosta e le committenze artistiche e librerie nel medioevo*, a cura di S. BARBIERI - L. JACCOD, Aosta 2019, pp. 255-278.
- De l'autel à l'écritoire. Genèse des comptabilités princières en Occident (XII^e-XIV^e siècle)*, a cura di T. PÉCOUT, Paris 2017.
- F. DE VIVO - A. GUIDI - A. SILVESTRI, *Introduzione a un percorso di studio*, in *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di Id., Roma 2015, pp. 9-39.
- B. DEL BO, *A proposito della rendita signorile e delle sue scritture. Le castellanerie degli Challant nella Valle d'Aosta (secc. XIV-XV)*, in *La signoria rurale* [v.], pp. 243-261, all' url <https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>.
- M. DELLA MISERICORDIA, *Le ambiguità dell'innovazione. La produzione e la conservazione dei registri della chiesa vescovile di Como (prima metà del XV secolo)*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*, Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di A. BARTOLI LANGELI - A. RIGON, Roma 2003, pp. 85-139.
- Id., *Figure di comunità. Documento notarile, forme della convivenza, riflessione locale sulla vita associata nella montagna lombarda e nella pianura comasca (secoli XIV-XVI)*, Morbegno 2008, all' url <http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/notarile/copertina.html>.
- La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi (Siena, Archivio di Stato, 15-17 dicembre 2008), a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012.

- L. DORTHE, *La plus ancienne comptabilité générale de l'abbaye de Saint-Maurice (1285-1286). Une contamination du modèle savoyard? Présentation et édition*, in «Vallesia», 63 (2008), pp. 225-280.
- S. DUVAL, *Scrivere, contare, gestire. I libri di amministrazione dei monasteri femminili fiorentini, 1320-1460*, in *Scritture, carismi, istituzioni: percorsi di vita religiosa in età moderna. Studi per Gabriella Zarri*, a cura di C. BIANCA - A. SCATTIGNO, Roma 2018 pp. 85-104.
- J. FAVIER, *Les finances pontificales à l'époque du Grand Schisme d'Occident (1378-1409)*, Paris 1966.
- A. GAMBERINI, *Il contado di Milano nel Trecento. Aspetti politici e giurisdizionali*, in Id., *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005, pp. 153-199.
- Id., *Officialdom in the Early Renaissance State. A Channel of Social Mobility? Hints from the Case of Lombardy under the Visconti and the Sforza*, in *Social mobility in medieval Italy (1100-1500)*, ed. by S. CAROCCI - I. LAZZARINI, Roma 2018, pp. 139-150.
- P. GRILLO, *Reperitur in libro. Scritture su registro e politica a Milano alla fine del Duecento*, in *Libri, e altro nel passato e nel presente*, a cura di G.G. MERLO, Milano 2006, pp. 33-54.
- Id., *Repubbliche di notai? Il ruolo politico del notariato nelle città italiane del secondo Duecento*, in *Legittimazione e credito* [v.], pp. 99-114.
- In camera deputata rationibus. *Le Breviature di Lanzarotto Negroni familiare, ufficiale e notaio di Giovanni Visconti (1345-1346, 1348, 1352). Uomini e scritture nel cuore dell'amministrazione finanziaria viscontea*, a cura di A. CADILLI, Genova 2020, all'url <http://www.storiapatriagenova.it>.
- Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, a cura di H. KELLER - T. BEHRMANN, München 1995.
- I. LAZZARINI, *L'Italia degli stati territoriali. Secoli XIII-XV*, Roma-Bari 2003.
- EAD., *Materiali per una didattica delle scritture pubbliche di cancelleria nell'Italia del Quattrocento*, in «Scrineum Rivista», 2 (2004), pp. 155-239, all'url <http://www.fupress.net/index.php/scrineum/article/view/12103>.
- EAD., *L'ordine delle scritture. Il linguaggio documentario del potere nell'Italia tardomedievale*, Roma 2021.
- EAD., *Speroni e quaderni: contabilità, scrittura e potere a Ferrara nel Quattrocento*, in *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, a cura di I. LAZZARINI - A. MIRANDA - F. SENATORE, Roma 2017, pp. 325-343.
- Legittimazione e credito tra Medioevo e Ottocento: notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata*, a cura di P. GRILLO - S. LEVATI, Milano 2017.
- C. LENOBLE, *L'exercice de la pauvreté: économie et religion chez les franciscains d'Avignon, XIII^e-XV^e siècle*, Rennes 2013.
- A. LEMONDE, *Le premier banc des comptes delphinal. Composition, influences et pratiques (1307-1340)*, in *De l'autel à l'écritoire* [v.], pp. 249-268.
- W.E. LUNT, *Papal Revenues in the Middle Ages*, New York 1934.
- A. LUONGO, *Notariato e mobilità sociale nell'Italia cittadina del XIV secolo*, in *La mobilità sociale nel medioevo italiano*, 1, *Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, a cura di L. TANZINI - S. TOGNETTI, Roma 2016, pp. 243-271.
- J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire. Le cas de l'Italie médiévale*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», 153 (1995), pp. 177-185.
- Mafeo de Mercato di Meda (Milano-Meda, 1290-1294)*, a cura di M.L. MANGINI, con un saggio di G. POLIMENI, Genova 2021.
- F. MAGNONI, *Le rendite del vescovo. Tra conservazione e innovazione: i registri dei censi dell'episcopato bergamasco (secoli XIII-XV)*, Bergamo 2011.

- M.L. MANGINI, *Il principio dell'iceberg. Scritture ad banchum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021, all'url https://notariorumitineri.eu/Scheda_vs_info.aspx?Id_Scheda_Bibliografica=6339.
- EAD., *In isto libro grosso. Materie e forme del/nel più antico registro contabile della Mensa arcivescovile di Milano (1376-1386)*, in *La signoria rurale* [v.], pp. 265-283, all'url <https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>.
- M. MELCHIORRE, *I libri di conti di due cattedrali. Spunti comparativi dalle mense capitolari di Padova e di Belluno (secoli XIV-XV)*, in *Redde rationem* [v.], pp. 49-76.
- F. NEGRO, *Quia nichil fuit solutum. Problemi e innovazioni nella gestione finanziaria della diocesi di Vercelli da Lombardo della Torre a Giovanni Fieschi (1328-1380)*, in *Vercelli nel secolo XIV. Atti del quinto congresso storico vercellese*, a cura di A. BARBERO - R. COMBA, Vercelli 2010, pp. 293-376.
- G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII). Vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Commission internationale de Diplomatie, X Congresso internazionale (Bologna, 12-15 settembre 2001), a cura di EAD., Roma 2004, pp. 1-24.
- EAD., *Lezioni di diplomatica generale. I. Istituzioni*, Roma 2007.
- Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi (Mantova, Accademia nazionale virgiliana, 2-3 dicembre 2011), a cura di I. LAZZARINI - G. GARDONI, Roma 2013.
- E. ORLANDO, *Pratiche di scrittura, pratiche di governo: i registri contabili della Mensa vescovile di Padova fra Tre e Quattrocento*, in *I registri vescovili* [v.], pp. 269-297.
- L'ospedale, il denaro e altre ricchezze. Scritture e pratiche economiche dell'assistenza in Italia nel tardo medioevo*, a cura di M. GAZZINI - A. OLIVIERI, in «Reti Medievali Rivista», 17/1 (2016), pp. 105-366, all'url <https://doi.org/10.6092/1593-2214/501>.
- J. PAGANELLI, *Un vescovato allo specchio. Il Liber affictum, pensionum, reddituum et proventuum dell'Archivio storico diocesano di Volterra*, in *Sicut scriptum est. La parola scritta e i suoi molteplici valori nel millennio medievale*, a cura di F. CISELLO - E. CORNIOLO - A. FRANCONI - M. SARRAMIA, Torino 2020, pp. 90-102.
- F. PAGNONI, *L'episcopato di Brescia nel basso medioevo. Governo, scritture, patrimonio*, Roma 2018.
- Id., *I limiti del potere: aspettative vs realtà nelle relazioni dei collettori apostolici (XIV secolo)*, in «Eurostudium3w», 56 (2021), pp. 172-179.
- Id., *Per il buon governo e per la salvezza dell'anima. Riforme ospedaliere a Brescia nel primo Quattrocento*, in *Flos studiorum. Saggi di storia e di diplomatica per Giuliana Albini*, a cura di A. GAMBERINI - M.L. MANGINI, Milano-Torino 2020, pp. 283-302.
- Id., *Un polo documentario in trasformazione: la cancelleria vescovile bresciana nella prima metà del Quattrocento: personale e strutture*, in *Scrittura di testi e produzione di libri. Libri e lettori a Brescia tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di L. RIVALI, Udine 2019, pp. 35-52.
- T. PÉCOUT, *Aux origines d'une culture administrative. Le clergé des cathédrales et la genèse d'une comptabilité princière en Provence à la fin du XIII^e siècle*, in *De l'autel à l'écrivoire* [v.], pp. 49-68.
- R. PERELLI CIPPO, *La diocesi di Como e la decima del 1295-98*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 1 (1976), pp. 91-261.
- A. PETRUCCI, *Medioevo da leggere. Guida allo studio delle testimonianze scritte del medioevo italiano*, Torino 1992.

- E.C. PIA, *La giustizia del vescovo. Società, economia e chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo*, Roma 2014.
- D. PUNCUH, *Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento*, in *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006* (= «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., 46/1), Genova 2006, pp. 689-726.
- ID., *La diplomatica comunale in Italia: dal saggio di Torelli ai nostri giorni*, in *La diplomatie urbaine en Europe au Moyen Âge. Actes du congrès de la Commission internationale de diplomatie* (Gand, 25-29 août 1998), a cura di W. PREVENIER - T. DE HEMPTINNE, Leuven Apeldoorn 2000, pp. 383-406.
- I quaderni imbreuiaturarum di Giovannibello Bentevoglio de Vaprio: notaio al servizio del monastero Maggiore di Milano, 1262, 1271, 1277, 1280-1281*, a cura di M.L. MANGINI, Milano 2011.
- Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Venetiae, Histria, Dalmatia*, a cura di P. SELLA - G. VALE, Città del Vaticano, 1941.
- Redde rationem. Contabilità parrocchiali tra Medioevo e prima età moderna*, a cura di A. TILATTI - R. ALLORO, Caselle di Sommacampagna 2016.
- I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. LETT, Roma 2020.
- I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*. Atti del convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di A. BARTOLI LANGELI - A. RIGON, Roma 2003.
- A. ROMITI, *L'Armarium Communis della Camera actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma 1994.
- C. SCHUCHARD, *Die päpstlichen Kollektoren im späten Mittelalter*, Tübingen 2000.
- Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. LAZZARINI, sezione monografica in «Reti Medievali Rivista», 9 (2008), all'url <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/issue/view/4>.
- F. SENATORE, *Sistema documentario, archivi e identità cittadine nel regno di Napoli durante l'antico regime*, in «Archivi», X/1 (2015), pp. 33-74.
- La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo, 1, Gli spazi economici*, a cura di A. GAMBERINI - F. PAGNONI, Milano-Torino 2019, pp. 265-283.
- A. TILATTI, *I conti in ordine. Primi approcci per una ricognizione e una interpretazione dei libri contabili di pievi e parrocchie friulane (XIV-XV secolo)*, in *Redde rationem* [v.], pp. 9-48.
- V. VAN CAMP, *La diplomatie des comptes: méthode, limites et possibilités. L'exemple de Mons, XIV^e-XV^e siècles*, in «Archiv für Diplomatik, Siegel- und Wappenkunde», 61 (2015), pp. 237-270.
- J.-M. YANTE, *Du «scribe» au «comptable»: profil en évolution ou émergence d'un nouvel acteur des écritures?*, in *Le scribe d'archives dans l'Occident médiéval: formations, carrières, réseaux*, a cura di X. HERMAND - J.-F. NIEUS - E. RENARD, Turnhout 2019, pp. 497-508.
- G. ZAROTTI, *Codici e corali della cattedrale di Parma*, Parma 1968.

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data dell'ultima consultazione: 11 novembre 2021.

TITLE

La mediazione notarile nelle contabilità dei poteri due e trecenteschi: un primo questionario

Notarial mediation in the accounting practices of medieval powers (13th-14th centuries): an overview

ABSTRACT

A fronte dell'ampia messe di ricerche consacrate, in anni recenti, alle contabilità medievali e al ruolo rivestito dai notai come redattori di scritture amministrative, tutto da approfondire rimane il peso del notariato nella gestione delle contabilità dei poteri bassomedievali. Muovendo da una comparazione estesa (che prende in considerazione la Francia sud-orientale e l'Italia settentrionale, e una varietà di soggetti istituzionali laici ed ecclesiastici), questo contributo propone una serie di riflessioni utili a valutare incidenza e contenuti specifici della mediazione notarile nell'elaborazione delle prassi documentarie contabili dei poteri dell'epoca. Ne emerge un quadro assai articolato e dagli esiti non scontati.

In recent years, many studies have been dedicated to the accounting documentation of the medieval period and to the role played by notaries as producers of records. However, the crucial function that notaries engaged with the accounting management of the late medieval political powers has been neglected. Starting from a large-scale comparison between cases documented for South-eastern France and Northern Italy, and also taking into account a variety of documents produced by secular and ecclesiastical institutional subjects, this essay analyses the occurrence and specific contents of notarial mediation in the unfolding of documentary accounting practices.

KEYWORDS

Italia settentrionale, Provenza, Savoia, Delfinato, notai, contabilità, medioevo
Northern Italy, Provence, Savoy, Dauphiné, Notaries, Accounting, Middle Ages

**Opere d'arte e strumenti di diritto.
Suggerimenti per un dialogo dalle carte notarili d'età
moderna**

di Elisabetta Fusar Poli

in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Italia

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788891930941

ISBN (edizione digitale) 9788891931177

DOI 10.17464/9788891931177_08

Opere d'arte e strumenti di diritto. Suggestioni per un dialogo dalle carte notarili d'età moderna

Elisabetta Fusar Poli
Università di Brescia
elisabetta.fusarpoli@unibs.it

1. *Motivi e sensi*

Nel delineare la prospettiva entro la quale effettuare la mia esplorazione e analisi¹, ho ritenuto di accogliere le suggestioni offerte dal tema della 'mediazione' muovendomi su due piani (semantici ed ermeneutici) al contempo.

Dunque, ho immaginato di proiettare la mediazione – intesa in senso lato e funzionale, più aderente all'accezione etimologia piuttosto che tecnico-giuridica – (i) sulla figura e sul ruolo del notaio, (ii) sull'oggetto, diretto o riflesso, del suo intervento professionale, ove tale oggetto possa considerarsi 'opera d'arte'.

Attraverso tale duplice chiave di lettura, impiegata lungo un periodo storico ricompreso fra il XV e il XVIII secolo, proporrò in questa sede spunti, ipotesi di

¹ Il contributo mantiene piuttosto fedelmente l'impianto e il testo della relazione destinata al convegno e al contempo cerca di raccogliere i numerosi stimoli pervenuti nel corso della discussione seguita alle relazioni. Le indicazioni bibliografiche riservate alle note non intendono tanto dare conto di un esaustivo panorama di testi scientifici intorno al tema presentato, quanto piuttosto condividere parte dell'eterogeneo novero di letture che hanno fornito preziosi spunti, o anche solo suggestioni, utili a guidare la riflessione che qui ho proposta. Riflessione che ho ritenuto di presentare come punto di partenza, o meglio, come piano metodologico d'avvio, in grado (auspicabilmente) di rappresentare linee ed indirizzi di possibile indagine e studio futuri.

studio e, prima ancora, di ricerca, nonché di possibile 'scoperta' entro le fonti notarili. Ciò, con l'auspicio di ritornare presto a una fisiologica e non più emergenziale accessibilità degli archivi e fruibilità del loro patrimonio documentale, che consenta di procedere con efficacia ad investigare più estensivamente le carte, applicando il metodo proposto e verificando le ipotesi offerte in questa preliminare occasione².

Andiamo ora alle due direzioni interpretative appena identificate.

In prima battuta, mi pare efficace impiegare l'idea di 'mediazione' in senso soggettivo, ovvero guardando al notaio come protagonista attivo, professionista del diritto, che media fra volontà e regole, interpretando le une e le altre; media fra la varietà indefinita delle problematiche quotidiane e le regole cristallizzate del diritto, ora cercando di piegare e adattare tali regole e formule all'eterogenea casistica offerta dalla realtà, ora con-formando la realtà medesima attraverso i suoi *instrumenta*. Notaio, dunque, mediatore *inter vivos* e intergenerazionale, negoziatore e risolutore di conflitti, che si interpone fra le parti e intercede agevolando il dialogo fra soggetti e interessi³. Mediatore nel senso, cioè, etimologico di colui che 'sta nel mezzo', che 'si pone tra', e dunque stabilisce un canale di comunicazione fra linguaggi e contesti non congruenti né sempre omogenei.

Inoltre, come dicevamo, la 'mediazione' sarà qui sfruttata nella sua valenza ermeneutica anche da un secondo profilo: assumeremo cioè l'arte, in quanto oggetto investito dall'attività notarile⁴, quale dispositivo d'indagine, *medium* attraverso il quale intercettare da un diverso e originale profilo le variegate dimensioni di tale attività, vagliandone sfaccettature meno conosciute che possono contribuire a comporre il ruolo attivo del notaio nella storia, illuminando la sua preziosa funzione sociale e culturale.

Potrebbe chiedersi perché l'arte, perché ricorrere ad essa quale diaframma attraverso il quale guardare all'operato del notaio nel difficile ruolo di mediatore immerso nel tessuto sociale del suo tempo.

² L'auspicio resta invariato a mesi di distanza dalla presentazione della relazione e, dunque, qui riproposto, considerate le difficili condizioni di accessibilità e di fruibilità delle fonti, condizioni che, aggravate dall'emergenza pandemica, si mantengono da tempo problematiche per le inveterate carenze d'organico in cui versano 'storicamente' gli Archivi di Stato. Sul «singolare caso degli archivi», v. CASINI, *Ereditare il futuro*, pp. 193 ss.

³ 'Intercensione', 'interposizione' sono i primi significati del termine mediazione attestati nell'uso dalla lessicografia e nei dizionari. Per un immediato colpo d'occhio, invito a uno sguardo alle cinque edizioni del *Vocabolario* degli Accademici della Crusca, le quali, grazie alla preziosa realizzazione del progetto *Lessicografia della Crusca in Rete*, sono interrogabili online a partire dall'url <http://www.lessicografia.it/index.jsp>.

⁴ Fra le pregevoli indagini condotte in modo estensivo sulla documentazione notarile ed aventi ad oggetto diretto l'arte, menziono per esemplare e accuratezza, nonché per l'ampiezza del bacino documentale sondato, *Artisti, committenti, opere e luoghi*.

Inizio col richiamare, per rispondere a questo interrogativo, quanto è stato acutamente scritto con riguardo all'arte del XV secolo, ma che ben può proiettarsi, con le dovute cautele e arrangiamenti, entro l'età moderna e, aggiungo, anche oltre, cioè guardando verso quella contemporanea: un dipinto è «la testimonianza di un rapporto sociale»⁵. È stato detto con riguardo alla pittura e al rapporto fra artista e committente, di preminente rilievo (anche giuridico) nel Quattrocento, ma può ugualmente adattarsi ad altre forme di espressione artistica e almeno ai tre secoli seguenti. Potrebbe anzi volgersi al plurale l'osservazione, rilevandosi che un'opera d'arte testimonia molteplici rapporti sociali, che mutano e si articolano in modi, direzioni e intensità differenti, in relazione, fra le altre cose, al tipo di opera, alle competenze che coinvolge, al periodo storico in cui essa si colloca, alle finalità, se esistenti, per le quali è concepita e posta in essere, alla cultura dominante che la condiziona, e anche al mercato che può metterla in circolazione nello spazio e nel tempo.

Precisato questo, si coglie come attraverso l'arte, adottata appunto come dispositivo d'indagine, è possibile afferrare un interessante spaccato del contesto sociale e culturale entro il quale il notaio si trova ad esercitare la sua professionalità, redigendo verbali, ricevendo atti tra vivi e di ultima volontà e attribuendo loro pubblica fede, conservandone il deposito, e curando gli ulteriori adempimenti imposti dalle regole dell'*ars* e della corporazione di riferimento. E ciò, alla luce del mutare della stessa professione notarile nei secoli.

Questa esigenza ed opportunità di contestualizzazione incrocia, si noti, sia l'attività notarile, sia l'arte: entrambe, mi pare di poter dire, sono imbevute di realtà e storia, di vita ed esperienza umana, oltre le formule e gli stili.

Le difficoltà che un simile intreccio a doppio filo comporta sono immediatamente evidenti: se per collocare la figura professionale del notaio entro la dimensione storica sovviene ampia letteratura che dovrebbe essere familiare a uno storico del diritto⁶, si impone invece un sostanzioso e determinante supplemento di conoscenze 'straordinarie', per rispondere all'analoga capitale esigenza che si affaccia dal lato dell'oggetto artistico. Perché, una volta accettata la relatività del concetto di arte, identificare cosa possa o debba assumersi a riferimento quale opera d'arte per l'arco di tempo considerato, diviene altrettanto essenziale.

Chiese, cappelle, stendardi processionali, tele, statue, monumenti funebri, cicli d'affreschi: può essere talora agevole, talaltra impresa dall'esito incerto qualificare come artistico un manufatto, un'opera individuale o collettiva, mobile o im-

⁵ La notissima citazione è tratta dal BAXANDALL, *Pittura ed esperienze sociali*, p. 3.

⁶ Mi limito a menzionare qui, offrendo due diverse e stimolanti prospettive storico-giuridiche in tema, DI RENZO VILLATA, *Per una storia del notariato* e SALVI, *Tra privato e pubblico*, con i preziosi rimandi alle fonti e alla letteratura ivi contenuti.

mobile che sia. Ricorrere a tassonomie contemporanee, magari desunte dalla normativa vigente in tema di tutela del patrimonio culturale, frutto storico di ampie riflessioni non solo giuridiche, ma anche filosofico-estetiche⁷, faciliterebbe il compito assunto, ma appunto sconterebbe un acritico appiattimento di campo sul presente. D'altro canto, le complessità implicite nell'impiego di un concetto di arte che sia 'storicizzato', relativizzato e dunque rispondente al contesto culturale e sociale del periodo via via considerato, rischiano di far disperdere possibili linee di ricerca, soprattutto ove coinvolgano l'età medievale.

Se, in conclusione, il Quattro-Cinquecento umanista (o rinascimentale, se intendiamo adottare periodizzazioni più familiari alla storia e critica dell'arte) è il periodo in cui inizia a porsi il tema del carattere artistico dell'opera, cioè «in cui sorge l'immagine da collezione, e all'artista è riconosciuto il diritto di essere creatore dell'opera»⁸, propongo allora di svolgere i nostri ragionamenti assumendo a presupposto un concetto moderno d'arte, e dunque di opera od oggetto d'arte, che da un profilo oggettivo incorpori una cifra estetica e da quello soggettivo la figura dell'artista-creatore, del resto consacrato ormai alla storia come 'maestro' anche nelle fonti.

2. Strumenti e cantieri

Riprendendo ora le fila delle righe introduttive del mio contributo, e in particolare richiamando gli obiettivi d'indagine precisati, acquistano rilievo gli strumenti mediante i quali poter attuare le traiettorie di ricerca che proverò ad avanzare nella seconda parte della mia riflessione.

A tale riguardo, preciso che il mio contributo intende riferirsi al documento notarile, non tanto nelle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche *ex se* considerate⁹ ma piuttosto per la funzione che il documento, con le peculiari caratteristiche che lo connotano, espleta. Ciò, al fine di valorizzare il ruolo sociale (e culturale) del notaio ove gli compete decifrare le volontà delle parti, conferendo ad esse il crisma della giuridicità mediante la redazione di atti dotati d'efficacia fidefacente.

⁷ Più ampiamente in tema, rinvio a FUSAR POLI, «La causa della conservazione del bello».

⁸ Tale riconoscimento non è riconducibile a ritroso sino all'età medievale, quando fra artista e artigiano non è possibile operare una netta distinzione (v. BELTING, *Das Werk im Kontext*, p. 231).

⁹ Non mancano gli esempi di atti notarili intrinsecamente artistici, per gli apporti grafici dello stesso notaio che li redige (o del soggetto che a lui si rivolge: penso al testamento del pittore sordomuto Luca Riva conservato presso l'Archivio di Stato di Milano, a titolo d'esempio 'vistoso': v. all'url <https://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/getFile.php?id=622>), ma lascio questa prospettiva, per così dire, endodocumentale allo storico e critico dell'arte. Da un affine angolo visuale, che assume a riferimento i *signa*, rinvio al contributo offerto nell'ambito di questo convegno da Valentina Ruzzin.

Ora, nell'intento di offrire qui un contributo più spiccatamente metodologico, è opportuno ricordare un'ulteriore difficoltà di fondo, ben nota agli studiosi, che attiene alla specifica natura notarile dei documenti che costituiscono il nostro strumento di lavoro e oggetto di attenzione.

Se, infatti, con la nascita dell'archivio generale notarile in età napoleonica la conservazione degli atti prodotti dai notai viene assicurata nella sua integrità da una stringente normativa statale, non può dirsi lo stesso per i secoli del medioevo e dell'età moderna, quando la trasmissione degli atti prodotti dal professionista è soggetta a confliggenti interessi, di natura pubblica così come privata, connessi ad esigenze di controllo amministrativo, ma anche a diritti di categoria e a vicende di natura ereditaria legate al singolo notaio.

A ciò si aggiungano, anche per i secoli dal XVIII in poi, le consolidate problematiche che investono le istituzioni culturali preposte a conservare tale documentazione, secondo una normativa nazionale accumulatasi nel tempo¹⁰, e che ampiamente risentono di stratificazioni e passaggi, condizionati da vicende storiche¹¹, dalle quali, come ben si sa, sono sovente derivate dispersioni.

Non a caso, Marino Berengo ha icasticamente parlato di «foresta compatta e poco penetrabile»¹², alludendo alle difficoltà d'approccio alla frammentaria e intricata documentazione notarile conservata presso gli archivi storici, ma al con-

¹⁰ Da un profilo giuridico, la tutela degli archivi ha una propria storia normativa che poi si intreccerà normativamente con quella del patrimonio storico artistico (LODOLINI, *Legislazione sugli archivi*, ZANNI ROSIELLO, *Gli archivi fra passato e presente*) e che sconta difficoltà legate anche alla qualificazione giuridica dell'archivio in quanto *universitas* di beni: si vedano prime interessanti riflessioni in CENCETTI, *Sull'archivio come universitas rerum*, ove, alle soglie della prima legge di tutela nazionale, si afferma «Non occorrono speciali cognizioni giuridiche per classificare archivi, biblioteche, musei e simili tra i *corpora plura soluta uni nomini subiecta*, secondo la definizione pomponiana, o *universitates ex distantibus*, come si usa anche chiamare con termine di scuola le universalità di cose: i singoli componenti del *corpus*, siano essi libri, documenti, quadri o altro, subordinano la loro individualità al vincolo di una destinazione comune, costituendo una unità collettiva riconosciuta dal diritto» (p. 7).

¹¹ Guardando a Brescia, per fare un esempio che in qualche modo si riconnetta alle ricerche in corso d'opera più che al presente scritto, il Fondo Pergamene del distretto notarile di Brescia (1329-1783), di oltre 1360 unità (consultabile all'url: <https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=stumcorr&Chiave=44649&RicProgetto=as%2dbrescia>) ha un proprio specifico inventario, che non è il risultato di una sedimentazione naturale della documentazione, ma è l'accorpamento di unità documentarie estrapolate dagli archivi dei notai del distretto, costituenti un altro fondo a sé. Si aggiunga che, in un'indagine che guardi al documento notarile in chiave 'funzionale', oltre ai fondi notarili depositati presso l'Archivio centrale, deve opportunamente attingersi ai documenti conservati presso gli archivi degli enti ecclesiastici e diocesani, gli archivi privati (fondamentali per ricostruire la fase della committenza o del passaggio generazionale) e, considerando le peculiarità territoriali nel contesto dell'età moderna, anche l'archivio di Stato di Venezia (inclusendo gli archivi notarili un tempo pertinenti alla Cancelleria inferiore) e il Fondo veneto dell'archivio segreto del Vaticano.

¹² V. BERENGO, *Lo studio degli atti notarili*, p. 157; più in generale sugli archivi notarili, rimando alla classica voce enciclopedica di MARTRA, *Notariato ed Archivi notarili*.

tempo riferendosi anche alla straordinaria ricchezza della documentazione ivi rintracciabile.

Una ricchezza che, dal Settecento a oggi, si è svelata a biografi e genealogisti, storici dell'urbanistica e dell'economia, della chiesa e dell'arte¹³, che per il suo valore intrinseco immateriale (spesso connesso, in età moderna, ai temi del culto, venerazione e rendimento di grazie), al contempo finisce per attraversare tutti questi campi di ricerca e studio, tenendoli inevitabilmente avvinti.

In breve, ogni sorta d'indagine storica ha attinto alle preziose tracce vergate dai notai.

3. Prospettive

Quale dimensione dell'attività notarile emerge in relazione all'arte? Con quali strumenti di diritto il notaio interpreta e traduce in formule le esigenze, che sono tecniche, sociali, culturali, economiche, spirituali, di chi lo interpella per regolare e definire vicende che coinvolgono opere d'arte?

La rilevanza e gli spazi dell'intervento notarile sono ben chiari nel presente, con particolare riguardo alle attestazioni di originalità e alla fase di trasferimento dell'opera, sia sul mercato che *mortis causa*, ma già in tarda età medioevale egli ci appare orchestrare i passaggi di proprietà dell'opera e, ancor prima, le fasi della sua creazione.

A tale ultimo riguardo, le analisi, numerose e ricche di apparati documentali, dedicate ad approfondire, sia singole figure di artisti, sia 'imprese artistiche' anche collettive¹⁴ (immaginiamo l'erezione e il decoro di una chiesa), pur specificamente sfruttando il documento notarile per lo studio della storia dell'arte, sono

¹³ *Ibidem*, p. 150.

¹⁴ Quale interessante esempio, legato a una singola figura di grande artista bresciano, Vincenzo Foppa (1427/30-1515/16), cito *Vincenzo Foppa* (ma anche FRANGI, *Foppa. Lo stendardo di Orzinuovi*, focalizzato su una commovente opera dell'ormai anziano maestro, commissionata da un comune del distretto bresciano, per propiziare il contenimento dell'epidemia di peste); menziono altresì, sempre con riferimento a ricerche che si interessano di un singolo artista mediante significativo ricorso a fonti anche notarili, e rimanendo in area bresciana, BOSELLI, *Il Moretto (1498-1554)*, nonché BUGANZA - PASSONI, *Romanino 1532-1546. Regesto*. Offrono poi esempi d'indagine d'archivio legate anche a contesti urbanistici, lavori come *La Loggia di Brescia; Artisti, committenti, opere e luoghi; Architettura, arte e società a Brescia*; in tema di cantieri legati ad architetture religiose v. CALZONA, *Il cantiere medioevale*. Ha il pregio di presentarsi anche quale ampio giacimento documentale, selezionabile per aree di interesse, L'OCCASO, *Fonti archivistiche per le arti*. I lavori menzionati in questa nota offrono plurimi esempi della pervasiva presenza notarile, confermando la fondamentale rilevanza di simile fonte nella ricostruzione storico-artistica più accurata, e al contempo stimolando l'attenzione dello storico del diritto verso il ruolo e l'apporto notarile nelle dinamiche che governano le vicende dell'opera d'arte.

in grado di offrire, in via indiretta ma immediata, tracce e indicazioni assai valide anche nella prospettiva storico-giuridica adottata in questo contesto.

Anzitutto, da un profilo che potremmo definire 'quantitativo', danno l'idea tangibile della pervasività della presenza del notaio; da un profilo 'qualitativo', poi, dimostrano la varietà dei suoi interventi, per tipologie e ruolo rivestito (interessante, infatti, è anche il rapporto spesso assai stretto fra notaio e artista o committente), per effetti giuridici e pratici perseguiti, per contesti privati o pubblici, pacifici o conflittuali, ordinari o eccezionali degli interventi.

Egli rappresenta la comunità e il diritto, conosce le gerarchie locali, ha rapporti stretti con la Chiesa; sovente è legato in via pressoché esclusiva al comune, al signore o a una specifica famiglia, seguendone le sorti anche di padre in figlio. È il vero interprete delle regole della comunità e delle strategie intra- e interfamiliari, nella città così come nel distretto, negli ambienti urbani e nel contado; è l'uomo di fiducia del *dominus* (spesso, quasi una sua pertinenza), è il *fac-totum* della fabbrica o del monastero, l'amico – quando non confidente – delle parti. Gli stessi artisti dimostrano di avere una certa assiduità di frequentazione con il notaio per ragioni professionali, e la tendenza riscontrata è a non variare il banco notarile.

Gli strumenti a cui il notaio ricorre in tali casi, lungo i secoli dell'età moderna, mostrano le caratteristiche di veri e propri *format*: già al trascolorare del medioevo, nel corso del Quattrocento, troviamo infatti le prime significative scritture *inter privatos*, di natura contrattuale e rogate da notai (ricorrono nomi, sui quali, come dicevo, varrà la pena concentrare l'attenzione quando possibile presso gli archivi), che trovano soluzioni 'atipiche', componendo forme contrattuali che tendono a divenire ricorrenti nel tempo.

Per tale via è possibile ipotizzare, ma sul punto è indispensabile un'ampia e sistematica raccolta e disamina dei documenti notarili, che si originino alfine dei 'tipi' peculiari, particolarmente familiari ad alcuni notai, *conventiones* dal contenuto complesso e articolato, variabile in funzione delle particolarità del caso, relativamente riproducibili e di fatto riprodotte nel tempo, mantenendo una piuttosto costante configurazione giuridica, formale e causale.

4. *Bozze e profili*

Lascerò da parte, in questa sede, il cantiere 'speciale', avviato con le gravi difficoltà del momento, del quale potrei ora far solo intuire il perimetro, peraltro mobile, considerato che, come sempre accade quando si mette mano a fonti archivistiche, inevitabilmente si è in qualche misura anche guidati da esse. Tale indagine estensiva attualmente in corso, che intende dispiegarsi nel medio-lungo periodo, è destinata a valorizzare, attraverso informazioni sovente frammentarie, la ricor-

renza e le caratteristiche degli strumenti notarili fra Cinquecento e Seicento, in un momento di grande fioritura delle arti e di mecenatismo, in area bresciana (e limitrofa), dunque nel contesto temporale e politico-istituzionale della dominazione veneziana. Parallelamente, essa potrà essere focalizzata su alcune vicende di particolare rilievo od esemplarità da un profilo giuridico e culturale, già in parte identificate attraverso il reperimento delle fonti bibliografiche locali, e qualche primo, ma di necessità rapsodico, approccio ai documenti d'archivio.

Ma appunto, è troppo esiguo e preliminare, ad oggi, l'esito di tali primi sondaggi, per offrirne anche solo saggi e campionature. Ritengo pertanto più utile, mantenendo al contempo un approccio omogeneo a quello assunto per la prima parte di questo contributo, offrire nel prosieguo *exempla* tematici, identificando due possibili traiettorie d'indagine percorribili in senso diacronico, lungo le quali spiccano ragioni e spunti di acuto interesse e trasversali possibilità d'approfondimento, nella duplice prospettiva di lettura della mediazione notarile qui assunta sin dalle premesse.

4.1 Committenze

Il tema della committenza è di centrale importanza per l'arte. L'incarico (o incarichi: la pluralità rispecchia la complessità degli scopi e dei soggetti coinvolti) non è momento propedeutico e isolato, ma parte integrante e dinamica del processo composito che conduce all'opera d'arte e alimenta quei molteplici rapporti e nessi sociali ad esso sottesi, di cui si parlava.

La committenza può tradursi in delibere e 'parti' pubbliche¹⁵, che i registri consentono di intercettare piuttosto agevolmente, salve sfortunate casualità, ma sempre più di frequente anche in atti *inter vivos* o *mortis causa*, talora immediatamente reperibili nella versione originaria redatta. E allora le committenze originarie possono ricostruirsi attraverso documenti che attestano diritti di giuspatronato su cappelle e altari, o da atti di divisione che ricostruiscono i patrimoni, altre volte anche dagli atti di trasmissione di diritti su terreni, ove se ne menzioni la finalità: vari sono gli atti a firma notarile che possono aiutare lo storico nella identificazione del cruciale punto di partenza.

¹⁵ Ricordo il caso dell'opera realizzata del Foppa per il comune di Orzinuovi, commissionata per delibera del Consiglio comunale vergata dal notaio comunale (conservata in Archivio di Stato di Brescia, *Comune di Orzinuovi, Provvisioni e parti, Liber provisionum anni 1514 usque 1522*, 11, f. 19r). Sul consolidarsi del ruolo del notaio quale verbalizzatore delle delibere collegiali - il *notarius consiliorum* - in età medievale, rinvio a TANZINI, *Delibere e verbali*.

In tale punto si concentrano le forze propulsive, si colgono i centri di aggregazione di interessi culturali e religiosi, sociali ed economici, di cui l'opera d'arte può costituire espressione, esteriorizzando anche rapporti di potere. La causa (avente rilevanza giuridica) dell'incarico vi è in genere ben espressa e sostanza *per scripta* la finalità dell'opera e il suo destinatario ultimo, che sia pubblico – dall'elevazione spirituale dei fedeli, al rendimento di grazie in occasioni festive, all'espressione icastica di un rapporto d'appartenenza a *corpora* – o privato.

In effetti, le opere d'arte sono a lungo prevalentemente frutto d'iniziativa (anzitutto economica) ecclesiastica o comunque animata da afflato religioso o finalità culturali¹⁶. La intricata rete di rapporti sociali subordinati e circostanti tale iniziativa è certamente prova della pervasività della dimensione sacrale, da un profilo sia culturale e antropologico, sia politico-istituzionale e sociale, ma lascia intuire anche un mercato che può avere l'arte ad oggetto, e al quale gradualmente si affacciano anche amministratori, corporazioni, confraternite, signori, in veste di 'finanziatori' (la forma giuridica, documentata dagli atti notarili, che più sovente assumono tali forme di finanziamento privato è il lascito testamentario, comunque spesso per la salvezza dell'anima), se non di veri e propri mecenati¹⁷.

Interrogando in particolare gli atti *inter vivos*¹⁸, fra Quattro e Cinquecento, il rapporto con l'artista è immortalato in documenti che attestano sinteticamente, talora con il supporto di disegni o essenziali mappe, l'avvenuto accordo orale, su specifici dettagli tecnici, in presenza di testimoni; nel tempo, fra Cinque e Seicento, e in relazione alla complessità dell'opera, si moltiplicano le *conventiones* scritte, atti giuridici che assumono la forma di contratti sottoscritti dalle parti, contenenti i reciproci diritti e doveri, di committenti e artisti.

¹⁶ Un esempio eclatante, recentemente fatto oggetto di accurate indagini documentali, è il contratto che nel 1483 vincola Leonardo da Vinci all'esecuzione della *Vergine delle rocce*, opera commissionatagli dalla Confraternita della Concezione della Vergine presso la chiesa di S. Francesco a Milano, in merito al quale v. MONTALBANO, *Le indagini scientifiche sul contratto*. Rimanendo a Milano, nell'ambito del mecenatismo pubblico, anche nel senso della costituzione di collezioni d'arte mediante acquisizioni per atti *inter vivos* e *mortis causa*, o per acquisizioni da parte di altri enti di natura 'pubblica', sono di particolare interesse le vicende della Ca' Granda, il cui archivio potrebbe riservare stimolanti occasioni di studio (per l'archivio storico dell'Ospedale Maggiore, rinvio all'url: <https://www.policlinico.mi.it/beniculturali/i-nostri-beni/archivio-storico>).

¹⁷ In tal senso si presenta allo storico quale ricchissimo cantiere scientifico nella duplice chiave ermeneutica qui proposta, l'Archivio della famiglia genovese Sauli, il cui inventario, redatto anche con la collaborazione di Marta Calleri, è presentato in BOLOGNA, *L'archivio della famiglia Sauli*.

¹⁸ In tema di committenza, solleva interessanti quesiti da porre alle fonti SYNDIKUS, *Il committente e l'artista*; rilevante in tale prospettiva per il contesto architettonico e urbanistico bresciano è altresì, TERRAROLI, *Committenza pubblica, invenzioni architettonico-decorative*.

È rilevabile una crescente accuratezza nel predefinire le prestazioni, particolarmente con riguardo a genere e soggetto dell'opera, dimensioni, costi e modalità di pagamento e periodo (sovente il *dies ad quem* è una certa festa religiosa) entro il quale portare a compimento i lavori e consegnare il manufatto; si concordano il formato e le misure, il materiale, il valore e la qualità. A tale ultimo riguardo, si rintracciano clausole che prevedono l'esecuzione per mano dell'artista e non di allievi o garzoni della sua bottega¹⁹. Ciò, a riprova di quel riconoscimento dell'autore-artista di cui si parlava poco fa. Nello stesso ordine di obblighi, connessi alla originalità dell'opera, può essere contemplato l'intervento di periti, nominati *ex ante* e destinati ad intervenire conclusivamente con giuramento, che diviene essenziale all'efficacia del contratto, proprio per accertare la qualità dell'esecuzione.

Di tutte queste esigenze, in larga parte anche sorrette da ragioni economiche, veicolate reciprocamente da committenti ed artisti esecutori, si fa 'mediatore giuridico' il notaio, redigendo atti dettagliati, spesso in presenza, nel ruolo di testimone, di un maestro locale, identificato per nome personale e della sua bottega.

Un ulteriore passaggio avanti il banco notarile potrebbe poi sopravvenire ove sorgessero problemi di corretto adempimento degli obblighi convenzionali, inerenti al corretto e tempestivo pagamento o alla diligente esecuzione dell'opera. Si originano in effetti frequenti conflitti che, se talora finiscono *sub iudice*, più spesso sono risolti con reciproche concessioni, integrazioni d'opera, pagamenti *aliud pro alio* (in natura, cedendo anche altre opere d'arte), che divengono nuove *conventiones*, rogate spesso da un medesimo notaio, le quali hanno valore di risoluzione pacifica del conflitto medesimo, intermediata dal notaio in presenza di testimoni.

Facendo un passo ulteriore, e riallacciandoci alla circostanza frequente, incidentalmente già emersa, che l'esecuzione dell'opera, manufatto o architettura che sia, venga affidata al lavoro di maestranze, si apre un ampio ventaglio di variabili che riflettono l'apporto indispensabile, non solo di pittori scultori o architetti, ma anche di mastri muratori, vetrai, carpentieri, ingegneri, orafi ma anche artigiani come fabbri e marmorini, responsabili della materia prima. Dobbiamo dunque immaginare che attorno alla produzione o collocazione *in situ* dell'opera ruotano cantieri: fisici e, per quanto sin qui emerso, anche giuridici.

In sostanza, l'incarico all'artista è il momento costitutivo di un conglomerato di rapporti che coinvolgono molteplici volontà e finalità, le quali necessitano di una traduzione nel linguaggio giuridico, in connessione con l'incarico stesso. E così, alla committenza si associa, in atti separati avvinti da collegamento negoziale, o talora parzialmente ricompresi in un medesimo atto (se anche la committenza è

¹⁹ La qualità dell'opera è identificata secondo *standard* assoluti e generali, ma anche relativi, con termini di paragone specifici («come quella di...», «come quella che si vede in ...») svelando nessi culturali, reti sociali, sottili competizioni fra comuni, diocesi, cappelle.

inter vivos), un novero eterogeneo di altre *sub*-convenzioni complementari, funzionali alla finalizzazione dell'opera, comprendente procure e mandati relativi a coordinamento e gestione di cantieri e maestranze, investiture di terreni, dirette alla produzione di materiali d'uso, cessioni in locazione, contratti di *locatio operarum* e più complessi accordi di apprendistato²⁰, nonché atti confessori di vario tipo.

Una costellazione di rapporti e interessi, dicevamo, che il notaio polarizza, traduce in formule e conserva per i posteri.

4.2 Circolazione

La committenza, tradotta in atti giuridici, può essere *inter vivos* ma può configurarsi anche, ove scaturente dall'iniziativa di una persona fisica, nel contesto di disposizioni di volontà lasciate all'esecuzione altrui, *post mortem*. Dunque sovente trova spazio fra le pieghe di testamenti rogati dal notaio di famiglia, spesso assumendo coloriture personali che spiccano fra le rigide formule notarili, sempre più fisse e asettiche fra Sei e Settecento.

L'atto di ultima volontà, affidato alla paziente e accurata redazione del notaio, assume poi valore cruciale, non solo nella fase originativa dell'opera, ma anche nel momento successivo, quello della sua circolazione. Se le permutate, le *datationes in solutum*, le vendite e le costituzioni di pegno sono più facilmente associate all'idea della circolazione, nel senso di passaggio di titolarità dell'opera, sono forse gli atti *mortis causa* a rappresentare per lo storico (dell'arte come del diritto) la fonte più preziosa.

Questa modalità di trasmissione intergenerazionale include talora anche i primi significativi esempi di destinazione *ad publicum* dell'opera o delle collezioni d'opere, o comunque una preoccupazione per il valore, non solo individuale o familiare delle opere (in quanto beni), ma anche 'universale' o collettivo degli stessi. La documentazione notarile apre ampi e stimolanti varchi entro questo tema, attraverso i legati, particolarmente in presenza di sostituzioni fedecommisarie, che dal Seicento divengono il 'veicolo' successorio più diffuso per la conservazione della ricchezza familiare. Il carattere sempre più formale e giuridicizzato della disposizione testamentaria e di tali peculiari sostituzioni fanno del legato uno strumento prezioso per la tutela del patrimonio familiare, anche nell'ottica di un più ampio (anche 'pubblico') interesse, al quale si sacrifica la libertà

²⁰ Sulle botteghe artigiane e l'organizzazione del lavoro fra XII e XV secolo, rimando per interessanti spunti a MORELLO, *L'organizzazione del lavoro*, ove si precisa che spesso sono gli stessi statuti corporativi a stabilire che il contratto di apprendistato, punto di partenza anche della formazione quali *discipuli* di grandi artisti, sia a rogito notarile.

dispositiva del singolo possessore, chiamato a conservare i beni in vista di un successivo ed ulteriore passaggio²¹.

Ed è particolarmente interessante, nella prospettiva dello storico del diritto, la circostanza che la collezione d'arte istituita mediante fedecommissario assuma consistenza e realtà giuridica proprio nel momento in cui le clausole testamentarie redatte dal notaio introducono il vincolo di indivisibilità e inalienabilità, circoscrivendo e di fatto originando una nuova *universitas rerum*. Il dettagliato inventario curato e redatto dal notaio ne attesta consistenza materiale e valore patrimoniale²².

Se pensiamo che proprio da questa tipologia di raccolte e dal tramandarsi unitario delle stesse attraverso generazioni, molte delle più prestigiose sedi museali pubbliche sono andate arricchendosi o anche costituendosi fra Otto e Novecento, mediante decisive *destinationes ad publicum* sotto forma per lo più di donazioni, comprendiamo bene l'attrazione che può esercitare la documentazione notarile anche in età contemporanea, letta dall'angolo visuale qui proposto. Si intravedono percorsi secolari di storia culturale nazionale, a tracciare i quali può contribuire l'esperta guida notarile.

5. Nota in conclusione

Ho inteso chiudere quello che ho configurato come proposta di modello tematico e metodologico di ricerca, offrendo ipotesi di lettura che rimandano a percorsi connotati da una comune cifra di complessità. E proprio questa complessità ho ritenuto di evidenziare, concentrandomi sull'obiettivo di evocare, con essa, la ricchezza di stimoli e delle chiavi di lettura possibili che ne emergono.

Lungi dunque dal voler scoraggiare lavori di indagine e studio che si preannunciano vasti e difficili (anche per regioni pratiche ad oggi persistenti), ho piut-

²¹ V. BONZO, *L'inevitabile superamento* e FUSAR POLI, «*La causa della conservazione del bello*», in particolare per le vicende delle più ricche collezioni d'arte fedecommissarie, pp. 318-322.

²² Fra gli esempi bresciani di lasciti che rivestono particolare interesse per la lettura qui proposta del documento notarile, menziono l'atto di ultima volontà (l'articolato testamento è redatto nel 1673) di Bartolomeo Martinengo Colleoni di Malpaga, ove si legge che i quadri di famiglia «debbono essere visti da pittori periti, ed inventariati quelli, che al tempo della mia morte si ritrovassero, ne lasciar, che ne siano cavate copie, ne imprestarli via, acciò non siano cambiati, perché ve ne sono di valore assai, ma sempre siano ritenuti appresso la detta contessa[...]». È una disposizione che sfugge ai formalismi notarili e che con ogni probabilità il testatore ha preteso essere fedelmente riportata, quale raccomandazione a chi si occuperà nel futuro della collezione di quadri, anzitutto inventariandola (FRACASSI, *La collezione di quadri*, p. 183 e *passim* per ulteriori dettagli relativi all'eloquente testamento). Per quanto riguarda i fedecommissi, in area lombarda essi paiono prevalentemente utilizzati per collezioni di beni librari (v. LANARO, *Fedecommissi, doti, famiglia*).

tosto provato a mostrare in questa sede una prospettiva d'analisi che, intrecciando l'arte e la sua storia con quella del diritto, attraverso l'attività notarile e la relativa pulviscolare messe di testimonianze documentali, esalti il ruolo del notaio, collocato 'in medium' del contesto socio-economico, istituzionale, culturale entro il quale egli storicamente opera.

Mi pare se ne possa ricavare conclusivamente l'idea di un cantiere aperto, simile a quelli rinascimentali di cui abbiamo parlato, per avviare e condurre il quale gli apporti interdisciplinari non sono un orpello ma una stringente necessità. Il fitto dialogo scientifico che si intuisce possa derivarne si prospetta foriero di nuovi e incoraggianti dimensioni d'indagine, idonee a valorizzare progetti di medio-lungo termine e iniziative scientifiche auspicabilmente polifoniche.

BIBLIOGRAFIA

- Architettura, arte e società a Brescia nel Secondo Cinquecento*. Atti del Convegno di studi. Brescia 16 ottobre 2015, a cura di F. PIAZZA - E. VALSERIATI, Brescia 2016.
- Artisti, committenti, opere e luoghi. Arte e architettura a Cremona negli atti dei notai (1440-1468)*, a cura di V. LEONI - M. VISIOLI, Firenze 2012.
- H. BELTING, *Das Werk im Kontext*, in *Kunstgeschichte. Eine Einführung*, herausgegeben von H. BELTING - H. DILLY - W. KEMP - W. SAUERLÄNDER - M. WARNKE, Berlin 2003⁶, pp. 229-246.
- M. BAXANDALL, *Pittura ed esperienze sociali nell'Italia del Quattrocento* (ed. or. *Painting and Experience in 15th century Italy*, 1972), Torino 2001.
- M. BERENGO, *Lo studio degli atti notarili del XIV al XVI secolo*, in *Fonti Medioevali e Problematica Storiografica* [v.], I, pp. 149-172.
- M. BOLOGNA, *L'Archivio della famiglia Sauli di Genova. Inventario*, Genova 2000 (= «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XL/2, 2000).
- C. BONZO, *L'inevitabile superamento della tradizione. Il destino del fedecommesso nel XIX secolo*, Torino 2014.
- C. BOSELLI, *Il Moretto (1498-1554)*, Brescia 1954.
- S. BUGANZA - M.C. PASSONI, *Romanino 1532-1546. Regesto*, in *Romanino al tempo dei cantieri in Valle Camonica*, a cura di V. GHEROLDI, Brescia 2015, pp. 90-134.
- A. CALZONA, *Il cantiere medievale della cattedrale di Cremona*, Milano 2009.
- L. CASINI, *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Bologna 2016.
- G. CENCETTI, *Sull'archivio come universitas rerum*, in «Archivi», 4 (1937), pp. 7-13.
- G. COSTAMAGNA, *Problemi specifici della edizione dei registri notarili*, in *Fonti Medioevali e Problematica Storiografica* [v.], I, pp. 131-147.
- A. DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, I, *Archivi dell'amministrazione centrale della repubblica veneta e archivi notarili*, Roma 1937.
- M.G. DI RENZO VILLATA, *Per una storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale*, in *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, herausgegeben von M. SCHMOECKEL - W. SCHUBERT, Baden-Baden, 2009, pp. 15-64.

- Fonti Medioevali e Problematica Storiografica. Atti del Congresso Internazionale Tenuto in Occasione del 90° Anniversario della Fondazione dell'Istituto Storico Italiano 1883-1973*, Roma 1977.
- F. FRACASSI, *La collezione di quadri di Bartolomeo Martinengo Colleoni di Malpaga. Studi preliminari intorno a una perdita raccolta*, in «Civiltà Bresciana» 18 (2009), 3/4, pp. 183-217.
- G. FRANGI, *Foppa. Lo stendardo di Orzinuovi*, Brescia 1977.
- E. FUSAR POLI, «*La causa della conservazione del bello*». *Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*, Milano 2012.
- P. GROSSI, *Sull'esperienza giuridica pos-moderna (riflessioni sull'odierno ruolo del notaio)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 47 (2018), pp. 329-341.
- S. L'OCCASO, *Fonti archivistiche per le arti a Mantova tra Medioevo e Rinascimento (1385-1459)*, Mantova 2005.
- P. LANARO, *Fedecommissi, doti, famiglia: la trasmissione della ricchezza nella Repubblica di Venezia (XV-XVIII secolo). Un approccio economico*, in *Fidéicommiss. Procédés juridiques et pratiques sociales (Italie-Europe, Bas Moyen Âge-XVIII siècle)*, in «Mélanges de l'École Française de Rome - Italie et Méditerranée Modernes et Contemporaines (MEFRIM)», 124 (2012), all'url <http://journals.openedition.org/mefrim/801>.
- E. LODOLINI, *Legislazione sugli archivi. Storia, normativa, prassi, organizzazione dell'Amministrazione archivistica*, I, *Dall'Unità d'Italia al 1997*, Bologna 2004.
- La Loggia di Brescia e la sua piazza. Evoluzione di un fulcro urbano nella storia di mezzo millennio*, a cura di V. FRATI - I. GIANFRANCESCHI VETTORI - F. ROBECCHI, Brescia 1993.
- M. MARTRA, *Notariato ed Archivi notarili*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XI, Torino 1968, pp. 389-393.
- P. MERATI, *Il mestiere di notaio a Brescia nel secolo XIII*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen-Age», 114 (2002), I, pp. 303-358.
- L. MONTALBANO, *Le indagini scientifiche sul contratto per la Vergine delle Rocce a Leonardo da Vinci*, in «Annuario dell'Archivio di Stato di Milano del 2019», Milano 2020, pp. 393-412.
- M. MORELLO, *L'organizzazione del lavoro nelle botteghe artigiane tra XIII e XV secolo. Il contratto di apprendistato*, in «Historia et Ius», 10/2016, paper 9, all'url http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/morello_10.pdf.
- S. SALVI, *Tra privato e pubblico: notai e professione notarile a Milano (secolo XVIII)*, Milano 2012.
- C. SYNDIKUS, *Il committente e l'artista: Polemiche e controversie sull'arte nella Venezia rinascimentale*, in *Conflitti culturali a Venezia dalla prima età moderna ad oggi*, a cura di R. VON KULESSA - D. PEROCCO - S. MEINE, Firenze 2014, pp. 147-168.
- L. TANZINI, *Delibere e verbali. Per una storia documentaria dei consigli nell'Italia comunale*, in «Reti Medievali Rivista», 14/1 (2013), pp. 43-79, all'url <http://rivista.retimedievali.it>.
- V. TERRAROLI, *Committenza pubblica, invenzioni architettonico-decorative nella Brescia del Rinascimento e l'emblematica figura di Gaspare Coirano da Milano*, in *Lombardia rinascimentale. Arti e architetture*, a cura di M.T. FIORIO - V. TERRAROLI, Milano 2003, pp. 273-297.
- Vincenzo Foppa. Un protagonista del Rinascimento. Brescia, Museo di Santa Giulia*, 3 marzo-30 giugno 2002, a cura di G. AGOSTI - M. NATALE - G. ROMANO, Milano 2003.
- I. ZANNI ROSIELLO, *Gli archivi tra passato e presente*, Bologna 2005.

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data dell'ultima consultazione: 11 novembre 2021.

TITLE

Opere d'arte e strumenti di diritto. Suggestioni per un dialogo dalle carte notarili d'età moderna

Artworks and instrumenta. Hints for a dialogue through modern age notary papers

ABSTRACT

Arte e notai: un binomio non inconsueto, ma che rivela interessanti e inedite sfaccettature se proiettato entro una prospettiva storico-giuridica. Adottando tale prospettiva, il presente studio intende tratteggiare un possibile metodo d'indagine e alcune linee d'applicazione dello stesso. In particolare, si propone di impiegare l'opera d'arte e il complesso processo che la investe, dalla committenza alla circolazione, quale dispositivo ermeneutico e fil rouge tematico, utile a investigare, attraverso i documenti d'archivio d'età moderna, il ruolo del notaio. Un ruolo che, attraverso gli strumenti del diritto, si esplica in un'attività di 'mediazione' fra volontà, linguaggi, generazioni, e che vede il notaio protagonista attivo di una fitta rete di nessi sociali, economici e culturali.

Art and notaries: a not unusual combination which reveals interesting and original facets if projected within a legal-historical perspective. Given this perspective, the present study aims at setting a possible method of investigation and some options of implementation of it. In particular, it suggests using the 'artwork' and the complex process that involves it, from commissioning to circulation, as a hermeneutic device and thematic fil rouge, useful for investigating, through archival documents of the modern age, the role of the notary. The notary who, by his legal instruments, acts as a 'mediator' between wills, languages, generations, and as an active protagonist of a dense network of social, economic and cultural links.

KEYWORDS

Opera d'arte, commissione, strumenti notarili, età moderna, storia del diritto

Artwork, Art commissioning, Notarial instruments, Modern age, Legal history

Notai di età moderna mediatori? Qualche riflessione sul ruolo del notaio nella Lombardia austriaca (XVIII secolo)

di Stefania Salvi

in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Italia

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788891930941

ISBN (edizione digitale) 9788891931177

DOI 10.17464/9788891931177_09

Notai di età moderna mediatori? Qualche riflessione sul ruolo del notaio nella Lombardia austriaca (XVIII secolo)

Stefania Salvi

Università degli Studi di Milano

stefania.salvi@unimi.it

Nelle pagine che seguono mi occuperò, in particolare, dei notai lombardi di antico regime, i quali, complice il progressivo declino del prestigio e del potere della categoria che, com'è noto, nel passaggio dal medioevo all'età moderna subì un deciso ridimensionamento del suo ruolo¹, sembrano, a prima vista, immersi soprattutto nell'attività svolta per la propria clientela privata. E ciò rappresenta forse una delle ragioni che ha indotto gli storici, soprattutto in passato, a manifestare scarso interesse per i notai di fine *ancien régime*.

In verità, l'immagine che emerge dalle fonti relative alla specifica realtà lombarda è quella di un ceto professionale che oggi definiremmo 'multitasking', tutt'altro che appiattita in un unico sbocco professionale, bensì connotato da una spiccata duttilità. A uno studio più attento, i notai settecenteschi si rivelano, infatti, dotati della versatilità sufficiente ad incunearsi nei diversi settori istituzionali in cui si articolava il potere periferico nella società coeva, dalle magistrature maggiori e minori al ricco *entourage* della curia arcivescovile.

Nella città di Milano i membri di una corporazione molto attiva e propulsiva lavoravano intensamente sia sul versante privato che su quello pubblico, ponendosi come interlocutori privilegiati nell'imprescindibile opera di mediazione tra il diritto e i consociati. La necessità dell'intervento notarile derivava dal fatto che

¹ Sulla complessa tematica si rinvia qui soltanto al sempre valido COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova*.

soltanto il professionista, con la sua competenza tecnica e la capacità autenticatoria universalmente riconosciuti, fosse in grado di tradurre in forma scritta i rapporti giuridici che regolavano la vita dei singoli e della collettività. Ciò spiega la capillare presenza dei notai lombardi sia nel tessuto sociale urbano che in quello rurale, ove sovente fungevano da *trait d'union* tra le istituzioni del contado e il mondo cittadino². Il notaio settecentesco svolgeva poi, almeno a certi livelli e in determinate condizioni, un ruolo di mediazione non soltanto giuridica, ma pure sociale e culturale, guidando – e condizionando – i rapporti, talvolta intricati, tra i privati, così come tra gli enti ecclesiastici e la società.

Ma facciamo un passo indietro.

Nel corso dell'età moderna la loro attività e la stessa immagine pubblica si erano frammentate in una molteplicità di ruoli differenti, sì che si potrebbe parlare di tanti gruppi di notai che, pur presentando inevitabili punti di contatto, erano variamente inseriti nelle molteplici strutture e nei diversi organismi della società d'*ancien régime*³. La figura aveva subito una profonda diversificazione, riscontrabile *in primis* nella presenza di un pronotaio o secondo notaio a fianco del notaio vero e proprio, il notaio *ad omnia laudatus*, che aveva conseguito la *laudatio ad omnia*⁴.

L'operato del pronotaio (il notaio *tantum laudatus* o *laudatus pro secundo notario*) era soggetto a varie limitazioni nell'esercizio della libera professione. Sovente i pronotai si accontentavano di lavorare presso lo studio di un notaio *ad omnia laudatus* senza mai conseguire la *laudatio ad omnia*. Com'è noto, il mondo delle professioni legali in antico regime era fortemente gerarchizzato: esisteva una vera e propria 'piramide' verticale, il cui vertice era rappresentato dai nobili giureconsulti⁵. I notai si collocavano nei ranghi inferiori di tale gerarchia socio-professionale, che si basava non solo e non tanto sulle funzioni del giurista, bensì sulla sua appartenenza o meno al patriziato⁶.

La diversificazione dei notai si realizzava però anche su un piano orizzontale: nella Milano settecentesca era possibile individuare, all'interno della categoria dei notai *ad omnia laudati*, delle vere e proprie élites che operavano per le più alte magistrature dello Stato, come il Regio Ducal Magistrato Camerale. I notai camerali – così erano detti i rogatari di questa magistratura –, forti di questo inca-

² Per l'età medievale v. CHITTOLINI, *Piazze notarili minori in area lombarda*, pp. 59-92; *Notai del contado milanese in epoca viscontea (1347-1447)*.

³ SALVI, *Tra privato e pubblico*; EAD., *I notai milanesi nel XVIII secolo*, pp. 213-230, in particolare p. 230. Al di fuori del contesto specificamente milanese, sulla estrema varietà dei regimi che, attraverso i secoli, regolarono l'esercizio del notariato nei diversi ordinamenti giuridici del territorio italiano v. DI RENZO VILLATA, *Per una storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale*, pp. 15-64; EAD., *Il notariato nell'Italia del Sette-Ottocento*, pp. 131-152.

⁴ PERELLI CIPPO, *Notarii e secundi notarii a Milano*, pp. 594-598.

⁵ PAGANO, *Avvocati ed esercizio della professione legale in Lombardia*, pp. 355-418.

⁶ Per un quadro d'insieme VISMARA, *Le istituzioni del patriziato*, pp. 225-282.

rico e del prestigio che ne derivava, spesso consolidavano l'attività professionale privata. Simili, per certi aspetti, ai notai camerale erano quelli arcivescovili, che operavano per la Curia ambrosiana e appartenevano a un collegio interno alla Curia stessa. La specifica pratica nella redazione degli atti relativi all'ingente patrimonio ecclesiastico e la funzione di tramite con l'arcivescovo e la Curia diocesana fecero sì che i notai arcivescovili divenissero un punto di riferimento quasi obbligato per tutti gli enti ecclesiastici della diocesi. A un livello decisamente più basso troviamo i cosiddetti attuari o notai di tribunale, che potevano essere *ad omnia laudati* o semplici pronotai, la cui presenza è sistematicamente attestata non soltanto nei tribunali, ove spesso svolgevano le funzioni del giudice⁷, bensì pure a capo delle squadre degli uomini armati di podestà e capitani di giustizia che pattugliavano il territorio.

Tale eterogeneità si riscontra anche nel luogo di esercizio dell'attività professionale: dagli studi cittadini – che il più delle volte erano la casa di abitazione del notaio medesimo – alla realtà delle campagne, ove i notai si recavano frequentemente per rispondere alle esigenze di una clientela a sua volta molto variegata. Così sia nel contado che in città la professione poteva essere declinata in diversi ambiti, testimoniati dalle carte d'archivio, dalle quali emerge una sfaccettata realtà notarile che, pur nel suo carattere composito, trova un comun denominatore nella figura del notaio inteso come 'professionista della scrittura'.

Tra le molteplici attività dei notai ve ne sono poi alcune che fanno emergere anche il ruolo di mediazione e intermediazione di cui furono protagonisti sino a tempi recenti, quando la loro opera fu sostituita da istituzioni create allo scopo: situazioni in cui il notaio agiva non tanto in qualità di 'professionista della scrittura' quanto piuttosto come notevole cittadino in grado di indirizzare le parti verso una decisione piuttosto che un'altra, oppure verso la pacifica soluzione extragiudiziale di conflitti e contenziosi di varia natura⁸.

A ben veder però il ruolo di 'professionista della scrittura' e quello di mediatore, inteso come colui che assiste il privato contraente e lo mette in rapporto con altri, determinando l'incontro tra le parti⁹, sono connessi, in quanto lo stesso atto notarile ha come scopo fondamentale quello di consentire all'individuo di interagire con la società e il notaio, che lo redige, svolge appunto il ruolo di mediatore, capace di adattare le richieste dei clienti alle regole imposte dal testo scritto.

Come scriveva alcuni decenni fa Giulio Vismara, i documenti «rappresentano l'ambiente sociale, nel quale le norme trovavano applicazione ... attestano quei mutamenti della mentalità e della coscienza collettiva, che spesso si esprimono

⁷ Da ultimo SINISI, *Fra giurisdizione e documentazione*, pp. 221-247.

⁸ V. FAGGION, *Il notaio, la parola e il gesto*, pp. 157-173.

⁹ BRUTTI, *Mediazione (storia)*, pp. 12-33. V. altresì, per lo specifico contesto notarile, ASCHERI, *I problemi del successo*, pp. 113-125.

nella prassi, nell'uso, negli stessi modi di applicazione della legge piuttosto che nel testo della legge in sé»¹⁰. L'analisi della professione notarile in un determinato contesto spaziale e temporale non può quindi prescindere dallo studio di quello che è il principale prodotto dell'attività del notaio. Uno degli aspetti sostanziali della sua funzione professionale consiste, infatti, nel tradurre l'intento patrimoniale delle parti in volontà negoziale attraverso il documento, essenziale punto di collegamento tra il piano metagiuridico degli interessi economici e quello dell'esperienza propriamente giuridica.

Il testamento resta una fonte classica per lo studio dei gruppi familiari di una comunità urbana o rurale, ma talvolta, nell'analisi di tali documenti, è stata trascurata la mediazione culturale del notaio, così come il divario esistente tra la diretta espressione di volontà del testatore e la stesura dell'atto¹¹. Nella redazione del testamento nuncupativo esplicito o 'senza scritti' – il tipo più diffuso di testamento nel XVIII secolo¹² – il notaio non si limitava ad essere il materiale estensore delle ultime volontà del *de cuius*, bensì consigliava il suo cliente circa le solennità da osservare – come la presenza di 7 testimoni – e le modalità con cui esprimere le proprie intenzioni, intervenendo quindi sul contenuto del documento e prevenendo l'insieme delle clausole che reputava necessarie. Oltre ad essere il principale strumento di trasmissione *mortis causa* della proprietà, i testamenti servivano a regolare i rapporti familiari, costituendo, ad esempio, l'occasione per la nomina, da parte del *paterfamilias*, del tutore e del curatore dei figli minori¹³. Nell'indirizzare tali scelte il notaio, specie se, come spesso accadeva, era uno stimato consulente del testatore, aveva il suo peso. Il documento, così accuratamente steso dal pratico del diritto, partecipava dunque al concretizzarsi dei rapporti umani, risolvendo le difficoltà tecniche e consentendo al singolo di interagire con la società¹⁴.

Il monito del notaio era elemento costante anche nelle disposizioni a favore dell'anima: i notai avevano, infatti, l'obbligo di domandare al testatore, in sede di redazione del testamento, se volesse inserire nell'atto di ultima volontà un le-

¹⁰ VISMARA, *Il diritto in Italia nell'Alto Medioevo*, pp. 547-564, in particolare pp. 552-553.

¹¹ BRIFFAUD, *La famille, le notaire et le mourant*, pp. 389-409. V. altresì FAGGION, *Il notaio, la società e la mediazione in età moderna*, pp. 527-544.

¹² Sulla prassi testamentaria della Lombardia settecentesca v. MINOJA, *Ripetizioni accademiche*, Ripetizione XXV (*Dei Testamenti*), pp. 26-43; VINCENZO D'ADDA, *Arte notarile in tre parti divisa*, t. II, p. II, pp. 1-89.

¹³ Si veda, a titolo esemplificativo, il testamento autografo di Pietro Verri, consegnato al notaio Gio. Battista Riva nell'aprile 1786. Il notaio provvedeva così a stendere l'istromento di consegna del testamento nuncupativo implicito, conservato in ASMi, *Notarile*, notaio Riva Gio. Battista *quondam* Carlo Maria, b. 46357, 12 aprile 1786, atto n. 801. Sulla vicenda del testamento autografo di Pietro Verri v. DI RENZO VILLATA, «Sembra che...in genere...il mondo cada migliorando», pp. 147-270, specialmente pp. 203-204.

¹⁴ V. SINISI, *Una presenza costante: il testamento nei formulari notarili*, pp. 168-169.

gato a titolo di «limosina per la redenzione de' poveri sudditi dello Stato di Milano dalla schiavitù de' barbari»: queste le parole che si leggono nel provvedimento degli Abati del Collegio notarile del 10 ottobre 1742, emanato in ottemperanza all'ordine del Senato di Milano del 24 settembre 1742¹⁵. Si pensi, sempre a proposito dei lasciti per l'anima, ai testamenti della famiglia Verri, ricchissimi di legati pii, che erano proprio espressione del coinvolgimento nelle istituzioni caritatevoli e nella vita ecclesiastica cittadina¹⁶.

La mediazione notarile, svolta da alcuni professionisti più che da altri, è poi riscontrabile in maniera evidente nei percorsi professionali di chi, accanto alla professione privata, si occupasse, ad esempio, di mercato creditizio, sfruttando opportunamente la fitta rete delle proprie relazioni per mettere in comunicazione la domanda e l'offerta di capitali¹⁷, ma anche di chi ricoprì incarichi di un certo tipo.

È indubbio che la qualifica di notaio potesse consentire e facilitare l'assunzione di mansioni di varia natura, come quella di sindaco e cancelliere, così come di amministratore e di tesoriere di luoghi pii.

Gio. Battista Baldini (1691-1772), la cui parabola professionale bene esemplifica la poliedricità dell'intera categoria dei notai *ad omnia laudati*, in pochi anni scalava i vertici del Collegio milanese che, nella prima metà del XVIII secolo, costituiva ancora la solida roccaforte del notariato cittadino e, parallelamente, proseguiva la carriera intrapresa dal padre – a sua volta notaio e Abate del Collegio – come cancelliere e sindaco di uno dei più importanti luoghi pii milanesi, il Consorzio della Misericordia¹⁸. Ma si potrebbero citare altri casi di notai collegiati, che ricoprirono cariche di rilievo all'interno di uno o più enti elemosinieri: ad esempio, Giuseppe D'Adda, padre del più noto Vincenzo autore del manuale *Arte notarile in tre parti divisa* (1796), fu a lungo sindaco e vice cancelliere del luogo pio delle Quattro Marie di Milano¹⁹. Carlo Negri, notaio camerale di fama che partecipò ai lavori della giunta incaricata da Leopoldo II di riesaminare il Regolamento di

¹⁵ Si contano in tal senso diversi ordini impartiti al Collegio dei notai e dei causidici di Milano: v. ASMi, *Culto parte antica*, b. 2170, in cui sono riportati alcuni di questi provvedimenti, unitamente ad un «Catalogo degli schiavi redenti» risalente agli anni 1750-1761. V., più in generale, *Schiave e schiavi*.

¹⁶ DI RENZO VILLATA, «Sembra che... in genere il modo vada migliorando», pp. 147-270, specialmente pp. 191-207.

¹⁷ Sul rapporto tra notai e mercato creditizio v. LORENZINI, *Credito e notai*.

¹⁸ SALVI, *Un notaio 'di successo'*, pp. 255-291. Sul Consorzio della Misericordia v. AIELLO, *Il Luogo pio della Misericordia (1368 circa-1784)*, pp. 78-80; BRUNATI, *Misericordia*, pp. 135-138.

¹⁹ SALVI, *Due generazioni di notai*. Sul luogo pio delle Quattro Marie ci si limita qui a citare SERVILIANO LATUADA, *Descrizione di Milano*, pp. 46-49; Liber rationum Schole Quatuor Mariarum Mediolani; NOTO, *Gli amici dei poveri di Milano*, pp. XV-XVII; GALIMBERTI, *Le lettere di indulgenza*, pp. 67-109.

procedura civile giuseppino, fu sindaco cancelliere dell'orfanotrofio di S. Pietro in Gessate sempre a Milano²⁰.

Occorre considerare che, fino alla fine del Settecento, l'impegno caritativo è ancora avvertito, nella coscienza collettiva, come essenziale per la salvezza dell'anima e i luoghi pii, nella loro eterogeneità, rispondono alle esigenze più diverse nel settore della beneficenza, dall'assistenza ospedaliera ai sussidi indirizzati ai bisognosi. Pur essendo in stretta consonanza con la Chiesa, tuttavia i luoghi pii ebbero piena autonomia di gestione e di azione²¹, almeno fino agli interventi teresiani e giuseppini²².

L'attività notarile e l'incarico rivestito dal notaio all'interno dell'istituto caritativo erano strettamente connessi: l'ente era solitamente il principale cliente del notaio, che curava con grande attenzione ogni trattativa, ogni negozio giuridico che coinvolgesse, in misura maggiore o minore, gli interessi patrimoniali del luogo pio. In qualità di notaio dell'istituto, Baldini fungeva da intermediario tra il Consorzio e i numerosi soggetti con cui aveva rapporti di credito e debito²³, così come tra il Consorzio e la nutrita schiera dei suoi benefattori, che compaiono, nella rubrica notarile del professionista, tra la sua clientela, in larga parte aristocratica²⁴.

Anche in questo caso l'attività di mediazione si svolgeva su più livelli: se, da un lato, il notaio rogava i testamenti dei benefattori del luogo pio²⁵, dall'altro, come sindaco e cancelliere, si occupava dell'amministrazione del patrimonio – prevalentemente immobiliare – del Consorzio, mettendolo in collegamento con la società coeva. Il Consorzio provvedeva, infatti, con i lasciti testamentari e attraverso il ricavato degli affitti di case e 'possessioni', situate in città e nel contado,

²⁰ ASMi, *Notarile*, notaio Negri Carlo *quondam* Girolamo, b. 45085, 29 settembre 1794, atto n. 2976, *Investitura*.

²¹ VITALI, *La beneficenza a Milano*; ROSSI, *Milano benefica e previdente; Statuti dei Luoghi Pii Elemosinieri*; BASCAPÈ, *L'assistenza e la beneficenza a Milano*, pp. 389-419; ID., *L'assistenza e la beneficenza fino al termine delle dominazioni straniere*, pp. 801-831; CATTANEO, *Istituzioni ecclesiastiche milanesi*, pp. 509-720; NOTO, *Gli amici dei poveri di Milano*; ID., *Visconti e Sforza fra le colonne del Palazzo Archinto*; ANNONI, *Assistenza e beneficenza nell'età delle riforme*, pp. 897-990; VISMARA CHIAPPA, *La Chiesa ambrosiana tra il 1712 e il 1796*, pp. 615-654, specialmente pp. 644-645; *La generosità e la memoria. I Luoghi Pii Elemosinieri di Milano; Il tesoro dei poveri*; ALBINI, *Carità e governo delle povertà*.

²² BASCAPÈ, *Oltre la Giunta delle Pie Fondazioni*, pp. 201-235.

²³ Per una panoramica d'insieme circa i consistenti rapporti di credito e debito intessuti dal Consorzio della Misericordia nel corso del XVIII secolo v. ASMi, *Luoghi pii parte antica*, b. 312.

²⁴ ASMi, *Rubriche notarili*, b. 342, rubrica di Baldini Gio. Battista *quondam* Felice.

²⁵ Si può ricordare, a titolo esemplificativo, che Gio. Battista Biancone, nel testamento rogato da Baldini nel 1730, nominava erede universale il Consorzio della Misericordia, disponendo a suo carico il pagamento annuale di 24 lire imperiali alle vedove di Baggio e la distribuzione di due coperte di lana alle fanciulle, sempre del luogo di Baggio, in procinto di sposarsi (ASMi, *Notarile*, notaio Baldini Gio. Battista *quondam* Felice, b. 40657, 26 marzo 1730, atto n. 323, testamento di Gio. Batta Biancone).

alla distribuzione delle elemosine, alla corresponsione delle doti, al mantenimento di giovani studenti e, occasionalmente, alla liberazione di debitori insolventi rinchiusi nel carcere della Malastalla.

Affitti e livelli erano rogati al termine di un preciso *iter*, di cui il notaio era un perfetto *factotum*. Analoga procedura era prevista per la vendita di beni di proprietà dell'istituto: al Baldini, in quanto sindaco e cancelliere del luogo pio, spettava il compito di redigere le cedole 'invitorie', ossia l'avviso di vendita, e, come notaio *ad omnia laudatus*, procedeva alla successiva stesura dell'atto di vendita.

Ma la sua competenza notarile serviva anche a dirimere eventuali contrasti: risale al 1745 la risoluzione extragiudiziale del conflitto sorto tra il Consorzio della Misericordia e il prete della Compagnia di Gesù Innocenzo Rozzone in merito ad alcuni fondi posseduti da quest'ultimo, sui quali la Misericordia avanzava pretese in quanto facenti parte di una consistente eredità. In virtù dell'accorta transazione, predisposta dal notaio nel marzo del 1745, il Consorzio incamerava 100.000 lire in cambio dell'annua corresponsione di 1.000 lire per tutta la durata della vita del prete²⁶.

Al di là dell'esperienza, pure significativa, di Gio. Battista Baldini, l'attività al servizio dei luoghi pii, cui si è accennato, spesso si rivelava proficua per questi notai-mediatori, che avevano la possibilità – e la coglievano al volo – di allargare l'orizzonte del proprio giro di affari, perché, ad esempio, i rettori dell'ente benefico si rivolgevano a loro anche per esigenze personali, ma altresì perché entravano in contatto con altri enti benefici, per i quali rogavano atti diversi, in un costante circolo virtuoso tra l'opera di mediazione e quella di 'professionisti della scrittura'.

Nell'ambito della produzione documentaria di Giuseppe D'Adda spicca il consistente numero di doti, molte delle quali furono costituite con denaro del luogo pio delle Quattro Marie e destinate a fanciulle indigenti²⁷. L'*iter* seguito in caso di attribuzione di una dote elemosiniera prevedeva che, una volta celebrate le nozze, il vice tesoriere pagasse allo sposo la somma prevista e tale operazione era puntualmente registrata dal notaio. I soggetti coinvolti nella redazione di questo atto erano tre: Giuseppe D'Adda, che stendeva il confesso di dote secondo le consuete modalità, lo sposo della ragazza beneficiata e il vice tesoriere delle

²⁶ ASMi, *Notarile*, notaio Baldini Gio. Battista *quondam* Felice, b. 40669, 6 marzo 1745, atto n. 1056, *Transactio*.

²⁷ V. ASMi, *Rubriche notarili*, b. 22, rubrica di Giuseppe D'Adda *quondam* Carlo. La documentazione rogata da Giuseppe D'Adda costituisce una vera e propria mappa delle doti elemosiniere distribuite, tra prima e seconda metà del Settecento, per conto del luogo pio delle Quattro Marie. Dei 1494 atti, stesi tra il 1732 e il 1775, ben 746 risultano doti, per la maggior parte matrimoniali, benché alcune siano doti spirituali.

Quattro Marie. I tre uomini si riunivano, di regola, nell'abitazione del notaio senza la presenza della giovane, che dunque non partecipava alla stesura dell'atto.

Analogamente, i notai della Curia arcivescovile svolgevano una serie di funzioni di collegamento tra la curia e la popolazione che, ancora una volta, è possibile ricostruire con l'ausilio della documentazione notarile: si pensi, ad esempio, a Carlo Lamberto Ruca, uno dei più importanti notai della diocesi milanese del secondo Settecento, che divenne un vero e proprio punto di riferimento per molte chiese e conventi, al servizio dei quali il notaio operò, nella sua lunga attività, le più diverse negoziazioni giuridiche²⁸.

Se la Milano settecentesca, in tutto il suo dinamismo, offriva a quanti aspirassero al notariato una significativa varietà di prospettive e di destini professionali, connotando il rapporto tra il notaio – o meglio i notai – e le istituzioni cittadine all'insegna della complessità, nelle zone periferiche la situazione non era meno vivace.

Immerso nella vita sociale e politica locale, il notaio, come il prete e il medico, era persona di indubbio prestigio all'interno di comunità ancora scarsamente articolate da un punto di vista sociale ed economico e giocava un ruolo importante nel mediare i contrapposti interessi di soggetti in conflitto tra loro²⁹. I notai del contado, che solitamente appartenevano a famiglie piuttosto influenti, erano ai vertici della gerarchia sociale, ricoprendo incarichi di un certo rilievo nell'ambito dell'amministrazione locale. La rispettabilità di cui godevano, unita all'opportunità di accedere a posizioni prestigiose e di controllare, in ultima analisi, le risorse della collettività, rendeva quindi allettante l'accesso al Collegio notarile.

Non era infrequente che, nelle realtà decentrate, i notai, oltre all'attività notarile per i privati, svolgessero funzioni diverse, come quella di cancelliere, di 'ragionato' e di sindaco della Comunità³⁰, talvolta addirittura di medico, assumendo identità professionali plurime³¹, così come, rappresentanti dell'identità e della memoria della comunità, furono sovente autori di cronache delle principali vicende locali.

Sofferamoci per un momento sulla realtà varesina.

Il cancelliere della *Magnifica Communitas Varisij* era eletto dai reggenti del Comune tra i notai e i causidici collegiati del borgo: oltre ad occuparsi della stesura delle deliberazioni della reggenza, degli avvisi e degli editti pubblicati dal Co-

²⁸ Sui Rusca, notai della Curia arcivescovile milanese, v. SALVI, *Tra privato e pubblico*, pp. 339-371.

²⁹ V., per la realtà veneta, FAGGION, *Social mediation in the Venetian regional state*, pp. 291-304.

³⁰ Si veda, ad esempio, il notaio Gio. Pietro Arrigoni, notaio e sindaco della Valsassina nel 1495 (DATTERO, *Il notariato di una comunità di valle*, pp. 155-167, in particolare p. 158).

³¹ V. BARTOLINI, *Intraprendere l'attività notarile*, pp. 191-211. Ma v. altresì DATTERO, *Il notariato di una comunità di valle*, pp. 155-167.

mune, rappresentava la Comunità nelle liti giudiziarie e, talvolta, riusciva a evitarle attraverso abili soluzioni transattive.

Giovanni Antonio Adamollo (1687-1746)³², notaio varesino, uomo politico e cronista autore di una *Cronaca di Varese* di una certa importanza, nel 1720 era vicecancelliere della Magnifica Comunità di Varese, quando fu inviato a difendere i diritti della Comunità dinanzi al potente Senato di Milano in seguito alla crisi economica che aveva fatto lievitare i prezzi della carne³³. Parallelamente l'Adamollo fu più volte priore dell'Ospedale dei poveri di Varese³⁴, incarico di prestigio che implicava la partecipazione alla complessa gestione finanziaria del cospicuo patrimonio di questa istituzione, derivante soprattutto dai numerosi lasciti testamentari che venivano fatti in suo favore.

Priori e deputati dell'Ospedale, che in moltissimi casi erano notai, si occupavano di valutare le frequenti richieste di prestito rivolte all'Ospedale che, nel corso dei secoli, aveva accumulato un'ingente fortuna. I verbali delle discussioni e delle deliberazioni assunte dagli amministratori dell'ente ci trasmettono ancora una volta l'immagine di professionisti attenti a soppesare i rischi di ogni operazione finanziaria, in una costante opera di mediazione tra gli interessi economici dell'Ospedale e le esigenze della Comunità.

Più o meno coetaneo dell'Adamollo fu Carlo Giacinto Fontana (1699-1776), notaio di Morbegno attivamente impegnato nella vita politica locale, memoria storica delle vicende valtelinesi³⁵, noto soprattutto per aver raccolto e riordinato moltissime imbreviature notarili, come ha efficacemente illustrato Marta Mangini³⁶. Siamo in un altro contesto – quello della Valtellina della prima metà del XVIII secolo – ma vale la pena ricordare brevemente questo professionista che, oltre a certificare l'attività negoziale privata, giocò un ruolo di primo piano nel processo di comunicazione tra le diverse istituzioni locali³⁷. Anche in questo caso

³² Su Giovanni Antonio Adamollo (1687-1746), notaio varesino, uomo politico e priore dell'Ospedale dei poveri nella prima metà del XVIII secolo v. SALVI, *Il notariato nella Magnifica Communitas Varisij*, pp. 169-230, specialmente pp. 169-180.

³³ La crisi economica che aveva colpito il borgo nel primo quarto del secolo XVIII aveva fatto lievitare i prezzi, soprattutto quelli della carne, tanto che i macellai furono accusati davanti al giudice delle vettovaglie di non rispettare i prezzi massimi stabiliti dall'amministrazione. Costoro, per tutta risposta, si rivolsero al Senato di Milano: si aprì quindi una vertenza giudiziaria dinanzi al supremo tribunale lombardo e la rappresentanza in giudizio della comunità fu assunta proprio da Giovanni Antonio Adamollo, che riuscì a ottenere una sentenza favorevole alle ragioni della popolazione borghigiana (v. SALVI, *Il notariato nella Magnifica Communitas Varisij*, pp. 169-230).

³⁴ *I luoghi della carità e della cura*.

³⁵ Sull'ampia ricerca storica di carattere locale compiuta da questo notaio si rinvia a SALVI, *Carlo Giacinto Fontana (1699-1776)*, pp. 385-394.

³⁶ MANGINI, *Infrascripta sunt necessaria*, pp. 305-350.

³⁷ Per i secoli precedenti v. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*.

L'impegno politico di cancelliere e sindaco della Comunità si unisce alle mansioni svolte all'interno di un ente benefico come il Monte di Pietà di Morbegno, di cui Carlo Giacinto fu cancelliere e tesoriere, come il padre Giuseppe prima di lui, oltre che notaio di fiducia. Ma, come risulta dalla copiosa documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Sondrio, Carlo Giacinto Fontana fu altresì priore e consigliere di alcune confraternite religiose di Morbegno, in una continua mediazione, non soltanto giuridica, tra tali enti e la società valtellinese.

Nonostante l'utilità e l'onnipresenza di questi operatori del diritto, la loro preparazione e la stessa capacità di mediazione ricevette dure critiche nella letteratura dell'epoca. Si pensi a Ludovico Antonio Muratori che, indicando tra i difetti intrinseci della giurisprudenza la difficoltà di «scoprire ed interpretare la volontà ed intenzione degli uomini», accusava i notai di una certa incapacità, negligenza e ignoranza nello svolgimento dei compiti loro affidati: «gl'ignoranti Notai – secondo il dotto di Vignola – o non intendono la mente de' contraenti e testatori; o se l'intendono, l'esprimono così trascuratamente o confusamente, che resta fondamento a due contrarj Avvocati di spacciarla e pretenderla cadauno favorevole al proprio Cliente»³⁸.

Ma, com'è noto, il notariato – soprattutto cittadino – non godeva di grande considerazione sociale in età moderna, da più parti considerato un'attività a metà strada tra i mestieri «vili» e le occupazioni nobili³⁹. I detrattori dell'arte notarile mettevano in discussione non soltanto la cultura e la preparazione giuridica dei notai – per l'esercizio della professione il requisito della laurea fu introdotto soltanto con la riforma del 1913⁴⁰, sebbene già negli ultimi decenni del XVIII secolo molti notai milanesi fossero laureati⁴¹ – ma anche la capacità di svolgere opportunamente le numerose, delicate funzioni affidate a questa categoria. Rispondendo a contestazioni diffuse, nel 1573 gli Abati del Collego notarile attestavano che gli uffici di procuratore, notaio e attuario non derogavano alla nobiltà personale

³⁸ LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, cap. III, *De i Difetti intrinseci della Giurisprudenza e Giudicatura*, Venezia, presso Giambatista Pasquali, 1742, pp. 12-13. In storiografia v. DI RENZO VILLATA, *Ludovico Antonio Muratori e la scienza giuridica della sua epoca*, pp. 99-100.

³⁹ SALVI, *Tra privato e pubblico*, pp. 70-104 e bibliografia ivi citata.

⁴⁰ SANTORO, *Notai. Storia sociale di una professione in Italia*; ID., *Il notariato nell'Italia contemporanea*, pp. 313-314.

⁴¹ Quanto alla supposta ignoranza dei notai, anche in questo campo generalizzare sarebbe alquanto fuorviante, dal momento che, nel Settecento, si ha notizia di notai poco preparati nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, così come, al contrario, di notai dai vasti orizzonti culturali. Refrattari ad un preciso inquadramento, questi professionisti sfuggono a precise classificazioni, dal momento che in tale multiforme categoria operarono figure di capacità, cultura e ricchezza estremamente diverse tra loro: v. BONO, *L'«assai e scelta biblioteca» dei notai Visconti*.

e familiare e l'anno successivo il Senato confermava che la nobiltà non veniva oscurata dal fatto di essere causidico, notaio o attuario di tribunale⁴².

Al termine di queste brevi riflessioni possiamo concludere dicendo che, anche nella Lombardia austriaca del XVIII secolo, i notai, da sempre interpreti delle esigenze giuridiche del loro tempo, furono straordinari veicoli dell'integrazione sociale, interlocutori di diverse istituzioni e del potere politico, partecipi com'erano non solo della redazione di documenti dotati di pubblica fede, destinati a testimoniare efficacemente le articolate vicende patrimoniali e non del Ducato di Milano⁴³, bensì pure della preliminare contrattazione tra le parti, di cui erano sovente arbitri accorti.

L'ecclettica categoria notarile settecentesca si dimostra in grado di rivestire ruoli diversi e di assumere molteplici, nevralgiche funzioni, come la mediazione in campo giuridico e sociale, che esulano dalla scrittura ma che, al tempo stesso, si riallacciano al fondamentale compito del notaio di certificare la realtà. Il documento redatto dal pratico del diritto partecipa al concretizzarsi dei rapporti umani, adattandosi alle esigenze sociali, rispondendo alle richieste delle parti e risolvendo le difficoltà tecniche, in ultima analisi riconfermando che, anche in un'epoca in cui questi professionisti non erano sempre stimati, la società interagiva proprio grazie a loro.

MANOSCRITTI

Milano, Archivio di Stato (ASMi),

- *Culto parte antica*, b. 2170;
- *Luoghi pii parte antica*, b. 312;
- *Notarile*, notaio Baldini Gio. Battista *quondam* Felice, b. 40657, 26 marzo 1730, atto n. 323, testamento di Gio. Batta Biancone;
- *Notarile*, notaio Baldini Gio. Battista *quondam* Felice, b. 40669, 6 marzo 1745, atto n. 1056, *Transactio*;
- *Notarile*, notaio Negri Carlo *quondam* Girolamo, b. 45085, 29 settembre 1794, atto n. 2976, *Investitura*;
- *Notarile*, notaio Riva Gio. Battista *quondam* Carlo Maria, b. 46357, 12 aprile 1786, atto n. 801;
- *Rubriche notarili*, b. 22, rubrica di Giuseppe D'Adda *quondam* Carlo;
- *Rubriche notarili*, b. 342, rubrica di Baldini Gio. Battista *quondam* Felice.

⁴² DONATI, *Il patriziato e le sue istituzioni*, pp. 1041-1060, in particolare p. 1046.

⁴³ È sufficiente una rapida scorsa agli inventari del Fondo *Notarile*, conservato presso l'Archivio di Stato di Milano, per rendersi conto dell'immensa mole di materiale documentario a disposizione degli studiosi per quanto concerne il XVIII secolo.

BIBLIOGRAFIA

- L. AIELLO, *Il Luogo pio della Misericordia (1368 circa-1784). Profilo storico*, in *Il tesoro dei poveri. Il patrimonio artistico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex Eca) di Milano*, a cura di M.G. BASCAPÈ - P.M. GALIMBERTI - S. REBORA, Milano 2001, pp. 78-80.
- G. ALBINI, *Carità e governo delle povertà (secoli XII-XV)*, Milano 2002.
- A. ANNONI, *Assistenza e beneficenza nell'età delle riforme*, in *Economica, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. DE MADDALENA - E. ROTELLI - G. BARBARISI, vol. III, *Istituzioni e società*, Milano 1980, pp. 897-990.
- M. ASCHERI, *I problemi del successo: i notai nei comuni tardo-medievali italiani*, in *Aragón en la Edad Media. Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad Media*, Zaragoza 2004, pp. 113-125.
- D. BARTOLINI, *Intraprendere l'attività notarile nella montagna veneta in età moderna (secoli XVI-XVII)*, in *Legittimazione e credito tra medioevo e Ottocento. Notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata*, a cura di P. GRILLO - S. LEVATI, Milano 2017, pp. 191-211.
- G.C. BASCAPÈ, *L'assistenza e la beneficenza a Milano dall'Alto Medioevo alla fine della dinastia sforzesca*, in *Storia di Milano*, VIII, *Tra Francia e Spagna (1500-1535)*, Milano 1957, pp. 389-419.
- ID., *L'assistenza e la beneficenza fino al termine delle dominazioni straniere*, in *Storia di Milano*, XIV, *Sotto l'Austria (1815-1859)*, Milano 1960, pp. 801-831.
- M.G. BASCAPÈ, *Oltre la Giunta delle Pie Fondazioni. Giuseppe II e la riforma del sistema assistenziale della Lombardia austriaca. Prime ricerche (1784-1786)*, in «Annali di Storia Moderna e Contemporanea», 1 (1995), pp. 201-235.
- F. BONO, *L'«assai e scelta biblioteca» dei notai Visconti. Libri e cultura illuministica in una famiglia dell'élite lombarda*, presentazione di D. MANTOVANI, Milano 2019.
- S. BRIFFAUD, *La famille, le notaire et le mourant: testament et mentalités dans la région de Luchon (1650-1790)*, in «Annales du Midi Toulouse», 172 (1985), pp. 389-409.
- M.C. BRUNATI, *Misericordia*, in *Milano. Radici e luoghi della carità*, a cura di L. AIELLO - M. BASCAPÈ e S. REBORA, Torino 2008.
- M. BRUTTI, *Mediazione (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano 1976, pp. 12-33.
- E. CATTANEO, *Istituzioni ecclesiastiche milanesi*, in *Storia di Milano*, IX, *L'epoca di Carlo V (1535-1559)*, Milano 1961, pp. 509-720.
- G. CHITTOLINI, *Piazze notarili minori in area lombarda. Alcune schede (secoli XIV-XVI)*, in *Il notaio e la città*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2009, pp. 59-92.
- G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Milano 1995.
- A. DATTERO, *Il notariato di una comunità di valle dello stato di Milano durante l'età moderna: aspetti istituzionali e sociali*, in *Avvocati medici ingegneri. Alle origini delle professioni moderne*, a cura di M.L. BETRI - A. PASTORE, Bologna 1997, pp. 155-167.
- M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006.
- G. DI RENZO VILLATA, «Sembra che...in genere...il mondo vada migliorando». *Pietro Verri e la famiglia tra tradizione giuridica e innovazione*, in *Pietro Verri e il suo tempo*, a cura di C. CAPRA, Milano 1999, I, pp. 147-270.
- EAD., *Ludovico Antonio Muratori e la scienza giuridica della sua epoca tra conservazione e suggestioni di riforma*, in *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di Studi L.A. Muratori. Atti del convegno (Vignola, 2 dicembre 2000)*, coord. G. ALPA, Milano 2002, pp. 99-100.

- EAD., *Per una storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale*, in *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, herausgegeben von M. SCHMOECKEL - W. SCHUBERT, Baden-Baden 2009, pp. 15-64.
- EAD., *Il notariato nell'Italia del Sette-Ottocento tra cultura giuridica e pratica*, in *Un monopolio imperfetto. Titoli di studio, professioni, università (secc. XIV-XXI)*, a cura di M.T. GUERRINI - R. LUPI - M. MALATESTA, Bologna 2016, pp. 131-152.
- C. DONATI, *Il patriziato e le sue istituzioni*, in *Storia illustrata di Milano, IV, Milano moderna*, Milano 1993, pp. 1041-1060.
- L. FAGGION, *Il notaio, la società e la mediazione in età moderna nelle storiografie francese e italiana: un confronto*, in «Acta Histriae», 16 (2008), pp. 527-544.
- ID., *Social mediation in the Venetian regional state. The notary, the uncle, the priest (C. 1560-1590)*, in «Acta Histriae», 22 (2014), pp. 291-304.
- ID., *Il notaio, la parola e il gesto: i riti di pacificazione nel territorio vicentino nel secondo Cinquecento*, in *Legittimazione e credito [v.]*, pp. 157-173.
- P.M. GALIMBERTI, *Le lettere di indulgenza per la Scuola delle Quattro Marie di Milano*, in «Archivio Storico Lombardo», 126 (2000), pp. 67-109.
- GIOVANNI MINOJA, *Ripetizioni accademiche di diritto comune e patrio coll'aggiunta delle veglianti sovrane determinazioni, II*, seconda edizione, Milano 1805.
- I luoghi della carità e della cura. Ottocento anni di storia dell'ospedale di Varese*, a cura di M. CAVALLERA - A.G. GHEZZI - A. LUCIONI, Milano 2002.
- Il tesoro dei poveri. Il patrimonio artistico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex Eca) di Milano*, a cura di M.G. BASCAPÈ - P.M. GALIMBERTI - S. REBORA, Milano 2001.
- La generosità e la memoria. I Luoghi Pii Elemosinieri di Milano e i loro benefattori attraverso i secoli*, a cura di I. RIBOLI - M.G. BASCAPÈ - S. REBORA, Milano 1999.
- Legittimazione e credito tra medioevo e Ottocento. Notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata*, a cura di P. GRILLO - S. LEVATI, Milano 2017.
- Liber rationum Schole Quatuor Mariarum Mediolani*, 5 voll., a cura di A. NOTO, Milano 1963-1969.
- M. LORENZINI, *Credito e notai. Capitali per l'economia veronese di fine Seicento*, Bologna 2016.
- LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, presso Giambattista Pasquali, 1742.
- M.L. MANGINI, *Infrascripta sunt necessaria sciri ad artem notarie. Un formulario notarile valtellinese della fine del XIV secolo*, in «Archivio Storico Lombardo», 80 (2004), pp. 305-350.
- Notai del contado milanese in epoca viscontea (1347-1447)*, a cura di M. LUNARI - G.P.G. SCHARF, coordinamento della ricerca di G. CHITTOLINI, Milano 2010.
- A. NOTO, *Gli amici dei poveri di Milano 1305-1964*, Milano 1966.
- ID., *Visconti e Sforza fra le colonne del Palazzo Archinto. Le sedi dei 39 Luoghi Pii Elemosinieri di Milano (1305-1980)*, Milano 1980.
- E. PAGANO, *Avvocati ed esercizio della professione legale in Lombardia nel secondo Settecento. I caudicci collegiati di Milano*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 74 (2001), pp. 355-418.
- R. PERELLI CIPPO, *Notarii e secundi notarii a Milano nel Duecento*, in «Nuova Rivista Storica», 66 (1982), pp. 594-598.
- L.E. ROSSI, *Milano benefica e previdente: cenni storici e statistici sulle istituzioni di beneficenza e di previdenza*, Milano 1906.
- S.T. SALVI, *Il notariato nella Magnifica Communitas Varisij tra prima e seconda metà del XVIII secolo: alcuni profili di notai varesini iscritti al Collegio notarile di Milano*, in *Fonti*

- per la storia del territorio varesino, I, *Tardo medioevo ed età moderna (secoli XIV-XVIII)*, Varese 2010, pp. 169-230.
- EAD., *Tra privato e pubblico. Notai e professione notarile a Milano (secolo XVIII)*, Milano 2012.
- EAD., *Due generazioni di notai nella Milano di fine Ancien Régime: Giuseppe e Vincenzo D'Adda*, in «*Historia et Ius*» 2 (2012), paper 10, all'url <http://www.historiaetius.eu>.
- EAD., *Un notaio 'di successo'. Profilo biografico e professionale di Gio. Battista Baldini (1691-1772)*, in «*Archivio Storico Lombardo*», CXXXVIII (2012), pp. 255-291.
- EAD., *Carlo Giacinto Fontana (1699-1776). Un erudito notaio valtellinese*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, vol. IV, *L'età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, a cura di P. MAFFEI - G.M. VARANINI, Firenze 2014, pp. 385-394.
- EAD., *I notai milanesi nel XVIII secolo: un ceto 'poliedrico'*, in *Legittimazione e credito* [v.], pp. 213-230.
- M. SANTORO, *Notai. Storia sociale di una professione in Italia (1861-1940)*, Bologna 1998.
- ID., *Il notariato nell'Italia contemporanea*, Milano 2004.
- Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche*, a cura di A. BASSANI - B. DEL BO, Milano 2020.
- SERVILIANO LATUADA, *Descrizione di Milano ornata con molti disegni in rame delle fabbriche più cospicue, che si trovano in questa metropoli*, II, Milano, Nella Regio-Ducal Corte, 1737.
- L. SINISI, *Una presenza costante: il testamento nei formulari notarili fra Medioevo ed età dei codici*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile. Atti dei convegni* (Roma 18 marzo 2016; Genova 27 maggio 2016; Vicenza 1° luglio 2016), Milano 2016, pp. 161-170.
- L. SINISI, *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in tribunale dall'antico regime all'età dei codici*, in «*Iurisdictio*», 1 (2020), pp. 221-247.
- Statuti dei Luoghi Pii Elemosinieri amministrati dall'Ente comunale di assistenza di Milano*, a cura di A. NOTO, Milano 1948.
- VINCENZO D'ADDA, *Arte notarile in tre parti divisa*, t. II, p. II, Milano, Presso Giuseppe Taglioretti al Cordusio, 1796.
- G. VISMARA, *Le istituzioni del patriato*, in *Storia di Milano*, XI, *Il declino spagnolo (1630-1706)*, Milano 1958, pp. 225-282.
- ID., *Il diritto in Italia nell'Alto Medioevo*, in *La cultura in Italia fra tardo antico e alto medioevo. Atti del Convegno* (Roma, 12-16 novembre 1979), Roma 1981, pp. 165-179; ora anche in ID., *Scritti di storia giuridica*, I, *Fonti del diritto nei regni germanici*, Milano 1987, pp. 547-564.
- P. VISMARA CHIAPPA, *La Chiesa ambrosiana tra il 1712 e il 1796*, in *Diocesi di Milano*, a cura di A. CAPRIOLI - A. RIMOLDI - L. VACCARO, Brescia 1990, II, pp. 615-654.
- L. VITALI, *La beneficenza a Milano. Notizie storico-economico-statistiche*, Milano 1880.

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data dell'ultima consultazione: 11 novembre 2021.

TITLE

Notai di età moderna mediatori? Qualche riflessione sul ruolo del notaio nella Lombardia austriaca (XVIII secolo)

Notaries Modern-Age Mediators? Some Reflections on the Role of the Notary in Austrian Lombardy (18th Century)

ABSTRACT

Lungi dal rappresentare un gruppo di anonimi redattori di documenti, i notai lombardi del XVIII secolo si rivelano dotati di una spiccata versatilità, che consentì loro di incunearsi nei diversi settori istituzionali in cui si articolava il potere periferico di antico regime e di interagire con la popolazione svolgendo, almeno a certi livelli e in determinate condizioni, un ruolo di mediazione non soltanto giuridica, ma pure sociale e culturale, guidando e indirizzando i rapporti, talvolta intricati, tra i privati, così come tra gli enti ecclesiastici e la società.

Far from representing a group of anonymous document editors, the Lombard notaries of the 18th Century reveal themselves to be endowed with a marked versatility, which allowed them to wedge themselves into the various institutional sectors in which the peripheral power of the ancient regime was articulated and to interact with the population carrying out, at least at certain levels and under certain conditions, a role of mediation not only juridical but also social and cultural, guiding and directing the relationships, sometimes intricate, between private individuals, as well as between ecclesiastical institutions and society.

KEYWORDS

Notai, mediatori, Lombardia, XVIII secolo

Notaries, Mediators, Lombardy, 18th Century

